SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

81ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI,
del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri, Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa);*

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» **(758)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... *Pag.* 6 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 7 e *passim*
ACONE *(PSI)* ..... 8 e *passim*
CANDIOTO *(Misto-PLI)* 10
FILETTI *(MSI-DN)* ..... 10 e *passim*
* GALLO *(DC), relatore* ..... 11 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 13 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 17, 18, 37
COVI *(PRI)* 31, 38, 39
* MACIS *(PCI)* 41, 45, 47
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 60
DI LEMBO *(DC)* 60
GUIZZI *(PSI)* 61

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 61

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 62

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 63
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 63

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758, 766

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 748:

PRESIDENTE ..... 73 e *passim*
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 67 e *passim*
ACONE *(PSI)* ..... 69 e *passim*
MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 72 e *passim*
TOSSI BRUTTI *(PCI)* ..... *Pag.* 72 e *passim*
DI LEMBO *(DC)* 73, 95, 102
* GALLO *(DC), relatore* ..... 76 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* . 82 e *passim*
ONORATO *(Sin. Ind.)* ..... 87 e *passim*
COVI *(PRI)* ..... 89 e *passim*
CARIGLIA *(PSDI)* 91, 93
GUIZZI *(PSI)* 92, 153
LIPARI *(DC)* ..... 93 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 105, 134, 155
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 108, 116
* MACIS *(PCI)* 109
FILETTI *(MSI-DN)* ..... 112 e *passim*
MAZZOLA *(MSI-DN)* 127
* POLLICE *(Misto-DP)* 135
CANDIOTO *(Misto-PLI)* 138
BONO PARRINO *(PSDI)* 142
PINTO *(DC)* 159

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1988 164

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 165
Assegnazione 165

COMMISSIONI PERMANENTI

Presentazione di relazioni 166

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni 166

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 166

GOVERNO

Trasmissione di documenti 166

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 166, 168

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,40*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Cabras, Citaristi, Cossutta, Forte, Giagu Demartini, Iannone, Natali, Senesi, Sirtori, Spetič, Torlontano, Tornati, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, per impegni inerenti all'attività dell'Unione interparlamentare; Butini, Dipaola, Fassino, Giacchè, Giacometti, Innamorato, Pisanò, Strik Lievers, negli Emirati Arabi Uniti, per una visita alle unità navali italiane impegnate nelle acque del Golfo Persico.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum **popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;**

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 748.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 6.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Azione di rivalsa*)

1. Lo Stato, entro un anno dal momento in cui è divenuta definitiva la sua responsabilità in base a titolo giudiziale o stragiudiziale, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.11 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei casi di reato o diniego di giustizia previsti dall'articolo 13, lo Stato, ove abbia risarcito il danno, ha azione di rivalsa nei confronti del magistrato che ha commesso il fatto dannoso.

2. L'azione deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento».

7.1 (Nuovo testo) ONORATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Effettuato il risarcimento, lo Stato si rivale nei confronti del magistrato. L'azione di rivalsa è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo Stato al risarcimento».

7.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la parola: «esercita» *con le altre*: «deve esercitare».

7.7 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, quando il danno sia conseguenza di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave ovvero per diniego di giustizia».

7.6 ZECCHINO

Sopprimere il comma 2.

7.3 ACONE, CASOLI

Sopprimere il comma 2.

7.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

7.12 CANDIOTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giudici conciliatori, i giudici popolari, nonchè i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo o nei casi di colpa grave di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 2».

7.2 ONORATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I giudici conciliatori, i giudici popolari ed i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 2».

7.5 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'articolo 2» *con le altre:* «del successivo comma 2-*bis*».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento».

7.4 ZECCHINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Ove il danneggiato per il fatto di cui agli articoli 2 e 3 sia un'amministrazione dello Stato, questa conviene direttamente il magistrato per l'azione di risarcimento, osservati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e nei limiti di cui all'articolo 8».

7.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Avverto che gli emendamenti 7.6 e 7.4, presentati dal senatore Zecchino, sono preclusi per effetto della reiezione dell'emendamento 2.6.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 7.11.

ONORATO. Signor Presidente, sarò molto breve perchè su questi temi mi sono soffermato più volte.

L'emendamento 7.1 si collega a quello da me presentato all'articolo 13 ed ha una sua ragion d'essere nella sistematica degli emendamenti che recano la mia firma. Come ho più volte detto, l'emendamento 13.3 prevede l'azione diretta nei confronti del magistrato sia nel caso di reato sia nel caso di denegata giustizia: la portata pratica di tale allargamento della responsabilità diretta alla denegata giustizia è però pressochè nulla, perchè in genere il diniego di giustizia - come sappiamo - in virtù degli emendamenti già approvati integra la fattispecie penale. Quindi, in relazione alla sistematica di cui parlavo che prevede ovviamente una responsabilità primaria dello Stato per i casi di colpa, propongo di limitare la responsabilità del magistrato in sede di rivalsa soltanto ai casi di denegata giustizia e di reato.

Propongo di trasferire alla competenza della giurisdizione disciplinare le fattispecie di colpa del magistrato - sottolineo: grave e non grave - e in quella sede prevedo la possibilità di una sanzione patrimoniale accessoria, commisurata al grado della colpa o all'entità del danno cagionato dal comportamento colposo del magistrato. Con queste parole mi sembra di aver illustrato la portata dell'emendamento 7.1, che peraltro il relatore, il signor Ministro e i colleghi, credo abbiano già individuato.

L'emendamento 7.2 è subordinato all'emendamento 7.1 in quanto il secondo sostituisce l'intero articolo 7, mentre il primo ne accoglie l'impianto modificandone soltanto il secondo comma. Tale modifica consiste nel parificare i profili di responsabilità dei giudici conciliatori, dei giudici popolari e dei cosiddetti cittadini estranei alla magistratura che partecipano all'esercizio della funzione giurisdizionale, cioè gli esperti: ritengo che per queste tre figure esistano i medesimi presupposti di fatto che giustificano una parità di trattamento in materia di responsabilità. Propongo invece di differenziare, da quella dei giudici già citati, la posizione relativa ai giudici togati e ai vice pretori onorari. Ritengo infatti che sia per i giudici togati professionali in quanto reclutati per concorso – sia per i vice pretori onorari – che sono avvocati – la preparazione giuridico-professionale è tale da consentire di ritenerli responsabili per colpa grave sia nel caso di travisamento del fatto sia nel caso di violazione di legge. (*Commenti del senatore Gallo*). La differenza che propongo è per gli altri giudici summenzionati, in quanto ritengo che essi non abbiano la competenza giuridica sufficiente e quindi è giusto ritenerli responsabili per colpa grave soltanto nel caso di travisamento dei fatti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 2.

Tuttavia, non si giustifica che nell'ambito di questa fattispecie si preveda un differente trattamento tra giudici conciliatori e giudici popolari, che secondo il testo elaborato dalla Commissione sarebbero esclusi dalla responsabilità per colpa in simili casi, e i cittadini estranei che partecipano alla giurisdizione, che invece sarebbero inclusi. Ritengo che gli esperti siano – mi si scusi la ripetizione – tanto esperti del fatto quanto debbano esserlo, ad esempio, i giudici di una giuria popolare; quindi anche per loro è necessario ipotizzare la responsabilità per colpa di travisamento del fatto. Mi si potrebbe obiettare che gli esperti sono tali in una determinata materia, ma il fatto prescinde dalla loro specifica professionalità: il fatto costituisce proprio la fattispecie nella sua materialità, portata ad oggetto del giudizio ed all'esame dei magistrati. Questo è il senso dei due emendamenti da me presentati.

CORLEONE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 7.8, 7.9 e 7.10.

Come vede gli emendamenti sono pochi e quindi il mio intervento sarà contenuto, in quanto alcuni degli argomenti che volevo utilizzare sono stati già portati alla riflessione dell'Assemblea dal collega Onorato.

Il punto su cui ci siamo trovati a dibattere in relazione a questo articolo 7, che è già stato parzialmente modificato dalla Commissione, riguarda l'eliminazione delle disuguaglianze di trattamento tra i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali: essi, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, venivano esclusi in maniera assoluta dalla responsabilità per colpa grave.

Ci siamo già mossi per limitare questa disparità inaccettabile, e l'emendamento 7.9, soppressivo del comma 2, tende a rendere la situazione completamente rispettosa dell'articolo 3 della Costituzione. Riteniamo infatti che le preoccupazioni che possono sorgere circa la formazione delle giurie popolari siano esclusivamente pratiche e non di diritto. Da quest'ultimo punto di vista, invece, riteniamo che sia più accettabile mettere sullo stesso piano tutti coloro che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria, in quanto la legge deve essere uguale per tutti.

A questa tesi si obietta – ricordando a sproposito Don Milani – che non si possono fare parti uguali tra disuguali: in questo caso i disuguali sarebbero coloro i quali hanno una preparazione diversa rispetto ai magistrati ordinari. Non sono d'accordo con questa argomentazione perchè ad uguale potere di decisione deve corrispondere uguale responsabilità.

Credo che, anche in una impostazione che voglia differenziare i giudici popolari dagli appartenenti alla magistratura, sia comunque profondamente errato equiparare i giudici conciliatori ai giudici popolari: i giudici conciliatori hanno ed avranno sempre più poteri di intervento per dirimere controversie; non è pensabile che siano impreparati e possano disapplicare la legge senza per questo ricevere penalizzazioni di sorta.

Devo poi rilevare la mia perplessità per il fatto che la limitazione sul «travisamento dei fatti», cioè il riferimento alle sole lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'articolo 2, se era accettabile con il testo dell'articolo 2 licenziato dalla Commissione, in cui il comma *a*) si riferiva a «violazione di legge», nel momento in cui è stato modificato («disapplicazione di legge»), credo rappresenti un'ulteriore disarmonia che dovrebbe essere superata. Sono queste le ragioni che ci hanno portato a presentare gli emendamenti in esame.

L'emendamento 7.10 invece è un emendamento aggiuntivo perchè propone di immettere una fattispecie nuova e diversa, riguardante un fatto che si verificherà e di cui parzialmente abbiamo già discusso.

GALLO, *relatore*. In merito alla Presidenza del Consiglio, e così via.

CORLEONE. Quando il danneggiato è un'amministrazione dello Stato, riteniamo che occorra prevedere che questa si debba rivalere direttamente nei confronti del magistrato per l'azione di risarcimento e non fare azione contro se stessa. Ecco brevemente quello che volevo dire sul complesso degli emendamenti da noi presentati all'articolo 7.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 7.3 con il quale si propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 7. Tale emendamento, presentato da me e dal senatore Casoli, obbedisce ad una esigenza che non è soltanto di ordine sistematico ma anche di carattere costituzionale.

In effetti, nel secondo comma dell'articolo in esame si stabilisce un trattamento differenziato della responsabilità per i giudici conciliatori ed i giudici popolari, i quali rispondono soltanto a titolo di dolo, e un trattamento ancora più differenziato rispetto a tutti gli altri magistrati per gli estranei che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, per i quali si estende la colpa grave soltanto alle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2.

Vorrei svolgere molto rapidamente, come credo di aver fatto nel corso di tutta questa discussione, qualche considerazione in ordine al presupposto giuridico di tale norma. Noi conosciamo la partecipazione di estranei all'amministrazione della giustizia anche nella figura del vice pretore onorario, il quale invece, secondo il disposto dell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, risponde anche per colpa grave. Questa differenza tra il vice pretore onorario e, almeno, il conciliatore è abbastanza stridente, perchè entrambi sono degli estranei che partecipano all'esercizio della giurisdizione, anche se per il vice pretore onorario sono richiesti requisiti

soggettivi che non vengono richiesti per i giudici conciliatori. Vi è poi da considerare che mentre i giudici conciliatori sono giudici di equità, stando alla legge n. 399 del 1985 (anche se il loro giudizio va inquadrato nei princìpi regolatori della materia), invece i vicepretori onorari sono giudici di diritto, applicano il diritto come i giudici togati. Infine, gli estranei che partecipano ai collegi giudicanti e i giudici popolari sono giudici di diritto e non giudici di equità.

Questa articolazione voluta dal legislatore in materia processuale crea dei problemi in ordine alla parità di trattamento di tutti coloro che, pur essendo estranei all'ordine giudiziario, fanno parte di collegi giudicanti o sono addirittura giudici monocratici.

E allora, la soluzione ottimale, per la quale ci battiamo con l'emendamento 7.6, è quella della parificazione di trattamento di tutti i giudici rispetto a questa legge sulla responsabilità. Vorrei che l'onorevole relatore mi ascoltasse: le chiedo scusa, senatore Gallo, ma si tratta di un problema abbastanza importante e il suo alto insegnamento può essere utile a trovare il bandolo della matassa.

GALLO, *relatore*. L'ascolto sempre, senatore Acone, nei limiti che questa discussione mi consente.

ACONE. Certo, non voglio oltrepassare questi limiti, voglio mantenermi sempre nell'ambito di un ragionamento oggettivo.

La disparità di trattamento che si viene a determinare tra i giudici (e il secondo comma dell'articolo 7 potrebbe essere anche suscettibile di dichiarazione di illegittimità costituzionale) sta nel fatto che per i giudici che applicano il diritto sono previsti differenziati trattamenti di responsabilità. Del resto, nel momento in cui ci preoccupiamo della figura del giudice conciliatore – sono il primo a farmene carico – ci preoccupiamo soltanto per la parte relativa all'interpretazione della norma giuridica. Per quanto riguarda la valutazione del fatto, credo che il giudice conciliatore debba essere giudice del fatto nella stessa misura in cui lo è il magistrato togato o l'esperto che fa parte dei collegi giudicanti. Per quanto riguarda la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2, che qui non viene in gioco, la situazione del conciliatore è diversificata dalla stessa legge n. 399 del 1985, dal momento che il giudice conciliatore non è giudice di stretto diritto, bensì giudice di equità. La disparità di trattamento sta nella stessa formula adottata dalla citata legge n. 399 che definisce il giudizio del conciliatore. Da questo punto di vista, dunque, non abbiamo preoccupazioni. Se estendiamo la responsabilità per colpa al conciliatore, questa necessariamente è riferita – ma potremmo anche indicarlo espressamente – alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2, comma 3, e mai alla lettera *a*).

Il punto che riguarda i giudici popolari che partecipano alle giurie di corte di assise rappresenta il tema direi più scottante di questa normativa. Con il comma 2 dell'articolo 7 veniamo ad introdurre, nell'ambito del collegio giudicante, una disparità nel grado di responsabilità tra il giudice togato e il giudice popolare. E ciò, a mio avviso, può essere spiegato, a tutto concedere – come suol dirsi – per la lettera *a*) dell'articolo 2 e non in base alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo. Infatti, un giudice popolare serio deve conoscere i fatti del processo, allo stesso modo in cui deve conoscerli il magistrato togato: non si può introdurre una disparità da questo punto di

vista, se non votando il secondo comma dell'articolo 7 ad una sicura censura di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.

Non possiamo autorizzare con tale norma i giudici popolari a non conoscere i fatti della causa. Mi rendo conto che si possono avere processi con atti di migliaia e migliaia di pagine; ben per questo abbiamo tempi di durata dei processi che rasentano il decennio. Ma ciò non significa che dobbiamo introdurre all'interno di un collegio giudicante disparità di trattamento tra il giudice togato e quello laico. Ciò vale a maggior ragione se estendiamo la responsabilità per colpa, come fa il secondo comma dell'articolo 4, agli esperti che fanno parte dei collegi giudicanti: i tecnici delle sezioni specializzate agrarie, gli esperti del tribunale dei minorenni e tutti gli altri che conosciamo. Ebbene, essi rispondono a titolo di colpa grave in base alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 in quanto, in relazione alla loro attività, si riconosce la necessità che essi siano a conoscenza dei fatti della causa. Non vedo quindi come possiamo diversificare la condizione degli altri rispetto a questi.

Concludendo, signor Ministro, onorevole relatore, onorevoli colleghi, con questo emendamento noi chiediamo in primo luogo la parificazione della responsabilità per tutti coloro che esercitano funzioni giudiziarie, siano essi laici o togati, ritenendo che, se distinzioni devono esistere tra loro, esse devono provenire dalla disciplina che regola il loro modo di fare giustizia: ho fatto l'esempio del conciliatore, giudice di equità ai sensi della legge numero 399. Se questa differenziazione non esiste a monte, non vedo perchè dobbiamo introdurre una diversificazione di disciplina della responsabilità civile.

In linea subordinata, obbedendo al principio che il Gruppo socialista ha rispettato costantemente durante tutto il dibattito su una legge così delicata, mi permetto di suggerire al relatore un subemendamento tendente ad introdurre la responsabilità per colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 anche per i giudici laici e per i conciliatori, che partecipano all'amministrazione della giustizia. In tal modo, almeno, avremo creato una parificazione per ipotesi simili, se non identiche, che salverebbe la norma dalla censura di incostituzionalità. (*Commenti del senatore Onorato*).

Senatore Onorato, questa è una proposta subordinata: la mia proposta principale è e resta la soppressione del comma 2 dell'articolo 7. (*Applausi dalla sinistra e dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

CANDIOTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.12.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con l'emendamento 7.7 il mio Gruppo intende evidenziare l'obbligo dello Stato di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato che, con i suoi provvedimenti o il suo comportamento, abbia causato danno ingiusto per dolo, colpa grave o denegazione di giustizia.

La norma, così come formulata dalla Camera dei deputati e riproposta dalla Commissione giustizia del Senato, potrebbe far ritenere la discrezionale facoltatività dell'esercizio di tale azione. Il dubbio ha motivo di sorgere anche perchè l'illustre relatore nella relazione scritta, sia pure *per incidens*, ha rilevato che un risarcimento potrebbe mancare in concreto ed al riguardo ha citato il caso dell'eventuale transazione nel corso del giudizio promosso dal cittadino contro lo Stato.

A nostro avviso, invece, l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa in nessuna ipotesi deve essere disattesa, anche perchè il primo comma dell'articolo 7 ne prevede l'esercizio anche nel caso che la responsabilità sia definitiva in base a titolo stragiudiziale.

Quanto al secondo emendamento, 7.5, a prescindere dai sospetti vizi di incostituzionalità della norma, non si vedono fondate e legittime ragioni per escludere la responsabilità dei giudici conciliatori e dei giudici popolari nei casi di colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2. Non è minimamente vero che nella generalità dei casi i giudici conciliatori e i giudici popolari non posseggano sufficienti cognizioni di diritto e idonea specializzazione; l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti di detti giudici deve poter essere a nostro avviso proposta, posto che sia definitiva la responsabilità in base a titolo giudiziale o stragiudiziale. Solo in sede di tale giudizio l'organo collegiale giudicante accerterà l'eventuale difetto di cognizione di diritto o di specializzazione in materia di fatto, in cui sia versato il conciliatore o il giudice popolare all'epoca in cui è stato commesso il fatto ingiusto produttivo del danno. In tal caso interverrà sentenza di assoluzione dalla domanda per carenza di colpa grave addebitabile.

Per queste considerazioni chiediamo all'illustre relatore e al Ministro di esprimere parere favorevole sui due emendamenti, e alla Assemblea di approvarli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Comincio subito dall'emendamento 7.1 del senatore Onorato. Mi pare che il primo comma sia al di fuori del sistema che è stato disegnato da questo provvedimento di legge che è sottoposto alla loro attenzione, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Esso è coerente con l'impostazione generale seguita dal senatore Onorato ma è al di fuori di questi limiti; quindi sull'emendamento 7.1 del senatore Onorato, per ciò che concerne il primo comma e per ciò che concerne il secondo comma, esprimo parere negativo.

Esprimo ugualmente parere negativo sull'emendamento 7.8 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers. L'emendamento 7.7 dei senatori Filetti e Misserville propone di sostituire la parola «esercita» con le altre «deve esercitare». Personalmente non ho nulla in contrario ma mi pare superfluo, posto che nel linguaggio legislativo l'uso dell'indicativo sta sempre a significare un dovere e non una facoltà d'esercizio e questa è una interpretazione assolutamente costante.

Esprimo parere contrario all'emendamento 7.3, soppressivo del comma 2 dell'articolo 7, proposto dai senatori Acone e Casoli, identico al 7.9.

Veniamo a quello che ha rappresentato il centro della discussione di questa mattina su questo articolo: il secondo comma dell'articolo 7, al quale viene rivolta una serie di rilievi che sostanzialmente si possono sintetizzare nella seguente proposizione. La Commissione aveva distinto la posizione dei giudici conciliatori e dei giudici popolari quanto al titolo di responsabilità soggettiva delimitandola alla ipotesi di dolo, laddove i cittadini estranei alla magistratura (per esempio gli esperti chiamati a far parte del tribunale dei minorenni o delle sezioni agrarie specializzate) rispondono oltre che in caso di dolo, naturalmente, nei casi di colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*)

dell'articolo 2. Si è detto a questo proposito che sembrerebbe più congrua una disciplina che accomunasse tutti coloro che - permettetemi l'espressione approssimativa - sono magistrati non togati, in una unicità di titolo di responsabilità nei casi di dolo e di colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 (quando si parla di affermazione del fatto incontrastabilmente negato o negazione di un fatto che incontrastabilmente emerge dagli atti del processo). Al riguardo è stato più volte richiamato un principio di legittimità costituzionale, perchè si è detto che fra questi soggetti, tutti definibili come estranei alla magistratura togata - e chiedo di nuovo scusa dell'espressione assolutamente approssimativa - si verrebbe a dettare una disciplina diversa.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza della Corte di cassazione, tutti gli ordini giudiziari nel nostro sistema hanno più volte ripetuto che la violazione del principio di cui all'articolo 3 si ha soltanto quando a soggetti uguali si dà un trattamento disuguale o quando si dà un trattamento uguale a soggetti che invece si trovano in posizioni disuguali. Orbene, quando noi teniamo conto non di quanto, senatore Corleone, potrà avvenire in una prossima riforma del giudice conciliatore ma dello stato effettivo di questa magistratura così come oggi è organizzata e soggettivamente composta, quando teniamo conto della preparazione, della formazione dei giudici conciliatori, nonchè dei giudici popolari, dobbiamo subito rilevare come esiste una profonda differenza tra il loro approccio ad una fattispecie concreta oggetto di giudizio, rispetto a quello degli altri cittadini estranei alla magistratura come i tecnici esperti delle sezioni agrarie specializzate o i tecnici che vengono a comporre il collegio del tribunale dei minorenni.

Per convincersi di questo, che è un momento molto importante nella nostra discussione, basta leggere il testo dell'articolo 2 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, relativo ai tribunali dei minorenni: «fanno parte oltre ai magistrati togati due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale» - questo è il presupposto - «scelti fra i cultori di biologia,» - prego di fare attenzione sulle materie richiamate in questo articolo - «psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età». Vale a dire che si esige una specifica, particolare preparazione proprio in ordine ai casi concreti che sono rimessi al loro giudizio. Allora ecco che, mentre per i giudici conciliatori e per i giudici popolari sembra più rispondente alla realtà effettuale una limitazione della responsabilità ai casi di dolo, quando si ha a che fare con cittadini estranei alla magistratura ma che possono concorrere a formare o formano organi giudiziari collegiali - proprio in funzione di una specifica preparazione che li legittima a questo compito - l'estensione soltanto ad essi dei casi di colpa di cui alle lettere *b*) e *c*) ci sembra perfettamente giustificata. Infatti, è vero che anche il giudice popolare deve prendere cognizione del fatto - come più e più volte mi è stato giustamente ricordato - però mi rendo perfettamente conto che, quando si tratta di problemi di natura squisitamente tecnica (anche se nei fatti possono essere diversi: valutazione di una perizia, valutazione e accertamento di un nesso di causalità e così via), il giudice popolare può avere, e di fatto ha, una impressione di primo approccio che non si può assolutamente porre a fondamento di una sua responsabilità per casi di colpa grave che attengono ai motivi di fatto di cui alle lettere *b*) e *c*) richiamate nel comma 2 dell'articolo 7.

Il parere del relatore, quindi, sull'emendamento 7.2, presentato dal senatore Onorato, è contrario. In maniera consequenziale, devo esprimere parere contrario all'emendamento 7.5 presentato dai senatori Filetti e Misserville. Non mi pronuncio sull'emendamento 7.4 del senatore Zecchino in quanto è stato dichiarato precluso. Per quanto riguarda l'emendamento 7.10...

CORLEONE. Se il relatore non ha nulla in contrario, proporrei che la votazione di questo emendamento fosse rinviata al momento in cui si passerà all'esame degli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

* GALLO, *relatore*. Ciò è proprio quanto intendevo proporre alla cortesia del senatore Corleone, in quanto in questo modo mi sembra si possa consentire una concentrazione di materia. Quindi, potremmo rinviare la discussione dell'emendamento 7.10, se il signor Presidente lo consente, al momento dell'esame degli emendamenti presentati dopo l'articolo 8. Con ciò mi sembra di aver espresso il parere in ordine a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non mi esprimo sull'emendamento 7.11 in quanto è stato dichiarato decaduto. L'emendamento 7.1 trova il Governo contrario per le stesse ragioni esposte dal relatore; a queste vorrei aggiungere che l'emendamento mi sembra anche andare un po' contro lo spirito del *referendum* in quanto questo - almeno quasi tutti hanno ritenuto così - riguardava proprio la questione della responsabilità per colpa grave mentre qui, viceversa, si parla soltanto di responsabilità in casi di reato o di diniego di giustizia. Anche per questa ragione, il parere del Governo è contrario.

Per quello che riguarda l'emendamento 7.8, il parere del Governo è contrario soprattutto perchè elimina il riferimento ad una definizione stragiudiziale della vertenza contro lo Stato, che viceversa figura opportunamente nel testo della Commissione.

Sull'emendamento 7.7, il Governo si rimette all'Assemblea. Il senatore Gallo ha perfettamente ragione nel dire che l'indicativo è sempre usato nei nostri testi legislativi per indicare l'obbligo, e questo è assolutamente pacifico. Non so quanto abbiano ragion d'essere le perplessità sollevate dal senatore Filetti, ma di fronte a determinate situazioni preferisco rimettermi all'Assemblea. Tralascio l'emendamento 7.6 in quanto è stato dichiarato precluso.

Con gli emendamenti 7.3 e seguenti si giunge al nodo della questione, che riguarda soprattutto il comma 2 dell'articolo 7 e che è stata sviluppata molto rapidamente questa mattina e molto più ampiamente in Commissione e anche nelle precedenti fasi di elaborazione del provvedimento: debbo dire che tra queste ultime rientra anche l'elaborazione ministeriale, della quale non ho mai parlato. Le tesi che sono state avanzate a tale proposito sono quattro. La prima è quella secondo la quale tutti quanti i soggetti qui considerati (giudici conciliatori, giudici popolari, estranei non appartenenti alla magistratura ma che concorrano a formare o che formino organi giudiziari collegiali) debbono rispondere esclusivamente a titolo di dolo; e questa è la tesi che è stata accolta dalla Camera. Vi è poi una seconda tesi, che si colloca esattamente sul versante opposto, ed è quella soppressiva del

comma 2, portata avanti dagli emendamenti 7.3 e 7.9 (l'emendamento 7.12 del senatore Candioto è stato ritirato), la quale, viceversa, stabilisce una parificazione totale di responsabilità, come avete sentito illustrare in modo particolare dal senatore Acone. Ci sono poi due tesi che mi permetterei di definire intermedie: una prima tesi più ampia è esattamente quella che figura nel testo del Governo. A questo proposito mi permetto di ricordare una volta tanto il disegno di legge del Governo che recita testualmente: «I giudici conciliatori ed i giudici popolari, nonchè i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali, rispondono per colpa grave esclusivamente nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 2». Questa è la tesi che oggi è rispecchiata dagli emendamenti 7.2 del senatore Onorato e 7.5 dei senatori Filetti e Misserville.

Vi è inoltre un'altra tesi compromissoria più riduttiva ed è quella accolta dalla Commissione, che ha scisso la posizione all'interno di questi soggetti estranei alla magistratura ordinaria, lasciando ai giudici popolari e conciliatori la responsabilità soltanto in caso di dolo - come aveva fatto la Camera - e prevedendo viceversa per gli estranei che svolgono funzioni giudiziarie anche l'ipotesi di colpa grave di cui alle lettere *b*) e *c*) come nel mio progetto di legge.

Senza che ne dia ulteriore motivazione, è chiara quale sia la mia posizione: pur dando atto ai senatori Acone, Casoli e Corleone dell'importanza delle considerazioni da loro svolte a sostegno della soppressione integrale del secondo comma, e anche di alcuni loro rilievi di una possibile incostituzionalità di esso, sono tuttavia contrario a questa radicale presa di posizione, contrapposta alla scelta operata dalla Camera dei deputati. Sono infatti contrario alla totale parificazione, perchè le differenze sussistono; il senatore Corleone ha richiamato l'attenzione del relatore sul fatto che la sostituzione, nell'articolo 2, della violazione di legge con la disapplicazione aprirebbe la strada ad una più vasta possibilità di responsabilità anche per questi giudici: questa tesi non mi convince e non sono neanche convinto della definitività di quella formula una volta completato l'*iter* parlamentare. Penso che la formulazione radicale degli emendamenti 7.3 e 7.9, pur essendoci molte ragioni a suo sostegno, non possa essere accolta, e pertanto esprimo anch'io parere contrario come il relatore.

Per le ragioni che ho premesso, viceversa, non posso esprimere parere contrario agli emendamenti 7.2 e 7.5, come ha potuto fare il relatore. Essi sono certamente diversi dalla soluzione prescelta dalla Commissione giustizia; peraltro non posso non andare ad una rimessione all'Assemblea, altrimenti andrei senza motivo contro il mio convincimento originario e contro l'originario disegno di legge governativo. Ritengo effettivamente che anche i giudici conciliatori e quelli popolari, come gli estranei, possano benissimo rispondere per colpa grave quando si tratta della valutazione dei fatti. A questo proposito ritengo di aggiungere a quanto detto prima che il rilievo mosso dal senatore Acone circa la funzione di equità affidata al giudice conciliatore rappresenti un altro argomento per l'emendamento soppressivo della sua esclusione di responsabilità per colpa grave perchè comunque egli non potrebbe rispondere a titolo di violazione di legge.

In conclusione esprimo parere contrario agli emendamenti 7.3 e 7.9; mi rimetto invece all'Assemblea sugli emendamenti 7.2 e 7.5, pur con una mia intima preferenza nei loro confronti.

Prendo atto della preclusione per l'emendamento 7.4 e del rinvio dell'emendamento 7.10 ad un articolo successivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

Senatore Corleone, mantiene il suo emendamento 7.8?

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le osservazioni del relatore e del Ministro relative all'emendamento 7.8 mi hanno convinto: si tratta sicuramente di una formulazione inadeguata rispetto al testo che è scaturito dal nostro lavoro e quindi ritengo di poterlo ritirare.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'emendamento 7.8, annunciato dal senatore Corleone.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.7.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, sia il relatore che l'onorevole Ministro aderiscono alla proposta di usare la formula «deve esercitare» anzichè «esercita». Peraltro, anche se fosse vero che quando si usa l'indicativo consegue l'indicazione dell'obbligatorietà, nulla vieta che per evitare qualsiasi dubbio si scriva «deve esercitare».

Pertanto insisto affinchè l'Assemblea accolga l'emendamento 7.7, da me presentato insieme al senatore Misserville.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, il relatore è d'accordo proprio per eliminare eventuali dubbi interpretativi.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 7.7 non tanto per la preferenza lessicale o terminologica per l'uso dell'indicativo o per quello del verbo dovere, quanto perchè credo che qui si riveli una delle debolezze del provvedimento in esame.

Quando si va a costruire un'azione di rivalsa, che è tipicamente civilistica come azione obbligatoria, sveliamo la contraddizione dell'impianto legislativo. Possiamo costruire tale azione come obbligatoria nel momento in cui facciamo riferimento al rapporto pubblicistico che lega lo Stato attore e il

magistrato convenuto in sede di rivalsa. Ma se vogliamo assecondare la natura pubblicistica di tale rapporto bisognerebbe pensare ad un'azione processuale di tipo non civilistico, bensì pubblicistico. Avevo appunto proposto la responsabilità patrimoniale amministrativa, regolata e disciplinata dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Nel momento in cui costruiamo questa azione come civilistica riconosciamo un carattere privatistico che non le vogliamo dare. Secondo me nel codice di procedura civile non può esservi un obbligo di attivare un'azione privatistica: questa costituisce una delle spie di talune contraddizioni sistematiche – e non la sola – a cui stiamo andando incontro.

GALLO. *relatore*. Ma questa formulazione era già prevista nel testo.

ONORATO. Certamente: non sto parlando di una preferenza lessicale tra l'espressione «esercita» o «deve esercitare». Sto dicendo – e desidero che in qualche modo resti agli atti, forse non soltanto per testimonianza – che questo è uno degli snodi sensibili dell'impianto legislativo che noi stiamo approvando.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, data la valutazione che il senatore Onorato ha fatto del carattere non obbligatorio dell'azione di rivalsa che mi sembra davvero un passo indietro rispetto al lavoro della Commissione e a ciò che l'Aula credo voglia fare (perchè il carattere pubblicistico o privatistico dell'azione non ha alcuna attinenza con il carattere obbligatorio o facoltativo dell'azione stessa, ma è semplicemente un equivoco che si vuole introdurre nella discussione), desidero che consti dal resoconto di questa seduta che stiamo deliberando su un'azione di rivalsa obbligatoria non facoltativa.

Non si tratta di uno snodo del provvedimento in esame, ma della certificazione della volontà popolare espressa attraverso il *referendum*.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quindi vota a favore, senatore Acone!

ACONE. Certo, mi pare chiaro.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra giusto che nel momento in cui non possiamo affrontare le grandi questioni o le abbiamo messe da parte, facciamo le tempeste o la bonaccia non nel mare delle Antille ma in un bicchier d'acqua.

Credo che questo emendamento se serve a chiarire il carattere obbligatorio dell'azione di rivalsa meriti il voto dell'Assemblea. Per il resto, le osservazioni del collega Onorato, che hanno messo in luce una ulteriore contraddizione nella costruzione di questa azione di rivalsa, credo che

potranno essere utilizzate specificamente per l'articolo 8, con il quale entriamo nel merito di questa rivalsa.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Anche noi, signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento che propone di sostituire la parola: «esercita» con le parole: «deve esercitare», emendamento accolto dal relatore, per due ordini di ragioni.

Il primo è il seguente. Con tale proposta di modifica non si fa altro che esplicitare ciò che già il testo inequivocabilmente intendeva significare. Già la parola «esercita», già l'indicativo, conformemente all'uso che di esso si fa nel linguaggio normativo, sta per «deve esercitare». È emersa una particolare sensibilità di ordine politico che ha consigliato di esplicitare con chiarezza – oltre la inequivocità – che vi è obbligatorietà dell'esercizio dell'azione di rivalsa. Per questi motivi il nostro Gruppo dichiara di aderire all'emendamento in esame.

C'è poi una seconda ragione di ordine sostanziale che brevemente chiarisco. Il giudizio di rivalsa è un giudizio che, indipendentemente dal fatto che lo si costruisca come impianto pubblicistico o privatistico, comunque nel sistema ha a suo fondamento una doverosità di esercizio, perchè se così non fosse resterebbe aperta un'area di sostanziale impunità, anche solo dal lato pecuniario, per il magistrato cui si addebita un comportamento doloso o colposo e in relazione al cui comportamento doloso o colposo si è radicata un'azione di responsabilità verso lo Stato.

Posso anche concedere e riconoscere che la stessa terminologia «azione di rivalsa» induce dubbi di ordine sistematico. C'è chi proponeva la formulazione «azione di ripetizione», chi invece la dizione «azione di regresso» e c'è chi ha proposto, risultando vincente, l'espressione «azione di rivalsa». Come che sia, sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione nella quale da un lato c'è lo Stato che, in sede di azione risarcitoria, con titolo giudiziale o stragiudiziale, ha pagato e l'ha fatto sul fondamento di un accertamento di esistenza di dolo o di colpa grave, dall'altro lato c'è il magistrato che, se non è prevista un'azione con fondamento doveroso, rischia di non vedersi in alcun modo – se non in sede disciplinare – sanzionato, il che palesemente radicherebbe una situazione di iniquità – per dir poco – patente, a rimuovere la quale appare opportuna questa esplicitazione, laddove non si fosse ritenuto che nell'indicativo già era contenuto il fondamento di doverosità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.9.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, nel mio intervento ho svolto una proposizione principale ed una subordinata. Mantengo questo emendamento, perchè sono profondamente convinto che la disparità di trattamento esiste e può essere rimossa soltanto per ragioni che sono a monte di questa normativa e non nell'ambito di essa, ma ho anche detto che, in linea del tutto subordinata, avrei accolto l'emendamento 7.2 del senatore Onorato che quanto meno estende la responsabilità per colpa grave, in riferimento alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 dell'articolo 2 ai giudici conciliatori e ai giudici popolari.

Pertanto, riservandomi di votare a favore anche dell'emendamento 7.2, vorrei, in estremo, invitare ancora una volta questa Assemblea a valutare la questione di costituzionalità della norma del secondo comma dell'articolo 7.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Mi inducono a dichiarare il voto del Gruppo comunista su questo emendamento le considerazioni che sono state qui ripetutamente fatte circa una pretesa illegittimità costituzionale dell'articolo 7. Le argomentazioni sono state ribadite con la consueta lucidità, chiarezza e suggestività, per ultimo, dal collega Acone.

Anche a noi preme che il resoconto attesti che secondo noi questa pretesa discriminazione costituzionale non esiste. È la stessa legge costituzionale, la legge delle leggi – non evoco, come ha fatto il relatore, la legge del 1934 sul tribunale minorile – che distingue tra cittadini idonei estranei alla magistratura che partecipano alle sezioni specializzate di organi giudiziari ordinari (questa è la terminologia dell'articolo 102, secondo comma, della Costituzione), partecipazione diretta del popolo (articolo 102, terzo comma) e magistrati onorari previsti dall'articolo 106, secondo comma. Allora, se la discriminazione è nella Carta, una volta richiamato il noto ovvio principio che si dà violazione costituzionale laddove situazioni uguali siano trattate in modo disuguale e non laddove situazioni disuguali siano trattate in modo disuguale, cade la radice stessa di una pretesa discriminazione. Laddove collochiamo i cittadini idonei in modo diverso dai giurati, che sono invece coloro che, non in quanto cittadini idonei, ma in quanto cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune, partecipano all'amministrazione della giustizia, non discriminiamo: diamo trattamento disuguale a situazioni disuguali.

ACONE. Ma la funzione è uguale.

BATTELLO. Ma la funzione non può essere una categoria omnicomprensiva totalitaria, la famosa notte nella quale tutte le vacche sono nere; occorre avere il senso della distinzione e della finezza. Noi cerchiamo di averlo.

Tanto più che nell'ordinamento italiano i giurati non esistono, esistono gli scabini: magari esistessero, come noi volevamo, sin dalla Costituente i

giurati, le giurie popolari. Le assise sono composte da sei giurati e da due giudici togati; e molte volte – prima spessissimo adesso meno – accadeva che i due giudici togati (normalmente estensori della motivazione) tradivano in motivazione il deliberato della camera di consiglio (il famoso fenomeno delle sentenze suicide). Di tal che, anche tenuto conto che dal 1977 in poi la motivazione della sentenza di Corte di assise non è sottoscritta da tutti ma solo dall'estensore e dal presidente, il cosiddetto giurato, in realtà scabino, ben potrebbe ignorare ciò che in motivazione è stato scritto; ragione per cui iniquo sarebbe addebitargli una responsabilità che tra l'altro avrebbe il risultato, la *Nebenwirkung*, l'effetto laterale non voluto di allontanare più di un cosiddetto giurato, in realtà scabino, dalle assise. Ora, questo complesso di ragioni indubbiamente fonda un atteggiamento come il nostro e rimuove il sospetto dell'introduzione di condizionamenti illegittimi, che nessuno vuole, men che mai noi che alla Costituzione cerchiamo sempre di essere fedeli, nello spirito e nella lettera. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, ho chiesto la parola non certo per non essere da meno dei colleghi: essi intervengono appassionatamente su tali temi e dimostrano così che non c'è strumentalità da parte nostra quando interveniamo nel dibattito, perchè vuol dire che lo facciamo sulla base di ben precise ragioni. Sono intervenuto per due motivi.

Mi sia consentito fare un accenno a quanto detto dal collega Battello, che ha parlato della Costituente e del dibattito sullo scabinato. Sicuramente il Presidente ricorderà che tale polemica coinvolgeva anche il dibattito sullo «Stato moderno» di Paggi e Boneschi, proprio perchè si eliminasse lo scabinato e quindi la giustizia di classe che ancora esisteva: dibattiti antichi che forse dovremmo ricordare più spesso.

Passando al tema odierno, non credo che dobbiamo fare soltanto un riferimento alla pretesa incostituzionalità: non ho parlato di questo. Certamente, a mio parere, un rischio del genere si corre per molte delle norme della legge al nostro esame, ma ora non mi appello a tale pericolo. Mi appello invece al fatto che siamo in presenza di identica funzione; non di una funzione che rende «grigi» tutti coloro che esercitano l'attività giudiziaria, ma di una funzione che richiede, essendo identica, la stessa responsabilità. Non possiamo pensare che la provenienza diversa possa giustificare una forma di responsabilità diversa.

Questa considerazione ci fa credere che non sia giusto il richiamo alla Costituzione, che prevede situazioni diverse per funzioni diverse o per *status* difformi. Noi riteniamo sia necessario prevedere responsabilità diverse in presenza di funzioni diverse e non sulla base dello *status* o della provenienza. Questa è la ragione per cui voteremo a favore dell'emendamento 7.3, identico al nostro emendamento 7.9. In subordine, qualora questo emendamento non venisse approvato, annuncio fin da ora, evitando un'ulteriore dichiarazione di voto, il nostro voto favorevole agli emendamenti 7.2 e 7.5, che rappresentano una via intermedia rispetto alla nostra.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Acone e Casoli, identico all'emendamento 7.9, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.2.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi e devo dire che nessuna argomentazione mi ha convinto, nè sul piano della costituzionalità nè su quello dell'opportunità. Anche il ragionamento che faceva poc'anzi il senatore Battello, individuando nell'articolo 102 della Costituzione una differenza di presupposti professionali o di titoli alla partecipazione alla funzione giurisdizionale nei cosiddetti cittadini idonei - gli esperti che partecipano alla giurisdizione - oppure nella partecipazione dei giudici popolari, non mi sembra giustificare un voto contrario almeno agli emendamenti 7.2 e 7.5. In sostanza nell'articolo 102 si dice che ci sono cittadini idonei o dei rappresentanti del popolo che partecipano alla amministrazione della giustizia a titolo diverso da quelli che sono reclutati professionalmente, cioè i magistrati togati.

GALLO, *relatore*. E i giudici popolari, per i quali non si parla di idoneità.

ONORATO. Questo è l'altro argomento che viene portato. Ma la differenza tra i cosiddetti esperti e i giudici popolari consiste nel fatto che gli esperti sono portatori di competenze disciplinari specifiche (per esempio pedagogia, psicologia per il tribunale dei minorenni, criminologia per le sezioni di sorveglianza, oppure agraria per le sezioni specializzate in agraria, estimo, eccetera). Questa specializzazione disciplinare li distingue sì dalla specializzazione giuridica dei togati, ma non certo dai giudici popolari in ordine al fatto e all'attenzione e diligenza dovuta nella valutazione del fatto stesso. Infatti rispetto al fatto, poniamo rispetto ad un omicidio commesso dal minorenne, che differenza fa che uno dei partecipi al collegio abbia una competenza in materia di psicologia o di pedagogia? In ordine al fatto e alla sua valutazione come risulta dagli atti processuali, dobbiamo richiedere la stessa diligenza del buon padre di famiglia sia allo psicologo che al giudice popolare.

In via subordinata possiamo anche dire che in ordine al diritto, alla norma e all'interpretazione della norma c'è una differenza specifica fra i giudici professionali e gli altri; ma in ordine al fatto questa differenza non c'è, neppure se fra coloro che partecipano alla giurisdizione ci sono degli esperti e dei non esperti: rispetto al fatto, tutti devono rispondere di colpa grave. Mi pare di poter dire che il richiamo all'articolo 102, fatto dal collega Battello e dal relatore Gallo, in realtà indica tutt'al più una differenziazione rispetto ai giudici professionali, cioè agli esperti di diritto, ma non rispetto agli esperti del fatto, come devono essere nel nostro sistema tutti i giudici.

Devo dire che quando ho presentato l'emendamento in realtà non sapevo (non so se lo sapesse il collega Filetti) che esso riproduceva un emendamento del Governo, ma ora ne sono soddisfatto; do atto al Ministro del fatto che si è dichiarato sostanzialmente favorevole anche se formalmente si è rimesso all'Assemblea. Quindi per ragioni di opportunità, oltre che per ragioni di costituzionalità, raccomanderei ai colleghi una valutazione positiva di questo emendamento.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. A me pare che tra i due emendamenti, il 7.2 e il 7.5, vi sia una piccola differenza, atteso che nell'emendamento 7.2 è inclusa la parola «soltanto» e nel mio emendamento tale parola non appare. Ritengo che si debba votare la formulazione adottata dal mio Gruppo politico, perchè la parola «soltanto» potrebbe interpretarsi nel senso che non incorrono in responsabilità i giudici conciliatori, i giudici popolari, nonchè i cittadini estranei alla magistratura nel caso di denegazione di giustizia o nel caso di reato; quindi sopprimere il «soltanto» mi sembra prudente.

Per quanto concerne il merito, a me pare che l'onorevole Ministro si sia dichiarato sostanzialmente favorevole, peraltro appellandosi ad una soluzione conforme del Governo. Non vedo le ragioni per le quali il relatore abbia espresso parere contrario e pertanto insisto che vengano approvati i due emendamenti così come formulati, con la soppressione della parola «soltanto».

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho già dichiarato in precedenza che in via gradata voterò gli emendamenti 7.2 e 7.5 perchè mi sembra che almeno parzialmente portino a riequilibrare il regime di responsabilità fra soggetti che esercitano la stessa funzione.

Devo dire che le considerazioni dell'amico e compagno senatore Battello non mi hanno convinto, in quanto mi sembra che ci sia una distorsione ottica del problema nel suo ragionamento. Noi non pretendiamo assolutamente che un giurato popolare, un conciliatore, sia esperto come il magistrato togato - ed è da questo punto di vista che può reggere quella distinzione - ma pretendiamo e chiediamo che questa Assemblea stabilisca che chiunque condanna o assolve, chiunque accoglie o respinge una domanda giudiziale debba conoscere il fatto così come lo conosce il magistrato togato. Il fatto, colleghi, non è qualcosa che appartiene alla scienza del soggetto che esercita la funzione giudiziaria: il fatto, come diceva Piero Calamandrei, attiene più allo storico che al giurista. Chiediamo, quindi, che il giurato popolare o l'esperto dei collegi giudicanti in materia civile o in materia penale debba essere a giorno del fatto così come ogni altro giudice. Ciò non ha niente a che fare con il principio costituzionale della differenziazione dei soggetti che partecipano all'amministrazione della giustizia: per questa via si vuole sostanzialmente rendere irresponsabili i giurati popolari per le decisioni che

essi emettono, ed è un fatto di una gravità eccezionale che è lecito e giusto denunziare all'attenzione dell'Assemblea! Questo infatti è l'obiettivo che si raggiunge con l'attuale testo del secondo comma dell'articolo 7: la irresponsabilità dei giurati popolari nei giudizi penali. Non si tratta di una questione di poco conto, colleghi: non è soltanto una questione di disarmonia tra norme e di illegittimità costituzionale, è una precisa volontà politica che attiene a valutazioni che non appartegono, a mio giudizio, alla funzione del giudicare. Vi possono essere giustificazioni *lato sensu* politiche fondate sulla preoccupazione che nessuno andrà più a fare il giurato nelle giurie popolari: però con questo testo si introduce una discriminazione in relazione a processi gravissimi nei quali è in gioco la libertà del cittadino.

Ecco i motivi per i quali io voterò, sia pure in via subordinata, gli emendamenti 7.2 del senatore Onorato e 7.5 dei senatori Filetti e Misserville.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, accetto la cancellazione della parola «soltanto» nel mio emendamento, che pertanto diventa sostanzialmente identico a quello del senatore Filetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Onorato, nel testo modificato, sostanzialmente identico all'emendamento 7.5, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 7.10, con l'intesa dei proponenti e del relatore, è accantonato e verrà esaminato in sede di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, desidero soltanto chiarire un equivoco che in sede privata è stato già risolto con il senatore Acone. Io mi asterrò su questo articolo non perchè sia contrario all'obbligatorietà dell'azione cosiddetta di rivalsa verso il magistrato, ma semplicemente perchè ritengo ancora che sia contraddittorio rispetto a questa obbligatorietà dell'azione il carattere civilistico della stessa. Ovviamente io sono a favore di un'azione obbligatoria, non sarei a favore di un'azione facoltativa che darebbe troppe armi di ricatto allo Stato nei confronti del magistrato e troppe possibilità al magistrato di sfuggire alla sua responsabilità; solo che, a mio avviso, questa azione dovrebbe avere il carattere di un'azione non civilistica ma pubblicistica e, nell'affermare ciò, mi richiamo alle considerazioni che ho già svolto nei miei precedenti interventi.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il senatore Casoli ed io voteremo contro l'articolo 7. I colleghi, naturalmente, voteranno in piena libertà di coscienza.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, esprimo anch'io voto contrario all'approvazione di questo articolo, perchè è inficiato certamente da vizio di costituzionalità e perchè non risolve il problema in maniera chiara e completa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(*Diniego di giustizia*)

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale».

7.0.1 ZECCHINO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto questo emendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(*Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa*)

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alla somma di cui sopra. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alle somme di cui sopra. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Effettuato il risarcimento da parte dello Stato, il Ministro di grazia e giustizia o il Presidente del Consiglio dei ministri promuovono avanti la Corte dei conti azione di responsabilità nei confronti del magistrato che, con atti e comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, ha cagionato il danno ingiusto.

2. Con la sua decisione la Corte dei conti stabilisce la misura della rivalsa, che comunque non può essere superiore ad una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio del magistrato, al netto delle ritenute fiscali».

8.2 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione di rivalsa è promossa dal procuratore generale della Corte dei conti avanti alla Corte stessa con le modalità ed i limiti relativi alla rivalsa dello Stato nei confronti dei pubblici dipendenti.

2. A tal fine l'Avvocatura generale dello Stato rimette alla procura generale della Corte dei conti le sentenze di condanna dello Stato ed ogni altro atto relativo al procedimento ed al risarcimento».

8.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'azione è promossa:

a) per i magistrati ordinari e per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali ordinarie, dal Ministro di grazia e giustizia;

b) per i magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) per i componenti delle commissioni tributarie, dal Ministro delle finanze;

d) per i magistrati militari, dal Ministro della difesa;

e) per gli altri magistrati ed estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, dal Ministro competente in relazione alla natura del contenzioso che forma oggetto della rispettiva funzione giudiziaria».

8.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

8.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualunque sia l'entità della rivalsa, la misura del prelievo annuo non dovrà superare l'importo corrispondente al quinto del reddito annuo».

8.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualunque sia l'entità della rivalsa, la misura del prelievo annuo non dovrà superare l'importo corrispondente al quinto dello stipendio».

8.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo dello stipendio» *con le altre*: «al reddito»; *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La riscossione è effettuata in rate mensili per 5 annualità».

8.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo dello stipendio» *con le altre*: «allo stipendio»; *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La riscossione è effettuata in rate mensili per 5 annualità».

8.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo dello stipendio» *con le altre*: «alla metà del reddito annuo».

8.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo dello stipendio» *con le altre*: «alla metà dello stipendio».

8.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «al terzo dello stipendio» *con le altre*: «alla metà dello stipendio».

8.3 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

8.1 CASOLI, ACONE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Qualora la rivalsa sia richiesta per più azioni, la misura indicata al comma precedente si intende riferita ad ogni singola azione».

8.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8.4 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 3, sostituire le parole: «Tali limiti non si applicano» *con le altre*: «Tale limite non si applica».

8.5 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 4.

8.19 LEONE

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Per gli estranei» *a*: «che compete al magistrato di tribunale».

8.18 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 4, sostituire le parole: «il terzo» *con le altre*: «la metà».

8.6 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 4, sopprimere il seguente periodo: «Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alle somme di cui sopra».

8.7 FILETTI, MISSERVILLE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con l'emendamento 8.2 si chiede la sostituzione dell'intero articolo 8, così come licenziato dalla Commissione giustizia.

Si propone anzitutto che l'azione di rivalsa possa essere alternativamente proposta dal Ministro di grazia e giustizia o dal Presidente del Consiglio dei ministri, quali legittimati attivi. È vero che nella quasi generalità dei casi è il Ministro di grazia e giustizia più idoneo a valutare i fatti emergenti dalla decisione definitiva o dal titolo stragiudiziale che hanno definito la controversia tra cittadino e Stato: pertanto, dovrebbe esclusivamente a lui devolversi la legittimazione a promuovere l'azione di rivalsa. Tuttavia, tale potere è opportuno demandare anche al Presidente del Consiglio che, in ipotesi, potrebbe disporre di elementi di giudizio a carico del singolo giudice provenienti da altre fonti, in aggiunta a quelli direttamente emergenti dal titolo giudiziale o stragiudiziale che hanno accertato la responsabilità.

La competenza a conoscere e decidere sull'azione di rivalsa, a nostro avviso, va demandata all'organo costituzionalmente legittimo e cioè alla Corte dei conti, così come avviene per tutte le azioni di rivalsa nei confronti di pubblici dipendenti. L'attribuzione della predetta competenza ad una giurisdizione domestica o addomesticabile non solo comporta il temuto vizio di illegittimità costituzionale, ma non è condivisa dall'opinione pubblica, la quale fondatamente ritiene che un organo giudicante estraneo alla magistratura ordinaria dia maggiore garanzia di obiettività e non possa essere influenzato nelle determinazioni che è chiamato ad adottare.

La misura massima della rivalsa viene congruamente elevata dal nostro emendamento rispetto alla proposta della Commissione giustizia. Essa, a nostro avviso, non deve essere limitata ad una somma pari al terzo dello stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile. In tutti i casi la misura massima ben può raggiungere il *quantum* della metà di detto stipendio annuo, al netto delle trattenute fiscali.

Il successivo emendamento 8.3 è subordinato al primo, limitandosi a proporre l'aumento alla metà dello stipendio annuo della somma risarcibile.

Gli emendamenti 8.4 e 8.5, anch'essi subordinati, sono tra loro correlati. Il primo propone la soppressione del secondo periodo del comma 3, laddove

si prevede un aumento della misura della rivalsa quando essa sia richiesta con più azioni, atteso che anche in tal caso si può pervenire alla liquidazione della metà dello stipendio annuo. Il secondo apporta una modificazione formale, posto che legittimamente esclude il *maximum* risarcibile quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo.

Attraverso l'emendamento 8.6 si propone, con appello al principio della parità di trattamento, che la misura massima risarcibile sia elevata a metà dello stipendio annuo che spetta al magistrato di tribunale anche a carico degli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Conseguente a quanto anzidetto è l'emendamento 8.7 che, in relazione al proposto generalizzato aumento sino alla metà dello stipendio annuo, suggerisce la soppressione della disciplina della rivalsa richiesta con più azioni.

CORLEONE. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18. Credo che tali emendamenti debbano forse essere illustrati in maniera un po' irriverente e scherzosa, pensando che per il rito ambrosiano oggi è giovedì grasso. In effetti l'articolo 8 per alcuni cittadini è uno scherzo e per altri invece è proprio «grasso che cola», come si dice con espressione un po' volgare.

Ci troviamo di fronte ad una rivalsa che è curiosamente determinata in un terzo dello stipendio annuo. Si fissa un tetto, che forse sarà l'unico a non essere sfondato. Tutti gli altri cui siamo abituati e che sono stati posti per la spesa pubblica subiscono la sorte di essere sfondati, ma ce n'è uno che resisterà: è quello relativo al limite della rivalsa, fissato nel terzo dello stipendio annuo, dedotte le trattenute fiscali, percepito dal magistrato. Si tratta di un limite massimo, ossia la misura della rivalsa potrà essere anche molto inferiore al terzo, e tutto questo viene affidato ad un'azione proposta dinanzi al tribunale del distretto più vicino.

Non ripeto quanto ha detto il collega Filetti, ma è certo che la nostra impressione, signor Presidente, è che anche qui è stato creato un foro privilegiato: anche in questo caso si è accolta una tesi di giustizia domestica ed anche qui sono state disposte alcune deroghe, che non voglio ricordare perchè lo faranno altri colleghi. Ma in questo caso la competenza che spetta costituzionalmente – e non solo costituzionalmente – alla Corte dei conti è stata cancellata per affidarla, possibilmente con tre gradi di giudizio, ad un tribunale che affronti questa grande rivalsa limitata a un terzo dello stipendio annuo del magistrato, al netto delle trattenute fiscali.

Allora desidero fare alcune osservazioni, in primo luogo sulla sottrazione della competenza alla Corte dei conti con alcune argomentazioni che in realtà non hanno fondamento, se non per attuare una deroga ulteriore in questa legge che ormai prevede una deroga in più ad ogni articolo che viene approvato.

Chiediamo inoltre perchè non si faccia riferimento al reddito dei magistrati, visto che si fa riferimento al reddito per gli estranei che partecipano alla giustizia! (*Interruzione del relatore, senatore Gallo*).

Si fa riferimento al reddito perchè in Commissione giustizia, con atteggiamento giustizialista – ipotizzando che fosse ad esempio Agnelli giudice popolare – si è adombrata la preferenza di non limitare la misura della rivalsa ad un terzo dello stipendio del magistrato agganciandola invece ad un terzo del suo reddito; s'è pensato in questo modo di conquistare la giustizia, l'eguaglianza e il socialismo.

Chiediamo allora perchè per i magistrati non si faccia riferimento alla valutazione della colpa, come per tutti i dipendenti pubblici, e perchè non si faccia inoltre riferimento al loro reddito. La Corte dei conti a questo proposito ha espresso un parere estremamente chiaro per rivendicare la propria competenza e per ribadire che la disciplina diversa per i magistrati deve essere riferita alla definizione di responsabilità e non alla misura della rivalsa.

Potevamo stabilire il principio della responsabilità diretta come fatto di diritto e di giustizia, prescindendo allora da un'azione di regresso integrale e dal denaro del magistrato, perchè il principio di giustizia veniva ristabilito sul piano della responsabilità diretta; viceversa, prevediamo la responsabilità dello Stato e allora non possiamo fare un'altra deroga, un'altra eccezione come invece si fa, con una misura fissata con un tetto invalicabile, non sul reddito ma sullo stipendio.

Ricordo tuttavia che i magistrati hanno redditi ulteriori, e sono curioso di vedere cosa succederà in Senato su quell'emendamento alla legge finanziaria - firmato dagli onorevoli Bassanini e Violante (che noi abbiamo votato) - che riduce dell'80 per cento i compensi dei magistrati per arbitrati, perizie e collaudi (a Napoli, ad esempio, i collaudi per la ricostruzione), tutte attività che tolgono tempo all'attività di giustizia.

BATTELLO. Sia chiaro che il Partito comunista ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge sui collaudi e sui magistrati.

CORLEONE. Siamo d'accordo: ho riconosciuto che quell'emendamento è firmato da Bassanini e da Violante, e visto che questi collaudi sono arrivati a cifre tra i 70 e gli 80 milioni, mi chiedo a maggior ragione perchè nella misura della rivalsa non si faccia riferimento al reddito.

I magistrati inoltre hanno delle collaborazioni giornalistiche che sono fonte di reddito. C'è ormai una produzione a ciclostile, a fotocopie, in quanto gli articoli sono sempre uguali. Io non riesco a scriverne neppure uno, ma ci sono magistrati che pubblicano un articolo su tre testate, lo ripubblicano dopo quindici giorni, ancora dopo un mese (sempre lo stesso articolo) e credo che per ognuno sia corrisposto un pagamento. E invece niente: si fa riferimento allo stipendio, al netto delle trattenute, fino ad un tetto di un terzo.

Queste sono le cose un po' da giovedì grasso secondo il rito ambrosiano, quelle che ci troviamo a discutere nell'articolo 8. Certo, numerosi sono gli emendamenti che sono stati presentati a questo articolo, il quale forse non ha la stessa rilevanza di quelli che costituiscono i «pilastri» della legge, ma certo indica la tendenza, la ricerca di privilegio che si è esercitata in ogni punto. Pensate al testo che era stato accolto alla Camera: era previsto un *ticket*, un «abbonamento» per il cumulo delle azioni che producevano danno ingiusto, disponendosi che anche per il magistrato il quale compie non una, ma due, tre, non importa quante azioni che provocano danno ingiusto, vi era il tetto di un terzo dello stipendio annuo. Poi qui abbiamo scoperto che l'interpretazione dominante era nel senso che questa rivalsa di un terzo dello stipendio annuo fosse vita natural durante, cioè la norma poteva essere interpretata nel senso che, pagato una volta un terzo dello stipendio annuo, vi era la licenza di uccidere per sempre.

La Commissione giustizia - dobbiamo dirlo - qui al Senato non ha

salvato un articolo di quella legge, sia pure apportandovi modifiche marginali. In questo senso si è deciso di operare almeno un cambiamento: si è disposto che per il magistrato recidivo, che ne fa una più del diavolo, che ha compiuto questo cumulo di azioni dannose, si aumenta la misura della rivalsa della metà di un terzo. Ma ciò è stato previsto come cumulo giuridico e non come cumulo materiale: si poteva almeno disporre che per ogni azione, anche se è previsto il tetto, ci debba essere una responsabilità. No: si è adottata questa formula ancora scontata: normalmente un terzo dello stipendio; nel caso ne abbia fatte più di Bertoldo e Bertoldino messi assieme allora risponderà fino a un terzo più la metà di un terzo. Non so quanto sia; il cittadino credo che si perderà, in questa legge, nei conti e nei conteggi fra la tipicizzazione prevista all'articolo 2 e i conti di cui all'articolo 8. Avrei preferito, come ho affermato in altre occasioni, che fosse scritto che in quel caso il magistrato dà uno scellino: sarebbe stato più semplice, avremmo evitato tre gradi di giudizio e si sarebbe trattato di un fatto simbolico. In realtà tale rivalsa è puramente simbolica, e i tre gradi di giudizio costeranno alla giustizia in termini di tempo e di denaro più di quello che attraverso questa rivalsa ridicola ci verrà dato.

Ecco perchè, colleghi, su questo articolo riteniamo che bisognerebbe riportare la competenza della Corte dei conti, eliminare il tetto ed il cumulo giuridico che è stato introdotto per il magistrato ripetutamente colpevole. Qui – e chiudo su questa osservazione – non parliamo più del magistrato di cui deve essere difesa l'autonomia e l'indipendenza di giudizio: parliamo del magistrato che ha causato un danno che lo Stato ha pagato, risarcendo il cittadino. Il cittadino ha subito quel danno in un processo e ha dovuto aspettare la conclusione del grado; ha dovuto esercitare i mezzi di impugnazione resi obbligatori; quindi vi è stato il giudizio di ammissibilità forse di uno, di due o di tre gradi e poi ancora il giudizio per il risarcimento; quando finalmente il cittadino ha avuto ragione e lo Stato ha pagato, ancora poniamo dei limiti? In questo caso parliamo di un magistrato colpevole: e allora perchè queste prudenze, questi privilegi, questa bardatura inutile, eccessiva e inaccettabile? Queste sono le domande che ci siamo posti e che vi poniamo. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 8.1, che ho presentato insieme al senatore Casoli, tende a sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell'articolo al nostro esame, che recitano: «Se la rivalsa è richiesta con più azioni la misura di essa è aumentata fino alla metà rispetto alle somme di cui sopra. Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo».

L'emendamento trova riscontro anche in altre proposte emendative avanzate dai colleghi del Gruppo federalista ecologista europeo e del Gruppo missino e riguarda il problema della pluralità di azioni di rivalsa nei confronti dello stesso magistrato. A nostro avviso, dovrebbe essere esclusa qualsiasi possibilità di connessione, anche soltanto ai fini della sanzione, tra più azioni di rivalsa che lo Stato deve promuovere nei confronti del magistrato. Infatti, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad una fattispecie non assimilabile ad altri casi di carattere penale circa la ripetizione di più azioni criminose: siamo di fronte al caso di una pluralità di azioni civili che hanno autonomia le une rispetto alle altre. Ed allora, introdurre meccanismi o sistemi di «sconto», come è stato detto efficacemente dal collega Corleone,

significa disconoscere tale autonomia, disconoscere la indipendenza di ciascuna azione di rivalsa.

La norma, poi, lascia ancora più perplessi in quanto, non prevedendo alcun limite temporale e limitandosi soltanto ad una generica indicazione della pluralità di azioni, introduce un sistema che a mio avviso riesce inapplicabile o che, seppure fosse applicabile per ipotesi, potrebbe lasciare margini di arbitrio da parte della pubblica amministrazione: in fattispecie identiche si potrebbe considerare il concorso di azioni di rivalsa sorte in epoche disparate (anche a distanza di anni), e in altre ipotesi si potrebbe non riconoscere il concorso, ancorchè le azioni di rivalsa siano state esercitate in tempi ravvicinati. E poi, onorevoli colleghi, le azioni di rivalsa che intervengono nel corso del giudizio di rivalsa sono cumulabili con l'azione di rivalsa già proposta?

Sono problemi ai quali la norma non dà risposta risolutiva, problemi che la norma non affronta, problemi che risentono ovviamente dell'errore di impostazione della connessione tra azioni di rivalsa. Ci sembra giusto sopprimere il secondo e il terzo periodo del terzo comma dell'articolo 8 e accogliere il testo proposto dalla Camera, in modo da prevedere soltanto quello che abbiamo chiamato con espressione di comodo (ma non è così) il cumulo oggettivo-materiale. Quest'ultimo concerne semplicemente una pluralità di azioni di rivalsa proposte nei confronti di un magistrato; un magistrato che – badate – è stato dichiarato responsabile in un giudizio da un giudice, non dalla parte che agisce. Se ha commesso più fatti dai quali deriva responsabilità, non vedo perchè non debbano essergli irrogate più sanzioni.

È chiaro che il limite materiale che abbiamo voluto introdurre con questa legge – ne parlo in maniera non convinta, ma condiscendente alla volontà delle forze politiche – quello di un terzo dello stipendio, va naturalmente ampliato nello spazio temporale. Il prelievo del terzo dello stipendio, potrà durare non più un anno, ma due o tre o quattro anni; non possiamo però consentire degli sconti attraverso un meccanismo di riduzione progressiva della sanzione (implicito nel cumulo giuridico). In tal modo davvero avremmo introdotto una disparità di trattamento tra magistrati che abbiano compiuto due o tre infrazioni poste a distanza di tempo l'una dall'altra – subendo per ognuna di esse la sanzione del prelievo di un terzo dello stipendio – e magistrati che abbiano commesso tali fatti nel giro di una settimana e che di fatto godrebbero così di uno sconto. Mi sembra che davvero in tal modo introduciamo una norma irragionevole nel sistema del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi dalla sinistra e del senatore Spadaccia*).

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, l'emendamento 8.19 si intende decaduto.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, già in sede di discussione generale avevo dichiarato la mia contrarietà alla formulazione del secondo e terzo periodo del comma 3 e del secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 8.

Avevo anche fatto la storia di come erano avvenute le votazioni in Commissione, nel corso delle quali si erano presentate tre ipotesi. La prima era quella di abolire la limitazione, già contenuta nel testo della Camera, per cui l'azione di rivalsa poteva riguardare anche più azioni, sempre entro i limiti del prelievo del terzo dello stipendio. La seconda ipotesi era quella del cumulo giuridico – chiamiamolo così, genericamente – cioè quella adottata poi a maggioranza dalla Commissione. L'ultima ipotesi era quella di prevedere che, ad ogni singola azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, dovesse far seguito l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato per quel singolo fatto, costitutivo di dolo o colpa grave.

Credo sarebbe assurdo mantenere la formula del cumulo giuridico mentre ritengo che ad ogni singola azione di risarcimento nei confronti dello Stato debba far seguito autonomamente una singola azione di rivalsa. Infatti, sia la soluzione adottata dalla Camera sia quella adottata dalla Commissione danno, in sostanza, una salvaguardia al magistrato che ha compiuto una determinata azione e che è colpito nella rivalsa per un terzo dello stipendio, consentendogli di commettere altre azioni determinate da colpa grave, senza subire alcuna conseguenza. Ciò mi sembra assurdo, contrario al sistema e quindi sono decisamente favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dal senatore Acone, compresa inoltre la modificazione del comma 4 dell'articolo 8, visto che uguale norma è contenuta negli ultimi due periodi del comma 4 stesso.

L'emendamento 8.1 si riferisce esclusivamente agli ultimi due periodi del comma 3, ma per connessione dovranno essere necessariamente aboliti gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il relatore è di parere contrario all'emendamento 8.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville. Desidero brevissimamente focalizzare una questione, che ritorna in altri emendamenti proposti da altri colleghi, relativa all'azione proposta davanti alla Corte dei conti.

Si è pronunciata qualche parola piuttosto dura contro una scelta che verrebbe a privilegiare quella che è stata definita una legislazione domestica. Si è invocato anche il rispetto di un principio costituzionale quale sarebbe quello discendente, se non vado errato, dall'articolo 103, secondo comma, della Carta costituzionale in base al quale la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge; quindi abbiamo una riserva costituzionale per la contabilità pubblica e, poi, un rinvio alle materie specificate dalla legge ordinaria.

Ma quando guardo il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti e in modo particolare mi soffermo sull'articolo 52, trovo che la competenza della Corte è affermata nei confronti dei funzionari, impiegati, agenti civili e militari, eccetera, compresi quelli dell'ordine giudiziario, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione, omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato. Mi pare che il testo dell'articolo 52, proprio in stretta aderenza alla lettera e allo spirito delle espressioni usate, venga a configurare quella ipotesi in cui l'illecito o il torto posto in essere ha come soggetto passivo immediato lo Stato; il che non mi pare sia nella

stragrande maggioranza delle ipotesi di cui ci stiamo occupando dove l'illecito è posto a danno di un cittadino o di una parte che viene a subire, per effetto di un atto o comportamento o provvedimento, un danno ingiusto. Conseguentemente esprimo parere negativo, signor Presidente, anche all'emendamento 8.8.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 8.9, 8.10 e 8.11 mentre anticipo subito l'intenzione di accogliere le sensate osservazioni che, sul piano dell'ammontare della rivalsa, quando le azioni sono state plurime, sono state mosse dai colleghi Acone e Corleone; accetto cioè il sistema del cosiddetto cumulo materiale.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.15 e 8.3. Sono invece favorevole all'emendamento 8.1 dei senatori Casoli e Acone con la specificazione che ha indicato il senatore Covi per cui, oltre che del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8, va fatta soppressione anche del penultimo e dell'ultimo periodo del comma 4 sempre dello stesso articolo, perchè anche in questi ultimi due periodi si ripropone la sistematica del cumulo giuridico. Quest'ultimo, signor Presidente, è stato definito un assurdo perchè sarebbe assolutamente estraneo alla dialettica e alla tipologia delle conseguenze degli illeciti civili. Prima di tutto devo dire che quello del cumulo giuridico è un criterio generale e astratto che si può applicare a qualsiasi conseguenza sanzionatoria. Pertanto l'adozione di un cumulo giuridico, soprattutto provenendo da un testo della Camera dei deputati che limitava ad una sola misura di rivalsa - quante fossero le azioni - la responsabilità del magistrato, mi sembra abbastanza importante.

Vorrei aggiungere ancora un argomento che attiene alla dogmatica. Le considerazioni che ha svolto, con l'impeto giovanile che gli è proprio, il senatore Acone, sarebbero molto appropriate se noi avessimo a che fare con la conseguenza civile consistente nell'obbligazione di risarcire il danno. Ma quando si viene a configurare un'azione di rivalsa, i colleghi converranno che ci troviamo piuttosto sul piano di quella che gli istituti civilistici definiscono «equa indennità». Ed allora le regole che vengono a disciplinare il cumulo della misura delle eque indennità dovute a più torti possono essere legittimamente diverse da quelle del cumulo materiale.

Comunque, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, stante la decisa propensione dell'Assemblea e di tutti coloro che sono intervenuti alla soluzione del cumulo materiale, non ho nulla in contrario ed anzi anticipo che voterò a favore dell'emendamento che lo sanziona, con la variante di cui ho detto relativa al secondo e terzo periodo del comma 4 dell'articolo 8.

Ovviamente, in base alle considerazioni sopra svolte, l'emendamento 8.17 viene assorbito.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 8.4 e 8.5, presentati dai senatori Filetti e Misserville. L'emendamento 8.19 è decaduto. Esprimo parere contrario all'emendamento 8.18, perchè se non sbaglio l'aggancio del reddito dell'estraneo allo stipendio annuo del magistrato è già effettuato nel testo che sottoponiamo, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione laddove si parla di «reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato» e, ancor prima, laddove si parla di competenza del magistrato del tribunale.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento 8.6, così come all'emendamento 8.7, avendo accolto la proposta di riferirci ad un regime di cumulo materiale.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 8.2 e 8.8, che concernono la questione tante volte discussa in passato della competenza della Corte dei conti, considerando che si tratta di un problema difficilmente sormontabile nel futuro (ove gli emendamenti fossero accolti), mi sembra che le risposte del relatore siano sufficienti ad appagare anche il doveroso rispetto che si deve all'autonomia di questo ramo del Parlamento e pertanto esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.9, devo rilevare che in teoria esso potrebbe anche configurare una disciplina accettabile: non si può dimenticare che il Senato manda già alla Camera un testo modificato in quanto ha accolto un emendamento che sostituisce la figura del Presidente del Consiglio dei ministri a quella del Ministro del tesoro. Quindi, con l'emendamento 8.9 non introdurremmo certo modificazioni radicali rispetto a quello che è stato l'atteggiamento tenuto dal Senato nei confronti del testo licenziato dalla Camera. Mi sembra, però, che pure corrispondendo la formulazione dell'emendamento 8.9 ad una serie di proposte parlamentari che erano state presentate all'inizio, e qualcuna anche prima del *referendum,* sarebbe meglio attenersi alla competenza unitaria del Presidente del Consiglio dei ministri. Pertanto, anche in accordo al parere espresso dal relatore, il Governo si dichiara contrario all'emendamento 8.9.

Egualmente contrario è il parere sull'emendamento 8.10, onorevole Presidente, perchè, in forza della soppressione che esso propone, l'esposizione sarebbe forse eccessiva anche se, come ricordava il senatore Gallo, da parte sua e da pare del senatore Covi vi è una posizione di consenso sull'emendamento 8.1, parzialmente soppressivo dello stesso comma 3, presentato dal senatore Acone.

Il parere del Governo è poi contrario sull'emendamento 8.11. Consento senz'altro con molte delle riflessioni svolte dal senatore Corleone, però debbo anche constatare che occorre guardare alla media dei magistrati: tale categoria non è composta certo soltanto di giornalisti del «Corriere della Sera», de «Il Messaggero» o di altri organi di stampa, ma anche di persone che vivono esclusivamente del proprio stipendio di magistrati. Se si tiene in considerazione questa media, si può quindi lasciare da parte la questione del reddito annuo, a prescindere dall'eccessiva macchinosità a cui darebbe luogo l'esecuzione di tale norma. Quindi, pur comprendendo molti dei rilievi mossi dal senatore Corleone, il parere del Governo è contrario all'emendamento 8.11.

In teoria si sarebbe potuto pensare di accogliere l'emendamento 8.12, a condizione però dell'introduzione della specificazione «al netto delle trattenute fiscali» e a condizione di estendere il regime anche ai «laici»; però, come ha già fatto anche il relatore, mi induco ad esprimere un parere contrario all'emendamento 8.12. Il parere del Governo è egualmente contrario anche sugli emendamenti 8.13, 8.14, 8.16, 8.15 e 8.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, centrale e fondamentale – sul quale si sono soffermati in modo particolare il senatore Covi e il relatore Gallo, che ha aderito a questo emendamento – mi rimetto all'Assemblea in considerazione di quello che era stato l'originario disegno del Governo. Le considerazioni espresse sull'emendamento 8.1 devono intendersi estese, conseguentemente, anche agli emendamenti 8.17 e 8.4.

Esprimo, invece, parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.18, 8.6.

Analogamente il parere è contrario all'emendamento 8.7, anche in relazione all'accenno del relatore circa il fatto che esso presumibilmente potrebbe trovare, nonostante il parere del tutto remissivo del Governo, esito favorevole da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, intervengo brevemente in sede di dichiarazione di voto, solo perchè rimanga comunque agli atti di questi nostri lavori il fatto che noi riteniamo che la competenza della Corte dei conti sarebbe stata anche in questo caso la via maestra da seguire. Le obiezioni che circa l'emendamento sono state portate, in replica alle nostre osservazioni, non ci hanno convinto e pertanto ribadiamo con forza la nostra proposta emendativa: questo anche perchè abbiamo ritenuto, per rispetto all'articolo 28 della Costituzione, che il magistrato non debba essere sottratto alla stessa disciplina degli altri dipendenti pubblici. Con il testo al nostro esame, invece, si acconsente all'ennesimo strappo. Per queste considerazioni, confermiamo il nostro emendamento.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 8.8, per i motivi già illustrati nel corso della discussione generale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore di questo emendamento, sembrandomi più corretto attribuire la giurisdizione alla Corte dei conti ed eliminare ogni differenza fra i magistrati e tutti gli altri impiegati dello Stato.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 8.8 che praticamente è conforme, con qualche lieve differenza, all'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, ancora prima della modifica intervenuta – che adesso fa carico al Presidente del Consiglio di esercitare l'azione di rivalsa, in precedenza affidata al Ministro del tesoro – con riferimento a questo caso avevamo pensato ad una ripartizione della competenza rispetto ai Ministri responsabili, con la previsione delle possibili diverse responsabilità dei magistrati ordinari, di quelli del Consiglio di Stato, di quelli delle Commissioni tributarie, dei magistrati militari e degli estranei. Ci pareva una soluzione più corretta di quella che faceva riferimento al Ministro del tesoro, perchè il problema non è solo di carattere economico-finanziario.

Con la soluzione che unifica nelle mani del Presidente del Consiglio tale funzione, riteniamo che vi sia sicuramente una maggiore rapidità e semplicità e pertanto ritiriamo l'emendamento 8.9.

PRESIDENTE. Prendo atto che l'emendamento 8.9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.11.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, desidero telegraficamente ricordare che con l'emendamento 8.11 proponiamo, qualunque sia l'entità della rivalsa, il riferimento alla misura massima del quinto del reddito annuo, che per i pubblici dipendenti è una formula un po' mitica e un po' magica. Pertanto proponiamo una situazione di parificazione sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.11, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.16, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.15, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 8.3, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

Ricordo che il senatore Covi ha suggerito di integrare tale emendamento con la previsione della soppressione anche del secondo e del terzo periodo del comma 4.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 8.1 presentato dai senatori Casoli e Acone soppressivo del secondo e terzo periodo del comma 3.

Ricordo tuttavia che, in caso di approvazione dell'emendamento, sarebbe opportuno fugare il dubbio che in ogni caso la misura della rivalsa - pur in presenza di pluralità di azioni - non potrà superare il terzo dello stipendio. Ritengo pertanto sia opportuno che, contestualmente, il relatore chiarisca se il periodo residuo, che da solo costituirà il comma 3, sia da interpretare nel senso che la rivalsa di un terzo vale per ciascuna azione.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. In risposta alle giustissime considerazioni del senatore Battello, vorrei dire che la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 lascia abbastanza nitido il sistema. Tuttavia possono sempre sorgere dei dubbi e pertanto il relatore si permette di presentare un emendamento che mi pare risolva la questione sollevata dal senatore Battello.

Riformulerei il primo periodo del comma 3 in questo modo: «La misura della rivalsa non può superare, per ciascuna azione, una somma

pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile».

Inserendo la formula «per ciascuna azione» è completamente superata la possibilità che si equivochi e che si ponga un limite invalicabile al numero delle azioni.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, come ho già detto, su tutto il complesso della questione mi rimetto all'Assemblea. Peraltro, nel presupposto che l'Assemblea accolga la proposta del relatore, aderisco pienamente alla nuova formulazione e mi permetto di ricordare al relatore stesso che egli aveva proposto anche la soppressione dell'ultimo periodo del comma 4, anche se non so se abbia formalizzato questa proposta in un emendamento.

* GALLO, *relatore*. Avevo già subordinato il parere favorevole all'emendamento del senatore Acone all'accettazione dell'interpretazione suggerita dal senatore Covi, il quale opportunamente ricordava che gli ultimi due periodi del comma 3 presentano la medesima formulazione degli ultimi due periodi del successivo comma 4. Inserisco pertanto questa modifica nel nuovo emendamento.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Pertanto, sempre che si accetti questa integrazione, sono anch'io favorevole all'emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La misura della rivalsa non può superare per ciascuna azione una somma pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile»;

Al comma 3 e al comma 4 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

8.20 IL RELATORE

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo per proporre una modifica all'emendamento che il relatore ha ora presentato. Propongo di dire, anzichè «per ciascuna azione», «per il medesimo fatto», dal momento che un fatto può dar luogo a più azioni da parte di vari cittadini.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, se lei consente vorrei rilevare che qui forse ci stiamo confondendo le idee.

Innazitutto, noi avevamo presentato l'emendamento 8.17 che mi pare risolvesse con estrema chiarezza il problema delle azioni plurime, disponendo che la «misura indicata al comma precedente si intende riferita ad ogni singola azione». Ripeto, mi sembrava una formulazione molto più chiara e da preferire rispetto al lavoro che stiamo svolgendo qui in Aula.

Al di là di questo, dichiaro che sono favorevole all'eliminazione del secondo periodo e non del terzo del comma 3. Quella contenuta nel terzo periodo del comma 3 è infatti una norma di garanzia che è stata conquistata. Non vorrei che facessimo un passo avanti e due indietro.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far rilevare che lo stesso discorso vale in riferimento all'ultimo periodo del comma 4, che recita: «Tali limiti non si applicano quando il fatto dannoso sia stato commesso con dolo».

PRESIDENTE. È evidente, senatore Gallo.

GALLO, *relatore*. In accoglimento del rilievo del senatore Corleone, modifico comunque l'emendamento 8.20, che risulta così formulato:

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La misura della rivalsa non può superare per ciascuna azione una somma pari al terzo di una annualità di stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di riarcimento è proponibile»;

al comma 3 e al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

8.20 IL RELATORE

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, intervengo per precisare che sono d'accordo sull'emendamento 8.20 e per rilevare che fra le due formule proposte è preferibile – perchè maggiormente chiara – quella del relatore. Ritengo più esatto parlare di «azione di rivalsa» perchè questa non può che essere in relazione ad un fatto; non ci può essere un'unica azione di rivalsa in presenza di più fatti, nel qual caso ci dovrebbero essere più azioni di rivalsa.

COVI. Signor Presidente, ritiro la mia precedente proposta di modifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.20.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dal relatore, nel testo modificato.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 8.1, 8.17, 8.4 e 8.7

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Ritiro l'emendamento 8.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8:

Dopo l'articolo 8 inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

1. Quando lo Stato ha subìto quale parte in giudizio un danno e ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti, l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato è preceduta da un giudizio che si svolge nelle

forme previste dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al quale partecipa obbligatoriamente il pubblico ministero».

8.0.1 BATTELLO, MACIS, SALVATO

«Art. 8-*bis*.

(Risarcimento del danno subito dallo Stato)

1. Quando per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie lo Stato ha subito, quale parte in giudizio, un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire direttamente contro il magistrato per ottenere il risarcimento del danno nei modi e nei limiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. All'azione dello Stato si applicano gli articoli 1, 2, commi 2 e 3, 4, comma 2, 5, commi 2, 3 e 4.

3. Competente è il tribunale indicato nel comma 2 dell'articolo 8.

4. Valgono i limiti di cui all'articolo 8».

8.0.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 8-bis

1. Ove il danneggiato per il fatto di cui agli articoli 2 e 3 sia un'amministrazione dello Stato, questa conviene direttamente il magistrato per l'azione di risarcimento, osservati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e nei limiti di cui all'articolo 8».

8.0.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Avverto che l'emendamento 8.0.3 deriva dal precedente accantonamento dell'emendamento 7.10 e suo trasferimento in questa sede.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* MACIS. Signor Presidente, la norma che proponiamo con l'articolo aggiuntivo 8.0.1 è abbastanza semplice. Essa intende disciplinare il caso in cui lo Stato sia stato danneggiato a causa del comportamento del magistrato. Il problema non è irrilevante, tenuto conto che le diverse amministrazioni dello Stato in un anno mediamente stanno in causa, come parti attrici e come parti convenute, in trentamila processi.

Nel corso della discussione sono stati sollevati diversi dubbi di costituzionalità in ordine ai diversi istituti. Ebbene, mi chiedo se non debba essere presa in considerazione la situazione di disparità che verrebbe a determinarsi tra lo Stato che fosse danneggiato e gli altri cittadini, per i quali soltanto con il disegno di legge in esame si prevede lo strumento per far dichiarare la responsabilità civile del magistrato. Una situazione di disparità – mi preme aggiungere – che potrebbe riflettersi anche nel concreto esercizio della giurisdizione. Se la responsabilità civile deve costituire una remora per il magistrato – e quindi un richiamo all'esercizio della sua attività

nel massimo rispetto di tutte le regole, facendo appello alla migliore professionalità – sarebbe veramente curioso se tale remora dovesse agire soltanto quando parte è il cittadino privato e non anche quando sia lo Stato. Tanto che si potrebbe, per amore di dialettica, aggiungere che il giudice non molto scrupoloso potrebbe persino essere indotto, in una causa in cui confliggano da una parte gli interessi dello Stato e dall'altra quelli del cittadino privato, a stare attento – non dico a privilegiare – soprattutto agli interessi di quest'ultimo, perchè sa che lo Stato non lo potrà mai chiamare in giudizio per farne dichiarare la responsabilità civile.

In Commissione tale problema è stato esaminato con la consueta attenzione da parte di tutti i colleghi. In quella sede, avendo avanzato la stessa proposta contenuta nell'emendamento 8.0.1, accettammo la richiesta cortesemente formulata dal relatore e dal ministro Vassalli di accantonare tale norma per una riflessione più approfondita. Venimmo allora invitati a considerare se la norma non potesse apparire inutile in quanto l'azione dello Stato nei confronti del magistrato poteva ugualmente esperirsi secondo le regole generali. Mi sembra che questo fosse l'argomento che accompagnava la richiesta di accantonamento. Noi abbiamo esaminato questa indicazione con la dovuta attenzione e tuttavia dobbiamo dire di non essere rimasti convinti per due ordini di motivi, che forse potranno essere molto modesti, ma che sommessamente rimetto all'attenzione del relatore e del ministro Vassalli.

Il primo motivo è che, se ciò fosse vero, rimarrebbe pur sempre senza tutela l'ipotesi in cui danneggiata sia la Presidenza del Consiglio. Sarebbe veramente curioso che la Presidenza del Consiglio agisse contro se stessa; credo non si tratti di un'ipotesi di scuola, ma di un reale problema. Soprattutto, però, siamo rimasti perplessi, rispetto a questa indicazione, per il fatto che l'ordinamento del nostro Stato attribuisce alla Presidenza del Consiglio (in base ad una norma che, come talvolta avviene, è abbastanza antica, in attesa della riforma della Presidenza del Consiglio stessa: il regio decreto 14 novembre 1901) la funzione di risoluzione dei conflitti tra i Ministeri. Le attribuisce, quindi, una funzione di mediazione, di riferimento all'unicità del ruolo del Governo. Questo disegno è vigente nel nostro ordinamento, non essendo stato superato dalla riforma della Presidenza del Consiglio; anzi, mi permetto di aggiungere che tale riforma, alla quale si lavora e che mi auguro divenga presto legge operante, si muove proprio nel senso di rafforzare questo ruolo della Presidenza del Consiglio.

Se questa è la funzione della Presidenza del Consiglio certamente con tale norma si creerebbe una sua grossa sfasatura e menomazione, perchè il Presidente del Consiglio sarebbe non il punto di riferimento, non il punto di rappresentanza delle diverse amministrazioni, non il momento di unicità della funzione dello Stato, ma sarebbe il soggetto legittimato passivo a resistere in giudizio, in questi casi, alle azioni delle altre amministrazioni dello Stato.

Ripeto con molta cautela (qui ci sono due validissimi giuristi) che mi parrebbe che la funzione della Presidenza del Consiglio sarebbe vulnerata da un'ipotesi come quella in cui si rimetta alle norme ordinarie dell'ordinamento la possibilità di risarcimento dei danni che lo Stato ha subito per il comportamento del magistrato ai sensi di questa legge.

Credo allora che se vogliamo fare una legge che preveda tutte le ipotesi, che sia completa e praticabile, come penso stiamo facendo, si possa adottare

una delle soluzioni proposte. Non dico debba essere accettata la nostra; anzi mi pare abbastanza convincente, per la semplicità della formulazione, quella indicata dai colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista nell'emendamento 7.10, che a questo punto è stata introdotta come emendamento 8.0.3 o che potrebbe essere sostitutiva del nostro emendamento. Debbo però aggiungere che in questo caso dovrebbe essere inserito il riferimento all'articolo 5 della legge e sul punto (per questo ho chiesto di parlare prima del collega Corleone) vorrei richiamare l'attenzione del collega.

Per comodità di ragionamento rileggo tutto l'emendamento 8.0.3 che è il seguente: «1. Ove il danneggiato per il fatto di cui agli articoli 2 e 3 sia un'amministrazione dello Stato, questa conviene direttamente il magistrato per l'azione di risarcimento, osservati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4» – e a questo punto bisognerebbe richiamare anche l'articolo 5 – «e nei limiti di cui all'articolo 8». Si possono avere e si possono formulare obiezioni al giudizio di ammissibilità e magari nutrire riserve su questo istituto; se non ci fosse stato il giudizio di ammissibilità nel corso della legge, questa non sarebbe stata una deviazione. Ma questa scelta politica che si è fatta e che può essere criticata, come lo è stata nelle ipotesi ordinarie, certamente risponde ad un problema di tutela quando il potere esecutivo chiama in causa un magistrato. Questa è una delle ipotesi in cui personalmente avrei anche visto la possibilità che a esprimere il giudizio di ammissibilità non fosse chiamato un magistrato ma lo stesso Consiglio superiore della magistratura al quale nel nostro ordinamento è affidata questa funzione. Mi parebbe allora che nel sistema della legge al nostro esame il riferimento all'articolo 5 si imponga.

Naturalmente a conclusione di questo mio discorso si potrà obiettare che in questo modo si sanziona tranquillamente quello che si ritiene debba essere in qualche modo evitato: si stabilisce, cioè, per legge il principio che la Presidenza del Consiglio può essere chiamata in causa da un'altra amministrazione dello Stato. Quindi quel problema che veniva posto per negare una possibilità di applicazione delle regole generali lo si ritrova qui in maniera non risolta. Mi pare che la obiezione sia fondata e sia molto chiara, molto palese, tanto che me la pongo io stesso a conclusione del mio intervento; mi sembra però che già la previsione in questa legge, in questo sistema, indichi l'unica possibilità esistente. Altre possibilità non ve ne sono, in quanto al di là delle diverse formulazioni le proposte emandative convergono, se davvero vogliamo porci e risolvere concretamente il problema del danno subito dallo Stato quale parte in giudizio.

CORLEONE. Signor Presidente, ho ascoltato il collega Macis che ha proposto con il suo rilievo la possibile soluzione ad un problema che esiste, che non è irrilevante, sul quale abbiamo già discusso e che credo sia arrivato qui al nodo della soluzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti che io ho proposto su questo problema, 8.0.2 e 8.0.3, vorrei rilevare che nell'8.0.2 ho già fatto riferimento alla questione. Un riferimento un po' criptico, quello del secondo comma di tale emendamento, che va letto in questo modo: si applicano l'articolo 1; i commi 2 e 3 dell'articolo 2; il comma 2 dell'articolo 4; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5. Con questo ritengo di rispondere alla richiesta del collega Macis; mi rendo ben conto che l'articolo 5 è stato approvato con il giudizio di

ammissibilità, ma comunque avevo già inserito questa precisazione come ho tentato di chiarire adesso.

Per quanto riguarda il merito del problema, non voglio aggiungere molte più parole di quelle dette. Certamente non possiamo non trascurare questa ipotesi che potrebbe verificarsi più spesso di quanto si possa pensare: si possono determinare giudizi in cui amministrazioni dello Stato sono danneggiate, ed in questo caso noi dobbiamo pensare a come si svolge il procedimento di risarcimento. Con la costruzione che abbiamo fatto, senza la previsione di qualcosa di specifico a questo riguardo - che può essere costituito da uno dei tre emendamenti che sono al nostro esame - in realtà costruiremmo un procedimento molto contraddittorio di Stato contro Stato. Sarebbe un procedimento molto pericoloso, che non ci aiuta a risolvere un problema che non è solo di risarcimento ma è anche di rapporto istituzionale fra Ministeri, fra Stato-amministrazione e Stato-ordinamento. Per tali ragioni noi sollecitiamo una particolare attenzione a questi emendamenti. Non facciamo questioni di preferenza per i nostri emendamenti rispetto all'emendamento 8.0.1 del collega Macis; per quanto riguarda comunque il riferimento all'articolo 5 questo è accolto esplicitamente nel nostro emendamento 8.0.2.

Noi riteniamo pertanto che il relatore può intervenire su questi emendamenti per trovare una soluzione che è indispensabile raggiungere. L'emendamento 8.0.3, signor Presidente, si può ritenere illustrato da quanto ho detto nel mio intervento.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il problema posto dagli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2 riguarda un'ipotesi particolare, cioè quella che soggetto danneggiato dalla colpa grave o dal diniegò di giustizia del magistrato non sia un qualsiasi cittadino bensì lo Stato. Da questo punto di vista si pone il problema, che ritengo sia stato esaminato in Commissione in maniera ampia ed approfondita, se nel caso in cui il danneggiato sia lo Stato non si debba procedere allo stesso modo, con le stesse regole e con gli stessi procedimenti che valgono per qualsiasi privato cittadino. E qui ci siamo posti il problema non solo dal punto di vista della giustizia sostanziale, ma anche da quello delle possibilità tecnico-procedimentali; alla fine - se ricordo male l'onorevole relatore mi potrà aiutare in questa mia scarsa memoria del fatto - mi sembra che convenimmo un po' tutti nel ritenere che non vi era ragione sufficiente per introdurre una disciplina alternativa rispetto a questa ipotesi; infatti, distinguevamo fra lo Stato-amministrazione e lo Stato impersonato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Una delle ragioni per le quali scegliemmo la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri fu proprio questa di poter più facilmente distinguere lo Stato-amministrazione dallo Stato legittimato all'esercizio dell'azione di responsabilità civile.

Sul versante della correttezza e dell'equità di questa soluzione deve poi essere svolta un'ulteriore riflessione. Questa volta mi pemetterò di parlare a favore del magistrato, io che sono accusato spesso di essere colui che parla sempre contro il magistrato: la verità è che parlo a favore di una legge giusta e non a favore di interessi corporativi, che non mi appartengono e che, voglio

sperare, forse non appartengono a nessuno di noi. La disciplina che introduciamo tiene conto del fatto che il magistrato che ha procurato un danno non ad un cittadino privato ma allo Stato deve avere le stesse garanzie processuali del magistrato che ha procurato il danno al cittadino privato; infatti, se noi semplifichiamo, strozziamo, annulliamo fasi procedimentali che servono a realizzare l'accertamento di queste responsabilità, in pratica creiamo anche in questo caso una disparità di trattamento.

E allora lo Stato – e ciò accade sempre – identificato, per fare un esempio, nel Ministro dei lavori pubblici, deve citare in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, portare avanti la sua azione di responsabilità e poi, neppure in sede di rivalsa, potrà verificarsi un'attenuazione del rigore procedimentale, perchè qui in effetti lo Stato agisce nei confronti del magistrato direttamente. Ma eliminare la prima fase, cioè il giudizio di responsabilità, trasformandolo caso mai – come viene pure proposto – in una sorta di procedimento di giurisdizione volontaria, che non offre le garanzie previste dagli articoli 3 e 24 della Costituzione, la pienezza del contraddittorio e della prova, con tutto quel che segue, a me sembra un arbitrio giuridico che dobbiamo evitare.

È quindi necessario mantenere la disciplina anche nei confronti dello Stato, così come l'abbiamo – qualche volta con il mio consenso, a volte con il mio dissenso: mi riferisco al filtro – configurata in questo provvedimento.

Per tali considerazioni, il Gruppo socialista si esprime in senso contrario agli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dico subito che mi trovo sostanzialmente d'accordo con le considerazioni svolte dal senatore Acone a proposito degli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Per quanto concerne il riferimento alla disciplina degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, nell'ipotesi in cui lo Stato abbia subìto quale parte in giudizio un danno e ricorrano ovviamente le condizioni previste dagli articoli precedenti, non sto a ripetere quanto ha già lumeggiato il senatore Acone. Tuttavia il procedimento di volontaria giurisdizione configurato coll'emendamento 8.0.1 non mi pare possegga tutte quelle garanzie di contraddittorio e di assicurazione di un efficiente esercizio del diritto di difesa che sono richieste dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento procedurale.

* MACIS. Senatore Gallo, ho dichiarato di accedere all'emendamento 8.0.3 presentato dal collega Corleone, con l'integrazione del riferimento all'articolo 5. In questo senso non ho alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento 8.0.1.

* GALLO, *relatore*. Siccome non l'aveva formalmente ritirato, senatore Macis, mi permettevo di esprimere la mia posizione. Prendo atto adesso che lei ritira l'emendamento 8.0.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.3, che poi rappresenta una variante dell'emendamento 8.0.2 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, il relatore non può esimersi dall'esternare le maggiori

perplessità. Dobbiamo prima renderci conto di che cosa implica questa coppia di emendamenti, e poi potremo scegliere se accettare l'una o l'altra formulazione.

Tale emendamento implica la rinuncia, quando lo Stato è danneggiato, ad un primo tempo di azione per stabilire puramente e semplicemente se c'è stato un danno ingiusto realizzato con dolo o con colpa grave. Si prevede infatti la possibilità dell'esercizio dell'azione diretta nei confronti del magistrato saltando un tempo del procedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mi sembra veramente un tipo di disciplina che accenna ad un privilegio dello Stato. Una volta che sono state rifiutate la prospettiva e la disciplina imperniate sull'azione diretta nei confronti del magistrato da parte di chicchessia abbia subìto un danno ingiusto per effetto di un atto, comportamento o provvedimento del magistrato stesso, non si capisce perchè dovrebbe essere concessa questa situazione di privilegio allo Stato. È vera l'obiezione che qui lo Stato agirebbe nei confronti di se stesso: senza dubbio è un'osservazione del tutto pertinente, però lo Stato-amministrazione non costituisce un tutto unitario. Lo Stato-amministrazione – che da un lato sarebbe convenuto in giudizio e dall'altro avrebbe subìto, in altro giudizio, il danno ingiusto al cui ristoro si muove – si articola attraverso una serie di uffici, organi e dipartimenti amministrativi, ciascuno dei quali rappresenta qualcosa di diverso rispetto all'altro.

Per queste ragioni, che mi paiono basate soprattutto sull'esigenza, non tanto sistematica quanto di giustizia equitativa, di equiparare la situazione dello Stato che ha subìto un danno a quella di qualsivoglia altro destinatario delle norme del nostro ordinamento giuridico, il relatore formula parere negativo sia nei confronti dell'emendamento 8.0.2, sia nei confronti dell'emendamento 8.0.3 che – ha ragione il senatore Corleone – era stato accantonato proprio per attendere a questa discussione. Il parere è negativo quale che sia, ripeto, la formulazione che qui si voglia accettare.

Per quanto riguarda in particolare il comma 2 dell'emendamento 8.0.2, mi pare che comunque debba essere apportata qualche integrazione di carattere formale di modo che esso sarebbe così formulato: «2. All'azione dello Stato si applicano l'articolo 1, l'articolo 2, commi 2 e 3, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, commi 2, 3 e 4». Era stata saltata qualche paroletta, ma il parere, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, come ho detto è negativo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, su questo complesso di emendamenti, l'8.0.1, l'8.0.2, e l'8.0.3 il Governo preferisce rimettersi all'Assemblea, in quanto non può mangiare integralmente i propri figli.

Nell'originario disegno di legge presentato dal Governo questa materia era disciplinata dall'articolo 11, che prevedeva il risarcimento del danno in favore dello Stato, con una disciplina particolareggiata e – siccome il disegno di legge aveva già accettato il giudizio di ammissibilità – vi figurava anche un esplicito richiamo all'articolo 5.

La Camera non accettò questo articolo preferendo accantonare la materia; che cosa ci fosse dietro questo atteggiamento, non molto motivato a differenza di altri punti, è difficile capire, anche se certamente esisteva una preoccupazione per i giudici amministrativi e per le commissioni tributarie

in modo particolare. La mia conclusione è che prendo atto del sostanziale ritiro dell'emendamento 8.0.1 da parte del senatore Macis che lo ha illustrato da par suo, in modo egregio e con tutti i riferimenti alla problematica che esso involge; anch'egli ha del resto preferito il richiamo al normale giudizio di ammissibilità previsto dall'emendamento 8.0.2 del senatore Corleone (che in un certo senso assorbe l'8.0.3) al sistema della giurisdizione volontaria prevista dall'articolo 737 del codice di procedura civile.

Precisato quindi che, se l'Assemblea dovesse accogliere questi emendamenti, dovrebbero essere previsti i riferimenti fatti in modo particolare all'articolo 5 che riguarda i giudizi di ammissibilità anche con le precisazioni di carattere letterale che il relatore ha voluto aggiungere in modo da rendere più chiari i riferimenti normativi, per ragioni per così dire storiche - dato che questi emendamenti trovano la loro fonte diretta nell'articolo 11 del disegno di legge governativo - preferisco rimettermi all'Assemblea.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Ritiro l'emendamento 8.0.3.

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS. Ritiro l'emendamento 8.0.1, e annuncio il voto favorevole sull'emendamento 8.0.2, integrato con il riferimento all'articolo 5 che il proponente ha già accolto nel suo intervento.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei specificare che il comma 2 dell'emendamento 8.0.2 va letto in questo modo: «All'azione dello Stato si applicano gli articoli 1 e 2, commi 2 e 3, articolo 4, comma 2, articolo 5, commi 2, 3 e 4».

PRESIDENTE. Sarà meglio separare i diversi articoli con un punto e virgola e pertanto riscrivere: «articolo 1; articolo 2, commi 2 e 3; articolo 4, comma 2; articolo 5, commi 2, 3 e 4.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, mi preoccupa un po' la formulazione di questo emendamento. Infatti il secondo comma dice che all'azione dello Stato si applicano gli articoli 1, 2 ed altri, specificando i commi. Non sono sicuro che i commi qui richiamati siano gli unici applicabili.

Suggerirei pertanto al senatore Corleone una formulazione di questo genere: «All'azione dello Stato si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 2, commi 2 e 3, 4, comma 2, 5, commi 2, 3 e 4».

CORLEONE. Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dal senatore Onorato, così come le indicazioni per una più chiara dizione del testo avanzate dal relatore e dal Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento nel nuovo testo.

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si è espresso negativamente sull'emendamento.

Qualora esso fosse accolto, ritengo che la formulazione suggerita dal collega Onorato sia più pregnante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo socialista su questo emendamento, con la motivazione che esso introduce una odiosa discriminazione nei confronti dello Stato.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che il collega Acone, con cui siamo quasi sempre d'accordo, abbia assunto una posizione moralistica, mentre qui non si tratta di questo, bensì di risolvere un problema di fatto molto grave. Mi pare che la circostanza che il Governo si sia rimesso all'Assemblea, ricordando che nel suo disegno di legge la norma era prevista in questo modo, dia ragione al collega Macis e ai proponenti di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, nel testo modificato.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Azione disciplinare*)

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi esercitano l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2 che limita la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti non si applica nel giudizio disciplinare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere l'articolo.

9.11 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I termini per l'esercizio e per la conclusione dell'azione disciplinare sono sospesi fino a sei mesi dalla definizione del procedimento relativo alla responsabilità dello Stato per il fatto dannoso».

9.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Responsabilità disciplinare accessoria*)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, quando non è emesso il decreto di inammissibilità di cui all'articolo 5, e in ogni caso in cui è promossa azione per il risarcimento di danni conseguenti all'esercizio della giurisdizione in cui possa ravvisarsi una colpa del magistrato, il giudice del processo civile fa rapporto ai titolari dell'azione disciplinare.

2. Qualora dall'illecito disciplinare del magistrato derivi un danno ingiusto per una delle parti del processo, in caso di condanna il giudice

disciplinare, valutato il grado della colpa e la gravità del danno, oltre alla sanzione disciplinare principale, irroga in via accessoria la riduzione sino a un terzo dello stipendio mensile del magistrato per la durata massima di un anno.

3. Nel processo disciplinare deve essere sentita come teste la parte danneggiata».

9.1 ONORATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'autorità competente esercita l'azione disciplinare, se prevista dalle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del magistrato per i fatti sui quali è intervenuta sentenza definitiva di condanna dello Stato al risarcimento dei danni, salvo che non sia stata già proposta».

9.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire la parola: «esercitano» *con le altre*: «devono esercitare».

9.2 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 1, sostituire la parola: «esercitano» *con le altre:* «devono esercitare».

9.12 CANDIOTO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» *con le altre:* «al più tardi entro due mesi dalla notizia relativa all'avvenuta definizione del giudizio di responsabilità verso lo Stato».

9.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5» *con le altre:* «dal passaggio in giudicato della sentenza di cui all'articolo 4».

9.13 CANDIOTO

Sopprimere il comma 2.

9.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

9.14 CANDIOTO

Sopprimere il comma 3.

9.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'azione disciplinare può essere promossa anche se non sussistono estremi di dolo o colpa grave».

9.3 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 3, sostituire la parola: «limita» con *l'altra:* «circoscrive».

9.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, credo sia sufficiente illustrare solo il primo degli emendamenti da noi presentati, cioè l'emendamento 9.4 tendente a sopprimere l'articolo.

Riteniamo che, in una legge che riguarda la responsabilità civile del magistrato e il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non abbia alcun senso inserire, in maniera parziale, i problemi riguardanti l'azione disciplinare. In realtà già vi è un disegno di legge sulla responsabilità disciplinare, che attualmente si trova in esame presso l'altro ramo del Parlamento, e sarebbe davvero negativo inserire questa come altre disposizioni ultronee nel provvedimento al nostro esame.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 risolve una questione tutt'altro che pacifica, disponendo che il procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo dell'azione disciplinare. Non è affatto pacifico e se ne discute in ogni sede: se è vero che con il tempo indicativo si indica l'obbligo, in questo modo risolviamo una questione tutt'altro che pacifica, affermando che il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha l'obbligo dell'azione disciplinare.

GALLO, *relatore*. Potrebbe essere una norma eccezionale rispetto alla regola generale.

CORLEONE. Io non credo che sia il caso di risolvere il problema dell'obbligo o meno dell'azione disciplinare in capo al procuratore generale della Corte di cassazione, con un comma e un articolo collocati in sede non propria. Potremmo citare diffusamente dichiarazioni ufficiali secondo le quali la materia non è ancora risolta.

Del resto, mi pare importante che già sia prevista la sede per regolamentare l'azione disciplinare. Peraltro già abbiamo affrontato questo argomento quando abbiamo stabilito che la sentenza del processo di risarcimento contro lo Stato non fa stato nei momenti giudiziari successivi.

E allora, la disposizione dell'articolo 9 appare come un contentino per chi avrebbe voluto una legge che si occupasse esclusivamente della responsabilità disciplinare e non di quella civile: in questa legge quella norma appare un sovrappiù, un fuor d'opera, mentre non ci aiuta in modo

particolare ad affrontare i problemi che abbiamo davanti. Negli articoli precedenti, laddove si regola il giudizio di ammissibilità, è già previsto che entro sei mesi gli atti siano trasmessi per il procedimento disciplinare.

Normare entrando nella sfera di competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione e riproporre la facoltà del Ministro di grazia e giustizia mi pare assolutamente immotivato. Non riesco davvero a comprenderne il motivo, se non quello di voler comunque trattare di tutto.

Ora, mi sta bene che si dica in un dibattito generale che questa legge deve essere quella che preannuncia l'azione per la riparazione dei danni causati da errore giudiziario, da provvedimenti abnormi; mi sta anche bene che si dica che in realtà sarebbe stato meglio affrontare la colpa grave *sub specie* di responsabilità disciplinare. Ma, nel momento in cui abbiamo scelto, nel bene o nel male, una legge sulla responsabilità civile, inserire un articolo del genere mi sembra inutile, visto che quanto era necessario è già indicato negli articoli precedenti.

Non ritengo di dover dire di più sull'articolo 9 e sugli emendamenti che abbiamo presentato. Mi auguro che sia accolto l'emendamento 9.4, soppressivo dell'articolo: in questo modo guadagneremmo tempo, in quanto decadrebbero tutti gli altri emendamenti, e avremmo compiuto un'opera di pulizia formale e sostanziale del testo che ci è giunto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, l'emendamento 9.11 si intende decaduto.

ONORATO. Il comma 1 dell'emendamento 9.1 è stato in sostanza già recepito nella formulazione dell'articolo 5, al comma 5, laddove si dice che, superato il filtro della cosiddetta ammissibilità, è data notizia della fattispecie e quindi dell'eventuale profilo di colpa ai titolari dell'azione disciplinare.

Sarò breve anche sul comma 2, in quanto mi rendo conto che esso – come anche il comma 3 – è estraneo all'impianto legislativo che l'Assemblea sta per varare. Secondo questo mio sistema, cui mi sono più volte richiamato, ogni volta che si presenti un profilo di colpa, il giudice è quello disciplinare. Egli, valutato il grado della colpa e la gravità del danno eventualmente prodotto dal comportamento colposo, applica una sanzione patrimoniale accessoria, che consiste nella riduzione sino ad un terzo dello stipendio mensile del magistrato per la durata massima di un anno.

Faccio notare che, forse, questa riduzione della responsabilità patrimoniale è più conforme alla natura pubblicistica del giudizio e dell'azione: abbiamo visto invece le difficoltà che abbiamo avuto poc'anzi nel configurare la limitazione della ripercussione economica sul magistrato in una azione civile, anche se il relatore l'ha costruita come un indennizzo invece che come un risarcimento vero e proprio a favore dello Stato.

Credo quindi, non soltanto per ragioni di coerenza istituzionale, ma anche per ragioni di politica istituzionale più generale (in quanto in tale sede vi è una migliore difesa dell'indipendenza della giurisdizione, senza pregiudicare la tutela dei diritti), che sia necessario riproporre l'emendamento 9.1, pur sapendolo estraneo all'impianto generale della legge che stiamo approvando.

Faccio un'ultima considerazione sul suo comma 3. Prevedo che nel giudizio disciplinare venga sentita come teste la parte danneggiata. Si tratta

di una anticipazione di quella che secondo me dovrebbe essere l'apertura del processo disciplinare alle dinamiche sociali e culturali che nella società si esprimono. Permettetemi un auspicio: dopo questa travagliata legge sulla responsabilità civile dei giudici, dovremmo affrontare finalmente la riparazione per gli errori giudiziari e per l'ingiusta detenzione e la responsabilità disciplinare del magistrato. Auspico che in quella sede venga stabilita una maggiore apertura del procedimento verso le istanze sociali. Questo comma 3 che è stato proposto è uno dei sintomi dell'apertura; l'altro dovrebbe essere, ad esempio, un processo disciplinare la cui pubblicità venga stabilita per legge e non da un'ordinanza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura come è adesso.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Filetti, essendo quest'ultimo occupato nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, si intendono illustrati.

Gli emendamenti 9.12, 9.13 e 9.14, poichè il presentatore, senatore Candioto, è assente, si intendono decaduti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 9.4, illustrato dal senatore Corleone e presentato dal suo Gruppo, propone la soppressione dell'articolo 9. Ciò viene motivato, fra l'altro, con la inopportunità di prendere posizione (nell'articolo stesso e in questa legge) su una questione che è stata notoriamente assai dibattuta, se cioè il procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia il dovere ovvero abbia puramente e semplicemente un diritto potestativo di promuovere l'azione disciplinare. Il senatore Corleone ha da par suo illustrato la incongruenza di risolvere in questa sede, che tutto sommato - ne conveniamo - è importantissima ma marginale, una questione su cui la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Consiglio superiore della magistratura hanno esternato pareri discordi.

Sulla questione di principio, sulla moralità giuridica che così viene proposta, sono perfettamente d'accordo: dico però subito che con il primo comma dell'articolo 9 non si vuole risolvere il problema generale se il procuratore generale presso la Corte di cassazione sia titolare di un dovere o di un potere, ma si vuole puramente e semplicemente - in una materia che non è regolata dalla Costituzione per ciò che concerne il procuratore generale - disporre che per queste fattispecie esiste un dovere di esercizio dell'azione disciplinare. Il che, evidentemente, non pregiudica assolutamente la soluzione del quesito in tutti gli altri casi nei quali non si tratta della materia di cui adesso stiamo discutendo.

Sono pertanto di parere contrario all'emendamento 9.4 e a quelli che sono stati proposti dal Gruppo federalista europeo ecologista in via subordinata all'emendamento principale (cioè il 9.6 e 9.9).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, il senatore Onorato ha oggettivamente riconosciuto che in definitiva tutto l'emendamento, forse anche nel comma primo e non soltanto nel comma secondo, presuppone un assetto e una struttura che non è quella che, attraverso lo snodarsi delle norme man mano approvate di questo disegno, si è venuta profilando. Sono, però, d'accordo con l'emendamento del senatore Onorato per quanto

concerne il terzo comma: nel processo disciplinare deve essere sentita come teste la parte danneggiata. Questo mi pare un principio di indubbia civiltà che permette l'instaurazione di un contraddittorio. Ancorchè l'oggetto del contendere, come sempre quando si parla di profili di responsabilità disciplinare, non sia che di natura pubblicistica, è la particolare struttura degli illeciti che si fanno valere in questa sede disciplinare a consigliare la audizione come teste della parte danneggiata. Sembra al relatore che il comma 3 dell'emendamento 9.1 del senatore Onorato possa trovare collocazione nel testo dell'articolo 9 come comma 4, di chiusura dell'articolo: concludendo la materia, si pone la regola della necessità, non possibilità, di sentire come teste la parte danneggiata.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.5; parere favorevole, proprio per coerenza con quanto abbiamo poc'anzi compiuto sostituendo alla parola «esercitano» le due parole «devono esercitare», all'emendamento 9.2 dei senatori Filetti e Misserville. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.7 e 9.8. Mi sembra che l'emendamento 9.3 presentato dai senatori Filetti e Misserville sia assorbito dall'ultimo comma del testo proposto dalla Commissione, laddove si dice che la limitazione in ordine alla colpa grave non rileva nel giudizio disciplinare. Si tratta quindi di una norma che viene già enunciata nel testo della Commissione: pertanto devo esprimere formalmente parere contrario in quanto questa proposta è già assorbita, ripeto, dal testo della Commissione.

L'emendamento 9.10 parla di sostituire la parola «limita» con l'altra «circoscrive». Io mi rendo conto che qui si tratta di qualcosa di più che di un lessico più o meno pulito, perchè parlare di circoscrivere o di limitare ha delle ripercussioni nel modo di intendere la fattispecie di colpa grave molto importanti. Sono d'accordo con il testo proposto dal senatore Corleone, laddove propone di sostituire nel terzo comma dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione la parola «circoscrive» alla parola «limita» che oggi figura nel testo medesimo. In tal modo il terzo comma dell'articolo 9 dovrebbe leggersi nel modo seguente: «La disposizione di cui all'articolo 2 che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti non si applica nel giudizio disciplinare».

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi consenta due brevissime considerazioni a premessa di questa espressione di parere sugli emendamenti all'articolo 9, anche per doverosa informazione che il Governo deve al Senato.

La prima concerne quello che era il progetto del Governo. Questo si trova enunciato nell'articolo 9 sotto il titolo di «azione disciplinare» con una formula identica a quella che ritrovo nell'emendamento subordinato 9.5 del senatore Corleone ed altri. Ho parlato di progetto del Governo perchè fu approvato dal Consiglio dei ministri nel suo complesso – come del resto sempre dovrebbe avvenire, ma come avvenne in modo specifico per questo argomento – quando esaminò la materia. Ci si limitava a dire che l'autorità competente esercitava l'azione disciplinare nei confronti del magistrato colpito da sentenza definitiva di condanna, salvo che l'azione non fosse già precedentemente proposta.

Viceversa alla Camera dei deputati (mi rivolgo al senatore Corleone che mi domandava una spiegazione), si svolse tutta una grande corsa verso questa maggiore importanza, verso questa amplificazione dell'azione discipli-

nare. Non possiamo dimenticare che un tempo la condanna disciplinare rappresentava, in alcune delle proposte presentate alla Camera, addirittura un filtro obbligatorio, una premessa per la stessa azione di rivalsa. Non essendosi potuto conseguire questo risultato, sia per la decisa opposizione del Governo, sia per quella di molti deputati, si arrivò, viceversa, a questa corsa per dare una priorità temporale al giudizio disciplinare sul giudizio di rivalsa. Espressione di questa volontà sono le norme, che abbiamo già votato, contenute negli articoli 5 e 6, e poi questa disciplina più dettagliata e descrittiva dell'azione disciplinare. A proposito della seconda osservazione mossa dal senatore Corleone contro la formula adottata dalla Commissione di merito della Camera dei deputati per l'articolo 9, e cioè la disciplina prevista per questa azione disciplinare, debbo dire, solo per notizia, che effettivamente vi è un provvedimento già approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati, che ha già nominato il relatore e che ne stava già intraprendendo l'esame al momento della crisi di Governo, nel quale si prevede – ma non è detto che questo finirà per essere il testo definitivo – la doppia azione disciplinare, come nel sistema vigente, sia del procuratore generale, sia del Ministro di grazia e giustizia. Quindi, il testo adottato dalla Camera dei deputati non differisce per questo punto dal testo del disegno di legge concernente la responsabilità disciplinare presentato dal Governo alla Camera dei deputati. Tutto ciò doverosamente premesso, come chiarimento di quello che è stato l'*iter* dell'esame dell'articolo 9 del testo proposto dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, debbo esprimere un parere contrario alla soppressione integrale dell'articolo 9. Infatti voi sapete cosa è successo – e ne parleremo quando arriveremo all'articolo 10 – in occasione della discussione dell'azione disciplinare, come era lecito prevedere. Anche per questa il Governo si era mantenuto su tale linea così semplice ed elementare, lasciando questa materia al suo normale sviluppo. Proseguendo su quella scia, si è arrivati alla creazione dei giudizi disciplinari della Corte dei conti – come vedremo – e poi addirittura ci si è mossi in direzione della riforma dell'intero Consiglio di presidenza della Corte, e quant'altro. Quindi, l'estraneità di questa azione disciplinare al disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati mi sembra sia pienamente confermata da tutto quanto si è svolto successivamente su di essa. Ciò doverosamente ricordato e premesso, esprimo parere contrario alla soppressione integrale dell'articolo 9, di cui all'emendamento 9.4.

Esprimo, di conseguenza, parere contrario anche all'emendamento 9.6 che al precedente è collegato.

Quanto all'emendamento 9.1, presentato dal senatore Onorato, lo stesso proponente ha rilevato l'estraneità totale della sua proposta all'impianto del disegno di legge così come si è venuto ormai delineando. Anche questo emendamento riecheggia movenze originarie di proposte parlamentari presentate alla Camera dei deputai, nonchè una proposta legislativa del Governo presentata all'inizio dello scorso anno, prima del *referendum*, dall'onorevole Rognoni, e successivamente modificata dallo stesso. Il fatto di affidare questa sanzione pecuniaria all'organo disciplinare – ipotesi che è stata ormai abbandonata nel corso della lunga storia di questa legge sulla responsabilità civile, che dura ormai da oltre un anno intero – essendo estraneo all'impianto attuale come riconosce anche il senatore Onorato, mi induce ad esprimere un parere contrario. Sono, viceversa, favorevole a quello che ha detto il relatore e cioè all'eventuale accoglimento del terzo

comma dell'emendamento 9.1. Una volta che ci si sia avviati in direzione della revisione della materia disciplinare – si tratta di un inserimento largamente improprio, ma questa legge è piena di improprietà – ritengo che si possa accogliere questa proposta, che si muove, perlomeno, in quell'ordine di idee che il senatore Onorato ha accennato al termine del suo intervento. Quindi, nelle forme e nella collocazione proposte dal relatore, non sono contrario all'accoglimento di questo terzo comma dell'emendamento 9.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.5, non posso che rimettermi all'Assemblea, perchè, onorevole Presidente – pur sapendo bene che l'emendamento non potrà trovare accoglimento, che ormai l'impianto del provvedimento è quello che è, che la Camera dei deputati si è orientata in quel senso e che manterrà il suo atteggiamento – non ritengo di potermi esprimere in modo formalmente contrario rispetto a un testo che è identico a quello che il Governo aveva presentato in modo plausibile, contro il quale non si possono muovere addebiti o critiche di sorta (e critiche sostanziali non sono mai state rivolte). Non posso dunque che rimettermi all'Assemblea sull'emendamento 9.5 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, che è una sorta di emendamento subordinato a quello principale degli stessi senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2 sono d'accordo con il relatore che, una volta seguita una strada, dobbiamo continuare a percorrerla e quindi esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 9.7 esprimo parere contrario in quanto è una norma non necessaria. Del resto lo stesso proponente non ha ritenuto di illustrarlo, come ha fatto per altri emendamenti, 9.8 e 9.9, per la loro minore importanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 esprimo pure parere contrario perchè, come giustamente ha osservato il relatore, in fondo la norma viene assorbita dalla disciplina che abbiamo tracciato in Commissione giustizia.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 9.10, purchè il senatore Corleone non prenda questo parere come un «contentino», esprimo anch'io parere favorevole.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, desidero avere qualche informazione sull'ulteriore svolgimento dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, siamo in attesa di conoscere le decisioni prese in sede di Conferenza dei Capigruppo, tuttora in corso. Mi riservo di darle fra pochi minuti una risposta più precisa. Nel frattempo proseguiamo con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.4.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che ci siano sempre dei rischi a non accettare gli emendamenti chiari e ad accettare invece quelli di cui non conosciamo esattamente la portata.

Una mia tesi nella discussione di questo provvedimento è sempre stata quella che dobbiamo consegnare all'altro ramo del Parlamento un testo indiscutibile, nel senso di varare norme non soggette a interpretazioni, dubbi o perplessità. Le modifiche che noi apportiamo possono trovare consenso o dissenso, ma devono avere una forza ed una chiarezza indiscutibili. So benissimo che il rapporto competitivo tra i due rami del Parlamento, se ci sono appigli su una formulazione che suscita dibattito, rischia di portarci ad una navetta continua ed in questo senso irresponsabile.

Riteniamo che molti emendamenti che come Gruppo abbiamo presentato siano su questa linea di chiarezza, sia quelli respinti sia quelli in parte condivisi. Quando invece accettiamo emendamenti in modo parziale rischiamo di provocare effetti negativi. Intendo ribadire che non mi è stato portato un argomento solido per affermare che questa materia all'articolo 9 ci sta bene. A maggior ragione, quando il Ministro ricorda che alla Camera dei deputati è già incardinato il disegno di legge sulla responsabilità disciplinare, mi si deve spiegare perchè dobbiamo inserire nel testo in esame una minima parte di quello che alla Camera già costituisce un progetto complessivo. Se a questo articolo si era pensato per spingere alla presentazione di un disegno di legge sulla responsabilità disciplinare, l'obiettivo è stato già raggiunto.

A maggior ragione sono nettamente contrario all'ultimo comma dell'emendamento 9.1 del senatore Onorato e ne spiegherò le ragioni al momento opportuno: già fin da ora, però, voglio dire che è un tassello che appare innocuo, ma che credo invece possa provocare forti danni. Non dobbiamo infatti dimenticare che gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti – su istanza di parte o di ufficio – nel giudizio di rivalsa; se pertanto prevediamo in questo articolo che la parte danneggiata sia teste, quel giudizio diventerà il vero giudizio di responsabilità che avrà un enorme peso rispetto al giudizio di rivalsa.

Pavento che mettendo pezzi di emendamenti uno insieme all'altro si creiamo ancora più problemi; rimango pertanto dell'avviso che il nostro emendamento 9.4, soppressivo dell'articolo, sia invece in grado di eliminare proprio questi problemi.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, posso ora rispondere alla sua precedente domanda sull'ordine dei lavori.

Una volta terminato l'esame dell'articolo 9, la seduta verrà sospesa e ripresa alle ore 15,30.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Il mio Gruppo tiene ad esprimere il suo parere contrario sull'emendamento 9.4 soppressivo dell'articolo 9, sotto il riflesso che la norma che viene posta all'attezione dell'Assemblea è correlata al procedimento per risarcimento dei danni cui consegue l'azione disciplinare. Pertanto non viene qui a formularsi una enucleazione di norme che

riflettono l'azione disciplinare in senso lato, bensì essa viene in rilievo limitatamente ai casi che hanno formato oggetto di risarcimento dei danni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 9.1. Avverto che il primo comma è precluso dall'approvazione del comma 5 dell'articolo 5 e che il relatore ha invitato il senatore Onorato a ritirare il secondo comma, mentre si è dichiarato favorevole al terzo comma.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Il senatore Covi mi chiede di ritirare il terzo comma, mentre il relatore mi chiede di ritirare il secondo comma.

Ritengo che ci sia una coerenza tra i due commi, per cui mi dichiaro disponibile a ritirarli entrambi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 a nostro avviso vuole disciplinare con maggiore chiarezza e con più appropriata e comprensibile formulazione l'obbligatorietà della promozione dell'azione disciplinare: essa deve sussistere in tutti i casi in cui il magistrato abbia commesso i fatti disciplinarmente sanzionati, anche se in ordine ad essi non sussistono estremi di dolo o di colpa grave.

Per queste ragioni insistiamo per l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, se mi è consentito in questa fase vorrei presentare un emendamento al comma 1 dell'articolo 9.

L'ultimo periodo di tale comma, che recita: «Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.», sembra effettivamente ridondante e superfluo perchè non è nient'altro che la ripetizione pedissequa di quanto dispone la Costituzione circa la facoltà del Ministro di esercitare l'azione disciplinare.

Per pulizia legislativa mi sembra opportuno proporre all'Assemblea la soppressione di questa ultima parte del comma 1 dell'articolo 9 (che pertanto si fermerebbe alle parole: «al comma 5 dell'articolo 5») col seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

9.15 IL RELATORE

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, non vorrei che ci fosse un eccesso di zelo da parte nostra che può indurre una perplessità interpretativa. Non parlo di sostanza ma di forma; siccome con il primo comma dell'articolo 9 abbiamo attribuito l'esercizio dell'azione al procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari e al titolare dell'azione disciplinare negli altri casi, mi sembra opportuno ribadire - anche se si tratta di norma di livello maggiore - che resta comunque ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 9.15.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è di mantenere questa disposizione. Il Governo tiene conto delle osservazioni del relatore circa la ridondanza di tale periodo, ma avendo usato prudenza per evitare dubbi interpretativi in altre occasioni non vedo perchè tale prudenza non debba essere mantenuta anche in questa occasione. C'è una ragione, ricordo, per cui fu introdotta questa specificazione; essa è volta proprio ad evitare il rischio che la prerogativa del Ministro non fosse più riconosciuta.

Per questo il Governo ritiene che sia più opportuno mantenere il testo attuale.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, intende mantenere il suo emendamento 9.15?

GALLO, *relatore*. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Intervengo brevemente, signor Presidente, per dire che al massimo posso esprimere una astensione su questo articolo 9, riconoscendo che in alcune parti esso introduce norme utili. Tuttavia, nella misura in cui esso introduce l'obbligatorietà dell'azione disciplinare ogni qualvolta sia esercitata l'azione civile di risarcimento che supera il filtro di ammissibilità, non mi sento di approvarlo. Questo perchè non mi sembra che debba esservi obbligo di azione disciplinare soltanto nel caso di violazione di diritti dei «consumatori» della giustizia, e non anche ogni qualvolta si verifichi violazione di doveri funzionali molto più grave.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, annunzio il mio voto favorevole. L'obbligo di perseguire disciplinarmente i dipendenti esiste al di là di questa legge, per cui le considerazioni del senatore Onorato non mi trovano d'accordo. D'altra parte vi è assoluta connessione, nel pubblico impiego, tra giudizio civile e giudizio disciplinare. Io credo che non si possa rompere tale connessione soprattutto se continuiamo a sostenere che dobbiamo attingere alle norme, che regolano il procedimento disciplinare e il procedimento di risarcimento per danni, proprie del pubblico impiego, per la soluzione dei problemi al nostro esame.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, voglio rilevare l'anomalia, quanto meno, nell'intervento del senatore Onorato, dell'espressione «consumatori» della giustizia che egli ha usato. È un linguaggio che non mi pare consono a questa Aula.

ONORATO. È un termine che usa Cappelletti.

GUIZZI. Cappelletti lo usa in altra sede, in sede di dottrina. Nella sede del Parlamento credo si debba usare un linguaggio diverso.

Ricordo inoltre al collega Onorato, che è un magistrato, che con l'attuale sistema il magistrato assolto in un processo si vede rinviato dinanzi al Consiglio superiore della magistratura per un giudizio disciplinare. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato:

- Disegno di legge n. ... - Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1988
- Doc. III, n. 1 - Relazione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata nella regione Sicilia

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 19 al 26 febbraio 1988.

Venerdì 19 febbraio	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	– Discussione sulle comunicazioni del Governo
Martedì 23 febbraio	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Interpellanze e interrogazioni
Mercoledì 24 febbraio (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Presupposti di costituzionalità sul decreto-legge concernente fiscalizzazione degli oneri sociali (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 febbraio 1988*) – Disegno di legge n. 793 – Conversione in legge del decreto-legge sul Golfo Persico (*Presentato al Senato - scade il 23 marzo 1988*) – Elezione contestata nella Regione Sicilia (*Doc.* III, n. 1)
Giovedì 25 febbraio (la mattina è riservata sino alle ore 11 alle riunioni dei Gruppi parlamentari; le Commissioni potranno riunirsi dopo tale ora)	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Doc.* IV, nn. 3, 4, 12) – Esame di disegni di legge ex articolo 81 del Regolamento (*elenco allegato*) – Disegno di legge n. ... – Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1988 – Disegno di legge n. ... – Conversione in legge del decreto-legge concernente fiscalizzazione degli oneri sociali (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 febbraio 1988*) – Disegno di legge n. 16 (ed altri connessi) – Professione di psicologo (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*) – Disegno di legge n. 817 – Conversione in legge del decreto-legge sulla regione Sicilia (*Presentato al Senato - scade il 1° aprile 1988 - se concluso in tempo utile dalla Commissione*)
Venerdì 26 febbraio (se necessaria)	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarà convocata nella giornata di giovedì 25 o venerdì 26 febbraio, al fine di stabilire il calendario dei lavori del Senato per l'esame dei documenti finanziari modificati dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge da esaminare ex articolo 81

- Disegno di legge n. 232 - Prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico
- Disegno di legge n. 288 - Depositi di caffè
- Disegno di legge n. 332 - Società di investimento immobiliare
- Disegno di legge n. 341 - Istituto di studi verdiani
- Disegno di legge n. 374 - Provvedimenti per la regione Calabria
- Disegno di legge n. 387 - ENIT
- Disegno di legge n. 557 - Struttura militare difesa

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Sui lavori del Senato

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Desidero chiedere, signor Presidente, la sconvocazione delle Commissioni riunite per il pomeriggio. Poichè non possiamo dividerci e poichè riteniamo che questo disegno di legge sia molto importante, credo sia mio diritto chiedere la sconvocazione delle Commissioni previste per il pomeriggio.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta, senatore Spadaccia. Le Commissioni che sono convocate per le ore 15 dovranno sospendere i loro lavori alle ore 15,30, in concomitanza con la ripresa dei lavori dell'Aula.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 15,30*).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Consiglio di presidenza della Corte dei conti*)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al Consiglio di presidenza.

2. Il Consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti.

4. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile d'interferire con le funzioni della Corte dei conti.

5. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

8. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo

comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione per risarcimento del danno viene eseguita dal Procuratore generale presso la Corte dei conti».

10.15 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Competenza per i giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati della Corte dei conti)

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati della Corte dei conti è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della Corte dei conti.

2. Si applicano, fino all'entrata in vigore della legge organica di riforma della Corte dei conti, le norme di cui agli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186, intendendosi sostituite le parole: "presidente del Consiglio di Stato" con le seguenti: "presidente della Corte dei conti" e le parole: "consiglio di presidenza" con le seguenti: "seconda sezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti" di cui all'articolo 14, quarto comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345».

10.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d*) da sei cittadini, di cui tre eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza».

10.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d*) da quattro cittadini, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprime una sola preferenza».

10.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le candidature sono individuali. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nel limite delle aliquote per qualifica fissate a norma del comma 2, lettera *e*). A parità di voti è eletto il più anziano di età».

10.4 ACONE, CASOLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Presidente della Corte dei conti propone le questioni demandate per la deliberazione al Consiglio di presidenza in materia non disciplinare. Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il Segretario generale».

10.16 FILETTI, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in materia diversa da quella disciplinare sono assunte su proposta del Presidente della Corte dei conti».

10.18 CARIGLIA, GIOLITTI, ANDREATTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Segretario generale partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Presidenza».

10.17 CARIGLIA, GIOLITTI, ANDREATTA, RUFFILLI, MALAGODI, FASSINO

Sopprimere il comma 4.

10.1 BATTELLO, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, SALVATO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero».

10.2 DI LEMBO

Sopprimere il comma 9.

10.5 ACONE, CASOLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il consiglio esercita altresì le attribuzioni previste dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni».

10.6 ACONE, CASOLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, il Consiglio di Presidenza, su proposta introdotta e definita dal Presidente, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 13, primo comma, numeri 1), 2) e secondo comma, numeri 1), 3), 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Si applicano altresì le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 10, 11 e 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186».

10.7 ACONE, CASOLI

Al comma 9, sostituire le parole: «9, quarto e quinto comma» *con le altre*: «9, quinto comma» *e le parole*: «secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186» *con le altre*: «secondo comma, numeri 1), 3), 8), della legge 27 aprile 1982, n. 186».

10.8 ACONE, CASOLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, si applicano le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 6), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186».

10.3 DI LEMBO

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nelle materie indicate nel presente articolo, il Consiglio di Presidenza delibera, a voto palese, su proposta del Presidente».

10.9 ACONE, CASOLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in un'intimità più ristretta del solito riprendiamo questi lavori con l'esame dell'articolo 10. Anche per questo articolo, come già per l'articolo 9, credo che mi limiterò

all'illustrazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo, cioè il 10.10 perchè, per usare termini un po' aulici, questa non ci sembra la *sedes materiae*. Infatti, gli articoli 10 e 11 sono stati inseriti dalla Camera dei deputati in maniera improvvisa, non dico improvvida; essi riguardano la costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio della magistratura militare.

Noi siamo convinti che la Corte dei conti abbia necessità di una riorganizzazione; a ragione la Corte costituzionale ha rilevato che l'ordinamento della Corte dei conti non può essere sottratto ad una regolamentazione e i termini di autogoverno per il funzionamento dell'organo non possono rimanere gli attuali. Ci domandiamo però che cosa abbia a che fare tutto ciò con la legge sulla responsabilità dei magistrati; ci si poteva limitare alla istituzione di un organismo di disciplina per le necessità dell'azione disciplinare. In realtà si è voluta cogliere questa occasione per avviare una riforma sicuramente importante ed urgente, ma lo si fa con un provvedimento che si occupa di tutt'altro: il primo comma dell'articolo 10 inizia con le parole «Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti...». Ritengo che questo sia un modo di legiferare abbastanza superficiale. Noi non possiamo rendere ogni legge una minifinanziaria alla quale ognuno deve attaccare qualcosa; già ci basta, e l'abbiamo visto, la legge finanziaria diventata una sorta di «treno per Yuma», una carovana a cui ogni possibile interesse viene accodato.

Ci troviamo anche con questo provvedimento di fronte ad aspetti al di fuori della specifica materia in esame; addirittura al comma 9 si dice che fino alla entrata in vigore della legge di riforma si applicano, in quanto compatibili, le norme che riguardano altro organismo, cioè il Consiglio di Stato. Io ritengo che il comma 1 e il comma 9, che iniziano con un richiamo ad un futuro di riforma, diano la dimostrazione che si è colta al volo un'occasione per fare una riforma che avrebbe avuto bisogno, che avrà bisogno, di maggiore ponderatezza. Intanto, mi trovo nella condizione d'ignoranza del Ministro di grazia e giustizia, il quale si trova a dover esprimere il proprio parere su un articolo che, per il suo contenuto, probabilmente è di competenza di un altro Ministro.

Anche noi ci troviamo a dover esprimere un parere su una materia che in un certo senso non ci riguarda.

Così come è avvenuto quando abbiamo esaminato l'articolo 9, ci rendiamo conto che una riforma, attesa da molto tempo ma mai posta in essere, ha suscitato e tuttora suscita molte aspettative per il fatto che la Camera dei deputati l'ha introdotta. Di conseguenza, sicuramente non sarebbe compresa fino in fondo un'azione tendente a togliere questo «anticipo» di riforma.

Quindi, probabilmente dovranno essere prese in considerazione altre proposte modificative diverse dalla prima che noi abbiamo presentato.

Per quanto riguarda tali proposte modificative, voglio ricordare ad esempio l'emendamento 10.12, che reagisce al fatto che fra i componenti del Consiglio ci sia il presidente di sezione più anziano: è, questa, una previsione che non ha alcun senso. Noi ne proponiamo l'abrogazione, perchè dal momento che non c'è stato spiegato il motivo di tale disposizione in sede di Commissione, credo che esso non ci potrà essere spiegato neanche in quest'Aula.

Per quanto riguarda i membri laici che fanno parte di questo Consiglio di

autogoverno – mi si passi il termine – noi riteniamo che il loro numero sia alquanto ristretto: infatti se lo rapportassimo al numero dei membri laici presenti nel Consiglio superiore della magistratura e se volessimo accettare – come dovremmo – il criterio di un terzo dei membri laici, dovremmo aumentare la previsione contenuta nella lettera *d*) dell'articolo 10 del disegno di legge al nostro esame da tre cittadini ad almeno sei.

Inoltre, perchè questi membri laici debbono essere scelti a seguito di un'intesa fra i Presidenti delle due Camere e non invece eletti?

Noi abbiamo avanzato la richiesta di farli eleggere non dal Parlamento in seduta comune – in questo caso vi è un limite di natura costituzionale – ma rispettivamente dalle due Camere; e portando da tre a quattro o sei il loro numero, ogni Camera potrebbe eleggerne due o tre. Noi riteniamo che questa sia una previsione che non incontra quelle particolari difficoltà proprie invece di un'elezione svolta dal Parlamento in seduta comune. La nostra proposta fornisce un maggiore rilievo a coloro che vengono eletti ed entrano a far parte di questo nuovo organismo di governo.

L'obiezione che circola nei vari corridoi è che in questo caso si tratterebbe di una sinecura e quindi di un incarico di poca rilevanza, per cui tanto vale, in maniera più spiccia e sbrigativa, che tali membri siano scelti dai Presidenti delle due Camere.

Rimaniamo convinti che l'elezione costituisce una garanzia maggiore, che tende a raccogliere delle energie qualificate e, tutto sommato, a fornire al Parlamento – attraverso le due Camere – la responsabilità di scegliere dei cittadini più adatti possibili – si spera – al di fuori di lottizzazioni e soprattutto al di fuori di discriminazioni per la loro elezione in questo organismo.

Fatte queste considerazioni, potrei anche illustrare gli altri emendamenti, ma sono dell'avviso che già in Commissione sono state operate delle modifiche importanti all'articolo 10, come a proposito della votazione dei membri interni che è stata limitata ad un solo nome, in modo da garantire la rappresentanza più completa delle sezioni della Corte dei conti. Pertanto, ritengo che sotto tale aspetto sia stato già compiuto un miglioramento del testo.

Debbo, tuttavia, verificare e constatare che su questo articolo sono stati presentati una serie di emendamenti il cui numero è sovrabbondante rispetto a quelli presentati dal mio Gruppo. Mi sembra particolarmente strano che su un elemento in qualche misura estraneo ai contenuti della legge ci sia stata questa proliferazione di emendamenti. Per quanto riguarda la mia parte politica, manteniamo l'attenzione sull'aspetto che ho richiamato, cioè la composizione dell'organismo nei suoi membri laici; per il resto cercheremo di partecipare, più ascoltando che parlando, seguendo tutte le proposte di modificazione che sono state presentate su questo articolo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, l'emendamento 10.15 si intende decaduto.

ACONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 10.4 tende ad introdurre un comma, il 2-*bis*, che disciplina il meccanismo di votazione per l'elezione del Consiglio di disciplina. Con tale emendamento viene stabilito che le candidature sono individuali e che, ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che abbiano riportato il maggior

numero di voti nel limite delle aliquote per qualifica fissate a norma del comma 2, lettera *e*). A parità di voti, è eletto il più anziano di età. Ci è sembrato opportuno introdurre questa norma in quanto la previsione dell'articolo 10 appariva incompleta circa la regolamentazione del momento della presentazione delle candidature e della proclamazione dell'elezione dei magistrati. Da tale punto di vista, l'emendamento si illustra da sè per cui chiedo all'illustre relatore di prendere in considerazione il vuoto legislativo presente nell'articolo 10 e quindi la possibilità di colmarlo accettando questo emendamento di carattere tecnico.

Signor Presidente, onorevole Ministro, gli altri emendamenti che ho presentato, invece, non hanno carattere tecnico, ma si riferiscono ad un argomento che in parte è già stato affrontato dal senatore Corleone. Debbo dire innanzitutto, affinchè vi sia chiarezza circa il mio intento e del Gruppo socialista che rappresento ed affinchè non possano sorgere equivoci di sorta, che noi siamo convinti dell'insegnamento della Corte costituzionale la quale anche di recente ha ribadito che l'ordinamento interno della Corte dei conti necessita di una riforma e deve essere ricondotto a quei princìpi di autonomia e di indipendenza che presidiano tutti gli organismi giurisdizionali (come i giudici ordinari, il Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia).

La serie di emendamenti da noi proposti a cascata – come suol dirsi – tende a censurare, più che il merito, il metodo di un certo modo di legiferare. Infatti, se nella legge sulla responsabilità civile dei magistrati era necessaria l'introduzione di una norma istitutiva dell'organo disciplinare (perchè il meccanismo della responsabilità ha bisogno di questo riscontro in sede disciplinare), l'ultimo comma dell'articolo 10, invece, sia pure con carattere di mera transitorietà (ma, signor Presidente, debbo ricordare che tante norme transitorie nel nostro paese sono diventate pressochè definitive), non fa una piccola cosa, fa anzi una grande cosa poichè introduce la riforma della Corte dei conti.

Questo modo di legiferare, che tra l'altro è stato piuttosto consueto negli ultimi anni perchè, come si suol dire, si tenta di agganciare i vagoni al treno, è quello attuato con l'ultimo comma dell'articolo 10. Infatti il comma 9 dell'articolo 10 tende ad operare una grande riforma, una riforma per la quale si sta lavorando da anni, attraverso una norma transitoria che introduce *per relationem* un sistema tipico di un altro organo giudiziario, cioè del Consiglio di Stato.

Nè – e voglio chiarire anche questo aspetto – da parte mia vi è una critica a quelle norme. Infatti probabilmente quelle norme sono tutte giuste. Non si tiene però conto – ed è questo il succo di tutto il ragionamento che il Gruppo socialista fa con la proposizione di questi emendamenti – del fatto che la sovrapposizione di una disciplina normativa ad un organo come la Corte dei conti, che non è soltanto un organo giurisdizionale, ma è un organo che esercita anche funzioni di tipo sostanzialmente diverso, funzioni delicatissime che riguardano tutto il versante della pubblica amministrazione, può creare dei problemi. Infatti trasporre automaticamente questa regolamentazione ad un organo come la Corte dei conti, senza rendersi conto dei possibili effetti di questa trasposizione, e riformare con faciloneria e senza responsabilità questo sistema, agganciandosi alla legge riguardante la responsabilità civile dei magistrati, ci sembra quanto mai avventato da parte del Parlamento. Non vi era alcuna esigenza di agire in questa sede.

MAFFIOLETTI. Vi è una sentenza della Corte costituzionale in merito.

ACONE. L'ho già detto, senatore Maffioletti, ma lei non mi ha ascoltato. Procediamo alla riforma della Corte dei conti, se lo si deve fare; l'ho già detto prima ma senza proporre un comma aggiuntivo all'articolo 10 per attuare surrettiziamente una riforma non studiata. Infatti, se mi consente, stiamo procedendo a varare una riforma senza averla studiata.

Ecco qual è il problema: si tratta di un problema di metodo non scevro da aspetti sostanziali. Signor Presidente, si giustifica così l'emendamento 10.5, totalmente soppressivo del comma 9 dell'articolo 10. Infatti il senso di questo emendamento è chiaro: facciamo in questa sede ciò che dobbiamo fare per quanto attiene alla regolamentazione della responsabilità civile dei magistrati della Corte dei conti; non debordiamo da questa finalità varando surrettiziamente la riforma della Corte dei conti.

Con senso di responsabilità e senza minimamente rinunciare all'emendamento principale che noi abbiamo proposto, cioè all'emendamento 10.5, abbiamo poi, con gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9, avanzato delle ipotesi subordinate ed alternative, che comunque sarebbero assorbite dall'accoglimento dell'emendamento 10.5.

L'emendamento 10.6 restringe le attribuzioni del Consiglio di disciplina a quelle previste dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni. L'emendamento 10.7 allarga ancor di più lo spettro della competenza del Consiglio di presidenza, il quale però mantiene tale competenza su proposta introdotta e definita dal Presidente.

L'emendamento 10.8 allarga ulteriormente l'ambito, poichè introduce delle limitazioni - certamente di minore portata rispetto alle precedenti - con riguardo alle attribuzioni del Consiglio. L'emendamento 10.9, infine, mantiene intatto il comma 9 dell'articolo 10, introducendo però la specificazione che, nelle materie indicate da detto articolo, il Consiglio di presidenza delibera, a voto palese, su proposta del Presidente.

Concludendo questo mio intervento illustrativo degli emendamenti da me presentati, posso affermare che il senso complessivo del ragionamento che il Gruppo socialista ha fatto - mi rendo conto che si tratta di un articolo attraversato da una serie di pressioni corporative: chi di noi non ne ha subite in questi giorni? - è il seguente: in primo luogo, facciamo quanto è necessario ai fini del provvedimento in approvazione, sopprimendo quindi il comma 9; in secondo luogo, diamo una dimensione il più possibile compatibile con la situazione che viene all'esame del Senato, lasciando al provvedimento di riforma della Corte dei conti il compito di studiare - e sottolineo questo termine - e di legiferare in ordine alla riforma della Corte dei conti, per evitare che si dica che il Parlamento italiano introduce surrettiziamente delle riforme in un comma della legge sulla responsabilità civile del magistrato.

È in questo senso che la proposta complessiva del Gruppo socialista deve essere raccomandata all'attenzione, alla riflessione, al senso di responsabilità di quest'Aula, prima che si faccia quello che non si deve: legiferare senza conoscere.

In conclusione, dichiaro di aggiungere la mia firma agli emendamenti 10.18 e 10.17 che do per illustrati. (*Applausi del senatore Pizzol*).

MISSERVILLE. L'emendamento 10.16, che reca la mia firma e quella del senatore Filetti, si dà per illustrato.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, la soppressione del comma 4 richiesta dall'emendamento 10.1 è funzionale ai successivi emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il comma 4 dell'articolo 10 recita: «I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2», cioè i cittadini scelti di intesa dai Presidenti delle due Camere, che vanno ad integrare il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, modellato sul Consiglio di presidenza previsto dalla legge 27 aprile 1982, n. 186, per il Consiglio di Stato ed il TAR, «non possono esercitare alcuna attività suscettibile d'interferire con le funzioni della Corte dei conti».

A noi sembra - proprio perchè abbiamo proposto i due successivi emendamenti che ho citato, con cui intendiamo estendere questa integrazione con membri laici anche al Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi - che la posizione di questi membri laici vada in un certo senso regolata insieme e, per quanto compatibile e possibile, assimilata alla posizione giuridica dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento. Ci sembra cioè che si avverta la esigenza di dare omogeneità alla posizione dei cosiddetti membri laici negli organi di autogoverno delle varie magistrature, indicando fin da ora una linea di tendenziale unificazione della giurisdizione. Siamo, infatti, convinti che nello Stato moderno, ove è sempre più complesso e plurimo l'intervento statale, la tutela degli interessi legittimi acquisti non meno importanza della tutela dei diritti soggettivi.

È questo il senso dell'emendamento 10.0.1 che il nostro Gruppo ritiene più importante tra quelli presentati, che tende ad integrare con membri laici il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Con l'articolo 10 della legge in esame si prende in un certo senso a prestito da questo articolo 7 della legge n. 186 l'idea del Consiglio di presidenza e la si applica alla Corte dei conti, integrandolo opportunamente con dei membri laici. Non si dice nulla però rispetto al Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e dei TAR, mentre noi riteniamo che sia opportuno omogeneizzare le due regolamentazioni adottando anche per il Consiglio di Stato la configurazione del Consiglio di presidenza, che abbiamo prefigurato per la Corte dei conti e lo dobbiamo fare partendo dal presupposto, che ricordavo prima, della grande importanza cioè che assume la tutela degli interessi legittimi.

Non possiamo più nasconderci dietro a un dito. Noi abbiamo in testa la ripartizione che abbiamo appreso sui libri e che fa perno sulla tutela dei diritti soggettivi, ma oggi anche la tutela degli interessi legittimi costituisce una questione fondamentale per il nostro paese. Anche questa giurisdizione infatti va assumendo un'importanza primaria e pertanto io ritengo che operare un'omogeneizzazione ed indicare una via tendenziale verso l'unificazione delle giurisdizioni sia nostro compito di legislatori.

Occorre allora porre insieme le due questioni e in quest'ottica non mi trovo d'accordo con alcune riflessioni fatte in precedenza nel dibattito. Io ritengo che questo articolo sia molto importante proprio per le questioni che attengono alla indipendenza, alla autonomia e al funzionamento democratico di questi organi e quindi, in definitiva, alla questione dell'indipendenza e dell'autonomia dei giudici. Trovo pertanto che questa sia la sede giusta per

indicare delle soluzioni. Naturalmente, siamo d'accordo, quella indicata per la Corte dei conti è la prefigurazione di una soluzione che poi sarà sviluppata nella legge organica di riforma della Corte dei conti; mi sembra però che sia proprio questa la sede opportuna per valutare il problema delle magistrature nella loro completezza e complessità. Il problema dell'indipendenza e dell'autonomia, infatti, non attiene solo il singolo magistrato, il singolo giudice chiamato a rispondere nei confronti del danneggiato, bensì è un problema che attiene anche l'organizzazione e la posizione che le magistrature hanno complessivamente nel nostro ordinamento. Ecco quindi dimostrato come le due questioni, i due profili si tengano l'uno con l'altro.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1 faccio allora presente che esso va accantonato in attesa di decidere come regolare la posizione dei membri laici che qui sono previsti per la Corte dei conti e per la giurisdizione militare e che noi vogliamo introdurre per il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali. Se è possibile cerchiamo dunque di prevedere una disciplina unitaria.

A questo scopo abbiamo presentato l'emendamento 10.0.2 che si muove nella tendenza che prima cercavo di illustrare. Prevediamo così che «ai cittadini scelti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*)», che sono i membri laici del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, «e dell'articolo 10-*bis*», che è l'articolo che intendiamo introdurre per l'integrazione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, «si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento...». Dico compatibili in quanto ci sono delle specificità che non vanno ignorate, tuttavia noi riteniamo che la normativa che emerge dal capo IV della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive integrazioni e modificazioni sia suscettibile di essere applicata anche alle nuove figure che si vanno ad introdurre con questa legge.

Questo mi sembra il senso complessivo dei tre emendamenti che abbiamo presentato. Proponiamo allora di accantonare la soppressione del comma 4, di cui all'emendamento 10.1, soppressione che avrebbe senso solo se si modificasse diversamente l'intero profilo in sintonia a quanto previsto dall'emendamento 10.0.1 relativo al Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Proponiamo inoltre di integrare il Consiglio di presidenza di cui sopra, dando con l'emendamento 10.0.2 ai membri laici del Consiglio di presidenza una posizione il più possibile omogenea a quella dei membri eletti dal Parlamento nel Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Prima di proseguire con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10, vorrei far presente che l'accantonamento di un emendamento soppressivo non può essere accettato dalla Presidenza, senatrice Tossi Brutti. Pertanto, si procederà regolarmente alla votazione, nell'ordine, dei vari emendamenti e quando si arriverà alla votazione dell'emendamento 10.1, l'Aula si pronuncerà su tale proposta di modifica.

DI LEMBO. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 10.2 e 10.3. Innanzitutto, non mi sento di condividere l'affermazione secondo la quale con l'articolo 10 si vuole facilonescamente e surrettiziamente operare una riforma; se la riforma della Corte dei conti consistesse soltanto nel

regolamentare il Consiglio di presidenza, credo che sarebbero stati inutili tutti i disegni di legge presentati da più di 25 anni a questa parte! La riforma della Corte dei conti è un qualcosa che non attiene solo alla conformazione ed ai poteri del Consiglio di presidenza, che rappresentano sicuramente il *minus* in tutto il discorso. Dico ciò con molta umiltà e *sine ira et deprecatione*.

È stata da più parti richiamata la sentenza della Corte costituzionale, ed anche io voglio fare riferimento alla Corte costituzionale per ricordare non solo che la Corte ha affermato che la magistratura della Corte dei conti non ha alcuna garanzia di indipendenza dallo Stato, ma anche che la stessa Corte ha rivolto un invito esplicito al Parlamento; essa ha infatti affermato che spetta al Parlamento, anzi è un suo dovere, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei conti nell'area dell'applicazione della Costituzione. D'altra parte, non possiamo neanche ignorare che il TAR del Lazio, con la sentenza del 10 giugno 1987, ha annullato l'articolo che regolamentava la disciplina e la configurazione del Consiglio di presidenza così come attualmente prevista, perchè composto soltanto dai presidenti di sezione e quindi non rappresentativo di tutti i magistrati. Perciò, a causa di tale decisione del TAR del Lazio, si è creato anche un vuoto legislativo.

L'invito della Corte costituzionale al Parlamento e la decisione del TAR del Lazio, con il vuoto legislativo che si è determinato, credo impongano in questa sede, nel momento in cui si parla del Consiglio di presidenza inteso come organo di disciplina, di valutare come debba essere composto tale Consiglio di presidenza e quale ruolo debba svolgere.

Si dice che vi è il richiamo ad altre norme, cioè il rinvio ricettizio ad alcune norme che regolano altra magistratura. È vero che altra magistratura, quella amministrativa, ha qualcosa di diverso: non è vero però che abbia solo competenze giudiziarie, come d'altronde anche la Corte dei conti. Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, le norme che regolamentano l'attività - non solo dell'organo di disciplina ma anche del Consiglio di presidenza - non hanno determinato conflittualità, nè hanno sollevato dubbi interpretativi. D'altra parte - e ne parlerò dopo, illustrando il secondo emendamento - guardando le norme che regolano il Consiglio di Stato, richiamate dall'articolo 10, ci si accorge che si tratta solo di norme procedurali, relative soprattutto alla elezione dell'organo.

Veniamo ora agli emendamenti da me presentati. L'altro ramo del Parlamento aveva limitato la preferenza a due nomi; in Commissione la possibilità di esprimere due preferenze si è ridotta ad una sola. A questo punto, anche appellandomi al buon senso che deve dirigere tutte le nostre azioni, vorrei ricordare che abbiamo la necessità di andare incontro a due esigenze entrambe ineliminabili: l'esigenza della maggiore rappresentatività possibile e quella della maggiore aggregazione possibile.

Non credo che vi sia altro consesso per la cui elezione sia prevista la possibilità della candidatura singola e del voto singolo. Non credo che le norme che regolano il Consiglio di Stato abbiano dato luogo ad equivoci, contrasti o contraddizioni. L'articolo 9 della legge n. 186 del 1982, al terzo comma, stabilisce espressamente: «Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti». La ragione alla base di questa norma tende ad evitare il più possibile la frammentazione e a consentire al massimo le aggregazioni.

Questo non è il solo esempio al quale potremmo attingere. Non voglio ricordare il sistema di votazione previsto per il Consiglio superiore della magistratura, ma chiedo se esista nel nostro ordinamento altro caso in cui sia prevista la possibilità della preferenza singola: comunque si vogliano spulciare le norme esistenti, non esistono altri esempi.

D'altra parte il sistema previsto dall'articolo 10, nel testo proposto dalla Commissione giustizia, potrebbe essere fonte di numerosi inconvenienti e, qualora lo approvassimo, avremmo introdotto un'assoluta ingiustificata novità che, come dicevo, non trova riscontro nel nostro ordinamento.

Non capisco le ragioni per le quali non si voglia accettare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Per il rispetto che dobbiamo tutti quanti alla Camera dei deputati, credo che il lungo dibattito e il voto in quella sede non siano stati nè semplici nè facili e che le decisioni non siano state prese con faciloneria.

Con l'emendamento 10.3 ripropongo il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un richiamo ad alcune norme che regolano il funzionamento del Consiglio di Stato e che riguardano contestazioni e reclami, lo scioglimento del Consiglio di presidenza, la validità delle deliberazioni e delle convocazioni (sono norme che potremmo chiamare di stile e che troviamo in ogni statuto), le attribuzioni del Consiglio di presidenza. Tra queste ultime, la verifica dei titoli di ammissione, la disciplina con regolamento interno del funzionamento del Consiglio, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, le deliberazioni sulle assunzioni, sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, sul conferimento ai magistrati degli incarichi (quest'ultima è forse la parte più delicata e pericolosa, ma credo che un organo collegiale, molto meglio di un organo monocratico, possa procedere al conferimento ai magistrati di incarichi estranei) e sulle piante organiche del personale di magistratura.

Nel testo proposto dalla Commissione non viene invece compresa le deliberazione sulle piante organiche del personale di segreteria. Propongo che essa venga reintrodotta in questa sede, reintegrando il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Il potere del Consiglio di presidenza di deliberare sulle piante organiche del personale di segreteria – badate, sentito il Consiglio di amministrazione, come si fa dappertutto – in fondo risponde ad una logica che vuole che l'organo di governo dei magistrati si occupi anche delle strutture di supporto. Tanto più che questo avviene, come ho detto prima, sentito il Consiglio di amministrazione del personale. Vi invito a trovare qualche altra norma che contraddica con questa scelta, in ogni consesso pubblico o privato. Si tratta di una soluzione che va bene per il Consiglio di Stato, è andata bene, non ha dato luogo a contrasti; non vedo perchè, trattandosi di un principio di carattere generale, non debba andar bene per la Corte dei conti.

Non vi è nessuna prova di volontà di anticipare riforme che, ripeto, se si dovessero limitare al solo Consiglio di presidenza sarebbero facili da farsi; c'è solo l'intenzione di colmare un vuoto attingendo, con un rinvio recettizio, a norme che disciplinano analoghi organismi in magistrature consimili.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, parto innanzitutto dall'emendamento 10.10, dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, che in maniera più radicale propone la soppressione dell'intero articolo 10.

Si fa, a questo riguardo, una questione di estraneità all'oggetto disciplinato dal presente disegno di legge. Di questa preoccupazione il relatore si era reso conto e si era dato carico nella sua relazione scritta. Però aveva ritenuto che l'argomento, che nasce dalla *sedes materiae*, potesse e dovesse essere superato per una molteplicità di ragioni.

Prima di tutto, diciamolo francamente, di questa legge di riforma della Corte dei conti siamo in attesa ormai da lungo tempo ed è principio che ispira in ogni campo l'azione di questo relatore che da una parte bisogna incominciare. Se si presenta l'occasione per un utile incominciamento, ben vale prendere questo destro e seguire la strada che ci si propone.

Ma c'è qualche cosa di più. Non voglio tornare a ripetere ciò che i colleghi hanno più volte ripreso facendo riferimento alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto completamente privi di garanzie d'ordine democratico i magistrati della Corte dei conti. Si dice che sono gli unici membri del grande corpo, dell'ordine della magistratura, che, essendo privi di un effettivo organo di autogoverno, non godono di quelle garanzie di cui invece beneficiano tutti gli altri magistrati appartenenti a giurisdizioni diverse. Quindi, ci troviamo davanti questa sentenza che lamenta la mancata entrata in vigore della legge di riforma e soprattutto stigmatizza la particolare posizione nella quale si vengono a trovare i magistrati della Corte dei conti.

L'emendamento direttamente soppressivo dell'articolo 10 tuttavia mi pare che non sia in quadro con il principio posto dalla Corte costituzionale, con l'obiettiva esigenza, alla quale dobbiamo dare soddisfazione, di rispondenza all'ordine e all'assetto democratico della Corte dei conti.

Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.10.

L'emendamento 10.11 è espressivo di una disciplina, dell'organo disciplinare e competente per tutti i provvedimenti attinenti e conseguenti ai giudizi disciplinari, assolutamente incompatibile con il testo sottoposto alla nostra attenzione; ma questa evidentemente è una considerazione di assai scarso momento se presa in sè per sè.

Anche nei confronti della soluzione avanzata attraverso l'emendamento 10.11 si ripropongono tutti quei problemi che si possono concentrare nella proposizione «carenza di rappresentatività democratica dell'organo di autogoverno di questo importante settore della magistratura».

L'emendamento 10.12 propone di sopprimere la lettera *c*) al comma 1 dell'articolo 10, quella relativa alla presenza nel Consiglio del presidente di sezione più anziano. I senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers si domandono in base a quale ragione il presidente di sezione più anziano debba far parte del Consiglio di presidenza.

La risposta a questa domanda è a mio parere evidente: essendo il presidente più anziano (*maxima debetur*) quello dotato di una maggiore esperienza, egli è in grado di cogliere gli aspetti più diversi della variegata e multiforme realtà rappresentata dalla Corte dei conti, imperniata su una pluralità di funzioni, di uffici e di organi che svolgono attività del tutto diverse.

Per questo, signor Presidente, signor Ministro, mi pare che la presenza del presidente di sezione più anziano all'interno del Consiglio sia assolutamente giustificata.

L'emendamento 10.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, propone di sostituire la lettera *d*) con un'altra disposizione tendente ad aumentare il numero dei cosiddetti membri laici del Consiglio di presidenza e si propone di portare questo numero a sei, con una significativa variante rispetto al meccanismo di designazione. Ho voluto usare per il momento un termine di valutazione asettico: laddove nel testo proposto dalla Commissione si parla di tre cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere, tra i professori universitari o gli avvocati, in questo emendamento si propone che partecipino tre cittadini eletti dalla Camera dei deputati e tre cittadini eletti dal Senato della Repubblica. In questo caso, subentrano alcune questioni che sono state esposte in modo estremamente chiaro dalla senatrice Tossi Brutti, innanzitutto in ordine al numero dei membri laici che debbono essere presenti nel Consiglio di presidenza.

La senatrice ha detto che sarebbe opportuno, proprio per stabilire una sorta di similitudine e di adeguamento a quello che potrebbe essere considerato un principio generale, avvicinarsi il più possibile alla proporzione che vige (mi corregga, senatrice Tossi Brutti, se riproduco – malamente senz'altro – infedelmente il suo pensiero) per il Consiglio superiore della magistratura e per il Consiglio di Stato. Sono perfettamente d'accordo sul principio generale, cioè che sarebbe un passo avanti arrivare ad una disciplina generale che riconduca ad alcuni punti fondamentali la tipologia di questa realtà. Tuttavia, mi sembra che sussistano differenze di ordine sostanziale rispetto alle quali non dobbiamo chiudere gli occhi: una cosa è il Consiglio superiore della magistratura, proprio per l'ampiezza di orizzonti di competenza che ha la magistratura ordinaria, altra e diversa cosa è, seppur altrettanto importante, la Corte dei conti.

Per questi motivi, mi permetto di appoggiare la soluzione prospettata dal testo proposto dalla Commissione, sia per ciò che concerne il numero dei membri del Consiglio di presidenza laici, sia per quanto riguarda il sistema di designazione, basato sulla scelta di intesa tra i Presidenti delle due Camere. Non ritengo opportuna l'elezione di tali membri (due o quattro come proposto da altri emendamenti) in quanto si corre il richio di appesantire le vicende di ordine parlamentare e legislativo, più strettamente intese. Ci sono state rivolte sollecitazioni ed inviti ad accelerare le funzioni proprie di un ramo del Parlamento (come produrre leggi), figuriamoci che cosa accadrà se sovraccarichiamo il Parlamento di funzioni non strettamente legislative. Onorevoli senatori, rischiamo di concentrare e di abbreviare i tempi della nostra funzione di produzione normativa con conseguenze che – sono sicuro, signor Presidente, onorevole Ministro – nessuno di noi può augurarsi. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 10.13.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 10.14, presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista, che rappresenta una variante rispetto all'emendamento 10.13. Con esso si propone che i membri laici siano quattro e si mantiene il meccanismo di elezione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Voglio ora soffermarmi sull'emendamento 10.4, presentato dai senatori socialisti Acone e Casoli. Per quanto riguarda la prima affermazione contenuta in questo emendamento, che in realtà consta, malgrado il corpo

unitario, di due distinte norme, debbo dire che l'individualità delle candidature viene a rappresentare, come ben ha ricordato il senatore Di Lembo poc'anzi, una sorta di novità nell'ambito del nostro sistema che difficilmente potrebbe essere giustificata.

Per ciò che concerne invece la parte dell'emendamento relativa alla procedura per effetto della quale, ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede, debbo dire che non vi è una lacuna nel testo. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 10 rinvia alla legge n. 186 del 1982, attinente al Consiglio di Stato, e precisamente rinvia ad alcuni commi dell'articolo 9 della suddetta legge che disciplinano la prassi e la funzione dell'ufficio elettorale preposto allo spoglio delle schede ed alla proclamazione dei magistrati eletti.

La lacuna è quindi puramente apparente. Infatti, sia pure *per relationem*, con quel vezzo che ci contraddistingue, la materia è disciplinata. Debbo perciò esprimere parere contrario sull'emendamento 10.4.

L'emendamento 10.16, presentato dai senatori Filetti e Misserville, propone di inserire dopo il comma 2 dell'articolo 10 un comma 2-*bis* per effetto del quale il presidente della Corte dei conti propone le questioni demandate per la deliberazione al Consiglio di presidenza in materia non disciplinare; alle adunanze del Consiglio di presidenza è chiamato a partecipare – e non si precisa in questo emendamento in che veste, cioè se con voto deliberativo, voto consultivo o come mera presenza notarile – il segretario generale della Corte dei conti.

Presidenza del presidente SPADOLINI

FILETTI. Si tratta di un voto consultivo.

GALLO, *relatore*. Questo non era precisato. Prendo atto della precisazione e ringrazio il collega che ha la cortesia di dirmi che la loro intenzione era di attribuire al segretario generale soltanto un voto consultivo.

Il centro vitale di questo emendamento 10.16, onorevoli colleghi, è rappresentato dall'imputazione al presidente della Corte dei conti del monopolio della proposizione di questioni demandate al Consiglio, naturalmente al di fuori delle materie disciplinari. Anche in questo caso vorrei che fosse chiarito un equivoco che ha pesato abbastanza sullo svolgimento dei lavori in Commissione. Onorevoli colleghi, non si tratta assolutamente di togliere al presidente della Corte dei conti il potere di avanzare proposte; questo è fuori discussione. Oserei dire addirittura che ciò rientra nella veste e nella struttura di un organo presidenziale; le proposte del presidente hanno, per così dire, una via di scorrimento privilegiata. Ciò che sembra contrastare con la struttura democratica di questo organo, cioè del Consiglio di presidenza, è l'attribuire al presidente della Corte dei conti il monopolio delle proposte. Su questo punto siamo costretti ad esprimere parere negativo. Successivamente ritornerò su quella parte dell'emendamento che riguarda la partecipazione alle adunanze del Consiglio del segretario generale, tenendo conto della specificazione che ad esso compete un voto

consultivo. Relativamente all'emendamento 10.16 il parere del relatore è perciò contrario.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 10.18 il parere del relatore è negativo, giacchè esso sostanzialmente riprende la tematica, e la soluzione che a questa viene data, dell'emendamento precedente, pur differenziandosi da quest'ultimo nel non menzionare il segretario generale.

Con l'emendamento 10.17 si propone la partecipazione del segretario generale, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di presidenza.

CORLEONE. Mi sembra che il suo parere sia contrario su tutti gli emendamenti.

GALLO, *relatore*. Senatore Corleone, lei sa quanto io tenga conto della sua opinione e di quella di tutti gli altri colleghi, deve però consentire che anch'io possa esprimere, in questa veste, la mia opinione.

Il relatore non ritiene che si possa dare vita a questo istituto della partecipazione, con voto consultivo, del segretario generale, alle adunanze del Consiglio di presidenza, poichè si verrebbe a creare un momento di rottura nella struttura di un organismo che è democraticamente eletto. Nel quadro di tale organismo, che vede sì dei membri di diritto, ma aventi pieno diritto di voto, la presenza di un membro di diritto con voto consultivo sarebbe davvero fuori posto.

Con l'emendamento 10.1, dei senatori Battello, Maffioletti, Tossi Brutti e Salvato, si propone la soppressione del comma 4. La motivazione offerta per questo emendamento – soppressivo della norma che dispone che «non possono esercitare alcuna attività suscettibile d'interferire con le funzioni della Corte dei conti» i cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2, cioè i membri laici designati con il sistema che questa Assemblea sceglierà – è che la posizione di tali soggetti dovrebbe essere assimilata a quella dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura.

Devo però far rilevare ai presentatori che attraverso la norma prevista dal comma 4 dell'articolo 10 si è voluto fare proprio questo, salvo che anzichè far riferimento genericamente alla posizione dei membri del Consiglio superiore della magistratura (i quali tra l'altro vedono un'assoluta impossibilità di esercizio di attività professionale), si è avuto cura di definire le situazioni di incompatibilità che si vengono a creare in capo ai membri laici: di qui la formula abbastanza ampia, ma sufficientemente espressiva, «non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti». Non si tratta di altro che dell'esemplificazione – scendendo dal generale, Consiglio superiore della magistratura, al particolare – della disciplina cui il senatore Tossi Brutti accennava.

Quindi, sostanzialmente concordando con lo spirito che anima questo emendamento, devo dire che la soluzione offerta dal testo all'attenzione di questa Assemblea è proprio quella sottesa allo spirito dell'emendamento del senatore Battello e di altri. Il parere del relatore è, pertanto, contrario, ma soltanto perchè l'emendamento si può considerare già assorbito dalla soluzione prevista nello stesso articolo 10.

L'emendamento 10.2 del senatore Di Lembo prevede che a ciascun elettore si attribuisca la facoltà di esprimere un numero di preferenze non superiore a due. Ovviamente sono nulli i voti espressi oltre tale numero. Qui il relatore deve confessare di essere stato egli stesso a proporre il voto

individuale o più esattamente la preferenza unica. Questo, in considerazione di un motivo cui ho già fatto riferimento nel corso del mio intervento: la pluralità delle funzioni e quindi degli uffici e degli organi costitutivi di questo complesso organismo che è la Corte dei conti. Rimeditando la materia però, l'argomento sistematico, l'argomento di profonda violazione delle regole che disciplinano organismi consimili, mi porta a ritenere di dover offrire all'elettore una ulteriore possibilità. L'elettore infatti non è obbligato, non è tenuto a votare per due persone, però può esprimere il proprio voto per due candidati. E tutto ciò che allarga il potere di espressione in sede di votazione e quindi di elezione mi sembra confacente ad un ordine democratico. Il parere è pertanto favorevole sull'emendamento 10.2.

L'emendamento 10.5 dei senatori Acone e Casoli propone la soppressione del comma 9, quello in cui, in quanto compatibili – siamo stati noi ad introdurre rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati tale clausola di compatibilità – sono recepite alcune norme della legge n. 186 del 1982 sul Consiglio di Stato. Io mi dichiaro contrario a questa soppressione perchè mi pare che essa verrebbe a privare il Consiglio di presidenza di quelle norme che ne costituiscono le prerogative ed i contenuti così come discendenti dalla previsione che di tale organo noi facciamo al primo comma dell'articolo 10.

L'emendamento 10.6, sempre dei senatori Acone e Casoli, propone poi che il comma 9 sia sostituito con altro in forza del quale il Consiglio di presidenza dovrebbe esercitare le attribuzioni previste dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 sulla Corte dei conti. Questo tipo di riferimento però, onorevoli colleghi, mi sembra enormemente, spaventosamente generico perchè le attribuzioni previste da questo regio decreto del 1934 non offrono sicuri punti di riferimento. Io non dubito che la raffinata ermeneutica dei colleghi e dei giuristi più esperti riuscirebbe ad individuarli, non mi sembra però buona opera di legislazione costringere ad un intervento che sarebbe particolarmente faticoso e qualche volta tale da portare a risultati contraddittori.

L'emendamento 10.7, ancora dei colleghi Acone e Casoli, ripropone la questione del monopolio di proposizione da parte del presidente della Corte; e arricchisce questa proposta perchè non parla soltanto di introduzione della proposta stessa davanti al Consiglio di presidenza, ma postula anche che la proposta sia definita dal presidente. Questo, onorevoli colleghi, mi sembrerebbe veramente un sistema molto somigliante a quello di una Dieta polacca del XVIII secolo, però capovolto. Pertanto, esprimo un parere decisamente negativo sull'emendamento.

GUALTIERI. La Dieta polacca però funzionava!

GALLO, *relatore*. Non credo, perchè poi periodicamente i vicini di quel paese si riunivano per le note intraprese, ed il signor Presidente, che è uno storico di grande valore, mi può dare atto di questa affermazione.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 10.8, presentato dai senatori Acone e Casoli, in quanto mi sembra di poter esprimere parere favorevole all'emendamento 10.3 presentato dal senatore Di Lembo, il quale prevede che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma, rimanga valido il testo così come era stato approvato dalla Camera dei deputati. Tutto

sommato, direi che operare riduzioni che mal si concilierebbero con il disegno di questo organo di presidenza, che dovrebbe avere non soltanto funzioni disciplinari, ma anche funzioni di governo del personale della Corte dei conti, non troverebbe facili motivazioni di appoggio.

L'emendamento 10.9, dei senatori Acone e Casoli, propone di aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle materie indicate nel presente articolo, il Consiglio di presidenza delibera, a voto palese, su proposta del Presidente». Abbiamo quindi di nuovo la proposta di modifica che sembra individuare un monopolio del presidente in ordine alla proposta e, in più, l'idea di un voto palese in una materia rispetto alla quale la segretezza del voto non sembra possa arrecare i guasti che, in altra e diversa sede, il voto segreto qualche volta, su determinate materie, può arrecare. Quindi, il parere del relatore è negativo sull'emendamento 10.9.

L'emendamento 10.0.1 a cui ha già fatto riferimento il senatore Tossi Brutti riguarda l'integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Ci si potrebbe nuovamente muovere il rimprovero che addirittura ci preoccupiamo di una configurazione del Consiglio di presidenza di un organo che già possiede un Consiglio di presidenza, a differenza di quanto avveniva invece per la Corte dei conti. In linea di principio, però, il relatore sul punto si rimette all'Assemblea perchè ritiene non privo di fondamento il discorso imperniato su una proposizione estremamente semplice: poichè negli organi di disciplina e di autogoverno delle magistrature sono già inseriti cittadini laici non in funzione di controllo, ma di partecipazione alla vita della magistratura, non si vede perchè, una volta che ciò avviene per la magistratura ordinaria, per la Corte dei conti (in forza del disegno di legge di cui ci stiamo occupando), per la magistratura militare, in forza di un articolo di cui ci occuperemo tra breve, ciò non dovrebbe verificarsi anche per il Consiglio di Stato. Mi rimetto quindi all'Assemblea con una dichiarazione di grossa simpatia – se si può usare un linguaggio quasi pickwickiano e non parlamentare – nei confronti di tale emendamento.

Sull'emendamento 10.0.2 mi sono già pronunciato quando ho affermato che, in definitiva, l'assimilazione alla posizione dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura era attuata attraverso una norma che figura nel testo del disegno di legge alla nostra attenzione.

ACONE. Questo riguarda pure il Consiglio di Stato perchè c'è anche l'emendamento tendente ad inserire l'articolo 10-*bis*.

TOSSI BRUTTI. Riguarda anche l'ipotesi dell'articolo 10-*bis*.

GALLO, *relatore*. Mi sono già occupato dell'articolo 10-*bis*; qualora dovessimo approvarlo, dovremmo ipotizzare un comma che specifichi l'estensione delle incompatibilità che discendono per i laici che fanno parte del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, nè più nè meno di quello che abbiamo fatto per la Corte dei conti. In sostanza – e vi ringrazio delle interruzioni che mi permettono di completare il mio pensiero – non sarei troppo favorevole ad una generica enunciata assimilazione ai membri del Consiglio superiore; preferirei invece una norma che specificasse, così come avviene per la magistratura militare e la Corte dei conti, l'estensione della incompatibilità. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 10.0.2.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, cercherò di essere telegrafico al massimo, sia pure motivando qualche punto del mio intervento, anche perchè il relatore ha analizzato la materia con molta profondità e numerosi riferimenti alle leggi.

Come ha rilevato qualche senatore e come rilevai anch'io in Commissione, mi trovo molto a disagio con questo articolo 10 perchè non è materia di competenza del Ministero della giustizia. Si tratta di un'estrapolazione le cui ragioni sono state messe in rilievo in altra circostanza. È vero che sono stato implicitamente delegato a pronunciarmi su tali aspetti, peraltro senza alcuna specifica indicazione.

Onorevole senatore Di Lembo, alla Camera dei deputati l'introduzione delle norme da lei illustrate avvenne in modo precipitoso e non in maniera meditata, come ella crede di ricordare, tanto che vi fu una convulsa riunione del comitato dei nove per esaminare le innovazioni proposte per l'Aula. In quella sede, d'accordo anche con altri membri dell'Esecutivo, esistendo tra l'altro un dissenso all'interno del Governo su taluni punti, mi rimisi all'Assemblea. Ora, per quello che riguarda la posizione da assumere in Senato, devo tener conto di elementi sopravvenuti, quali l'approfondita discussione che si è svolta, viceversa, nella Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento e le maturazioni a cui la stessa è pervenuta, nonchè gli articoli che sono stati fino ad ora votati.

Dirò subito che debbo essere contrario all'emendamento 10.10 di integrale soppressione dell'articolo. Infatti, poichè l'articolo nella sua integrità contiene anche il riferimento alla funzione disciplinare del creando Consiglio di presidenza della Corte dei conti e poichè ormai ci siamo avviati sulla strada della regolamentazione della materia disciplinare con l'avvenuta votazione dell'articolo 9, non mi sento di essere favorevole alla soppressione dell'intero articolo, vista questa progressiva maturazione del lavoro parlamentare. Pertanto, in conformità a quanto detto dal relatore, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.11, si tratta certamente di una scelta politica diversa da quella adottata. Mi vorrei rimettere all'Assemblea ma mi rifaccio al relatore ed esprimo parere contrario.

Per quello che riguarda l'emendamento 10.12, soppressivo della lettera *c*) del primo comma dell'articolo 10, mi rimetto all'Assemblea, trattandosi di argomento relativamente indifferente.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.13, esso tende ad introdurre, come ha spiegato benissimo il relatore, il criterio dell'elezione in luogo del criterio della scelta; il criterio dell'elezione esiste per altri organismi analoghi, quindi non vedo perchè ci si debba decisamente contrapporre ad esso, sia pure con le validissime, forti argomentazioni svolte dal relatore. Perciò, anche per l'emendamento 10.13 mi rimetto all'Assemblea. Per quanto riguarda l'emendamento 10.14, che è una variante del precedente - come il relatore ha rilevato esprimendo parere contrario - mi rimetto egualmente all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.4, a parte tutta la prima parte del comma 2-*bis* da inserire dopo il comma secondo, ritengo che lo scrupolo di occuparsi, così come accade in altri ordinamenti analoghi, di ciò che accade in caso di parità di voti (in tal caso è eletto il più anziano di età) sia uno scrupolo plausibile: pertanto anche sull'emendamento 10.4 il Governo si

rimette all'Assemblea. Nell'emendamento 10.16 entrano in scena, come giustamente ha rilevato il relatore, due proposizioni, una relativa alla proposta del Presidente della Corte dei conti e l'altra relativa alla partecipazione del Segretario generale. A proposito della proposta del Presidente della Corte dei conti ricordo che essa è fatta propria anche dall'emendamento 10.18 e dall'emendamento 10.9 del senatore Acone. Su questo si potrebbero svolgere argomenti in senso favorevole e in senso contrario quanto si vuole: il potere di proposta del presidente non è certamente una cosa da scartare alla leggera, come viceversa si è creduto di fare. Pertanto anche a questo proposito ritengo di rimettermi all'Assemblea, così come mi rimetto all'Assemblea sulla seconda parte del 10.16: pertanto sull'intero emendamento 10.16 il Governo si rimette all'Assemblea.

Sull'emendamento 10.18 mi rimetto all'Assemblea in quanto anch'esso contiene l'elemento della proposta del Presidente della Corte dei conti. L'emendamento 10.17, fatto proprio dal senatore Acone, riguarda la partecipazione con voto consultivo del segretario generale, voto consultivo da interpretarsi come tale in relazione al chiarimento qui reso dal senatore Filetti per l'emendamento 10.16. Mi rimetto anche su di esso all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.1, che propone la soppressione del comma 4, si tratta di tema effettivamente collegato (anche se la procedura parlamentare non consente di accantonarlo), come la senatrice Tossi Brutti aveva rilevato, agli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 destinati ad introdurre un eventuale articolo 10-*bis*. Su questo complesso di materie mi rimetto all'Assemblea; lo preannuncio anche per gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e ne darò rapida motivazione a suo tempo. Per quanto riguarda l'emendamento 10.2, che propone di esprimere non più di due preferenze, ho moltissime perplessità, ho il timore della creazione di liste concorrenti ed altro; comunque, data la natura della materia il Governo si rimette all'Assemblea.

Debbo invece spendere due parole di motivazione per quanto riguarda l'emendamento 10.5 che propone la soppressione del comma 9 che è oramai, al punto in cui siamo, il punto più importante che abbiamo di fronte. Esso infatti conferisce al Consiglio di presidenza della Corte dei conti tutta una serie di poteri che non hanno assolutamente nulla a che fare con l'azione disciplinare. Si tratta di materia estremamente controversa, in quanto anticipazione di riforma, come è stato ritenuto. Quando i senatori Acone e Casoli proposero in Commissione questo emendamento soppressivo, il Governo espresse parere favorevole. Spiego le ragioni per le quali sono indotto a modificare tale parere, rimettendomi anche in questo caso all'Assemblea. Nel frattempo infatti è intervenuto il voto della Commissione giustizia e il fatto di aver allargato il contenuto della legge ad una materia ad essa completamente estranea è ormai un fatto parzialmente acquisito.

Quindi, non posso dimenticare le istanze che esistono per la creazione di questo Consiglio di presidenza e, in modo particolare, la sentenza n. 230 del 1987 della Corte costituzionale, la quale suggerisce la creazione di questo organo con taluni poteri, salvo poi vedere quali debbano essere.

Perciò, con scarsissima propensione e simpatia per questo modo di legiferare (che desidero ribadire anche in questa circostanza, così come ad ognuno di noi può capitare di fare in tante circostanze, senza poi peraltro riuscire a tradurre in atto i buoni propositi ed i buoni auspici di una migliore legiferazione) mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.6, concordo con il parere espresso dal relatore, perchè il suo carattere di eccessiva genericità ci porta ad esprimere parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 10.7, che trova il parere contrario del senatore Gallo, il quale ha pronunciato verso tale proposta emendativa parole severissime - addirittura definendolo un «emendamento da Dieta polacca», ed esso passerà alla storia di questa legge con tale denominazione - nel rimettermi all'Assemblea, così come ho fatto per emendamenti di analogo contenuto, voglio solo dire che la parola «definita» vuole indicare semplicemente quella attività che, al termine di un'ampia discussione di una proposta da parte di tutti i singoli appartenenti ad un determinato collegio, viene compiuta dal presidente per meglio definire il risultato dei vari interventi collegiali. Quindi, non si tratta di una parola che vuole rappresentare una prevaricazione, e tale certamente non era nell'intendimento dei proponenti. Quindi, su questo emendamento ed anche sul successivo emendamento 10.8 mi rimetto alla volontà dell'Assemblea.

A proposito dell'emendamento 10.3, interviene invece una modificazione in senso contrario, un ritorno cioè al testo pervenuto dalla Camera. Anche il relatore aveva espresso parere favorevole in sede di Commissione all'abolizione del rinvio al numero 6) del secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 186 del 1982. Fu l'unica concessione che la Commissione fece ai contraddittori di questa eccessiva estensione sia dei poteri che del contenuto della regolamentazione sulla Corte dei conti: eliminare, dal riferimento alle leggi sul Consiglio di Stato, quel numero 6) che si riferisce alle piante organiche del personale di segreteria ausiliario; sembrò infatti eccessivo conferire tale competenza, dato l'elevatissimo numero del personale della Corte dei conti e date le funzioni completamente diverse che tale istituzione ha rispetto ad altri organi a prevalente funzione giurisdizionale come il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore della magistratura, e via dicendo. Data la caratteristica assolutamente specifica di questo personale ausiliario della Corte dei conti da taluno fu considerato eccessivo attribuire al Consiglio di presidenza tutta questa materia delle piante organiche e fu tolto quindi il rinvio al numero 6).

Invece, in questo momento, aderendo alla proposta contenuta nell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Di Lembo, il relatore, senatore Gallo, ha mutato parere e ha espresso parere favorevole.

Di ciò non posso fare materia di battaglia perchè, lo ripeto, si tratta di battaglie che assai poco mi interessano, e che soprattutto assai poco interessano la regolamentazione della responsabilità civile dei magistrati. Pertanto, anche su questo emendamento mi rimetto al senso di responsabilità dell'Assemblea.

GALLO, *relatore*. Signor Ministro, se mi permette, nella mia relazione scritta ho detto che venivo in Assemblea non solo per convincere, ma anche per essere convinto. È vero che ho mutato idea, ma sono stato convinto dalle sensate argomentazioni svolte dal senatore Di Lembo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Gallo, la ringrazio per la precisazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.9, ricordo che ho già espresso il mio parere rimettendomi alle valutazioni dell'Assemblea, perchè si tratta

della famosa questione concernente il potere propositivo del presidente della Corte dei conti.

Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 illustrati dalla senatrice Tossi Brutti e proposti dal senatore Battello ed altri, una volta che abbiamo detto che bisogna salire sul treno in corsa, che il Parlamento deve attaccarsi a qualunque vagone stia occasionalmente passando per le sue aule, non vedo per quale motivo non si debba considerare una composizione del Consiglio di Stato più conforme a quei criteri generali che abbiamo tracciato per la Corte dei conti. Non vedo per quale motivo, una volta che si è deciso di allargarsi, si debba trovare uno sbarramento così categorico. Lo stesso onorevole relatore, con accenti simpatici nei confronti dei proponenti, si è rimesso all'Assemblea; la stessa posizione assume il Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per essere stato così lapidario nel suo intervento.

Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.12.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non vorrei farmi un nemico, anche perchè non so chi sia il presidente di sezione più anziano della Corte dei conti. Peraltro, come Gruppo parlamentare, individualmente ed in altre legislature come Gruppo radicale, siamo stati quelli che hanno fatto più riferimento e hanno utilizzato i documenti della Corte dei conti che spesso venivano dimenticati, quei rapporti che hanno rappresentato uno strumento utile nella nostra azione parlamentare. Quindi, non ho niente di personale nei confronti di una persona che peraltro non conosco. Tuttavia, devo dire che non mi ha convinto il relatore (ed io ero disponibile ad essere convinto) sui motivi in base ai quali il presidente di sezione più anziano della Corte dei conti deve far parte di questo Consiglio.

GALLO, *relatore. Id quod plerumque accidit!*

CORLEONE. Non è affatto detto che il presidente di sezione più anziano sia il presidente di sezione più a conoscenza dei meccanismi e dei funzionamenti dei vari gruppi di lavoro della Corte dei conti. Sono dell'avviso che tale criterio anagrafico non sia assolutamente quello che ci garantisce di più sulla conoscenza e sul potere di intervento...

GALLO, *relatore*. Più anziano di funzioni e non di età. Quindi, senatore Corleone, non è un criterio anagrafico ma è un criterio di anzianità di funzioni.

CORLEONE. Senatore Gallo, ho capito che tale criterio è in rapporto alla funzione, ma non mi sembra ugualmente che sia convincente.

Non sono particolarmente affezionato all'emendamento 10.12 in quanto non mi sembra che tolga o aggiunga nulla all'impalcatura che è stata creata con questo disegno di legge. Comunque, mi pareva che fosse un criterio di maggior rigore quello a cui ho fatto riferimento; inoltre, poteva creare meno problemi per aumentare almeno di una unità il numero dei membri laici. Queste sono le motivazioni che mi inducono a mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.13.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, confesso che ho seguito con più fatica del solito, certamente per mia responsabilità, il parere espresso dal relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 10. Debbo dire che non riesco a comprendere il motivo per cui si dice di no ad una prerogativa del Parlamento, cioè di tutti noi.

Si può infatti affermare che riunirsi per eleggere i cittadini che compongono il Consiglio può creare degli intoppi incredibili. Il Senato, in questo caso, dovrebbe riunirsi per eleggere tre rappresentanti nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Non mi sembra che però una simile obiezione possa essere così forte. Sicuramente ve ne possono essere altre, ma non le ho ascoltate.

Mi sembra strano affermare che riunirsi per votare sia un problema; oltre tutto non si prevede una riunione del Parlamento in seduta comune, che può provocare problemi perchè può essere resa difficile da concomitanti necessità, peraltro a mio parere troppo spesso esagerate. La dimostrazione di questo si ha guardando il caso del Consiglio superiore della magistratura. A mio parere sarebbe opportuno convocare il Parlamento in seduta comune ogni giorno per una settimana finchè non si giunga alla nomina dei rappresentanti, per fare in modo che il Consiglio superiore della magistrature non debba essere privato di alcuni suoi componenti. Ad esempio, adesso da molti mesi nel Consiglio superiore della magistratura mancano due rappresentanti laici.

Ho detto questo perchè forse in un simile caso noi dovremmo prendere il buon esempio da quella grande istituzione che è la Chiesa: se adottassimo il sistema del conclave non avremmo queste terrificanti vacanze che pesano molto, anche sulle procedure esistenti. Per fare un esempio potrei riferirmi

al caso Manuella in rapporto al Consiglio superiore della magistratura: si decide questo caso senza che vi siano i due membri laici previsti dalle leggi.

Vi sono perciò delle difficoltà; in particolare, il Parlamento in seduta comune ha difficoltà a riunirsi. Noi ci auguriamo che questa discussione serva anche da richiamo affinchè il Parlamento in seduta comune si riunisca, così come previsto dalla nostra Costituzione.

Nell'emendamento diciamo però che i singoli rami del Parlamento si riuniscono. Ormai noi ci riuniamo tutti i giorni; non so di chi sia la colpa, ma il Senato si convoca dal martedì al venerdì. Credo perciò che inserire al primo punto dell'ordine del giorno una votazione di questo genere non ci turberebbe molto. La ragione non è questa; ma allora qual è? Forse non si vuole dare solennità a questa nomina perchè si vuol dire che è un fatto minimo e poco importante. Credo che sarà più difficile trovare professori universitari ordinari in materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esercizio professionale cooptati in questo modo, senza ricorrere a quel dato minimo di solennità costituito dalla elezione della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Sono comunque anche in questo caso disponibile ad essere convinto. Come ho già detto in discussione generale, a mio parere questo articolo 10 non è il punto centrale della legge, ma si tratta di un semplice inserimento. Molti colleghi sostengono che era giunto il momento di risolvere questo problema. Dal punto di vista del merito sono d'accordo sul fatto che la situazione era intollerabile. Preso atto di tutto questo, vorrei però essere convinto, e non mi ha convinto il fatto che si dica semplicemente che ciò potrebbe turbare i nostri lavori.

Chiedo, allora, ai colleghi di valutare il perchè ci dobbiamo far espropriare di un piccolo diritto, che è quello di votare questi tre nomi, o due, se vogliamo riferirci all'emendamento 10.14, per lasciare, invece, questa scelta all'intesa tra i Presidenti delle due Camere. Non credo che possiamo accettare questo fatto tranquillamente, in mancanza di una motivazione che abbia un forte significato.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, la Sinistra indipendente dichiara il proprio favore al meccanismo elettorale indicato dal senatore Corleone e da altri senatori negli emendamenti 10.13 e 10.14, per due ragioni.

La prima ragione – cui ha fatto cenno, per altro verso, anche il senatore Tossi Brutti – è quella di omologare gli organi di governo della giustizia contabile, della giustizia amministrativa, e della giustizia ordinaria, anche per quanto riguarda le procedure elettorali. Infatti, sappiamo che per il Consiglio superiore della magistratura i membri laici vengono eletti dal Parlamento e quindi è auspicabile una omogeneità nei meccanismi elettorali dei membri laici.

La seconda ragione è quella di liberare i Presidenti dei due rami del Parlamento da logiche di carattere strettamente politico, o addirittura lottizzatrici in relazione alla designazione dei membri laici. Sappiamo che queste designazioni avvengono dietro consultazione dei vari Gruppi; sarebbe

bene, invece, che fossero i Gruppi in prima persona ad esprimere responsabilmente le loro valutazioni attraverso una votazione per ciascun ramo del Parlamento.

Desidero, infine, fare un'ulteriore considerazione. Tra i due emendamenti la mia preferenza va al 10.14, cioè quello che limita a quattro i membri laici (anzichè sei) poichè il numero quattro è più vicino al numero tre previsto dalla Camera dei deputati e quindi altereremmo in misura minore il rapporto tra membri laici e membri professionali. Ciò non tanto per prendere posizione circa il rapporto tra membri laici e membri professionali, ma per consentire un migliore impatto di questa modifica sull'altro ramo del Parlamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Desidero annunciare il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale all'emendamento del senatore Corleone e di altri senatori, per le motivazioni espresse anche dal senatore Onorato e che condividiamo pienamente.

Non vi è alcun motivo di fare eccezione ad una regola che è di carattere generale, per cui i membri laici degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e delle altre magistrature (speciali?) sono eletti dai rami del Parlamento con modalità precostituite.

Ritengo che l'ipotesi più probabile e praticabile sia quella prevista dall'emendamento 10.14 e su di esso annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista all'emendamento 10.14 del senatore Corleone e di altri senatori.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Ritiriamo l'emendamento 10.13.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 10.16.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Abbiamo apprezzato le ragioni con cui l'onorevole Ministro guardasigilli ha valutato questo nostro emendamento che sostanzialmente propone una questione di praticabilità e suggerisce un criterio non di monopolio ma preferenziale e direi normale in favore del presidente della Corte dei conti. Riteniamo di dover insistere su questo nostro emendamento anche perchè il concetto in esso contenuto è espresso, forse in termini più chiari e sicuramente più brevi, nell'emendamento 10.9 del senatore Acone. Ringraziamo dunque il signor Ministro per aver voluto esprimere il suo apprezzamento per un'opera di chiarimento che noi compiamo per queste disposizioni che pure sono completamente estranee alla legge di cui ci occupiamo e che sono occasionate dalla volontà di regolare anche le funzioni dell'organo di autogoverno della magistratura contabile. Ritengo che la presenza del presidente della Corte dei conti ed il criterio preferenziale che gli si accorda per la proposizione delle questioni, come lo stesso relatore ha dovuto ammettere, sia un fatto istituzionale chiaro e compreso nella legge. Non abbiamo voluto riservare al presidente della Corte dei conti un regime di monopolio, ma sottolineare la sua incombenza e presenza in seno al Consiglio di presidenza con una formulazione che fa riferimento alle questioni demandate per la deliberazione.

Circa la presenza alle adunanze del Consiglio del segretario generale, con voto consultivo coma ha esplicitato il senatore Filetti, mi pare che non vi sia opposizione da parte del relatore e del Governo. Il rimettersi all'Assemblea indica infatti disponibilità in una materia che sostanzialmente deve essere ancora regolamentata e che può essere migliorata come dimostra l'approvazione dell'emendamento che abbiamo testè votato e che ha ricondotto tutta questa materia in un alveo costituzionale di regolarità ed uniformità di disciplina sul quale possiamo essere tutti quanti d'accordo.

Insistiamo dunque su questo emendamento e ne chiediamo l'approvazione specificando che la presenza del segretario generale ha soltanto il carattere di una funzione consultiva e che con questa proposizione non si è voluto nè si poteva volere riservare al monopolio del presidente della Corte dei conti la proposizione delle questioni al Consiglio di presidenza.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. A nome del Gruppo repubblicano dichiaro che voterò contro la prima parte dell'emendamento 10.16 e questo per le ragioni che già sono state addotte dal relatore. Siamo infatti contrari a demandare esclusivamente al presidente della Corte dei conti la proposta in sede di Consiglio di presidenza.

Vorrei invece chiedere la votazione per parti separate in ordine alla seconda parte dell'emendamento là dove si prevede che «Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il Segretario generale». A me sembra infatti che la partecipazione del segretario generale alle adunanze del Consiglio sia

un fatto abbastanza normale; anche il nostro segretario generale partecipa ai Consigli di presidenza del Senato e altrettanto avviene alla Camera dei deputati. Tale presenza può portare utili indicazioni di carattere consultivo e pertanto mi dichiaro favorevole a questa parte dell'emendamento. Chiedo però ai colleghi Filetti e Misserville di modificare quest'ultimo periodo in tal senso: «Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il Segretario generale senza diritto di voto».

Ho chiesto la votazione per parti separate per evitare che l'eventuale reiezione dell'emendamento portasse alla preclusione dell'emendamento 10.17.

MISSERVILLE. Siamo d'accordo anche noi. Accogliamo l'integrazione proposta dal senatore Covi.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta di procedere alla votazione per parti separate sull'emendamento 10.16 si intende accolta. Avverto altresì che la seconda parte dell'emendamento dovrà leggersi nel modo seguente. «Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il Segretario generale senza diritto di voto».

Passiamo dunque alla votazione.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, sull'emendamento in questione mi dichiaro contrario alla prima parte, che verrà votata separatamente, per le ragioni già illustrate dal relatore, in quanto non ritengo utile introdurre un monopolio di proposta da parte del presidente della Corte dei conti. Sulla seconda parte devo dire di essere d'accordo con la modifica proposta dal senatore Covi. Osservo però, in aggiunta, che è utile la partecipazione del segretario generale alle adunanze del Consiglio di presidenza sulle questioni riguardanti le funzioni amministrative, perchè il segretario è forse colui che più di ogni altro le conosce; è pertanto giusto che partecipi senza diritto di voto in quanto il voto consultivo mi sembrerebbe un'assurdità in un organismo del genere. L'osservazione che però voglio aggiungere è la seguente. Nel comma successivo si dice che «Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti». Ed allora, qui c'è una precisazione da fare perchè per il Consiglio di presidenza in sede disciplinare la presenza del segretario generale sarebbe impropria. Mi sembra che non ci siano parole...

COVI. Senatore Onorato, voglio farle notare che l'emendamento 10.16 propone di inserire un comma 2-*bis*, quindi un comma precedente alla definizione del Consiglio di presidenza come organo disciplinare. Pertanto, non ci sono assolutamente problemi.

ONORATO. Il dubbio sarebbe risolto se si specificasse che alla sezione disciplinare partecipano tutti i membri *pleno iure*, oppure che vi partecipano

tutti i membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti e il segretario generale. Infatti, potrebbe sorgere un problema di interpretazione se il segretario generale, anche senza diritto di voto, sia membro o meno del Consiglio di presidenza; infatti, se lo fosse, potrebbe partecipare anche alla sezione disciplinare. Questo è il problema che volevo sottolineare.

GALLO, *relatore*. Chi non ha diritto di voto, non è membro, ma partecipa soltanto ai lavori.

ONORATO. Questo lo so, però il fatto che «partecipa» potrebbe essere interpretato erroneamente. Io credo che un emendamento proposto dal relatore al comma 3 potrebbe dissipare gli equivoci perchè ritengo che sarebbe veramente un errore legittimare il segretario generale ad essere membro del Consiglio di presidenza in sede disciplinare.

PRESIDENTE. Senatore Gallo, lei ha ascoltato la proposta avanzata dal senatore Onorato. Intende aderire a tale richiesta?

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, al relatore sembrava che difficilmente potessero sorgere dubbi posto che l'emendamento proposto dal senatore Filetti avrebbe collocato un comma 2-*bis*, quindi prima del comma 3. È comunque facile rimediare alle perplessità che ne possono derivare con il seguente testo del comma 3: «Il Consiglio di presidenza è costituito in consiglio disciplinare con la partecipazione del presidente della Corte dei conti, che lo presiede, e di tutti i suoi membri tranne il procuratore generale della Corte dei conti e senza la presenza del Segretario generale della Corte stessa».

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla votazione per parti separate dell'emendamento 10.16, presentato dai senatori Filetti e Misserville. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento fino alle parole «non disciplinare».

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento che, dopo la proposta di modifica avanzata dal senatore Covi ed accolta dai proponenti, risulta così formulata: «Alle adunanze del Consiglio di presidenza partecipa il Segretario generale senza diritto di voto».

È approvata.

L'emendamento 10.18 è precluso.

CARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Spero innanzitutto di aver capito che nella seconda parte dell'emendamento 10.16 si sia voluto dire che il segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio di presidenza senza diritto di voto.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 10.18 che non ritengo

precluso, che concerne le deliberazioni del Consiglio di presidenza in materia diversa da quella disciplinare, il fatto che tali decisioni siano assunte su proposta del presidente mi pare una cosa talmente ovvia, razionale e congrua rispetto alla istituzione, che immaginare una riunione del Consiglio di presidenza senza un titolare del potere di proposta sarebbe immaginare una specie di *happening* in cui questi signori si riuniscono, si guardano negli occhi e non raggiungono alcun risultato. Non so cosa può accadere se non viene previsto un *primus inter pares* capace di presentare una proposta su cui il Consiglio sia messo in condizione di poter deliberare.

Poichè viviamo in un'epoca di totale dissacrazione dei princìpi, degli interessi, del senso di responsabilità dello Stato in questo caso, mi dispiace di non dover condividere assolutamente il punto di vista espresso dal relatore e di accettare le valutazioni del rappresentante del Governo. Invito i colleghi senatori a meditare sull'opportunità, dovuta a una questione di pura razionalità e funzionalità dell'istituzione, che sia previsto il potere di proposta del presidente. Va da sè che ogni singolo membro del Consiglio può avanzare proposte che a maggioranza possono essere accettate, tuttavia è necessario un minimo di coordinamento per evitare che vi sia una totale dissociazione di responsabilità.

Mi esprimo pertanto a favore dell'emendamento 10.18, peraltro firmato non soltanto da me ma anche dai senatori Giolitti e Andreatta, il che sta a dimostrare che non c'era altra preoccupazione che quella di dare credibilità e funzionalità ad un organo come quello previsto dal disegno di legge in esame.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, la mia dichiarazione è uguale a quella che ho già fatto sulla prima parte dell'emendamento 10.16 perchè mi sembra che i due emendamenti abbiano identico contenuto, prevedendo entrambi il monopolio di proposta da parte del presidente della Corte dei conti in materia non disciplinare.

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, accolgo l'invito del collega Cariglia perchè ritengo che obiettivamente sia strano un organo nel quale manchi un potere di proposta da parte del presidente.

Certamente vi è il precedente, che può apparire contrario, del Consiglio superiore della magistratura, per il quale è prevista una disciplina particolare. Non dobbiamo dimenticare, però, che il Consiglio superiore della magistratura ha al suo vertice un vice presidente per la gestione, ma il potere di proposta è del Presidente della Repubblica in quanto presidente dell'organo. Pertanto - e il presidente Cossiga ha tenuto a ribadire questa sua prerogativa - il vaglio dell'ordine del giorno spetta comunque al Presidente della Repubblica.

È per tale motivo che sono favorevole all'emendamento 10.18.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, mi appello alla sua autorità in quanto l'emendamento 10.18 sostanzialmente, anche se in diversa formulazione, ripropone la medesima questione già risolta con l'emendamento 10.16.

PRESIDENTE. In realtà l'uno parla di «materia non disciplinare», l'altro di «materia diversa da quella disciplinare».

LIPARI. Ove fosse approvato l'emendamento 10.18 ci troveremmo in assoluta contraddizione rispetto al voto negativo già espresso sulla prima parte dell'emendamento 10.16. Quindi pregherei la Signoria Vostra di confermare la deliberazione già assunta dall'Assemblea, ritenendo precluso l'emendamento 10.18.

PRESIDENTE. Mi pare, senatore Cariglia, esaminando la questione più a fondo, che la differenza fra gli emendamenti 10.16 e 10.18 sia soltanto terminologica. Nel primo si parla di «materia non disciplinare», nell'altro di «materia diversa da quella disciplinare», il che è sostanzialmente la stessa cosa. Ritengo che sia pertanto da confermare la precedente decisione sulla preclusione perchè, nel caso in cui ci fosse una votazione difforme, si creerebbe una contraddizione tra l'emendamento 10.16 e l'emendamento 10.18. Vorrei avere, senatore Cariglia, il suo appoggio a questa tesi; onestamente la prima decisione, suggeritami dagli uffici, mi sembra indiscutibile. Infatti, in forma terminologicamente diversa, viene detta in entrambi gli emendamenti la stessa cosa.

CARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Non è la stessa cosa, signor Presidente, perchè dire «in materia non disciplinare» può significare una materia che non sia disciplinare, non che sia assolutamente diversa da quella disciplinare. Può darsi che in questo ci sia una interpretazione un po' spinta, però volevo fare un'altra considerazione. Se l'Assemblea fosse stata avvertita che in caso di approvazione dell'emendamento 10.16 sarebbe stato precluso l'emendamento 10.18, essa avrebbe potuto assumere un diverso atteggiamento sull'emendamento 10.16. Bisogna tener conto anche dell'aspetto che riguarda i proponenti dei due emendamenti.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che l'avvedutezza del senatore Covi, che ha tenuto a parlare prima sull'emendamento 10.16, sia stata dovuta proprio al fatto che la votazione sulla prima parte di questo emendamento suonava poi preclusiva, se avesse avuto un certo esito,

dell'emendamento 10.18. A questo punto chiedo a tutti i membri di questa onorevole Assemblea quale mai può essere in linguaggio italiano la differenza che intercorre tra «materia non disciplinare» e «materia diversa da quella disciplinare». Ogni materia diversa da quella disciplinare è non disciplinare; per converso ogni materia non disciplinare è materia diversa da quella disciplinare. Possiamo riprendere le brillanti pagine che iniziano «Il circolo Pickwick», e mi sia consentita questa mia digressione; a proposito di certe affermazioni si dice: non l'ho detto in senso letterale, ma in senso pickwickiano. Se qui vogliamo parlare di un senso non letterale, allora si può anche dare corso a questa interpretazione, ma davvero raggiungeremo dei vertici di umorismo uguagliabili a quelli di Charles Dickens. (*Commenti del senatore Cariglia*).

PRESIDENTE. Ritengo in tutta coscienza di dover confermare la precedente decisione. Pertanto dichiaro preclusa la votazione dell'emendamento 10.18. (*Commenti del senatore Cariglia*).

Ugualmente l'emendamento 10.17, presentato dal senatore Cariglia e da altri senatori, è precluso dalla approvazione della seconda parte dell'emendamento 10.16.

ACONE. Signor Presidente, a me non pare che l'emendamento 10.17 sia precluso. Infatti nell'emendamento 10.16,in seguito alla modifica suggerita dal senatore Covi, si afferma «senza diritto di voto», mentre nell'emendamento 10.17 si dice «con voto consultivo».

PRESIDENTE. Senatore Acone, mi perdoni, ripeto, l'emendamento 10.17 è precluso in quanto abbiamo già votato su tale questione e l'Aula ha approvato la seconda parte dell'emendamento 10.16 contenente la modifica suggerita dal senatore Covi, di contenuto diverso rispetto a quello dell'emendamento 10.17.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle adunanze del Consiglio di presidenza costituito in Consiglio disciplinare non partecipa il Segretario generale».

10.19 IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, noi ritiriamo l'emendamento 10.1, tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà contro l'emenmento 10.2, perchè con esso si tenta di impedire la rappresentanza delle minoranze, che pure esistono, all'interno della Corte dei conti.

La scelta adottata in Commissione fu proprio indirizzata verso questa finalità e noi riteniamo che tuttora permangono le ragioni affinchè tale scelta divenga definitiva.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, anche il Gruppo federalista europeo ecologista voterà contro questo emendamento, perchè in sede di Commissione abbiamo acquisito un elemento che è quello proprio per la composizione della Corte dei conti con sezioni differenziate e con un numero di persone che lavorano dislocate anche in località diverse ed in sezioni distaccate. Noi crediamo che questo organismo di autogoverno, proprio nel momento della sua nascita, debba essere garantito nella rappresentanza della maggior parte delle sue componenti. Per questo motivo, il voto con una preferenza garantisce maggiormente la rappresentanza delle diverse componenti e funzioni.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale preannuncia il suo voto contrario all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Di Lembo, innanzitutto per le ragioni già esposte, e cioè che un'unica preferenza garantisce una maggiore rappresentatività. In secondo luogo, il nostro voto sarà contrario perchè l'orientamento della Commissione – e su questo eravamo tutti d'accordo – era per un'unica espressione di voto. Quindi, non si vede per quali ragioni si sia dovuta ampliare questa rosa a due candidature che fatalmente ripropongono divisioni, schieramenti ed una serie di riproduzioni politiche anche all'interno di questi schieramenti: riproduzioni che noi riteniamo dannose al legittimo esercizio del conseguente diritto di voto.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiarazione di voto. Io credo che ciò che è stato detto in quest'Aula per esprimere il voto contrario sull'emendamento da me presentato sappia molto di pretestuoso. Bisogna eleggere dieci magistrati, e la preferenza è riservata ad un quinto di coloro che debbono essere eletti. Dopo averlo chiesto a me stesso, chiedo all'Assemblea se limitando le preferenze ad un quinto dei membri da eleggere, cioè se votando due magistrati su dieci, si ha l'intenzione di

conculcare i diritti delle minoranze. Si potrebbe dire che si vuole evitare la nascita di vari raggruppamenti, ma io non credo che all'interno della Corte dei conti vi siano cinque diversi raggruppamenti.

Inoltre, mi chiedo – così come ho detto illustrando questo emendamento – dove si può rintracciare un'analoga norma che preveda la preferenza singola. Sono d'accordo che è necessario rispettare le minoranze, ma non credo che tale principio venga conculcato nel Consiglio di Stato dove si vota per il numero dei candidati da eleggere meno una unità.

Per questi motivi chiedo all'Assemblea, molto umilmente, di approvare questo emendamento anche in considerazione del fatto che ripropone il testo discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Di Lembo.

È approvato.

CORLEONE. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(*Proteste dal centro*).

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, rifacciamo la votazione.

LIPARI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del senatore Gallo. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. In applicazione del secondo comma dell'articolo 118, indico nuovamente la votazione di controprova mediante procedimento elettronico. (*Proteste dall'estrema sinistra, dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra*).

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.5.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Voglio brevemente ribadire che la soppressione del nono comma dell'articolo 10 rappresenta la risposta che questa Assemblea deve dare all'introduzione surrettizia di una riforma più generale, che non ha nulla a che fare con la legge sulla responsabilità civile dei magistrati: va rilevata la sua natura anticipatoria e forse non transitoria, che introduce nel sistema di questa legge un elemento di notevole perturbazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Di Lembo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti, già illustrati, volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10:

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

«Art. 10-*bis*.

(*Integrazione del Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186*)

1. Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da sei cittadini scelti a norma del precedente articolo 10, comma 2, lettera *d*)».

10.0.1 (Nuovo testo) BATTELLO, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, SALVATO, MACIS, TARAMELLI, VETERE, TEDESCO TATÒ

«Art. 10-*ter*.

1. Ai cittadini scelti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *d*), e dell'articolo 10-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla posizione giuridica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, di cui al capo IV della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive integrazioni e modificazioni».

10.0.2 (Nuovo testo) BATTELLO, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, SALVATO, MACIS, TARAMELLI, VETERE, TEDESCO TATÒ

TOSSI BRUTTI. Ho già illustrato, signor Presidente, l'emendamento 10.0.1. Vorrei soltanto sollevare una questione terminologica. In seguito all'approvazione del comma 4, la parola «scelti» contenuta nel nostro emendamento va sostituita con la parola «eletti».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GALLO, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 10.0.1, accolgo questo nuovo testo: «Il Consiglio di presidenza di cui all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è integrato da sei cittadini eletti a norma del precedente articolo 10, comma 2, lettera *d*)»: accolgo così la modifica proposta all'emendamento dal senatore Tossi Brutti.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Dichiaro il voto favorevole della Sinistra indipendente.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, darò voto favorevole all'emendamento. Volevo tuttavia richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'opportunità di ridurre il numero dei cittadini eletti da sei a quattro, giacchè sostanzialmente

creeremmo una infinità di sinecure rispetto alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato. Il numero è eccessivo, poichè anche i consiglieri di Stato ed i membri del tribunale amministrativo regionale non sono complessivamente molti di più dei componenti della Corte dei conti.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Mi aspettavo, signor Presidente, questa osservazione. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti è costituito da tredici membri togati e, rispetto ad essi, sono stati previsti quattro membri laici. Il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è composto da diciassette membri togati: si ritiene, quindi, opportuno elevare il numero dei cittadini eletti a sei.

Se poi teniamo conto che nella giurisdizione militare vi sono, per sei giudici militari, quattro membri laici, il numero previsto ci sembra congruo.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Annuncio il voto favorevole del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere il parere del relatore e del rappresentante del Governo sulla questione testè sollevata del numero dei cittadini eletti.

GALLO, *relatore*. Sono d'accordo sul numero di sei, quindi sul testo dell'emendamento.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si era rimesso al parere dell'Assemblea e, alla luce degli orientamenti espressi, si dichiara d'accordo con il testo dei proponenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori, nel testo modificato con la sostituzione della parola «scelti» con la parola «eletti».

È approvato.

Passiamo all'emendamento 10.0.2.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, prima che si passi alla votazione dell'emendamento 10.0.2 mi consenta di presentare e di illustrare un mio emendamento: *Dopo l'articolo 10, inserire il seguente*: «I cittadini eletti ai sensi del precedente articolo 10-*bis*», cioè dell'articolo che abbiamo appena finito di votare, «non possono esercitare alcuna attività suscettibile di

interferire con le funzioni del Consiglio di Stato». Vale a dire che anche relativamente al Consiglio di Stato, per questa categoria di membri del Consiglio di presidenza, si adotta non la generica riferibilità «in quanto compatibili con le norme che disciplinano il Consiglio superiore della magistratura», ma si specifica, come si è fatto per i membri laici del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, che essi «non possono esercitare attività alcuna suscettibile di interferire...».

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, dichiaro che ritiriamo il nostro emendamento 10.0.2 e che accettiamo l'emendamento proposto dal relatore Gallo.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato dal relatore il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«I cittadini eletti ai sensi del precedente articolo 10-*bis* non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato».

10.0.3 IL RELATORE

Passiamo alla votazione di tale emendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Il Movimento sociale italiano dichiara il suo voto favorevole all'emendamento formulato dal relatore.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Dichiaro il mio voto favorevole.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Abolizione del rapporto informativo per i referendari e primi referendari della Corte dei conti*)

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364 e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.2 LEONE

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

1-*ter*. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di numero cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658».

11.3 VITALONE, BOSCO, DI LEMBO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

1-*ter*. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di numero cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658».

11.4 ACONE, MARNIGA, PIERRI, MARIOTTI, ZANELLA, GUIZZI, FABBRI, SIGNORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

11.1 DI LEMBO, FASSINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

Stante l'assenza del presentatore senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 11.2.

DI LEMBO. Signor Presidente, dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento 11.3 che ripropone il secondo comma di un emendamento da me già presentato ed approvato nella sua prima parte in Commissione, nella parte cioè che prevede l'eliminazione del rapporto informativo: entrambi i commi aggiuntivi però miravano a ridurre o ad eliminare del tutto le disparità di *status* esistenti fra magistrati del Consiglio di Stato e magistrati della Corte dei conti. In questa ottica dunque si muove anche l'emendamento in discussione che, come ho detto, ripropone il secondo comma della mia precedente proposta. Esso tende a far sì che i referendari della Corte dei conti pervengono alla qualifica di consigliere nello stesso tempo richiesto per i referendari del Consiglio di Stato. A suo tempo la Commissione bilancio aveva sollevato un problema circa la copertura di questa norma. Va detto però che si tratta di una spesa di soli 150 milioni, da erogarsi nel triennio 1988-1990, per la quale l'emendamento 11.3 proposto insieme ai colleghi Vitalone e Bosco reperisce la copertura. Tale emendamento infatti congela per lo stesso periodo di tre anni cinque posti dell'organico della magistratura contabile: essi perciò non potranno essere messi a concorso, rimanendo vacanti, con il conseguente recupero delle correlate spese di trattamento economico.

Scelta la copertura quindi e ritenutala idonea, credo sia giusto pervenire alla richiamata equiparazione di *status*, eliminando ogni differenza che si rivelerebbe estremamente ingiusta.

ACONE. Signor Presidente, l'emendamento 11.4 è identico a quello che è stato testè illustrato dal senatore Di Lembo. Le motivazioni che sono state svolte dal collega Di Lembo sono le stesse che avrei voluto svolgere io per illustrare l'emendamento di cui sono presentatore. Pertanto, mi rimetto a ciò che è stato già detto, suggerendo anche di unificare eventualmente i due emendamenti, che sono identici, per votarli congiuntamente.

DI LEMBO. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 può essere considerato assorbito dall'emendamento 11.3 al quale, come ho già dichiarato, ho aggiunto la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, mi sembra che gli emendamenti all'articolo 11 si riducano ad un unico emendamento, ed anzi proporrei ai colleghi che hanno presentato i relativi testi di procedere ad una opera di unificazione che credo sia fattibile senza eccessivo aggravio di lavoro. Comunque, da parte del relatore, il parere è favorevole per il concetto espresso in fase di illustrazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi sembra che però vi sia un parere contrario da parte della Commissione bilancio.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, volevo intervenire brevemente anche su questo, in quanto mi è stato assicurato che, attraverso la disposizione che prevede la «indisponibilità per tre anni di numero cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, eccetera...», la copertura necessaria all'attuazione del comma 1-*bis* dell'emendamento 11.3 sarebbe comunque assicurata. Il parere favorevole del relatore è ovviamente subordinato a tale condizione.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, una volta che siano superate queste perplessità create dal parere contrario della Commissione bilancio, come sostengono essere superabili sia i proponenti che lo stesso relatore, sia pure con riserva, il Governo, in linea con quanto ha fatto per la massima parte degli emendamenti all'articolo 10, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori, identico all'emendamento 11.4, presentato dal senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 11.3, la rubrica dell'articolo 11 risulta così modificata: (*Disposizioni concernenti referendari e i primi referendari della Corte dei conti*).

L'emendamento 11.1, presentato dai senatori Di Lembo e Fassino, risulta assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intendo fare una dichiarazione di voto telegrafica, che però mi deve essere consentita. Infatti, sono le 18,05 ed è dalle 15,30 che ci siamo dedicati all'articolo 10. Come io prevedevo, su tale articolo si è verificata la migliore produzione e il migliore schieramento possibile: credo che se queste dichiarazioni e questo schieramento si fossero verificati sulle parti determinanti di tutta la legge, probabilmente avremmo guadagnato del tempo ed avremmo sicuramente avuto una legge migliore. Mi consenta anche di dire, signor Presidente, che questo tempo è stato utilizzato senza accuse di ostruzionismo, pur avendo io occupato pochissimi minuti nella discussione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Corleone.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato, con la rubrica modificata come in precedenza annunciato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(*Consiglio della magistratura militare*)

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge 7 maggio 1981, n. 180.

2. Il Consiglio è composto:

a) da un presidente di sezione della Corte di cassazione nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice presidente;

c) da quattro componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da tre componenti scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

3. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, nè possono agire nell'interesse e per conto dell'amministrazione militare.

4. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera *d*) del comma 2.

5. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituito al Ministro di grazia e giustizia il Ministro della difesa.

6. Alla elezione dei componenti di cui al comma 2, lettera *c*), partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segreteria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di attuazione per il funzionamento del Consiglio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente*:

«*d*) da quattro componenti, di cui due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica tra professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale. Ciascun deputato o senatore esprimere una sola preferenza».

12.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) da tre magistrati anche a riposo con grado non inferiore a magistrato di Cassazione».

12.5 LEONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il Consiglio dura in carica tre anni».

12.2 LIPARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente i poteri di sorveglianza sui magistrati militari».

12.1 BATTELLO, MACIS, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, l'articolo 12 è uno di quelli che si occupano di una materia in qualche misura lontana dalla responsabilità civile in quanto tratta, per l'appunto, dell'istituzione di un Consiglio della magistratura militare.

Vorrei limitarmi, con tutte le perplessità di ordine generale che ho sollevato, a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 12.4 che, similmente ad un emendamento approvato in precedenza relativo alla Corte dei conti, prevede che la scelta dei membri laici sia operata separatamente dalle due Camere. Essendo identica la *ratio* dei due emendamenti, comunque abbiano votato i senatori in precedenza, ritengo che l'emendamento 12.4 vada approvato per non creare situazioni di disparità tra i membri laici della Corte dei conti e quelli del Consiglio della magistratura militare.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 12.5.

LIPARI. Signor Presidente, siccome nel testo di rinvio mancava la norma relativa alla durata in carica, sembra indispensabile inserirla nel testo del provvedimento, non potendo la durata dell'organo essere esclusivamente assegnata alla disciplina regolamentare. Questa norma non si rende necessaria invece per l'organo di disciplina dei magistrati della Corte dei conti, perchè in quel caso si fa riferimento al testo normativo concernente il Consiglio di Stato che prevede una durata triennale; la durata in carica per un triennio va sancita in funzione della simmetria tra i due organi.

BATTELLO. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 12.1. L'articolo 12, al primo comma, istituisce il Consiglio della magistratura militare, di cui all'articolo 15 della legge n. 180 del 1981. Più avanti, al comma 2, prevede che di detto Consiglio faccia parte anche il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

Orbene, nell'articolo 7 della medesima legge n. 180 – che prevedeva bensì che si sarebbe dovuto costituire l'organo di autogoverno della magistratura militare ma non ne prevedeva la composizione se non come comitato *pro tempore* – si dice che il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero. Se passasse la formulazione del testo licenziato dalla Camera, in capo al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione si concentrerebbe istituzionalmente sia il potere che gli deriva dal far parte del Consiglio della magistratura militare, sia il potere di sorveglianza che gli deriva dall'articolo 7 testè citato.

Tale coincidenza di due poteri in capo allo stesso organo è inopportuna, anche perchè c'è una contraddizione di funzione tra l'esercitare la sorveglianza e il decidere in sede disciplinare. Ricordo, tra l'altro, che in linea generale il potere di sorveglianza è invece attribuito al procuratore militare presso la Corte militare d'appello.

Proponendo con l'emendamento 12.1 l'abrogazione dell'articolo 7 della legge n. 180, ridiamo vigore al principio che si desume dall'articolo 1 della stessa legge, il quale, al secondo comma, dice che «Lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza, l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari». Qualora venisse approvata l'abrogazione da noi proposta, il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione farebbe parte del Consiglio della magistratura militare, ma a lui non farebbe più carico la sorveglianza: questa passerebbe al procuratore militare presso la Corte d'appello, con opportuna distinzione di compiti e di funzioni. Si tratta di una razionalizzazione che, secondo noi, ha il pregio di chiarire e di disciplinare meglio questa materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.2 del senatore Lipari, perchè viene a colmare una lacuna che altrimenti si sarebbe vistosamente profilata nella legge. Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 12.1 dei senatori Battello, Macis e Salvato. Questo non soltanto per la duplicità di funzioni, per il cumulo di ruoli che verrebbe ad avere il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione – ad un tempo incaricato della sorveglianza e membro del Consiglio della magistratura militare – ma anche per rispettare proprio l'articolo d'esordio della legge 7 maggio 1981, n. 180, che garantisce ai magistrati della magistratura militare quelle guarentigie che sono proprie della magistratura ordinaria. In questo modo veniamo a sanare quella che era una contraddizione interna all'ordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.4, del senatore Corleone ed altri, esprimo parere favorevole: una volta adottato il sistema della elezione per i membri laici della Commissione di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, evidentemente non possiamo non arrivare alla medesima metodologia di designazione per quanto riguarda il Consiglio della magistratura militare. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 12.3, che propone di sopprimere l'articolo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.3, in quanto ormai ci siamo avviati sulla strada della disciplina di questi organismi: tanto più che per la competenza disciplinare non si può che essere favorevoli al testo già adottato dalla Camera e dalla Commissione giustizia del Senato.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 12.4 per le stesse ragioni ora individuate così brillantemente dal relatore. Il parere è favorevole anche per l'emendamento 12.2, mentre per l'emendamento 12.1 mi rimetto all'Assemblea; ciò non perchè non ne comprenda le ragioni, ma perchè, in assenza dei rappresentanti del Ministero della difesa, preferisco non prendere un impegno diretto del Governo su questo punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(*Responsabilità civile per diniego di giustizia*)

1. Nei casi di cui all'articolo 3 l'azione civile per il risarcimento del danno è proposta nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti».

12.0.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SPADACCIA. Signor Presidente, questo è l'ultimo dei punti che abbiamo ritenuto qualificanti del provvedimento legislativo al nostro esame, e sul quale dalla maggioranza, sostenitrice di questa brutta legge, ci attendevamo qualche segno di disponibilità e di apertura.

Ci avete risposto negativamente su una migliore formulazione della tipicizzazione della responsabilità civile del magistrato.... A me dispiace, ministro Vassalli, che si sorrida con sufficienza delle cose che stiamo dicendo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Senatore Spadaccia, io sorridevo ma non con sufficienza.

SPADACCIA. Ci avete risposto negativamente all'affermazione di un principio generale del nostro ordinamento, e cioè che la cosa passata in giudicato non può essere rimessa in discussione in un procedimento successivo, e quindi alla richiesta che il processo per ottenere il risarcimento del danno facesse almeno stato nel successivo processo di rivalsa.

Ora, nell'ambito dell'impianto – così l'avete voluto definire – della vostra legge, restringendo al massimo la tipicizzazione della colpa grave (e quindi riducendo estremamente l'ambito di applicazione del provvedimento), avete ritenuto di creare la fattispecie dell'azione di responsabilità per denegata giustizia da parte del giudice, prevedendo a favore del cittadino interessato la messa in mora del giudice che ha negato giustizia. Il cittadino, scaduto un termine o di fronte ad un inadempimento palese da parte del magistrato, lo mette in mora: «Stai violando la legge, ti diffido a non farlo e a fare il tuo dovere».

Questa messa in mora l'avete inserita voi stessi nel testo normativo proprio per distinguere la denegata giustizia dalla colpa grave. Posso ammettere che sia opportuno circondare con alcune cautele e guarentigie la colpa grave, ma per le ipotesi di denegata giustizia potremmo predisporre un binario lungo il quale la procedura possa svolgersi in modo assai rapido. Invece voi, nel caso della denegata giustizia, mantenete le procedure predisposte per la fattispecie di colpa grave.

Noi vi proponiamo di trarre le conseguenze logiche e coerenti del vostro stesso disegno, con l'approvazione dell'articolo 12-*bis*. È un ennesimo appello, direi l'ultimo, che vi rivolgiamo per dare un segno che ci consenta di poter dire che tutto l'enorme lavoro che avete fatto, pur non correggendo alcuni aspetti determinanti, ha fornito tuttavia un segnale di novità e di apertura rispetto a quanto è stato fatto alla Camera.

Il nostro emendamento prevede che il giudice risponda immediatamente e obbligatoriamente insieme allo Stato; si tratta in sostanza di un'azione diretta, e solo nell'ipotesi di denegata giustizia. Perchè non si accetta la nostra proposta? Mi si obietta che nel processo penale sarebbe plausibile, ma nel processo civile, dove si registrano ritardi che ammontano a vari anni, ciò

non può essere accettato: ci sono ritardi oggettivi che non dipendono solo dalla responsabilità civile del magistrato, ma dalle disfunzioni strutturali della giustizia e a volte anche dalla complicità di giudici e di avvocati che scaricano sul cliente i loro comodi e le loro responsabilità. Voi però state predisponendo una normativa che deve creare un atteggiamento diverso da parte degli operatori della giustizia - sia giudici che avvocati - e, se necessario, introdurre dei meccanismi che rompano le possibili connivenze che ogni giorno si verificano nell'amministrazione della giustizia tra questa e quella categoria. Stiamo approvando una legge che ha come oggetto gli interessi ed i diritti del cittadino, non la difesa di questa o quella corporazione o delle connivenze delle diverse corporazioni. Questa norma può introdurre un elemento di rottura culturale che costringa l'avvocato a mettere in mora il giudice, ad agire contro il giudice; e se l'avvocato resiste il cliente sa che può ricorrere per denegata giustizia. Di fronte alle richieste dell'avvocato di nuovi e continui rinvii, magari in vista di un compromesso, il giudice, proprio in forza di questa norma, non stabilirà rinvii ed emanerà una sentenza: magari una sentenza con un dispositivo di dieci righe invece di due pagine, e con una motivazione di due pagine invece di venti o trenta e forse due pagine risulteranno più chiare, semplici e comprensibili.

Attraverso questi meccanismi si procede alla riforma della cultura giuridica italiana. Se voi vi opponete è perchè volete tutelare l'esistente e queste prassi; è il segnale peggiore che potete darci in questa situazione. Allora vi devo rivolgere un appello ed è una dichiarazione molto dura su questo disegno di legge e sul lavoro che abbiamo svolto in Senato. Sono state raggiunte modifiche importanti, ma non potete strombazzarle come grandi fatti e novità perchè sapete benissimo che, seppure importanti e significative, sono secondarie rispetto ai dati portanti ed all'impianto della legge. Vi rivolgo questo appello con sincerità e spero che incontri non sorrisi benevoli (se non sufficienti) ma risposte responsabili e magari il dichiarato ricorso alla libertà di voto. Visto che siamo stati in Aula a confrontarci, forse è necessario che questa volta non si voti per Gruppo ma secondo le diverse legittime opinioni. Sarebbe già non dico tanto ma almeno una piccola concessione al dialogo che abbiamo condotto in questi giorni, perchè voi sapete che le riserve e le denunce che ho fatto in quest'Aula sono fortemente fondate. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

MACIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, non so se sia appropriato chiedersi se l'emendamento 12.0.1 sia o meno precluso dall'approvazione dell'articolo 2 in base al quale l'azione per il danno ingiusto subìto dal cittadino può essere proposta contro lo Stato sia nell'ipotesi di dolo o colpa grave, in cui sia incorso il giudice nell'esercizio delle sue funzioni, sia nell'ipotesi di diniego di giustizia, punto cardine della legge. Non so se sia appropriato, ma certamente non affronterò il problema in questi termini perchè mi sembrerebbe di eludere il tema che è stato sottoposto alla nostra attenzione dal senatore Spadaccia e che merita una risposta precisa e puntuale.

Onorevoli senatori, non mi chiederò e non mi soffermerò nemmeno a valutare se l'emendamento 12.0.1 rappresenti una rottura rispetto alle linee di fondo tracciate nel disegno di legge al nostro esame, perchè questo approccio potrebbe essere considerato di tipo ideologico, potrebbe peccare di astrattismo e prestarsi all'obiezione di una opposizione pregiudiziale rispetto ad una questione concreta che invece è stata posta.

Non dirò quindi che l'articolo aggiuntivo 12-*bis* non è proponibile sul piano regolamentare, nè che contrasta e contraddice palesemente o rompe tutto il sistema costruito dalla legge; mi limiterò a cercare di capire le norme che sono state scritte per comprendere la concreta portata pratica della proposta emendativa.

L'articolo 3, che abbiamo già approvato, al primo comma recita: «Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria». Il comma 1 dell'articolo 3 prevede una ulteriore parte, ma, se mi è consentito, la esaminerò successivamente. Si tratta della previsione del diniego di giustizia quando il magistrato non adempie all'atto previsto dalla legge entro il termine di trenta giorni assegnatogli dalla parte.

Voglio ora richiamare l'articolo 16 del disegno di legge, che dobbiamo ancora approvare. Esso modifica la fattispecie di omissione di atti di ufficio stabilendo che il magistrato risponde di questo delitto quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia.

Allora l'ipotesi da me prima richiamata, cioè l'omissione di un atto nel termine stabilito dalla legge e il successivo decorso del termine di trenta giorni assegnato al magistrato, costituisce reato. Quando il fatto costituisce reato in base all'articolo 16, che spero voteremo subito, l'azione nei confronti del magistrato può esercitarsi direttamente, senza alcun passaggio, senza alcun filtro, con la costituzione di parte civile e seguendo le regole ordinarie, così come è testualmente previsto.

Il discorso che fa il collega Spadaccia è quindi abbastanza suggestivo, ma i casi che egli cita sono già risolti da questa legge. Quando il magistrato non adempie nel termine di legge, e trascorre inutilmente il termine che gli è stato assegnato, compie un reato, il reato di omissione di atti di ufficio, e nei suoi confronti può esercitarsi, in base all'articolo 13, l'azione diretta del cittadino. Questo è l'impianto della legge.

Vorrei leggere la rimanente parte del comma 1 dell'articolo 3. Voglio richiamare l'attenzione del relatore perchè in questo momento stiamo cercando di chiarirci le idee ed io non vorrei apparire come colui che è chiuso alle istanze che vengono proposte; stiamo cercando di ragionare. La prima parte del comma 1 dell'articolo 3, come ho già detto, fa riferimento al diniego di giustizia nel momento in cui non viene rispettato il termine previsto dalla legge e decorrono i trenta giorni dall'istanza, senza che si provveda. Come abbiamo visto, questo costituisce reato. La seconda parte del primo comma dell'articolo 3, invece, recita: «Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria della istanza volta ad ottenere il provvedimento». Successivamente l'articolo 3 propone la proroga dei termini.

Qual è il significato dell'articolo 12-*bis*? I casi sono due: o questo articolo è inutile, perchè l'azione diretta nei confronti del magistrato vi è già, essendo il fatto previsto dalla legge come reato, oppure, quando il termine non sia previsto dalla legge, e quando non possa operare un termine assegnato dalla parte, sarebbe concessa l'azione diretta nei confronti del magistrato.

Se questa è la portata dell'articolo 12-*bis*, francamente mi preoccupo. E mi preoccupo vivamente, giacchè ciò significherebbe, nel caso in cui il magistrato non abbia un termine di legge, ma venga stimolato su istanza di parte (ad esempio la fissazione di un'udienza più ravvicinata in un processo civile), che egli potrebbe essere chiamato direttamente a rispondere di fronte al tribunale, senza il «filtro», in questo caso costituito dal procedimento penale che rappresenta una garanzia.

SPADACCIA. Si tratta sempre, però, di inadempimenti di legge, non di sollecitazioni.

MACIS. Senatore Spadaccia, dobbiamo tenere presente quella che è la fisiologia del processo. Mi chiedo quali siano i casi in cui non sia previsto un termine.

SPADACCIA. Nel caso del giudizio per direttissima, la legge prevede un termine e se il giudice viene messo in mora non vi è alcun dubbio che non si tratta di sollecitazione generica, ma di inadempimento di fronte ad un termine.

MACIS. Ribadisco che ogni qualvolta il termine sia previsto dalla legge si deve applicare l'articolo 328 del codice penale. Si tratta di un fatto che costituisce reato e che quindi trova la sanzione più grave nel nostro ordinamento e legittima il cittadino che sia stato leso all'azione diretta. Residuano, allora, le ipotesi più lievi.

Il rifiuto sarebbe quindi previsto per i casi in cui non costituisce reato; ma, allora, proprio in questi casi, che sono i più lievi, viene dato al cittadino uno strumento che è assai più forte ed efficace e che può veramente prestarsi a quelle azioni pretestuose che tante volte abbiamo indicato.

Ritengo onestamente di aver compiuto un grande sforzo di comprensione dell'articolo 12-*bis*, proprio perchè - anche dalle discussioni di questi giorni - abbiamo capito che per i presentatori esso rappresentava una questione di principio, un punto importante. Lo abbiamo letto quindi sforzandoci di comprendere se in questo sistema, che potrà poi essere contestato e rifiutato, come lo è dai colleghi radicali, possa avere una sua utilità ed un suo significato quanto l'articolo 12-*bis* propone.

Ritengo che dopo l'innovazione - che, come ho detto nel mio intervento, anche se non amo citarmi, è di grande portata - che prevede quale reato il diniego di giustizia allorquando sia stabilito un termine, i problemi che avete posto trovino già una risposta, anche se, a vostro avviso, può essere insufficiente.

Si andrebbe a prevedere soltanto uno strumento a disposizione non più del cittadino, ma di chi può dilettarsi a presentare istanze. Si andrebbe non già a privatizzare i termini, come si diceva, giacchè ormai questo problema lo abbiamo superato, ma a privatizzare la giurisdizione. Mi sembra un grave pericolo; pertanto, con questo spirito ed assai pacatamente, rivolgo l'invito ai

presentatori dell'emendamento ed al senatore Onorato di rivederlo con lo stesso spirito e di riflettere affinchè possa trovarsi una soluzione, che non mi sembra quella indicata dall'articolo 12-*bis*.

LIPARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione il collega Spadaccia; non mi sembra però che le sue motivazioni possano in qualche modo essere condivise. Già il senatore Macis ha chiaramente replicato affermando che la modifica dell'articolo 328 del codice penale inserita nel testo, che ci apprestiamo ad approvare in questa seconda lettura al Senato, sostanzialmente copre la massima parte delle ipotesi cui ha fatto riferimento il senatore Spadaccia.

Io anzi ho il timore che l'articolo 12-*bis* nella sua attuale enunciazione finisca con l'assegnare, ove inserito in questo testo, un'etichetta ideologica alla legge che invece l'esito referendario e la discussione molto serena che abbiamo svolto in questo come nell'altro ramo del Parlamento ha inteso evitare. La legge infatti intende selezionare quei magistrati (*commenti del senatore Spadaccia*) cui in qualche modo vanno riferite responsabilità che debbono essere colpite, senza creare l'artificiosa attribuzione al singolo magistrato delle disfunzioni della giustizia nella sua globalità. Queste sono disfunzioni che vanno comunque neutralizzate, ma chi ha una minima esperienza del giudizio civile sa quanta lentenzza sia neutralizzata dallo sforzo e dal lavoro dei magistrati, che non possono però integralmente eliminarla.

Mentre mi riallaccio alle considerazioni svolte in rapporto all'articolo 16 dal collega Macis, ritengo, anche a nome del mio Gruppo, di dover esprimere una posizione contraria sull'emendamento 12.0.1.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, la formulazione dell'articolo 12-*bis* che riflette l'azione per la dichiarazione della responsabilità civile e per il risarcimento del danno in caso di diniego di guistizia è conforme nelle espressioni letterali e nel contenuto alla formulazione suggerita dalla Commissione giustizia, al successivo articolo 13, per l'esercizio delle stesse azioni nell'ipotesi di responsabilità civile e di ristoro dei danni per fatti costituenti reato. Si tratta di due norme afferenti casi di particolare gravità, quali sono sia quello correlato al diniego di giustizia sia quello inerente a fatti costituenti reato. È indubbia, nei predetti due casi, la competenza del magistrato ordinario nel giudizio fra cittadini da una parte e Stato e magistrato coevamente convenuti dall'altra parte. Legittimamente l'azione di regresso tra Stato e magistrato viene disciplinata secondo le norme ordinarie, vale a dire quelle della responsabilità dei pubblici dipendenti. Unicità e conformità di trattamento impongono quindi che le stesse regole, comprese quelle della competenza per materie, siano

applicate nella duplice ipotesi; in tal senso prestiamo adesione all'introduzione dell'articolo 12-*bis* e ritiriamo il nostro emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, incomincio col dissipare una possibile preoccupazione di carattere procedimentale affacciata, a dire il vero con caratteri del tutto problematici, dal senatore Macis; egli ha detto che si potrebbe pensare che l'emendamento 12.0.1 sia precluso dall'approvazione già avvenuta dell'articolo 2 che nel suo primo comma parla di «comportamento, atto o provvedimento... o di diniego di giustizia», regolando l'esercizio dell'azione nei confronti dello Stato. Questa norma non è assolutamente preclusiva ad un'altra che ipotizzi una azione diretta nei confronti del magistrato quando abbia operato diniego di giustizia. Si potrà dire invece che è nient'altro che una ripetizione di quanto disposto dall'articolo 28 della Costituzione che relativamente alla responsabilità dei dipendenti dello Stato ha cura di sottolineare che essa si estende anche allo Stato. Quindi vi è assoluta proponibilità dell'emendamento ed ampio margine di discussione dello stesso.

Voglio però dire che quanto il senatore Macis ha osservato sul merito dell'emendamento, in rapporto alla relazione che esiste tra esso ed il testo dell'articolo 16 che ci accingiamo ad esaminare (che modifica l'articolo 328 del codice penale), mi pare che renda assolutamente superflua la previsione di una azione diretta in ipotesi di diniego di giustizia.

Onorevoli colleghi, probabilmente non abbiamo sottolineato con sufficiente energia il grosso elemento di modifica, di rottura con il vecchio sistema, che pur ho sentito qualche volta vagheggiare in quest'Aula come qualcosa che avrebbe rappresentato un *plus* di garanzia (salvo il piccolo particolare dell'autorizzazione del ministro) rispetto a quella che è rappresentata da questo disegno di legge. Non è stata sottolineata – ed è colpa di questo relatore – con sufficiente energia l'enorme portata delle modifiche che sono arrecate all'articolo 328 del codice penale.

Mi riporto allora di nuovo al sistema che era posto dagli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile. È vero che l'ultimo comma dell'articolo 56 disponeva: «Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile», quindi quando vi era reato; ma poi, all'articolo 328 del codice penale, capoverso – e mi sembra superfluo sottolineare preventivamente che l'omissione, il rifiuto o il ritardo di atti di ufficio rappresentano il reato nel quale più frequentemente può incorrere il magistrato – si diceva: «Se il pubblico ufficiale è un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi è omissione, rifiuto o ritardo quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile». Questo capoverso dell'articolo 328 viene modificato nel senso che innanzitutto si afferma puramente e semplicemente, evitando il circolo vizioso che si creava tra l'ultimo comma dell'articolo 56 ed il capoverso dello stesso articolo 328, che se il pubblico ufficiale è un magistrato vi è omissione o ritardo – del rifiuto parleremo poi a parte – quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia. Vale a dire che tale ipotesi scatta nel momento in cui si realizza la fattispecie costitutiva del diniego di giustizia, cioè quando sono decorsi i termini; questo sia

nell'ipotesi in cui per l'adempimento siano apposte delle modalità cronologiche, sia quando queste modalità cronologiche non siano apposte (ma in seno all'articolo 3 abbiamo apportato una modifica di rilevantissimo momento rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati occupandoci anche di questa ipotesi tutt'altro che rara nel nostro ordinamento processuale). Quando si sono realizzati tutti gli elementi perchè si possa parlare di fattispecie di diniego di giustizia, si ha automaticamente omissione o ritardo. Dico «automaticamente» perchè, stante il meccanismo di messa in mora, in ipotesi del genere, il profilarsi di una colpa, anche grave, è pressochè impossibile; la messa in mora del magistrato lo costringe automaticamente in dolo! Con ciò abbiamo realizzato non solo l'elemento oggettivo di cui alla figura criminosa della prima parte dell'articolo 328 del codice penale, ma anche l'elemento psicologico. A questo punto, scatta la norma che prevede l'applicazione, in tutta la sua estensione, del principio dell'articolo 185 del codice penale ogni qualvolta il danno sia prodotto da un fatto costitutivo di reato. Voglio cioè dire che omissione o ritardo non possono, quando si è verificata la fattispecie di diniego di giustizia, non costituire reato, e quindi l'azione diretta è già sancita nel nostro sistema: ripeterlo potrebbe sembrare un'affermazione di principio che, tutto sommato, si riduce però ad essere inutilmente ridondante. Con ciò sono il primo a caricarmi delle ragioni alla base di certe affermazioni, sono il primo a rendermi conto dei motivi di certe prese di posizione; si tratta di motivi nobili, che intendono segnare una tappa nell'ordinamento, ma che mi sembra abbiano poco a che fare con la tecnica giuridica.

Ciò non basta, perchè la modifica apportata al capoverso dell'articolo 328 del codice penale, come accennavo, concerne puramente e semplicemente l'ipotesi dell'omissione o del ritardo: il che vuol dire che l'altra forma prevista in questa figura di reato a condotta alternativa, il rifiuto, non ha nemmeno bisogno che si realizzino le condizioni richieste per il diniego di giustizia. Il rifiuto si consuma come illecito penalmente rilevante col puro e semplice fatto del suo porsi in essere. Ecco allora che c'è di nuovo l'azione diretta, indipendentemente addirittura dal maturare di quegli elementi che danno vita alla fattispecie di cui all'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual è in definitiva la formulazione del parere?

GALLO, *relatore*. Signor Presidente, lei è molto gentile ad invitarmi a stringere i tempi, ma siccome il punto rappresenta uno degli elementi portanti di questo disegno di legge e siccome sul significato e la portata del provvedimento non si vogliono avere dubbi e non si vuole che sorgano equivoci, consenta a questo relatore, che si è sobbarcato una fatica non indifferente, di sviluppare un ordine di idee anche per rispetto a dei contraddittori che hanno sostenuto le loro idee con civiltà e dignità.

Il mio è un parere negativo, ma lo è in quanto considero assorbito il senso dell'emendamento 12.0.1 nel sistema che il disegno di legge è andato configurando.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, esprimerò subito il parere del Governo sull'emendamento 12.0.1. Prima mi deve solo consentire di precisare al senatore Spadaccia che è vero che sorridevo all'inizio del suo intervento, ma non sorridevo affatto con sufficienza. Egli

dovrebbe essere contento che il Ministro della giustizia dopo sei turni (comitati ristretti, Commissioni e Aula dei due rami del Parlamento) e dopo il *referendum* e le relative premesse, abbia ancora la forza di sorridere. (*Applausi*).

Vorrei comunque dirle il motivo per cui sorridevo. Poichè mi era stato detto che c'era un accordo politico per l'accoglimento del suo emendamento...

SPADACCIA. Poi è arrivato il senatore Lipari.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. ... sorridevo con il compianto di quella che sarebbe stata la sorte mia o del mio successore alla Camera dei deputati. Viceversa ella ha visto che quel tale accordo non si è realizzato...

BOATO. Non c'è l'accordo e neanche il successore.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sia pure con la spiegazione ineccepibile e approfondita dei senatori Macis e Gallo, circa l'assorbimento delle esigenze prospettate nell'emendamento 12.0.1 nell'articolo relativo alla responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio, non mi sento di esprimere parere contrario all'emendamento.

Sono persuaso del loro perfetto convincimento e della bontà delle loro ragioni, ma poichè credo che esiste anche il cosiddetto «diritto vivente» – non so peraltro in tema di articolo 328 quello che esso finirà per essere – invece di dare parere contrario, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, il collega Macis mi ha richiamato a riflettere sul punto perchè anch'io ho presentato un emendamento di contenuto simile, il 13.3, che peraltro avevo già illustrato quando era emendamento 2.0.1.

Ho ascoltato attentamente la discussione che si è svolta e mi sono reso conto che in effetti – lo devo dire con franchezza ai colleghi radicali, ai quali mi univa la stessa volontà emendativa – questi emendamenti non hanno una portata normativa, ma hanno soltanto una portata simbolica. Io mi sono reso conto del perchè forse prima avevano una portata normativa e in fondo sia dalle parole del collega Macis che del relatore Gallo ho avuto la risposta. Questi emendamenti, almeno il mio, erano stati formulati quando ancora non esisteva l'articolo 16, e quindi in pratica la riconfigurazione della fattispecie penale dell'omissione o ritardo in atti d'ufficio. Non c'è dubbio che si ha omissione o ritardo ogni qualvolta si integri la denegata giustizia; ma è vero anche l'inverso, cioè la proposizione è reversibile: ogniqualvolta c'è denegata giustizia, sia che ci sia un'istanza di messa in mora, sia che ci sia il fenomeno del «*dies interpellat pro homine*», c'è reato, c'è omissione o ritardo in atti di ufficio. A questo punto voglio compiere un atto di onestà intellettuale; credo che l'allargamento dell'azione diretta ad altri casi al di

fuori del reato in qualche misura aspirava ad una maggiore conformità all'articolo 28, ma invece devo adesso constatare che tale allargamento in realtà è soltanto apparente. Infatti abbiamo costruito una responsabilità diretta soltanto per i casi di reato e se li volessimo allargare alla denegata giustizia in realtà ritorneremmo sempre nella fattispecie penale. Quindi, per quanto mi riguarda, per non riprendere la parola, dichiaro di ritirare il mio emendamento 13.3, che peraltro sarebbe precluso secondo l'esito della votazione sull'emendamento 12.0.1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, nel dichiarare voto favorevole a questo emendamento devo sottolineare a chi ha con molte pressioni in questi giorni in tutti i modi cercato di convincerci che questo dibattito era inutile, che invece, almeno ai fini della interpretazione delle farraginose, contraddittorie, difficilmente collegabili fra loro, norme collocate in punti diversi del provvedimento, gli atti del Senato serviranno domani agli studiosi (non credo ai magistrati, perchè essi li interpreteranno per loro conto senza bisogno di leggere alcunchè, nè di dottrina, nè di atti legislativi), serviranno almeno a far emergere la volontà, altrimenti oscura e contraddittoria, del legislatore Senato.

Devo tranquillizzare il senatore Macis che, anche se i miei studi giuridici sono ormai di quasi un trentennio lontani nel tempo, tuttavia non sono così disattento nè così sprovveduto da non conoscere le norme che egli ha contrapposto all'emendamento da noi predisposto. Se le cose stessero come ci hanno voluto tranquillizzare i senatori Macis e Lipari non si capirebbe perchè alla chiarezza della formulazione del nostro emendamento debbano contrapporre i termini molto meno chiari, non foss'altro perchè divisi fra loro in due diversi articoli e rimbalzanti l'uno all'altro, del testo di legge. Certo, c'è un problema di interpretazione davanti a noi; abbiamo davanti a noi una giurisprudenza che è quella che con raffinatezza bizantina ha inventato la distinzione, inesistente in qualsiasi testo di legge, tra termini ordinatori e termini perentori e attraverso questa ipocrisia giuridica è riuscita ad eludere ogni diritto dei cittadini ed ogni termine posto dal legislatore. La formulazione del nostro emendamento non tende a trasformare una generica sollecitazione in adempimento. Senatore Macis, non lo abbiamo proposto e non è giusto che lei ci attribuisca una volontà che non risulta dal nostro emendamento, tanto è vero che lei lo chiede in forma dubitativa perchè non la può non desumere dal testo.

E allora io torno alla questione iniziale. Voi, con un testo molto meno chiaro del nostro, favorite una interpretazione che, attraverso costruzioni bizantine ed ipocrisie giuridiche, tenderà ad eludere quello che, sia pure con macchinosità ed in maniera contorta, avete voluto tentare di conseguire con le norme da voi redatte; altrimenti una formulazione chiara, unica e snella si sarebbe certamente potuta trovare.

Per passare ad un altro argomento, voglio dire che avevo fatto quell'osservazione al ministro Vassalli senza alcun malanimo; anzi sono contento che lei, signor Ministro, riesca ancora a sorridere mentre io devo dire che non riesco a farlo.

Al ministro Vassalli devo confermare che è vero che questa mattina, intorno alla formulazione da noi proposta – tanto è vero che erano venuti a chiederle il parere del Governo – si stava profilando un accordo, anzi devo dire che ormai lo si era raggiunto (e nessuno è venuto a comunicarle che in seguito era venuto meno). Le spiego cosa è avvenuto. Sono sopravvenuti alcuni veti; d'altronde, esiste un'accanita vigilanza di parlamentari che hanno fatto parte del comitato dei no. Quello al nostro esame è un provvedimento legislativo che nasce all'insegna del *diktat* derivante dai compromessi che si sono raggiunti alla Camera dei deputati e su cui – lo dico senza nessuna cattiveria perchè ognuno fa il proprio mestiere – si sono esercitati come cani da guardia coloro che si sono ritrovati in clamorosa e schiacciante minoranza l'8 e il 9 novembre. Alcuni di essi sono anche intervenuti – e non parlo del senatore Macis – nel dichiarare l'opportunità di respingere questo mio emendamento.

Signor Presidente, questo è l'ultimo intervento che svolgerò nella discussione del provvedimento. Questa legge ve la lascio tutta: essa resta, nonostante gli sforzi e la buona volontà del relatore Gallo e di altri colleghi, una brutta legge, nonostante gli omaggi che i vizi di queste norme sono costretti ogni tanto a rendere alla virtù dell'articolo 28 della Costituzione e del voto referendario, quello sì davvero inequivoco, dell'8 e del 9 novembre 1987. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, la discussione sull'emendamento proposto dal Gruppo federalista europeo ecologista è interessante perchè pone un problema interno di collegamento di norme in questo disegno di legge che andiamo faticosamente elaborando.

Dico subito che non sono d'accordo con il parere espresso dai senatori Macis, Lipari e Gallo in ordine al fatto che questo emendamento costituirebbe un doppione peggiorativo della sanzione che invece è prevista all'articolo 16 della norma, così che ogni diniego di giustizia si tramuterebbe automaticamente in una violazione dell'articolo 328 del codice penale e aprirebbe di conseguenza la strada ad un'azione diretta del cittadino verso il magistrato e, in via sussidiaria, verso lo Stato.

Non sono d'accordo per una ragione assai semplice. Ho l'accortezza di leggere il testo dell'articolo 3 del provvedimento legislativo al nostro esame concernente il diniego di giustizia, sul quale si è inutilmente esercitata tutta la nostra buona volontà per ottenere l'eliminazione dell'inciso: «senza giustificato motivo». In questo modo, la nuova formulazione del capoverso dell'articolo 328 del codice penale, anche se appare una norma garantista e che apre le porte alle possibilità di esercizio dell'azione diretta da parte del cittadino, in effetti, collegandosi con l'articolo 3 della normativa al nostro esame, sposta la configurabilità del reato in quel diniego di giustizia formulato in questa disposizione di legge.

Potremmo ritenere che l'introduzione dell'emendamento 12.0.1 presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista sia un'introduzione pleonastica solamente se fosse stata eliminata dal contesto dell'articolo 3 la dizione «senza giustificato motivo» che voi invece avete mantenuto.

GALLO, *relatore*. Mi scusi, senatore Misserville, se la interrompo ma deve tener presente che l'articolo 328 del codice penale reca l'avverbio «indebitamente»,...

MISSERVILLE. Senatore Gallo, mi aspettavo proprio questa osservazione. Ma allora, se l'articolo 328 già nel primo comma reca l'avverbio «indebitamente», vorrei sapere per quale motivo questo avverbio deve essere rafforzato nel caso di diniego di giustizia dall'espressione «senza giustificato motivo», espressione di assoluta elasticità e di dimensione interpretativa tale che potrà esserci sempre un ufficio di magistratura che farà ricorso alla solita scusa del carico del lavoro, della penuria dell'organico e della difficoltà di organizzazione per vanificare questa norma che si dovrebbe tradurre automaticamente in una norma di carattere penale.

Onorevoli senatori, desidero che voi seguiate questo mio ragionamento perchè non mi sembra, da un punto di vista del collegamento delle norme, di poco pregio e risalto. Infatti, mentre l'emendamento dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers configura una possibilità autonoma di esercizio di un'azione diretta collegato con il diniego di giustizia, il fatto di collegare tale diniego di giustizia all'esercizio di un'azione penale ed alla configurazione di un reato, mentre apparentemente sembra una norma più garántista per l'esercizio del diritto da parte del cittadino, effettivamente è limitativa perchè presuppone che venga dichiarato reato attraverso una pronuncia giudiziale e che soltanto successivamente possa esperirsi l'azione diretta.

GALLO, *relatore*. Ci si può costituire parte civile.

MISSERVILLE. Allora, professor Gallo, ciò significa solamente una cosa: la creazione di un quarto filtro.

GALLO, *relatore*. Non è così.

MISSERVILLE. In questo modo creiamo anche il filtro dell'azione penale che deve essere condotta fino in fondo, e dà la possibilità di tre gradi di giudizio. Viene introdotto un altro ostacolo all'esercizio dell'azione da parte del cittadino e lo creiamo soprattutto in un tema come quello della responsabilità penale, che è l'unica materia in cui è prevista una responsabilità diretta del magistrato.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento sia tutt'altro che peregrino; è un emendamento che dal punto di vista della previsione normativa configura una ipotesi che non sottopone al filtro preventivo della dichiarazione giudiziale dell'esistenza del reato l'esperimento dell'azione diretta contro il magistrato. Esso rappresenta un'apertura verso l'esercizio dell'azione da parte del cittadino che considero pregevole anche se può essere mantenuta in piedi coerentemente la dizione di cui all'articolo 16 di questa legge.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, faccio appello alla sua facoltà di sintesi ben nota.

MISSERVILLE. Signor Presidente, è un tema molto spinoso che va trattato e seguito attentamente.

Onorevoli senatori, la formulazione di questa ipotesi staccata da quella di reato sostanzialmente costituisce ed apre una possibilità che in fondo era stata sostenuta anche dal senatore Onorato nell'ambito della Commissione quando non si parlava del diniego di giustizia come possibile ipotesi di reato. Non è detto che ogni diniego di giustizia costituisca automaticamente omissione di atti di ufficio, per un motivo molto semplice: perchè vi è il doppio filtro dell'«indebitamente» contenuto nell'articolo 328 del codice penale, e la copertura di quell'«indebitamente» nella dizione «senza giustificato motivo» contenuta nell'articolo 3.

GALLO, *relatore*. Non si tratta di un doppio filtro, ma di una sostituzione.

MISSERVILLE. Senatore Gallo, sarebbe stato molto più semplice - in questo caso sarebbe stata anche pleonastica la presentazione di questo emendamento - se voi aveste aderito alle nostre richieste di eliminare l'inciso «senza giustificato motivo». Voi non avete voluto eliminarlo, perciò ci troviamo di fronte ad una situazione che richiede anche la possibilità di un'azione autonoma e diretta, che non sia preventivamente sottoposta all'ulteriore filtro dell'accertamento penale e della qualificazione penale giudiziale come reato di omissione di atti di ufficio.

In questo senso io preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano all'emendamento 12.0.1, proposto dal senatore Corleone e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(*Responsabilità civile per fatti costituenti reato*)

1. Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.2 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«*(Responsabilità civile del magistrato per l'esercizio della funzione giurisdizionale)*

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha parimenti azione diretta per il risarcimento contro il magistrato, quando il danno deriva:

a) da un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) da diniego di giustizia imputabile al magistrato».

13.3 (*) (Già emendamento 2.0.1) ONORATO

Sopprimere il comma 2.

13.1 FILETTI, MISSERVILLE

Stante l'assenza del presentatore senatore Leone, l'emendamento 13.2 è decaduto. Ricordo che gli emendamenti 13.3 e 13.1 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(*Riparazione per errori giudiziari*)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

14.4 LEONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «prevista dalle norme vigenti».

14.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e di ingiusta detenzione».

14.1 ONORATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di ingiusta detenzione».

14.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, l'emendamento 14.4 è decaduto.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questi emendamenti, come giustamente suggerisce un collega, si illustrano da soli. Propongo di eliminare le parole «prevista dalle norme vigenti» riferite alla riparazione delle vittime degli errori giudiziari. Infatti, pur se apparentemente è una previsione normativa, in realtà il riferimento alla previsione delle norme vigenti è una limitazione. Inoltre vi è un disegno di legge governativo che presto esamineremo e credo rapidamente approveremo.

Propongo inoltre di aggiungere, in fine, al comma 1 dell'articolo 14, le parole «e di ingiusta detenzione».

Questi sono i due semplicissimi emendamenti di cui chiedo l'approvazione.

ONORATO. L'emendamento 14.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, mentre mi sembra opportuno, proprio perchè non vogliamo firmare delle cambiali in bianco, mantenere l'inciso «prevista dalle norme vigenti», mi dichiaro favorevole all'emendamento 14.1, presentato dal senatore Onorato, tendente ad aggiungere in fine le parole «e di ingiusta detenzione». Sicchè l'articolo 14 avrebbe la seguente formulazione: «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione, prevista dalle norme vigenti, a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione».

Sull'emendamento 14.2 esprimo parere contrario.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, il Governo si dichiara invece favorevole a tutti gli emendamenti. Infatti l'eliminazione dell'inciso «prevista dalle norme vigenti» non mi sembra che crei pericoli. Confermo che il Governo attende soltanto il varo della legge finanziaria, in cui è previsto un accantonamento speciale per la legge sulla

riparazione alle vittime degli errori giudiziari e di ingiusta detenzione, per poter presentare, anzi per poter diramare il disegno di legge.

Però, mentre confermo questo, non vedo la ragione del mantenimento di tale inciso. Sarà quello che sarà: nel momento in cui la legge entrerà in vigore non verrà pregiudicato il diritto alla riparazione in quelle forme previste dalla legge del tempo, sia quella già in vigore, sia quella successiva...

GALLO, *relatore*. Non si tratta di un rinvio recettizio, ma di un rinvio formale.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo su questo punto, tuttavia non vedo perchè dobbiamo necessariamente mantenere quell'inciso.

Sono, quindi, favorevole a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 14.2, sembrandomi opportuno eliminare qualsiasi rischio interpretativo inerente alla presenza o meno, allo stato di questa legge, di norme vigenti in materia di riparazione dei danni a favore delle vittime degli errori giudiziari.

Non discuto la natura del rinvio, che è probabilmente formale, ma sottolineo l'inutilità di questo inciso, giacchè facendo riferimento in modo generico ed indiscriminato al diritto alla riparazione, come non pregiudicato dalle disposizioni del presente provvedimento, non avremo fatto nulla di nuovo, ma avremo evitato un equivoco interpretativo che potrebbe sorgere in futuro.

Ritengo, quindi, che questo emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista valga meglio a chiarire proprio quella natura di carattere formale del rinvio, sostenuta anche dal relatore.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, desidero chiarire che questa piccola *querelle* che si va delineando con riferimento all'emendamento 14.2 mi sembra sostanzialmente priva di contenuto, perchè non vi è dubbio che qualunque interprete di fronte ad un testo così come attualmente formulato intenderebbe le norme come vigenti non al momento dell'approvazione della legge, ma al momento del verificarsi del fatto. È chiaro che si intenderebbe la formula nel senso più espressivo.

Nella misura in cui, quindi, i lavori preparatori, ammesso che qualcuno ancora li legga, possano avere un valore ai fini dell'interpretazione, ove il testo resti quello proposto dal relatore, vorrei che fosse consegnato ai lavori

dell'Assemblea il suo significato più ampio, nel senso auspicato anche dal senatore Acone.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, le giuste considerazioni svolte dal senatore Acone mi convincono. Sono del tutto d'accordo – come ho già detto – sul fatto che il rinvio effettuato da questa norma alle norme vigenti è di carattere formale e non recettizio, che quindi non si recepisce la normativa così come oggi è, ma si segue tutto il corso della vicenda normativa.

Comunque, se l'espressione può dare luogo anche solo ad un'ombra di dubbio circa l'effettiva volontà del legislatore di adeguarsi a quello che sarà lo stato della normativa futura (mi auguro assai prossima), convengo con le osservazioni del senatore Acone, per cui avremo la seguente formulazione dell'articolo 14: «Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Onorato, identico all'emendamento 14.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(*Patrocinio gratuito per i meno abbienti*)

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.4 LEONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci milioni» con le altre: «venti milioni».

15.1 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile ai sensi della presente legge chi ha un reddito imponibile – risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata – inferiore a lire dodici milioni, ovvero chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi».

15.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In nessun caso l'attore può essere condannato alle spese nei confronti della controparte, ove risulti che egli abbia comunque subito un danno obiettivamente ingiusto».

15.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza del senatore Leone, l'emendamento 15.4 si intende decaduto.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

FILETTI. Signor Presidente, limitare il beneficio del gratuito patrocinio per i meno abbienti a chi ha un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore a 10 milioni di lire l'anno, appare meramente restrittivo. Non può dirsi che, in relazione alle esigenze di una famiglia, a volte numerosa, un imponibile di appena 10 milioni di lire annue consenta al cittadino – gravemente danneggiato per fatto od omissione del giudice – di esperire l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, che può concretizzarsi in tre lunghissimi gradi di giudizio.

Ciò considerato si propone di elevare a 20 milioni il reddito che consente l'ammissione al patrocinio gratuito per i meno abbienti.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 15.2 che eleva a 12 milioni il reddito imponibile che dà diritto al gratuito patrocinio si illustra da sè. Esso tra l'altro si riallaccia a quello testè illustrato dal collega Filetti sul quale mi dichiaro d'accordo.

Qualche parola in più richiederà invece l'illustrazione dell'emendamento 15.3. In tale emendamento noi diciamo che «in nessun caso l'attore può

essere condannato alle spese nei confronti della controparte, ove risulti che egli abbia comunque subito un danno obiettivamente ingiusto». Intendiamo con questa norma chiarire che si può avere un procedimento che non porta al risarcimento del danno perchè non vengono provati il dolo o la colpa grave. In questo caso vogliamo impedire che il cittadino – che ha visto dichiarare ammissibile la sua domanda di iniziare un'azione e che è andato in giudizio sulla base di questa ammissibilità – si trovi poi (nel momento in cui il giudizio viene in qualche modo limitato, perchè si afferma che il danno subito non è imputabile a dolo o a colpa grave, ma magari a disfunzione della giustizia o ad una qualche altra ragione che abbiamo sentito evocare tante volte in questo dibattito) a subire il danno e le beffe, perchè dovrebbe pagare le spese giudiziarie.

Noi con questo emendamento poniamo un problema che può verificarsi: esso avrebbe una conseguenza ed una ricaduta estremamente negativa per quanto riguarda la fiducia dei cittadini nella giustizia, che si rivelerebbe paradossale e pirandelliana.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Il relatore sarebbe molto lieto di poter dare parere favorevole all'emendamento 15.1 o in subordine all'emendamento 15.2; egli teme però che questi emendamenti creino problemi in ordine alla compatibilità con la copertura di questa legge.

PRESIDENTE. Infatti c'è il parere contrario su di essi della Commissione bilancio.

GALLO, *relatore*. Poichè il ritorno alla Commissione bilancio comporterebbe un ritardo di tempi che francamente non possiamo permetterci, a malincuore – ripeto un'altra volta questa espressione – do parere negativo.

Mi rimetto invece all'Assemblea per quanto concerne l'emendamento 15.3 dei senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo deve fare proprie le ragioni del relatore, anche se non comprende perchè la Commissione bilancio abbia espresso questo parere negativo, dato che l'articolo 17 usa un termine generico dicendo: «utilizzando parzialmente l'accantonamento "Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito"». È un testo che concordammo a suo tempo alla Camera dei deputati in sede di Commissione bilancio, che ne fece una attenta disamina insieme alla Ragioneria generale. Mi sembra che in una previsione generale di questo tipo potrebbe rientrare anche un tetto superiore: comunque, se la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo, anche io sono d'accordo sul fatto che non si possa, per cambiare un parere di questo genere, ritardare ulteriormente l'*iter* dei lavori dell'Aula. Quindi, per queste ragioni, e soltanto per queste, esprimo parere contrario agli emendamenti 15.1 e 15.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.3, mi rimetto all'Assemblea, pur avendo ascoltato in Commissione ferme prese di posizione contrarie; infatti, nonostante le ragioni esposte dal senatore Corleone, esso costituirebbe una

deroga ai principi generali, sia pure in senso inverso alle molte che abbiamo fatto. Comunque – ripeto – mi rimetto all'Assemblea.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, vorrei rettificare quel che è stato detto dall'onorevole Ministro, in quanto non si è fatto un prelievo nei limiti della capienza del capitolo 6856 di cui all'articolo 17, ma si parla soltanto di 3 miliardi prelevati da quel capitolo. Quindi, sostanzialmente, l'onere è stato valutato in 3 miliardi: se si eleva da 10 a 12 milioni il livello del reddito cui far riferimento, è ovvio che l'onere aumenta. Quindi, non possiamo non tenere conto del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.2.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, riteniamo che sia giusto elevare il tetto da 10 a 12 milioni, in quanto questo è conforme ad altre disposizioni in materia di gratuito patrocinio che sono state emanate in questi ultimi anni. Pertanto, il Gruppo socialista voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.3.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, in realtà vorrei pregare il senatore Corleone di ritirare questo emendamento in considerazione del fatto che è vero che esiste il principio generale di diritto secondo il quale le spese vengono poste a carico della parte soccombente, ma vi è anche un altro istituto che è quello della compensazione delle spese. Ora, nel caso in specie, tosto che viene accertato che non è stata una lite temeraria ma che è stata soltanto dichiarata infondata la domanda, come avviene in molte cause (specialmente, ad

esempio, quelle riflettenti locazioni), il tribunale può benissimo dichiarare la compensazione delle spese.

CORLEONE. Signor Presidente, accetto di ritirare l'emendamento perchè credo che la spiegazione del senatore Filetti ha posto comunque con chiarezza un principio di soluzione. (*Applausi del senatore Lipari*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Modifica dell'articolo 328 del codice penale*)

Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perchè si configuri diniego di giustizia».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

16.2 LEONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 328 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La limitazione di cui al comma precedente non si applica ai magistrati che indebitamente rifiutano, omettono o ritardano atti di ufficio la cui adozione non sia sorretta da un interesse di parte"».

16.1 ZECCHINO, TAGLIAMONTE, MAZZOLA

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, dichiaro decaduto l'emendamento 16.2.

Invito i presentatori dell'emendamento 16.1 ad illustrarlo.

MAZZOLA. Signor Presidente, intendiamo ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(*Misure finanziarie*)

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

17.1 LEONE

Stante l'assenza del presentatore, senatore Leone, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(*Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2».

17.0.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Tale emendamento è assorbito dall'approvazione dell'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

18.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso in cui ha effetto l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, a seguito del *referendum* abrogativo tenuto l'8 e il 9 novembre 1987».

18.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

18.1 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 2.

18.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge si applica anche ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, in procedimenti ancora non

definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

18.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Incredibilmente siamo all'ultimo articolo.

LIPARI. Ha quasi nostalgia.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* È l'articolo cardine.

CORLEONE. Credo che ci siamo arrivati comunque compiendo il nostro dovere. Ho presentato alcuni emendamenti su questo ultimo articolo, parte dei quali condivisibili ed accettabili, mentre credo che altri creino qualche problema. Non vorrei che l'opposizione all'ultimo emendamento non faccia accogliere quelli che invece possono essere approvati e che esaminerò per primi, visto che mi pare possano essere accettati *de plano.*

L'articolo 18 contiene una previsione divisa in due commi, il primo dei quali recita: «La presente legge entra in vigore l'8 aprile 1988». Ci domandiamo perchè tale legge non possa entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Riteniamo che, se consegnamo il testo oggi, 18 febbraio, alla Camera dei deputati e se quest'ultima recepisce il nostro lavoro, il provvedimento può immediatamente entrare in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Non credo che dobbiamo lasciar sopravvivere le norme abrogate dal popolo un giorno in più, da quando il Parlamento delibererà la loro sostituzione con altre norme. Per tali motivi abbiamo presentato l'emendamento 18.3.

Abbiamo presentato un emendamento subordinato a questo ora illustrato, il 18.2. Esso, se vogliamo, è un po' evocativo - e credo che il senatore Lipari direbbe che ha una carica simbolica che va assolutamente rifiutata - perchè fa riferimento all'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, a seguito del *referendum* abrogativo tenuto l'8 e il 9 novembre 1987.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* CORLEONE). Mi rendo conto che in tal modo si urta la suscettibilità di alcuni, ma era nostro dovere ricordare questa data, visto che parliamo anche a nome del comitato promotore del *referendum.*

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 18, ne proponiamo la soppressione e credo che anche su questo punto il relatore senatore Gallo, sia d'accordo con me.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* CORLEONE). Infatti dire che la legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore è – come il relatore ama dire per molti degli emendamenti presentati dalla mia parte – un segno di ridondanza. Credo che il secondo comma dell'articolo 18 sia appunto ridondante e per tale motivo ne propongo la soppressione.

L'inserimento di questo secondo comma può, però, giustificare l'emendamento 18.5 che recita molto più chiaramente: «La presente legge si applica anche ai fatti illeciti posti in essere del magistrato (...) in procedimenti ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge». Ci rendiamo conto del divieto di retroattività nel diritto prenale, ma in quello civile, come sappiamo, ci sono state leggi che hanno previsto in qualche modo l'applicazione retroattiva. Questo emendamento non vuole essere provocatorio, ma certamente vuole risolvere un problema di contraddizione nell'applicazione della legge nei primi mesi o anni di vigenza.

Signor Presidente, questi sono i motivi per cui abbiamo presentato gli emendamenti in questione che sono sostitutivi del primo comma e soppressivi del secondo dell'articolo 18; in subordine abbiamo presentato due emendamenti in qualche modo evocativi di situazioni diverse, anche se ci rendiamo conto che è più difficile che siano accolti. I primi due, al contrario, ci sembrano pienamente giusti e giustificati.

FILETTI. Illustrerò, signor Presidente, l'emendamento 18.1. Condivido pienamente le osservazioni e le motivazioni del senatore Corleone sull'emendamento 18.3. Difatti non si vedono le ragioni per le quali debba determinarsi la data specifica dell'8 aprile 1988 per l'entrata in vigore del provvedimento che ci accingiamo a votare. Nulla vieta che la legge possa essere definitivamente licenziata prima o dopo tale data e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* prima o dopo tale data. *Quid*, in una delle siffatte ipotesi? Perchè lasciare impuniti fatti gravemente dannosi verificatisi dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e prima dell'8 aprile 1988? È lecito poi legittimare l'azione di risarcimento e di rivalsa con norma retroattiva, per fatti avvenuti eventualmente prima dell'entrata in vigore della legge? Ad evitare gli eventuali inconvenienti è bene quindi stabilire che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana senza alcuna efficacia retroattiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto concerne l'emendamento 18.3, l'emendamento 18.2 e l'emendamento 18.1 – i quali tutti vogliono

sostituire al termine dell'8 aprile fissato nel testo di legge o quello del giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, o la coincidenza con il giorno stesso in cui abbia effetto l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile – questo relatore propende per conservare il testo del disegno di legge per un motivo estremamente semplice. Non si vogliono creare problemi interpretativi di una qualche delicatezza, in rapporto al provvedimento presidenziale che ha determinato l'arco di tempo entro il quale si può provvedere sulla materia che è stata abrogata attraverso l'operazione referendaria. È allora inutile suscitare questioni elegantissime di successione della legge quando si può stabilire un termine preciso, che corrisponde a quello segnato come tetto massimo nel provvedimento del Presidente della Repubblica. Esprimo quindi parere negativo agli emendamenti 18.3, 18.2 e 18.1.

Parere negativo esprimo anche sull'emendamento 18.4, che propone la soppressione del comma secondo. Il senatore Corleone ha osservato che se il comma secondo ha una qualche ragion d'essere, allora si dovrebbe giustificare l'emendamento 18.5, secondo il quale «La presente legge si applica anche ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, in procedimenti ancora non definiti con sentenza passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della presente legge».

Dico proprio che è la possibilità di emendamenti o di interpretazioni del genere di quella contenuta nell'emendamento 18.5, che ci convince a mantenere il comma 2 del provvedimento legislativo al nostro esame, e cioè «La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore».

È vero che il principio della irretroattività è caratteristico della materia penale, ma è altrettanto vero che esso tende a diventare norma generale di diritto in tutti i casi in cui si tratta di illecito: appare infatti contrario a civiltà e a buon senso punire e sanzionare taluno quando non avrebbe potuto tener presente, al momento della messa in atto della sua condotta, una regola costituita dal complesso di norme che noi stiamo per approvare.

Pertanto, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 18.4, soppressivo del comma 2, sia sull'emendamento 18.5, modificativo del comma 2 dell'articolo 18.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, in merito agli emendamenti 18.4 e 18.5 esprimo anch'io parere contrario, perchè si è già lungamente discusso su questo argomento e perchè mi pare che ci siano gli elementi, posti in rilievo dal relatore, per poterlo fare.

Inoltre, esprimo parere contrario sull'emendamento 18.2; il richiamo al *referendum* abrogativo tenuto l'8 e il 9 novembre 1987 chissà quali spettri potrebbe suscitare!

E veniamo agli emendamenti 18.3 e 18.1. Debbo effettivamente riconoscere che, al termine dell'articolo 18 del provvedimento legislativo al nostro esame, l'impegno del Senato nella disamina di tale normativa è stato straordinario; forse, nell'altro ramo del Parlamento, non ci si attendeva che vi sarebbe stata un'eguale attenzione ed un'eguale dedizione. Ebbene, i deputati scelsero la data di entrata in vigore di tale normativa, e cioè l'8 aprile 1988, facendo proprio il calcolo del termine massimo indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del dicembre 1987, al

momento del quale scattano necessariamente gli effetti dell'abrogazione referendaria che altrimenti, senza le modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, sarebbero scattati in un momento anteriore. Si tratta però di un termine finale e la Camera dei deputati lo scelse prevedendo la complessità dei lavori e facendo tutta una serie di conti.

Ora, non ho compreso per quale ragione bisogna introdurre questa dilazione temporale. Vorrei dire che le stesse ragioni per cui sono contrario a fornire le leggi di un'efficacia retroattiva – ho espresso quindi parere contrario agli emendamenti 18.4 e 18.5 tenuto conto dell'autorevole parere espresso dal relatore – mi portano in questo caso quanto meno a rimettermi al giudizio dell'Assemblea. Alla Camera dei deputati il testo al nostro esame ritornerà modificato sotto ben più importanti e salienti profili, per cui penso che l'Aula possa ben attentamente meditare tale questione: va valutata la logicità o meno dell'entrata in vigore del provvedimento legislativo alla data dell'8 aprile 1988, che – lo ripeto – è una data finale o massima. Il termine generale, se non erro, sarebbe quello di 15 giorni, mentre in questo caso si stabilisce il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Io però non andrei al termine generale per il pericolo di dubbi interpretativi: ciò ci potrebbe portare ad oltrepassare la data dell'8 aprile, che è il termine massimo. Perciò, a mio avviso, l'alternativa si compendia esclusivamente nella scelta tra gli emendamenti 18.3 e 18.1 da un lato e il mantenimento della data dell'8 aprile 1988 dall'altro.

Ecco il motivo per il quale il Governo si rimette al giudizio dell'Assemblea in merito alla votazione degli emendamenti 18.3 e 18.1, mentre – lo ripeto – esprime parere contrario sugli emendamenti 18.2, 18.4 e 18.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.3.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, credo che quest'ultima norma non sia di poco rilievo.

GALLO, *relatore*. Mi sono dichiarato contrario all'emendamento perchè ho ritenuto pericoloso creare problemi di successione.

ACONE. Volèvo parlare proprio di quest'aspetto. Come ho detto, questa norma è importante perchè ha una valenza sia giuridica sia ideologico-politica. Stabilendo, come viene proposto dagli emendamenti 18.3 e 18.1, che la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, agiamo lecitamente perchè l'effetto abrogativo del *referendum* si è già verificato e soltanto in via eccezionale vi è stata una proroga con un provvedimento del Capo dello Stato. Facciamo inoltre – a mio giudizio – un atto simbolicamente importante: diamo una legge al paese prima ancora che scada il termine dell'8 aprile 1988. Se poi noi non procedessimo a tale specificazione applicheremmo il principio secondo il quale – ce lo ha ricordato in questo momento il Ministro – la legge

entrerebbe comunque in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Riflettiamo per un momento sul fatto che con questa disposizione proroghiamo gli effetti di norme sulle quali il popolo italiano ha già espresso il giudizio che esse siano da cancellare.

Onorevoli colleghi, permettetemi di dire che noi non compiamo un atto illecito che va contro i princìpi, non sovrapponiamo delle norme, ma facciamo entrare in vigore questa legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Penso che non sorgerebbero problemi anche se non ci fosse questa coincidenza temporale di due disposizioni legislative perchè comunque ciò comporterebbe l'abrogazione delle disposizioni esistenti nel codice di procedura civile. In ogni caso noi siamo il potere legislativo, siamo coloro che fanno le leggi e che possono abrogarle. In questo caso credo proprio che faremmo un atto simbolico.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, condivido le perplessità del relatore sull'approvazione di questo emendamento. In questo caso non si tratta di una questione simbolica anche se ben capisco che essa può essere attribuita ad una norma di questo genere. Abbiamo di fronte un delicatissimo ed inedito problema di disciplina di successione di norme nel tempo.

L'istituto del *referendum* è previsto dalla Costituzione ed è disciplinato da una legge ordinaria. È vero che la norma dichiarata abrogata con il *referendum* cessa di avere efficacia, ma in questo caso vi è stato, in forza di legge, un atto del Capo dello Stato che ha dato ultrattività alle norme degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile fino alla data dell'8 aprile. Mi sembra che vi sia il rischio di esplorare strade non ancora percorse in dottrina inserendo in questo spazio una norma che, in base a criteri di carattere generale, attribuisce efficacia alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Questo se non altro è lo scrupolo tecnico-istituzionale che ci dovrebbe muovere in questo momento. Rimuoviamo qualsiasi suggestione di ordine simbolico e non speculiamo su questo aspetto. L'unica nostra preoccupazione è di carattere istituzionale, posto che il problema che ci troviamo di fronte è assolutamente inedito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 18.1, presentato dai senatori Filetti e Misserville è precluso dalla reiezione dell'emendamento 18.3.

Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Prima di passare alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge, desidero esprimere il più vivo ringraziamento della Presidenza al relatore senatore Gallo, al Ministro e a tutti i colleghi che hanno affrontato questo dibattito così importante con un tono ed uno stile degno del Senato.

Sono stati approfonditi tutti i punti controversi e sono state raggiunte soluzioni anche diverse rispetto a quelle cui è pervenuta la Camera dei deputati. Voglio soprattutto rivolgere un pensiero di gratitudine ai Gruppi nei quali era più forte la tentazione di compiere modifiche rispetto al testo della Camera, ma nei quali è prevalsa la coscienza della necessità di un onesto compromesso, che naturalmente la storia sottoporrà al suo giudizio.

Quello che mi sembra essenziale constatare è che il Senato è stato sensibile da un lato alla sollecitazione referendaria, dall'altro alla necessità che il Parlamento occupi, rispetto ai *referendum* popolari, il suo posto. Quello che fu impossibile, nonostante lo sforzo di governi e di partiti, per arrivare ad una soluzione legislativa soddisfacente che assorbisse alcune delle istanze e delle sollecitazioni referendarie, evitando la prova referendaria, quello su cui è caduta – per intenderci – la IX legislatura repubblicana, si è oggi realizzato attraverso una strada certamente più difficile e più irta di ostacoli che ha richiesto a tutti i Gruppi una comprensione ed un sacrificio maggiori.

Ritengo comunque mio dovere osservare come in materie che possono così profondamente lacerare le forze politiche sia stata trovata in questa Assemblea la nota giusta sempre con il tono giusto; di questo grande merito va al relatore ed al Ministro. Ad entrambi rinnovo il mio più affettuoso ringraziamento.

Passiamo alla votazione finale.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preparato la mia dichiarazione di voto andandomi a rivedere questa vicenda legislativa in tutto il suo *iter*, dal *referendum* e dai relativi schieramenti dei vari partiti, sino al testo di legge che ci apprestiamo a votare.

La sensazione, durante tutto questo lavoro, era quella di leggere una storia irreale come quelle che scrive lo scrittore sudamericano Garçia Marquez; la storia poteva avere, per intenderci, un titolo simile: «Cronaca

della morte annunciata di un *referendum*». Infatti, la cosa che balza immediatamente agli occhi di tutti, anche dei più sprovveduti, è come la maggioranza del Parlamento abbia disatteso e contraddetto la volontà politica di quel popolo che dice di rappresentare: quella sovranità popolare di cui tutti ci riempiamo la bocca, ma che è stata strumentalizzata e presa in giro.

Ebbene sì, onorevoli colleghi (non per strumentalizzare le forzature propagandistiche proprie di una campagna elettorale), occorre qui rammentare le posizioni assunte dai vari partiti. Non ricordate che coro di sì per la abrogazione delle norme? Tutti, tranne noi di Democrazia proletaria, la Sinistra indipendente ed i repubblicani, hanno detto sì.

Ebbene, l'80 per cento degli italiani vi hanno detto sì, ha dato un giudizio negativo sulla magistratura, vi ha detto che il giudice deve essere responsabile e perseguibile. Ma poi, in Parlamento, cosa è accaduto? Esattamente il contrario, onorevoli colleghi: la maggioranza si è mossa secondo il criterio del relatore, quello di procedere con gradualità.

Consentitemi però di dire che è una ben strana gradualità quella che passa da una situazione di sostanziale impunità dei magistrati, in cui però esiste una formale e legale perseguibilità, a una nuova situazione in cui nè di fatto, nè di diritto è prevista una perseguibilità ed un risarcimento, se non quando voluto dai potenti.

Da questo punto di vista, noi di Democrazia proletaria – che come partito eravamo per il no al *referendum*, non perchè difensori di questa magistratura così com'è, ma proprio perchè convinti che in un simile contesto politico non si poteva che produrre una situazione legislativa peggiore, in cui la magistratura sarebbe divenuta meno autonoma e più ricattabile da parte dei potenti e allo stesso tempo più di parte e nemica dei deboli – non possiamo fare a meno di rilevare che è accaduto quanto da noi temuto. Non possiamo fare a meno di rilevare, in sede di dichiarazione di voto, quanto sta accadendo con una giravolta di schieramenti e di posizioni che disorientano la pubblica opinione, stravolgono il mandato politico conferito dal *referendum* e disattendono, a nostro avviso, il giudizio popolare.

Bisogna riconoscere che gli unici a dimostrare coerenza, nell'*ex* fronte degli abrogazionisti, sono stati i radicali, con la battaglia decisa e coerente condotta in quest'Aula.

A noi di Democrazia proletaria sembra che questa pessima legge abbia un solo merito: quello di entrare in vigore nei termini previsti, evitando in questo modo di creare vuoti legislativi e dare atto a meccanismi di ricusazione. Oltre a questo merito, che pure è poca cosa, signor Presidente, non riusciamo a trovare in questa legge altri punti positivi, anche se il lavoro svolto è stato lungo, proficuo e approfondito.

È una legge che non coglie l'occasione del *referendum* per porre sul tappeto quello che è il vero problema della giustizia nel nostro paese, cioè la riforma del codice di procedura. È una legge che, pur limitandosi strettamente alle parti messe in questione dal *referendum*, lo fa estrapolando la materia da qualunque contesto giuridico o ragionamento generale di evoluzione del diritto: si limita a fare una mediazione di basso livello tra i poteri, i privilegi e le prerogative dei vari potenti (politici compresi), ed i poteri e i privilegi dei magistrati, impostando così la questione giuridica come scontro tra le corporazioni.

A nostro avviso, quella che ci apprestiamo ad approvare è una legge che

depaupera e avvilisce la parte migliore della magistratura; costruisce un magistrato meno autonomo, meno libero, ma più sottomesso agli altri poteri costituiti e organizzati (per intenderci potentati economici e mafiosi compresi), poichè essi sì sono in grado di accendere e fare arrivare fino alla fine un procedimento nei confronti di un giudice; essi, in poche parole, hanno i soldi ed i poteri di persuasione per fare questo.

Si tratta di una legge che, al contrario, non ammette alcuna possibilità, di fatto, che un semplice cittadino, magari povero – come è poi, signor Presidente, la stragrande maggioranza dei maltrattati dalla magistratura – possa mai arrivare a vedere un giudice che paghi per un torto commesso nei suoi confronti. Quel semplice cittadino di cui tanto si parla, su cui si è fatta tanta demagogia nel corso della campagna elettorale, sarà, a nostro avviso, con questa legge ancor più succube.

L'unica cosa che a questo cittadino si è concessa, quasi come ricompensa per aver votato sì al *referendum*, è di avere la teorica possibilità, dopo tre gradi di giudizio e dopo tre «filtri» di ammissibilità, di riscontro e di rivalsa, cioè dopo circa nove o dieci anni, di vedere il magistrato che lo ha ingiustamente leso pagare per i danni causati.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, noi di Democrazia proletaria, che ci sentiamo e stiamo dalla parte della povera gente, del cittadino comune, degli oppressi di questo paese, non soli per fortuna, non possiamo condividere questa legge. Infatti, quella che vi apprestate ad approvare è una legge che porta in sè, rispetto agli interessi popolari, un vizio di fondo, quello di un diritto disuguale connesso con la potenza dei contendenti, giudice compreso, e fra giudicando e giudice. Si stabilisce insomma un diritto commisurato ai rapporti di forza. Se il giudicando è potente può gestire con successo procedimenti di rivalsa; se il giudicando è debole, il giudice è impunibile, perchè può sempre scattare la rivalsa, sì, ma chi detiene i poteri di ammissibilità è comunque rappresentante di corporazione.

Questo si verifica anche per i rapporti di forza tra i due attori in un processo, per cui il giudice è spinto naturalmente dalla parte del più forte, alla faccia della terzietà del giudice.

Per noi di Democrazia proletaria occorreva innanzitutto rispettare la volontà dei sì, così come espressa dal *referendum*; occorreva mettere in essere una procedura, la più snella possibile, sia nell'apertura del procedimento sia nel giudizio, in modo che essa fosse condizione sufficiente per un giudizio equilibrato, per una vera terzietà del giudice in quanto immediatamente verificabile. Occorreva garantire l'autonomia della magistratura dallo strapotere e dall'arroganza dei potenti e non dai diritti dei cittadini; occorreva iniziare il processo di democratizzazione della magistratura e non la sua schiavizzazione.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, noi di Democrazia proletaria dichiariamo tutta la nostra contrarietà a questo provvedimento, tutta la nostra ostinata opposizione a questo modo di snaturare i *referendum*, di raggirare la volontà popolare, oltre che a questo modo disuguale di intendere la giustizia nel nostro paese. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

CANDIOTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, colleghi, chiamati ad esprimere il nostro voto su un provvedimento che regola una materia estremamente delicata – trattandosi dell'allargamento della responsabilità civile dei giudici oltre ai casi finora previsti dalla legge – diciamo subito che si tratta di un problema che la nostra parte politica sollevò a suo tempo, con l'iniziativa referendaria intrapresa assieme al Partito radicale e al Partito socialista: un'iniziativa che ha avuto l'obiettivo come si vede raggiunto, di scuotere in proposito il Parlamento dall'inerzia in cui versava su questo problema.

Quello che compiamo oggi, peraltro, è solo uno dei numerosi passi che restano da compiere, per la soluzione dei mille problemi che assillano il nostro apparato giudiziario. Va detto che da qualche parte venne frainteso il senso della nostra iniziativa referendaria, considerata quasi come un attacco diretto alla magistratura: in altre parole venne intesa come un voto contro, un voto punitivo nei confronti di una istituzione che alla nazione ha dato moltissimo non solo in termini di impegno professionale, ma anche di vite umane, di coraggio fisico, di amore per lo Stato di diritto e per la nostra civiltà.

Le decisioni di allora, accanto all'impegno che esprimiamo oggi in sede parlamentare per una legge il più possibile equilibrata, rispettosa delle attribuzioni della magistratura e che tuteli i diritti dei cittadini, sono il segno di una volontà di costruzione che supera il momento di negazione espresso dal voto referendario: una volontà che in noi, da sempre fautori e propugnatatori dello Stato di diritto, assume i connotati di un impegno etico e civile. Una magistratura responsabile è il cardine dello Stato di diritto, ma è anche un'autoaffermazione della sua dignità, dignità di una istituzione che non ha paura del proprio operato. Ecco perchè oggi ci dichiariamo sostanzialmente favorevoli al disegno di legge all'esame di quest'Assemblea, pur con una volontà propositiva che tende a farne uno strumento ancora più perfetto, ancora più conforme alle esigenze di una moderna società giuridica.

Fin dall'inizio la nostra parte politica ha avuto come obiettivo la ricerca di un equilibrato punto di sintesi fra i diversi interessi da salvaguardare: da un lato il diritto del cittadino di ottenere un riconoscimento per il danno ingiusto causato da colpa grave del giudice; dall'altro la necessità di garantire l'indipendenza della magistratura, responsabilizzandone però nello stesso tempo le funzioni. Fin da allora, la nostra parte politica ha vigilato affinchè tali princìpi fossero fatti salvi nella nuova normativa sulla responsabilità dei giudici, in modo che essa risultasse essere uno strumento idoneo a restituire ai cittadini la fiducia affievolita nei confronti delle istituzioni.

In questo senso, i liberali non possono che esprimere soddisfazione, in quanto la riforma delle norme di procedura sulla responsabilità dei giudici ha seguito le linee indicate con chiarezza dal Partito liberale italiano. Alla responsabilità per dolo, frode, concussione e per denegata giustizia è stata affiancata una responsabilità per colpa grave che trova applicazione, con le opportune distinzioni, in un ambito che è riferito a tutti gli appartenenti alla magistratura indipendentemente dalla natura delle funzioni esercitate, nonchè agli estranei che esercitano funzioni giudiziarie.

Come noi avevamo sostenuto, il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede che la domanda di risarcimento del danno causato da colpa grave del magistrato (cioè da una macroscopica violazione della legge) sia indirizzata non verso il giudice, ma verso lo Stato; e prevede,

inoltre, che l'azione di rivalsa di quest'ultimo nei confronti del magistrato, per il quale esso abbia dovuto pagare, sia esercitata in ogni caso e non sia invece data su questo punto una mera facoltà (come da alcune parti si era inizialmente ventilato).

Sono state estese ad ogni tipo di reato le ipotesi di responsabilità civile del giudice, al di là dei soli casi di dolo, frode o concussione attualmente previsti dal codice: c'è la possibilità per il cittadino di agire, allorchè il reato si configuri, indifferentemente nei confronti del giudice o dello Stato. È stato inoltre importante affidare al giudice ordinario la competenza per le azioni di responsabilità (dando al magistrato inquisito la possibilità di intervenire nel relativo giudizio), nonchè tenere ferma l'azione disciplinare, che sarà ora affidata al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Nessuna azione persecutoria dunque – come si vede – nei confronti dei magistrati! Il giudice presunto colpevole, infatti, viene giudicato da altro giudice, e non potrà mai essere condannato per un errore incolpevole commesso sulla base di elementi raccolti nel rispetto delle leggi e delle procedure.

L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato dovrà inoltre essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione o gli altri rimedi previsti contro i provvedimenti cautelari e sommari; per questi ultimi tuttavia sarebbe stato forse opportuno prevedere una specifica responsabilità.

Il magistrato deve sapere che lo Stato non può esimersi dall'erogare nei suoi confronti una sanzione in caso di errore voluto e inescusabile, applicando integralmente quel principio di generalità ed inderogabilità della norma giuridica nei confronti di tutti i cittadini che è l'unico vero criterio di legittimazione di un ordinamento giuridico: lo stesso identico necessario principio che il magistrato è tenuto ad applicare rigorosamente nei confronti dei cittadini e che solo può creare il consenso verso la norma e le strutture che la applicano.

Il principio della responsabilità del giudice e quello della rivalsa obbligatoria concorrono insieme a costituire quella strategia del consenso, che nel nostro paese si è incrinata in più parti e che è necessario rinsaldare con grande sollecitudine. Un'ulteriore ampia garanzia si fornisce al magistrato sottraendolo ad un giudizio arbitrario, e comunque troppo libero, in merito a quel presupposto dell'illecito che è lo stringente concetto di colpa. Qualche differenza tra la nostra proposta di legge ed il testo che andiamo ad approvare non intacca tuttavia il giudizio del Partito liberale su tale testo. Ad esempio, è strano il tentativo di operare una classificazione dei casi di colpa grave, con il rischio di escludere il caso atipico che la realtà potrebbe ben presentare. Ci auguriamo inoltre che l'aver previsto il filtro della pronuncia, con cui il tribunale delibera in ordine all'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, non provochi più frequenti insabbiamenti fin da una fase prodromica dei procedimenti. Indubbiamente, si trattava di un provvedimento logico e giustificato nell'ipotesi che si fosse riconosciuta la responsabilità diretta del magistrato nei confronti del cittadino che l'avesse chiamato in giudizio; diventa invece un inutile e pericoloso strumento di dissuasione nei confronti dell'eventuale parte lesa qualora lo si voglia aggiungere al filtro, già di per sè garantito, costituito da una responsabilità stabilita solo in via di rivalsa. Così come crediamo possa ingenerare confusione – o per lo meno delle difficoltà o ancora, come è stato

detto da altri, una coesistenza competitiva relativamente alle procedure – la duplicità tra azione disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura ed azione civile dinanzi alla giurisdizione ordinaria. Siamo invece lieti che sia prevalsa la volontà di risolvere il nodo della responsabilità per i collegi giudicanti, che la Camera non aveva invece risolto caricando su tutti i componenti il fardello di una possibile rivalsa, anche nel caso in cui qualcuno fosse stato dissenziente.

Riconosciuto il valore complessivo del provvedimento che siamo chiamati ad approvare, ed esplicitate le nostre riserve su alcuni punti specifici, vorrei trarre qualche conclusione politica dalla presente vicenda legislativa.

Ribadendo quanto già detto all'inizio, e cioè che il presente provvedimento non è e non vuole essere un provvedimento contro la magistratura italiana, vorremmo però sottolineare la personale convinzione secondo cui l'indipendenza e la responsabilità della magistratura non sono fatti che si possono creare *ope legis*. Importante e fondamentale, comunque, è il provvedimento che andiamo a votare, anche se con alcune riserve; ma la coscienza degli uomini che fanno un'istituzione non si genera nè si modella con una legge.

In particolare non si genera e non si modella la coscienza di una magistratura che, al di là delle sue radici culturali, etiche e civili, oggi può legittimamente ostentare un impegno di prim'ordine contro le forze eversive, un impegno storicamente accertato ed esaltato nei cosiddetti «anni di piombo» e nei più recenti anni di lotta. Si tratta di una magistratura – come è stato argutamente osservato – che non può oggi avere più paura degli ufficiali giudiziari di quanta ne avesse delle brigate rosse o nere. Si tratta di una magistratura, a nostro avviso, che deve seguire la grande legge democratica, secondo cui a gradi più elevati di potere devono sempre e comunque corrispondere gradi più elevati di responsabilità.

Oggi con l'approvazione di questo disegno di legge ci collochiamo nella tradizione che ha formato le istituzioni dell'Europa moderna, del costituzionalismo moderno, dello Stato di diritto moderno, un principio liberale che è ben più di un principio solamente liberale.

Condividiamo le affermazioni del collega senatore Gallo quando nella sua relazione al disegno di legge propone una linea di consapevole gradualità che vuole tener conto del fatto che si tratta di passare da un regime di pressochè totale irresponsabilità ad altro e ben diverso regime. Si tratta di tradurre in strutture garantiste ed equilibrate il verdetto referendario che per sua natura non può che essere radicale e, nel caso specifico, rivoluzionario. Lo strumento non può che essere quello di una accurata e sottile tecnica giuridica che contemperi esigenze e ideali contrapposti, una tecnica che, soprattutto noi, dobbiamo garantire con equilibrio, serenità e competenza.

È per questi motivi – e concludo – che i senatori liberali esprimono il proprio voto favorevole sul testo in esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, solo grazie al *referendum* e alla volontà dei cittadini, una legge sulla responsabilità

civile dei magistrati viene oggi votata dal Senato, superando le resistenze corporative della magistratura associata che per dieci anni hanno impedito di eliminare un privilegio odioso che rendeva il giudice non responsabile dei danni provocati da atti ingiusti.

A nome dei colleghi senatori radicali Spadaccia e Strick Lievers e del senatore verde Marco Boato, dichiaro il voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista perchè i partiti in questa vicenda hanno tentato in ogni modo di eludere l'esito del *referendum*, di dimenticare quel risultato che per la prima volta ha visto vincere il «sì», cancellare una legge e rendere il popolo legislatore.

È un paradosso che la Camera dei deputati abbia iniziato l'esame dei disegni di legge in materia prima del *referendum*, e proprio per paura del *referendum*, per cercare di ipotecare la legge successiva; è singolare che abbia preso come testo base quello contenente una posizione antireferendaria e che abbia nominato relatore l'esponente di un partito del «no». È incredibile perciò il risultato che si raggiunge oggi, dopo che l'80 per cento dei cittadini ha espresso la sua chiara volontà di riforma. Si fa una legge non per i cittadini, non perchè possa essere utilizzata dai cittadini, ma per continuare a tutelare i magistrati, per difendere quei privilegi che sono stati sconfitti. Intanto nel provvedimento si prevede in maniera estremamente limitata - tipicizzandola, come si dice - l'ipotesi di colpa grave; inoltre l'azione di responsabilità per atto ingiusto di un magistrato si può esercitare solo contro lo Stato; per di più, il cittadino vittima di un danno ingiusto prima di vedere giudicato il magistrato colpevole deve compiere una vera e propria corsa ad ostacoli attraverso dodici gradi di giudizio e cinque procedimenti, compresi il processo che ha dato origine al danno e il procedimento disciplinare di fronte al Consiglio superiore della magistratura. Si è costituito un filtro di ammissibilità per l'azione di risarcimento e la rivalsa a cui sono sottoposti i dipendenti pubblici viene limitata a un terzo dello stipendio *una tantum*; si è infine sottratta la competenza del giudizio di rivalsa alla Corte dei conti, a differenza di quanto previsto per tutti gli altri dipendenti pubblici.

Insomma siamo di fronte ad una vera legge mistificatrice. Il popolo sovrano ha votato per una responsabilità diretta e più ampia, il Parlamento arbitrariamente non ha rispettato la volontà popolare, violando l'articolo 28 della Costituzione sulla base e in nome di un accordo politico che ha limitato la possibilità del Senato di migliorare a fondo il disegno di legge. Siamo stati in quest'Aula apparentemente soli molte volte, ma sappiamo di rappresentare la maggioranza del paese e molti senatori che, pur condividendo le nostre proposte, non hanno potuto esprimere il consenso che a volte avrebbero voluto. Molte modifiche sono state apportate: non un articolo di questo provvedimento torna alla Camera intatto come ci è stato inviato; ma sono state modifiche che non hanno toccato i punti fondamentali, su cui tenacemente abbiamo chiesto miglioramenti nel corso della discussione.

Dopo dieci anni di ostruzionismo si arriva ad una legge che comunque è servita ad affermare la centralità della battaglia per la giustizia giusta, una grande questione democratica. Non è un caso che il voto coincida con l'inizio dei lavori per il conferimento del parere sul nuovo codice di procedura penale, che dovrà portare a un nuovo processo rapido, giusto: un processo che cancelli anche il ricordo delle operazioni di macelleria

giudiziaria che con il processo Tortora, e con i tanti anonimi Tortora vittime della giustizia in questo paese, abbiamo conosciuto e denunciato. A chi ha sostenuto miserabilmente che questa nostra battaglia per la responsabilità civile è stata condotta per conto della P2 e di Gelli, replichiamo ricordando che l'autonomia non deve condursi all'arbitrio e l'indipendenza non deve trasmodare in licenza.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo giunti alla fine di una lunga fatica; riteniamo di aver portato delle ragioni che vengono da lontano, una posizione che forse poteva raggiungere un risultato pieno se non ci fossimo trovati vittime non di un condizionamento politico nel senso nobile della parola, ma di quei tatticismi, di quegli equilibri che tanto hanno pesato nefastamente nella vita politica italiana. Questa doveva essere un'occasione in cui si ponesse con centralità una questione di libertà, di giustizia e di diritto. Si è detto che questo tema è marginale; noi riteniamo invece che con l'approvazione del provvedimento legislativo al nostro esame - quando sarà - forse avremo finalmente nuovi comportamenti, perchè ormai gli occhi del cittadino sono puntati sul modo quotidiano di operare della magistratura; egli desidera un giudice che non sia un giudice-funzionario, ma un giudice responsabile, indipendente e autonomo.

Siamo convinti che dopo l'approvazione della normativa al nostro esame avremo fatto un passo in avanti affinchè lo Stato di diritto non sia una pura proclamazione, ma una realizzazione, anche parziale.

Ci auguriamo che il provvedimento possa ancora migliorare. Ci auguriamo che esso non costituisca un destino atroce ed una beffa per i cittadini; ci auguriamo che i cittadini ne ricavino - quando entrerà in vigore - fiducia nella legge e nello Stato di diritto, e non un nuovo elemento di sfiducia. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sinistra. Congratulazioni*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il dibattito alla Camera dei deputati ed al Senato sulla responsabilità civile dei giudici ha posto delicati problemi di ordine politico, giuridico e costituzionale, problemi che noi non crediamo completamente risolti, poichè riteniamo che non si possa individuare ed isolare il problema della responsabilità dei giudici e non affrontare i problemi della giustizia nella sua globalità: la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, l'introduzione di procedimenti più celeri per i reati minori, l'introduzione del gratuito patrocinio per i meno abbienti, le riforme dell'ordinamento giudiziario, l'attuazione del processo penale e civile e l'istituzione dei giudici di pace.

Se con obiettività andiamo ad esaminare il problema, senza enfatizzazioni e polemiche, ci rendiamo conto che la crisi della giustizia nel nostro paese è dovuta ad una crescita disarticolata della società italiana che, specialmente negli ultimi dieci anni, ha visto affermarsi una criminalità organizzata di dimensioni internazionali e ha visto soltanto parzialmente un processo di adeguamento della magistratura alle trasformazioni prodotte dai grandi conflitti sociali.

Sarebbe comunque assai limitativo della verità non ammettere che spesso si è assistito alla violazione dei doveri inerenti la funzione giudiziaria con lesione dei diritti dei cittadini che, giorno dopo giorno, hanno maturato la consapevolezza che in Italia l'amministrazione della giustizia, il potere della magistratura ha enormemente esteso, anche per la dura necessità della lotta al terrorismo, la sua possibilità d'intervento, sacrificando princìpi garantisti.

In democrazia, l'autorità si accompagna alla responsabilità e ad ogni potere corrisponde un contropotere che controlla e garantisce.

In Italia, la giurisdizionalizzazione di ogni aspetto della vita sociale ha provocato una certa crisi fra i vari poteri dello Stato che, se non vivono in un composto equilibrio, sconvolgono la democrazia, provocando una crisi che, a proposito della giustizia, è stata avvertita dal popolo italiano che ha risposto al *referendum* abrogativo dell'8 e del 9 novembre 1987 esprimendo il proprio disagio per una giustizia sentita come poco giusta.

L'Italia, cresciuta sulle idee di Turati, Einaudi, Gobetti, Rossi e Pannunzio, ha conosciuto un autoritarismo giudiziario da cui non è facile uscire ed oggi, che ci apprestiamo ad introdurre una legge sulla responsabilità civile dei giudici, non possiamo non essere coinvolti da perplessità che derivano dalla difficoltà della materia, dalla consapevolezza che si è creato un vuoto legislativo pericoloso e che è necessario legiferare al più presto.

La legge che oggi, signor Presidente, ci apprestiamo a votare, rispetta i princìpi costituzionali dell'indipendenza e della responsabilità di una magistratura che il popolo italiano e il Parlamento della Repubblica vogliono libera, democratica ma responsabile, fornita di quella tensione morale che è indispensabile per ogni uomo ed in modo particolare per ogni giudice.

Il tema della responsabilità dei magistrati riproposto alla coscienza giuridica popolare, essenziale per la funzionalità non meno che per la credibilità delle più delicate fra le istituzioni repubblicane, ci propone una disciplina legislativa che può essere perfettibile ma che è degna di una vera democrazia, di una magistratura indipendente che liberata da un privilegio acquista autorità e spinge il paese ad un profondo rinnovamento nel quale ci sia spazio per scelte equilibrate in armonia con le esigenze che emergono dalla nostra stessa società.

Il Partito socialdemocratico italiano, valutando positivamente il dibattito che ha portato ad un certo miglioramento della struttura generale del disegno di legge, esprime il suo voto favorevole ed auspica sui problemi della giustizia una più intensa collaborazione tra le varie forze politiche e culturali del paese. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il grande rilievo istituzionale e politico del provvedimento legislativo che il Senato si appresta a votare meritava certamente quell'ampio ed approfondito dibattito che si è svolto in questi giorni in Aula e di cui Ella, signor Presidente, ha voluto darci atto nel suo intervento che ha preceduto le dichiarazioni di voto. Quest'ampio ed

approfondito dibattito è stato preceduto da un altrettanto ampio ed approfondito dibattito in Commissione giustizia.

Il Senato attraverso gli emendamenti al testo approvato dalla Camera dei deputati, votati prima in Commissione giustizia e poi in Aula, ha portato significativi miglioramenti al testo, ma ha sostanzialmente lasciato integra la linea portante del provvedimento approvato a larga maggioranza nell'altro ramo del Parlamento. Ho la soddisfazione di constatare che tale linea portante è la medesima che reggeva il disegno di legge presentato, sia al Senato che alla Camera dei deputati, prima della prova referendaria, dai Gruppi parlamentari del Partito repubblicano italiano, il partito coerentemente sostenitore del no nella prova referendaria, così come dell'impianto del progetto di legge presentato dal Governo il 1° dicembre 1987, frutto di un ampio accordo che ha coinvolto non soltanto i partiti di maggioranza, ma anche l'opposizione di sinistra. In questa linea portante si deve riconoscere una perfetta aderenza al dettato costituzionale nella fusione armonica del principio della responsabilità dei pubblici funzionari, e quindi anche dei magistrati, sancita dall'articolo 28 della Costituzione, con quelli appositamente dettati per la magistratura dagli articoli 101 e 113 della Costituzione a tutela della sua indipendenza e della autonomia delle sue funzioni. Questa scelta, rispettosa del dettato costituzionale, si sostituisce ad una normativa, prevista dagli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, che limitava la responsabilità ai casi di dolo, frode, concussione e denegata giustizia, estendendola al caso di colpa grave, opportunamente tipicizzata nell'articolo 2, comma 3, che si verifica quando vi sia applicazione di legge non vigente o disapplicazione di legge vigente o l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o viceversa la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Inoltre, si garantisce il diritto dei cittadini all'integrale ristoro dei danni conseguenti al dolo ed alla colpa grave del magistrato e alla denegata giustizia, attraverso la proposizione della domanda di risarcimento nei confronti dello Stato.

Questa soluzione è in linea con le legislazioni di quasi tutti i paesi che non ammettono la completa immunità o addirittura l'impunità che pure sono previste nei paesi di *common law*, quali l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America. È una soluzione che deve essere considerata pregevole dal Parlamento italiano così come dal Governo e dal Ministro di grazia e giustizia che ha presentato il disegno di legge il 1° dicembre 1987, praticamente confermato nelle sue linee essenziali. Un prodotto pregevole, frutto di un largo consenso tra forze politiche responsabili, che di fronte ad un problema istituzionale di grande rilievo hanno saputo, malgrado i passati contrasti, trovare una strada sostanzialmente unitaria per risolvere questo problema con grande equilibrio. Un prodotto pregevole anche nei suoi passaggi mediati, al di là del principio di fondo della proposizione della domanda esclusivamente nei confronti dello Stato, con la sola esclusione dell'ipotesi nella quale il magistrato è imputato di reato: in questo caso l'azione contro il magistrato è diretta.

Mi riferisco in particolare al principio della proponibilità della domanda di risarcimento soltanto quando siano stati esperiti tutti i mezzi ordinari di impugnazione e al previo giudizio di ammissibilità in camera di consiglio della domanda, al fine di sventare domande pretestuose e manifestamente infondate, che è di fondamentale importanza non tanto a tutela del singolo

magistrato, quanto a tutela della giurisdizione. La disciplina del giudizio di ammissibilità, per effetto dei termini entro i quali le decisioni devono essere assunte, garantisce un *iter* sollecito di tale giudizio.

Mi riferisco inoltre alla previsione dell'azione disciplinare quando la domanda sia stata ritenuta ammissibile ed infine al giudizio per la rivalsa, contenuta nella misura indicata nell'articolo 8, quando il risarcimento dovuto dallo Stato sia stato accertato in via giudiziale e stragiudiziale.

A questi motivi di soddisfazione di fondo per i cardini del provvedimento che sono stati varati devo aggiungere anche una soddisfazione di carattere particolare del Gruppo repubblicano, che ha visto accolte nel corso della discussione in Aula alcune esigenze che aveva prospettato nel corso della discussione generale. Mi riferisco in particolare all'introduzione di quelle norme in ordine alla verbalizzazione delle decisioni di carattere collegiale che provocano sulla stampa - l'ho potuto constatare - delle reazioni negative. Sono però convinto che avremmo avuto reazioni altrettanto negative se avessimo lasciato la norma in bianco, cioè così come ci era stata inviata dalla Camera dei deputati. Non voglio richiamare quello che ho detto in discussione generale nell'affrontare questo problema, ma sono convinto che, se avessimo lasciato quelle norme in bianco, molto più gravi sarebbero stati i danni che sarebbero derivati all'esercizio della giurisdizione. Positiva è anche la migliore tipicizzazione che è stata data alla lettera *a*) dell'articolo 2, sostituendo il caso di grave violazione di legge con quello di disapplicazione di legge vigente o di applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile.

Di rilievo sono poi alcune questioni di ordine processuale, come l'eliminazione della previsione dell'esaurimento della fase dalle disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, e la previsione che la sentenza pronunciata nel giudizio di risarcimento nei confronti dello Stato fa stato nei successivi procedimenti quando il magistrato intervenga nel giudizio.

C'è infine il punto su cui mi ero soffermato nel corso della discussione generale del cumulo giuridico o materiale, come è stato definito, in cui è prevalsa la soluzione a nostro avviso migliore.

Queste, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono le ragioni di fondo del nostro convinto voto favorevole. Ora si apre una nuova stagione per i nostri lavori in materia di giustizia. Vanno affrontati i nodi di fondo di questa nostra grande malata: da quelli della procedura penale a quelli della procedura civile, fino a quelli dell'ordinamento giudiziario e forense. Lo faremo con la stessa passione e con lo stesso impegno che abbiamo posto per il varo di questo provvedimento. Il popolo italiano ci attende alla prova; dobbiamo rispondere a questa aspettativa con tutto il nostro vigore e con tutto il nostro rigore perchè non possiamo ammettere che la nostra democrazia possa continuare a vivere in una situazione in cui la giustizia sostanzialmente viene resa con tanto ritardo, o addirittura certe volte non viene resa.

Questo è un punto fondamentale per radicare definitivamente le istituzioni democratiche e repubblicane nell'animo popolare, è un punto fondamentale che il Parlamento italiano deve affrontare con il massimo impegno, con il massimo vigore e con il massimo rigore delle proprie idee. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi del Senato, aleggia stasera in quest'Aula un'atmosfera di profonda malinconia, perchè ognuno di noi si rende perfettamente conto che il provvedimento che abbiamo faticosamente portato avanti, articolo per articolo, emendamento per emendamento, nell'inutile speranza di migliorarne l'impianto, è un provvedimento che non soddisfa alcuno, che non giova ad alcuno, che tradisce sostanzialmente le attese del cittadino italiano.

In questa battaglia parlamentare, colleghi senatori, non vi sono – secondo me – nè vincitori nè vinti, tant'è vero che le maggiori note di malinconia sono venute al nostro dibattito dalle dichiarazioni del Ministro, professor Vassalli, il quale ha disconosciuto la paternità di questa legge e l'ha indicata chiaramente come il frutto di un compromesso politico che è alle nostre spalle e che è al di sopra delle nostre teste.

Eguale sensazione di malinconia ho colto nei tentativi che il relatore, professor Marcello Gallo, ha fatto per raccogliere intorno a questo testo la più ampia messe di consensi, con un'intelligenza felpatamente compromissoria, che purtroppo è stata vanificata dalla nostra fiera opposizione, unitamente a quella del Gruppo federalista europeo ecologista e di pochi altri senatori che hanno avuto il coraggio e la coscienza di dire di no a questo provvedimento legislativo che non piace a nessuno, che nell'intimo delle nostre coscienze disapproviamo tutti; con una sola piccola differenza: noi abbiamo l'onestà intellettuale di dirlo, gli altri hanno l'astuzia politica di mormorarlo nei corridoi.

Allora, colleghi senatori, chi è il vero sconfitto di questa tornata parlamentare? Il vero sconfitto, diciamolo chiaramente, è ancora una volta il cittadino; il cittadino che ha votato l'8 ed il 9 novembre in un determinato modo, che ha sommerso di sì la proposta abrogativa degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile e che ha visto questa sua volontà rimasticata, mutata, cambiata in un voto completamente contrario a quella che era l'espressione della sua libera coscienza, a quella che era l'espressione della sua attesa, della sua necessità profonda di giustizia.

Bene, colleghi del Senato, bisognerà pur dire all'opinione pubblica come si siano costituiti gli schieramenti in questa vicenda parlamentare; bisognerà pur dire che in essa vi sono stati dei convitati di pietra, che hanno ostinatamente mantenuto il silenzio su un provvedimento legislativo che era importante, perchè per la prima volta dovevano essere fissati i rapporti tra un potere dello Stato, quello giudiziario, e quell'entità minuscola, ma essenziale, rappresentata dal cittadino italiano.

Allora, è bene che si sappia e che si sappia pubblicamente, perchè un'altra caratteristica di questo dibattito è stata la sordina messa ai nostri lavori, l'atmosfera ovattata, di carattere accademico, con cui si è voluto trasformare in un autentico torneo cavalleresco quella che invece era una disputa su diritti civili, su princìpi fondamentali del diritto! È bene che si sappia che il Partito comunista, che si è fortemente adoperato perchè vincesse il sì nel *referendum* dell'8 e del 9 novembre, è stato il più ferreo sostenitore del no quando si è trattato di elaborare una legge che rispondesse alle attese dei cittadini. È bene che si sappia che la Democrazia cristiana si è accodata a questa volontà antireferendaria del Partito comunista e che il

Partito socialista, dopo aver inutilmente tentato di modificare la legge, ha sostanzialmente aderito a questo fronte che, per bocca dello stesso Ministro, si era costituito per accordo politico.

Allora che cosa risponderemo, colleghi del Senato, al cittadino piccolo piccolo che si appresta a scalare la montagna della giustizia e che, scalzo e senza attrezzatura da alpinista, si accinge ad affrontare i picchi della responsabilità del magistrato? Che cosa risponderemo a questo nostro cittadino che si aspettava ben altro da noi, che non voleva essere tradito, che soprattutto non voleva essere preso in giro da una legge che finge di avere come scopo quello della tutela dei diritti del cittadino, ma sostanzialmente porta un altro macigno pesante alla costruzione della cittadella della irresponsabilità del magistrato?

Qui si è parlato, con linguaggio aulico e quasi trionfalistico, di uno Stato che esce da questa vicenda vittorioso. Si è parlato, colleghi senatori, con accenti tecnicamente incomprensibili, di una legge della quale bisogna parlare in termini accessibili perchè ne dobbiamo rispondere a coloro i quali ci hanno mandato a sedere su questi banchi. Non dobbiamo trasformare questa disputa civile in una sorta di duello in punto di fioretto, in una sorta di duello in cui siamo tutti bravi e le nostre bugie, quando si incontrano, si fanno delle profonde riverenze.

Colleghi senatori, dobbiamo chiarire una volta per tutte al cittadino italiano, che aspetta una legge che sia consona alla volontà espressa nel *referendum*, che se egli spera di ottenere giustizia dall'autore del fatto, cioè dal magistrato, può completamente dimenticarsene perchè la responsabilità del magistrato è stata sostituita dalla responsabilità dello Stato, cioè dalla responsabilità di una entità che comprende tutti i cittadini, perfino i danneggiati dal cattivo esercizio della giustizia. In questo modo, in sostanza, il cittadino italiano si trova nella stessa condizione di quel povero Pinocchio il quale, essendo stato derubato di alcuni zecchini d'oro, incautamente bussò alla porta del giudice per ottenere il ristoro dei propri danni. Pinocchio fece una narrazione commovente, tanto che – come racconta Carlo Lorenzini – il giudice si commosse, estrasse dalla tasca un fazzoletto con cui puliva gli occhiali perchè soffriva di una forte flussione agli occhi e alla fine, rivolgendosi ai due gendarmi alle sue spalle disse: «Questo poverino è stato derubato di alcune monete d'oro, quindi prendetelo e portatelo in prigione». Il cittadino italiano che veramente sperasse di ottenere il ristoro dei danni patiti per una ingiustizia dall'autore dell'ingiustizia stessa, deve sapere che si trova nella stessa condizione del burattino di Collodi, deve rendersi conto che può soltanto ottenere di essere preso vigorosamente da due gendarmi che stanno alle spalle di questa magistratura inattaccabile e portato in prigione.

Vi risparmio il resto del racconto di Collodi, laddove si parla dell'amnistia e della possibilità di usufruirne solo da parte di chi si fosse dichiarato colpevole e della impossibilità di usufruirne da parte di Pinocchio il quale continuava a proclamarsi innocente; fino a che, fattosi furbo, disse: anch'io sono colpevole. Allora il guardiano della prigione – dice Collodi – facendogli tanto di cappello esclamò: «dunque anche lei è una birba, quindi si accomodi!».

Ci manca soltanto questo, che si faccia tanto di cappello alle «birbe», che si dia una ulteriore nota di beffa a questa legge che è beffarda nei confronti dei diritti dei cittadini!

Ed allora, bisognerà pure che si cerchi di capire cosa c'è dietro questa legge, perchè certe vicende non giungono per caso in questa maniera all'attenzione del Senato. Certe vicende hanno una storia sotterranea, che parte da lontano e che è destinata ad approdare a questi lidi soltanto dopo una navigazione travagliata, tra gli scogli dei compromessi e degli accordi, tra gli scogli e le acque agitate di ciò che di poco limpido vi è dietro gli accordi.

Cominciamo allora a parlare del vero conflitto che vi è stato in questi anni tra i diversi poteri dello Stato! Cominciamo a parlare del conflitto che vi è stato tra il potere esecutivo, il potere legislativo ed il potere giudiziario, di come si sia strumentalizzata la magistratura, di come la si sia caricata di compiti che non le competevano e non le spettavano, di come si sia mandata la magistratura a fare l'avanguardia di un esercito che non voleva combattere. Il magistrato doveva essere in prima linea contro il terrorismo, contro gli abusi edilizi, contro la mafia, contro coloro che violavano l'ambiente, contro gli evasori fiscali: il magistrato è stato trasformato nell'avanguardia di un esercito inetto ed imbelle che fingeva di combattere, ma non combatteva.

Ad un certo punto, il magistrato ha tralignato da questa funzione che gli era stata demandata ed allora è stato immediatamente punito con un *referendum* a cui si è dato un tono ed una caratteristica punitivi. Si è voluto far sentire alla magistratura italiana, che per la massima parte è composta di persone altamente qualificate ed oneste e che aveva avuto guastata la propria immagine dall'attività sconsiderata di pochi, che il popolo non l'amava. E dopo che si è ottenuta tale dimostrazione si è fatto rapidamente marcia indietro, blandendo la magistratura, premiandola con una legge che è frutto di un accordo politico.

Ora, vorremmo vedere dietro alle parole, sapere cosa significa accordo politico e se nell'accordo politico vi è anche la previsione di altri processi come quello di Bologna o altri fantasticamente istruiti su tracce da operetta; vorremmo capire se dietro questo accordo politico vi è anche tutto quello che la magistratura ha fatto e che certa magistratura politicizzata ha realizzato al servizio del potere. Vogliamo sapere se dietro questo accordo politico vi è la promessa della riapertura di una fase che è una delle più oscure della nostra storia giuridica, che noi speriamo appartenga al passato e non sia più resuscitata.

Avremmo gradito che da qualche parte ci venisse chiarito cosa fosse questo accordo politico. Vi è stato qualche termine misterioso, adombrato qua e là, venuto fuori quasi come confessione di un patto osceno che non si poteva rivelare interamente e cui bisognava accennare con un linguaggio comprensibile soltanto agli addetti ai lavori.

Noi abbiamo assistito da testimoni a tutte queste vicende. Non abbiamo mai avuto magistrati amici, politicamente lottizzati o enfatizzati in vista della loro politicizzazione. Non abbiamo nemmeno magistrati in Parlamento, perchè credo che ogni magistrato italiano abbia il buon senso, l'accortezza e la prudenza di non candidarsi mai nelle file del Movimento sociale italiano. Non abbiamo neanche questo risultato dal punto di vista parlamentare: per questo possiamo parlare con assoluta libertà e tranquillità di giudizio, ma soprattutto con la massima limpidità di visione della portata storica e della portata morale del tradimento della volontà degli elettori.

Colleghi senatori, abbiamo parlato a lungo delle storture giuridiche di una legge che è fatta di eccezioni, di deroghe, di tanti passi in avanti e

indietro, di una legge che neppure la buona volontà del Senato che vi ha lavorato sopra è riuscita a migliorare. Non vi starò a dire quali sono le storture del provvedimento: le conoscete tutti, ne siete intimamente convinti. Questa è la cosa più strana: tutti vi rendete conto che qui abbiamo commesso un errore di carattere giuridico e abbiamo mancato un'occasione storica per ristabilire ordine nei poteri dello Stato.

Non sarei tanto sicuro – come ho sentito dire in qualche dichiarazione di voto – che d'ora in poi il magistrato guarderà a questa legge e alla volontà della classe politica che l'ha sorretta come ad un faro che deve guidarne gli atti, i comportamenti, i provvedimenti. Sono esattamente sicuro del contrario, colleghi senatori; il magistrato sentirà che dietro tale provvedimento c'è una volontà compromissoria che ne soffoca e ne limita l'indipendenza perchè si sono mancati tutti gli obiettivi. Se si doveva raggiungere l'obiettivo della tutela del cittadino con la «C» maiuscola, questo è stato mancato; se si doveva raggiungere l'obiettivo della salvaguardia dell'indipendenza del magistrato, questo è stato tradito perchè il magistrato è pesantemente condizionato; se si doveva raggiungere l'obiettivo della salvaguardia della figura dello Stato...

PRESIDENTE. Senatore Misserville, il tempo a sua disposizione è trascorso. Non glielo ho detto prima perchè confidavo nel fatto che avrebbe terminato.

MISSERVILLE. ...questo non è stato raggiunto.

Colleghi senatori, vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra cortesia. Posso dire di uscire migliorato da questo dibattito parlamentare, ma anche scaltrito perchè esso mi ha insegnato che spesso dietro le parole si celano delle intenzioni esattamente contrarie. Siamo troppo attenti testimoni dei nostri tempi per non rilevare queste particolarità e per non comprendere che ancora una volta siamo di fronte ad un panorama desolante e malinconico.

Ho detto all'inizio che vi era una nota di malinconia: credo che tutti quanti siamo colti da questa sorta di malinconia strana che ci pervade al termine di un lavoro lungo, faticoso e difficile, di un lavoro che poteva avere altri risultati, che poteva andare in altre direzioni e che invece abbiamo vanificato con una legge che non amiamo, che non consideriamo valida e di cui un pochino ci vergognamo tutti. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, è una legge difficile questa che ci accingiamo ad approvare, una legge politicamente, culturalmente, istituzionalmente difficile poichè coinvolge il problema dei rapporti tra giudice e Stato, tra giudice e società, tra giudice e parti del processo.

Ho sentito, anche poco fa, accenti di frustrazione, di critica, addirittura di malinconia per i risultati di questo nostro prodotto legislativo. Credo che tale senso di frustrazione derivi dal *referendum*, nel senso che coglie coloro che avevano giocato tutto sulla carta del *referendum*. Quest'ultimo ha

rimosso la complessità del problema perchè non si poteva contrapporre semplicisticamente la tutela dei diritti individuali e l'indipendenza della giurisdizione. Si trattava di due valori connessi, strettamente intrecciati: il *referendum* rimuoveva tale intreccio. Dirò di più: la maturazione politica del problema della responsabilità del giudice, che pure il *referendum* ha stimolato, è stata bloccata dalla polemica semplificata e incandescente della campagna referendaria. Ed è da qui che derivano, appunto, le frustrazioni, le insoddisfazioni di molti di noi. Certo, il problema della responsabilità del giudice si poneva, si poneva perchè nelle società moderne, avanzate, si registra una crescita di potere e di ruolo della magistratura che richiede una modulazione della responsabilità del giudice. Questo era il problema. Non si può ignorare che una crescita di ruolo ci sia, ma non si può cancellare la dinamica che spinge verso questa crescita. Dovevamo allora affrontare il problema di una responsabilità adeguata a questo accresciuto potere e avevamo a disposizione vari modelli di responsabilità. C'era il modello della responsabilità politica, della responsabilità del giudice verso l'Esecutivo, o verso la maggioranza delle forze politiche parlamentari. Si tratta di un modello di responsabilità che è presente ancora negli ordinamenti anglosassoni e che però è estraneo al nostro sistema costituzionale. E tuttavia c'è ancora qualcuno fra le nostre forze politiche che è tentato di reintrodurre il modello della responsabilità politica, della soggezione, del controllo del giudice da parte dell'Esecutivo, o delle maggioranze parlamentari. Io spero che questo modello non tenti più nessuno.

C'era poi un altro modello di responsabilizzazione del giudice, quello corporativo, separato, che fa della magistratura un corpo separato, del giudice una monade. Bisogna riconoscere che, nonostante le prassi culturali e regolamentari innovative introdotte soprattutto dal Consiglio superiore della magistratura, questo modello corporativo, separato, è ancora una tentazione corrente, perchè ancora troppo chiusi verso la società sono i meccanismi funzionali degli organi di autogoverno della magistratura. C'è cioè un tentativo culturale di liberarsi da questo modello corporativo e separato, e tuttavia ci sono dei meccanismi istituzionali che ancora lavorano per una concezione castale, separata dalla magistratura. Questo è un problema che complica il dato di partenza. Avevamo poi un altro modello, quello un po' ideologizzato della responsabilità civile, cioè dalla responsabilità del giudice verso le parti precessuali. Questo modello era quello che la dominante gestione del *referendum* ha finito per imporre. Occorre rendersi conto che la responsabilità del giudice verso le parti in certa misura è fisiologica, ma una glorificazione ideologica di essa, una sua teologizzazione, oggi è resa pericolosa dalla concentrazione di potere nella società, cioè dalla formazione di potentati economici, politici, amministrativi, criminali addirittura, nella società, e quindi dall'esposizione dei giudici verso questi potentati e verso i loro strumenti di ricatto, di intimidazione. Ciò rendeva pericolosa la glorificazione della responsabilità civile dei giudici verso le parti. Tale concezione teologica è anche delegittimata in linea di principio, almeno in linea tendenziale, dal carattere conflittuale della dialettica processuale tra le parti nel processo, sicchè la tutela di una parte rischia di sacrificare le ragioni dell'altra, per cui è depotenziata la terzietà e imparzialità del giudice. Queste sono le ragioni per le quali si deve guardare con cautela alla teologizzazione, lasciatemi dire così, della responsabilità verso le parti.

C'era infine un altro modello, un modello misto, che tentava di contemperare, di combinare la responsabilità civile verso le parti con la responsabilità disciplinare. Credo che questo sia il modello del futuro delle società capitalistiche avanzate, delle società post-industriali. Questo modello, che combina la responsabilità civile con la responsabilità disciplinare verso un'istituzione aperta al sociale, quale può essere l'organo di autogoverno, era quello che aveva guidato molti tra coloro che avevano votato per il no al *referendum* ed anche molti tra coloro che avevano votato per un sì diverso.

Il progetto elaborato dalla Sinistra indipendente preferiva un modello misto di questo genere, una responsabilità civile per i reati commessi dal giudice, per i casi di denegata giustizia e per le fattispecie di dolo imputabili al giudice.

SPADACCIA. Si tratta di una responsabilità corporativa!

ONORATO. Verrò anche a questo, senatore Spadaccia, ma non si tratta di una responsabilità corporativa.

Accompagnata a questo vi è una responsabilità disciplinare per colpa professionale con sanzioni patrimoniali contro il giudice colpevole, cioè con una ripercussione economica sul giudice.

La tutela dei diritti dei cittadini era, secondo questo modello, affidata ad un'estesa responsabilità civile dello Stato (in nome del quale il magistrato amministra la giustizia), per i provvedimenti abnormi o addirittura per le disfunzioni del servizio giustizia cioè a una responsabilità oggettiva dello Stato indipendente dalla colpa del personale che amministra il servizio giustizia.

Consentitemi di dire che se questo modello non è stato praticabile – come in effetti è avvenuto – ciò si è verificato proprio in virtù del *referendum* e della interpretazione – me lo consentano i senatori Corleone e Spadaccia – che i radicali ne hanno data e che hanno imposto insieme agli altri partiti promotori del *referendum*.

È per questa ragione – e non credo di forzare le cose – che il risultato referendario ha costituito un ostacolo, una sorta di *handicap* non giuridico, bensì politico al nostro modello di responsabilità, cioè a quello cui noi aspiravamo.

Riconosciuto questo, riconosciuto il fatto che ci siamo battuti per un modello che la gestione del *referendum* ci ha in qualche modo strappato dalle mani, devo dire francamente che in questo quadro politico e culturale era difficile legiferare meglio!

Certo, si poteva fare anche di più, però devo dare atto che vi è stato un dialogo reale tra di noi ed una disponibilità reciproca anche al ripensamento delle nostre posizioni. E qui mi rivolgo a tutti: al ministro Vassalli, al relatore e a tutti i Gruppi politici ad incominciare dal Gruppo comunista, anche a noi stessi, se volete che in qualche modo mi metta nel mucchio dei ringraziamenti!

Lo ripeto: si poteva far meglio, ad esempio, sulla configurazione della responsabilità dello Stato, perchè, costruendola in modo più oggettivo, si poteva fornire una maggiore tutela ai diritti dei cittadini liberati dall'onere di provare anche i profili di colpa; bastava infatti che provassero soltanto il carattere abnorme dei provvedimenti di volta in volta adottati.

Si poteva far meglio a proposito della differenza fra il processo contro lo

Stato e il processo di rivalsa; si poteva far meglio sulla configurazione della rivalsa secondo la propria natura intimamente pubblicistica: ma quanti passi avanti si sono fatti rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati che pure era il frutto di un travagliato accordo?

Passi avanti si sono fatti, ad esempio, in materia di responsabilità degli organi collegiali con il voto separato, funzionale a questa responsabilità del giudice verso le parti che pure noi auspichiamo e che abbiamo anche sancito.

Credo che in futuro bisognerà fare un altro passo in avanti, forse anche la *dissenting opinion,* per responsabilizzare i giudici verso l'opinione e la critica pubblica (senatore Spadaccia, ecco qui un modello non corporativo). Facciamo questo passo in avanti, perchè ormai la magistratura non deve essere una corporazione, ma deve aprirsi anche alla critica pubblica. Quanti di coloro che oggi tuonano contro i magistrati corporativi dicevano una volta che i provvedimenti giudiziari non erano criticabili pubblicamente?

Ebbene, si sono fatti dei passi in avanti e si sono, ad esempio, introdotte maggiori garanzie a tutela dell'integrità e dell'indipendenza della giurisdizione; mi riferisco, ad esempio, al condizionamento dell'azione di responsabilità ad un certo termine, dopo il quale il giudice è già spogliato del suo processo.

Quindi, si sono fatti dei passi in avanti per costruire delle garanzie e dei meccanismi che evitino il processo sul processo.

Tutti questi passi avanti sono stati fatti; molte delle nostre richieste sono state accolte, alcune no perchè forse c'era quel vincolo politico che ho citato a proposito del *referendum.*

Per questi motivi la Sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento, perchè i miglioramenti sono stati fatti e perchè forse altri non potevano essere compiuti. Noi riconosciamo che i limiti e le lacune che presenta questo testo, le sue difficoltà e contraddizioni, derivano semplicemente dal dato politico e culturale del *referendum:* non però da quello giuridico, perchè giuridicamente non avremo vincoli ad andare avanti quando la polemica sarà cessata e quando sarà dissipato questo clima astioso che l'8 novembre ci ha lasciato. Quando sarà maturata la coscienza politica e culturale su questo tema si potrà progredire nel costruire un modello di giudice veramente all'altezza dei tempi, adeguato alla società moderna, un giudice che sia socialmente responsabile non solo verso le parti private ma direi verso lo Stato-comunità, verso la comunità dei cittadini, della cultura e degli operatori giuridici (mi riferisco, per esempio, alla *dissenting opinion*), un giudice maggiormente responsabile sul piano disciplinare, secondo un modello non burocratico ma professionale, un giudice che sia anche più professionalizzato. Questo è un aspetto su cui ho sempre insistito nel mondo giudiziario. È necessario realizzare la figura di un giudice che sia più professionalizzato nella fase di reclutamento, nella fase della progressione in carriera, per quanto riguarda i criteri di assegnazione degli incarichi, soprattutto di quelli direttivi. Questo è il modello verso cui dobbiamo tendere.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, concludo il mio intervento sottolineando che, superato questo tornante che è stato per noi culturalmente, psicologicamente ed anche fisicamente difficile, possiamo riprendere tutti assieme l'impegno per affrontare temi quali la riparazione degli errori giudiziari a tutela dei cittadini, la responsabilità disciplinare, i giudici di pace; tutte riforme per fare in modo che la giustizia possa veramente essere una

giustizia che renda omaggio al suo nome ed alla sua vocazione, secondo gli auspici di tutti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, la tensione dei giorni referendari che molti in questa Aula hanno vissuto, ancorchè su posizioni diverse, ha rappresentato un momento molto alto della nostra democrazia. La gente, infatti, capì, nonostante la martellante campagna e le manipolazioni della grande stampa nazionale e dei *mass-media* che erano schierati senza eccezioni di sorta a fianco del Comitato per il no; la gente capì e rispose sì liberamente e con convinzione.

Quella tensione purtroppo è andata dispersa, e come vanificata. La si è ritrovata in Senato, soprattutto nella Commissione giustizia che ha lavorato come sempre con impegno e rigore seguendo la linea tracciata autorevolmente dal relatore senatore Gallo ed a tratti la si è ritrovata anche qui in quest'Aula nel corso di un dibattito serrato, a volte anche duro, cui hanno partecipato tutti i Gruppi e – bisogna darne atto – in maniera determinante, con la critica costruttiva di numerosi emendamenti fuori d'ogni tendenza e tentazione strumentale ma in un'ansia di ricerca, l'opposizione sia di destra sia soprattutto quella del Gruppo federalista.

Con una scelta che è apparsa (e forse era) discutibile sotto il profilo costituzionale, il Senato ha proseguito nell'esame di questo disegno di legge, durante la crisi, con un interlocutore privo di legittimazione. Ragioni di opportunità hanno consigliato questa scelta data la scadenza ineludibile dell'8 aprile, ma dietro queste ragioni vi è stata, mi si lasci dire, l'ansia di chiarezza e l'esigenza di certezza normativa – non vorrei chiamarla pressione – da parte dei magistrati italiani. Il Partito socialista aveva presentato, prima al Senato e poi alla Camera, un disegno di legge nel quale si identificava in pieno la posizione dei socialisti che insieme ai radicali, ai liberali ed ai socialdemocratici – questi ultimi con adesioni di rilievo – ha dato voce, attraverso la raccolta delle firme e successivamente durante la campagna referendaria, ad una esigenza così diffusa e sentita che sottendeva una domanda a lungo inascoltata di civiltà giuridica.

Allo stesso modo la posizione socialista si rifletteva, sia pure diversamente, ma in gran parte, nel disegno presentato dal Ministro di grazia e giustizia che con modificazioni e con qualche stravolgimento è alla base dell'attuale testo. In Commissione ed in Aula i senatori socialisti hanno fornito il loro contributo rilevante, come avevano fatto anche per il disegno di legge sulla Commissione inquirente, oggetto di altro *referendum*. L'avevamo già fatto, ma ancor di più ha fatto il Senato affinchè questa legge rispondesse all'esito referendario e fosse conforme alla Costituzione.

È venuta fuori una legge che si ispira, come è stato detto, a tre criteri di fondo: la socializzazione del rischio, cioè la rinuncia al principio generale dell'azione diretta da parte del privato nei confronti del magistrato, con la preminenza dell'azione risarcitoria, che appare adeguatamente realizzata proprio dalla sua esperibilità nei confronti dello Stato; la posticipazione dell'azione risarcitoria all'esaurimento dei mezzi di impugnativa; infine, la tipizzazione delle fattispecie di colpa grave.

Abbiamo manifestato riserve e preoccupazioni che non sono nè poche, nè marginali. Ribadiamo queste riserve e queste preoccupazioni soprattutto per quanto attiene alla tipizzazione delle ipotesi di colpa grave, fortemente riduttive, quasi una sorta di gabbia, mentre sarebbe bastato affidarsi alla giurisprudenza che la magistratura ha elaborato negli ultimi decenni.

Restano allo stesso modo inalterate le nostre perplessità in ordine al giudizio di ammissibilità, o filtro che dir si voglia, reso superfluo dalla scelta della socializzazione del rischio.

Il giudizio complessivo che formuliamo su questa legge è tuttavia moderatamente positivo, temperato com'è da molteplici motivi di soddisfazione. Si afferma inequivocabilmente un principio importante come quello contenuto nell'articolo 28 della Costituzione repubblicana, che ha innovato profondamente rispetto alla disciplina dello Statuto albertino, sancendo la responsabilità di tutti i funzionari ed in genere dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Un principio che è nella coscienza comune (si è detto, non senza enfasi, nella coscienza universale) e che trova applicazione qui, alla luce della più volte richiamata sentenza n. 2 del 1968 della Corte costituzionale, secondo la previsione dell'articolo 28 della Costituzione.

Scompare grazie al voto popolare quell'articolo 56 del codice di procedura civile che nè il Parlamento nè il giudice delle leggi – e la Corte costituzionale era stata chiamata in causa – si erano preoccupati di espungere dal nostro ordinamento. Si afferma questo principio di civiltà giuridica quale volle e statuì il costituente.

Si è detto durante tutti questi mesi, nelle piazze e nei «faccia a faccia con i magistrati» del Comitato per il no, che la crisi della giustizia non si supera a colpi di sì e di no.

È vero. Ma di fronte all'inerzia del Parlamento e alle resistenze poste in essere da quel partito invisibile che siede a Montecitorio ed a Palazzo Madama, non si poteva fare altrimenti ed il *referendum*, sotto tale profilo, costituisce un segnale chiaro e forte. C'è ora la legge che dà risposta all'esigenza troppo a lungo elusa. Questa legge, pur con i suoi limiti, le ridondanze e le macchinosità del procedimento, dà la possibilità al cittadino di chiedere un risarcimento anche per le ipotesi di colpa grave da parte dei magistrati; con tempi e modi che noi volevamo profondamente differenti, ma questa possibilità ormai esiste, fuori dai diversivi (è un discorso da affrontare subito) quale quello della giustizia disciplinare, che è apparsa mortificata da una recente pronuncia del Consiglio superiore della magistratura, passata sotto silenzio, quando non esaltata da quella stampa che si è schierata per il no.

Abusi, omissioni, negligenze, ritardi e distorsioni non scompariranno certo, ma il magistrato d'ora in poi sa, collega Misserville, che, sebbene in limiti contenuti e predeterminati, sarà chiamato a rispondere anche sul piano patrimoniale, sia il giudice monocratico che i componenti degli organi collegiali, sia il giudice ordinario, sia il giudice amministrativo.

In questi giorni sono riandato con la memoria, signor Presidente, ai tanti fatti accaduti negli ultimi anni, ai casi di ordinaria ingiustizia. Ho sfogliato nella biblioteca del Senato, così ricca di volumi, le annate dei rotocalchi e dei quotidiani e mi è venuto di ricordare un'osservazione antica ed amara: «Colui che mi ruba una borsa o il vestiario commette qualche cosa, ma quasi niente, perchè questa cosa era mia ma poteva essere sua o di mille altre persone. Colui che distrugge la mia buona reputazione mi deruba di una cosa che non lo arricchisce, ma che rende me assolutamente povero».

Sono parole scritte e pensate parecchi secoli addietro, sono parole di William Shakespeare, che suonano di una sconcertante attualità. Forse questa legge è certo, signor Guardasigilli, la legge sulla riparazione degli errori che ella si appresta a presentare, potranno costituire un monito per chi ci deruba dell'unico bene che abbiamo: la nostra buona reputazione e la nostra dignità.

Per questi motivi, ho l'onore di dichiarare, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, il partito delle libertà e delle garanzie, il partito della Costituente, il partito del Ministro per la Costituente, che il nostro Gruppo voterà questo provvedimento legislativo, che espunge un privilegio inammissibile, un potere senza responsabilità, e coniuga l'indipendenza della magistratura con le garanzie dei cittadini. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in questo dibattito politico è stata evocata una categoria psicologica: la frustrazione. C'è stato addirittura chi, come il senatore Onorato, ha circostanziato questa categoria psicologica aggiungendovi la precisazione «frustrazione da *referendum*».

Dico subito che non condividiamo questa impostazione parapolitica perchè, come comunisti, non ci sentiamo assolutamente frustrati dal *referendum*. Noi ci siamo mossi prima che il *referendum* avesse luogo perchè, giovandoci e muovendoci all'interno del sistema che ciò prevede, si approvassero da parte del Parlamento leggi che (tenuto conto della natura anche sollecitatoria del *referendum*) evitassero la prova referendaria che semplifica, come ha detto il collega Onorato. Ci siamo mossi con autorità, con senso di responsabilità: questo Senato è stato teatro di autorevoli iniziative, nostre e non solo nostre, sullo scorcio della passata legislatura. Il *referendum* ha comunque avuto luogo perchè quella iniziativa politica non è stata premiata. Probabilmente anche alcune forze politiche e culturali (e comunque non politiche) che non hanno reso possibile quello sbocco, di poi si saranno rammaricate che a quello sbocco non fossimo arrivati, perchè per alcuni aspetti il *referendum* ha semplificato problemi complessi. Una volta aperta la prova referendaria noi, come grande partito di massa, ci siamo mossi con indicazioni precise ed abbiamo fatto di questo dibattito un dibattito che ha immerso ma non sommerso il problema della responsabilità civile del giudice nel più ampio dibattito sulla crisi della giustizia. Abbiamo inoltre contribuito a che tutto il paese discutesse di questi problemi: quindi non ci sentiamo frustrati, ci sentiamo premiati da questo dibattito. Oggi siamo qui a lavorare per colmare un vuoto che il *referendum* ha aperto: un vuoto che comunque, indipendentemente dall'effetto di produzione referendaria, avremmo voluto per tempo colmare, posto che la beffarda normativa degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile risale al 1941, anno di tragiche beffe in danno del popolo italiano che duramente le ha pagate.

Occorreva colmare, anzi rimuovere una normativa che aveva visto introdotto il trinomio dolo-frode-concussione, prendendolo a prestito non già – come molte volte si è ripetuto – dal codice napoleonico, ma addirittura

dall'ordinanza di Francesco I del 1574. Basta pensare all'abisso che corre fra Tiziano e David per apprezzare la risalenza nel tempo di norme che avevano fatto la loro epoca e non erano state riciclate invano da quel fascismo che abbiamo combattuto nel modo in cui il popolo italiano ha fatto. Esse, che per troppo a lungo hanno vegetato nel nostro sistema, oggi vengono rimosse, sostituite con altre norme.

Ecco il compito grande che stava di fronte al Parlamento della Repubblica. A questo compito il Parlamento ha posto mano muovendosi all'interno di due coordinate imprescindibili: il diritto di tutti ad agire in giudizio per vedersi risarcito un ingiusto danno, e l'indipendenza ed autonomia della magistratura; ambedue beni e valori pari, ordinati all'interno del nostro sistema costituzionale. All'interno di queste coordinate l'altra Camera ha lavorato intensamente con alacrità ad un testo che era e che rimane la confluenza di numerose proposte di legge, dieci per l'esattezza, *plus una*, un disegno di legge governativo. Si tratta di undici progetti confluiti nel testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, e approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati.

Questo testo è basato – uso anche io una parola ordinaria – su un impianto che brevemente così può qualificarsi: responsabilità dello Stato per dolo, colpa grave e diniego di giustizia; responsabilità diretta del magistrato per danno da reato; giudizio di ammissibilità affidato, con giudizio di merito successivo, alla magistratura ordinaria e non già alla Corte dei conti; giudizio di rivalsa verso il magistrato; azione disciplinare per qualsiasi tipo di colpa che non preceda e non condizioni l'azione di risarcimento e/o quella di rivalsa; responsabilità di tutte le magistrature, monocratiche o collegiali.

Attorno ad una legge siffattamente impiantata, vi è stato larghissimo consenso politico – non lo si dimentichi! – attestato dal voto finale da parte dell'Aula della Camera dei deputati del 21 dicembre 1987: favorevoli il Partito liberale italiano, il Partito repubblicano italiano, il Partito socialdemocratico italiano, il Partito socialista italiano, il Partito comunista italiano e la Democrazia cristiana; per metà favorevoli gli Indipendenti di sinistra, con dichiarazione di voto dell'onorevole Stefano Rodotà; astenuti Democrazia proletaria e Verdi, contrari il Partito radicale ed il Movimento sociale italiano. Hanno votato sì, con logica di merito e non di schieramento, anche partiti promotori del *referendum*. Il compagno Andò, autorevolissimo esponente del Partito socialista italiano, a proposito del dibattito qualificato da questo tipo di confluenza, ha parlato di «difficile mediazione» e di «positiva convergenza». Cito testualmente le parole dell'onorevole, del collega, del compagno Andò.

Il problema per il Senato della Repubblica, data questa situazione, era duplice, anche in base alla riflessione sul fatto che viviamo in un sistema di bicameralismo perfetto. Infatti, sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica sono legittimati dalla sovranità popolare, dal voto popolare: non c'è primazia dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento! Sulla base di questa ovvia – semplice, ma politicamente importante e spesse volte dimenticata – riflessione, occorreva tener conto – ripeto – di una duplice esigenza: prendere atto della volontà della Camera, cioè non far peccare di arroganza il Senato, e lavorare per integrare e, se necessario e ragionevole, modificare ed innovare la legge siffattamente impiantata; ciò tenendo conto (più volte di questo ci ha ammonito l'onorevole Guardasigilli) del fatto che ragionevolezza significa razionale previsione di ciò che l'altro ramo del Parlamento avrebbe

potuto, alla luce di quel dibattito difficile, lungo, forse anche tormentato (categoria psicologica che vale quel che vale), approvare.

ONORATO. Voglio fare un'interruzione che rimanga agli atti. Io parlavo di frustrazione per chi ha giocato la carta del *referendum,* non per chi l'ha trovata sul tavolo!

BATTELLO. Ne prendo atto. Quindi, ed è opportuno e bene che sia chiaro, posto che più volte attorno a ciò si è tentato di fare della confusione politica... (*Interruzione del senatore Onorato. Commenti del senatore Ricevuto*).

PRESIDENTE. Senatore Battello, la invito a proseguire nel suo intervento.

BATTELLO. Sulla base di queste riflessioni, certamente ci siamo mossi (almeno noi, certamente) non corrispondendo ad asserire esigenze di un affermato o presunto accordo politico, meno che mai sulle spalle di un risultato referendario, ma guidati dall'esigenza di una permanente ricerca del più ampio consenso possibile. E questa differenza politicamente rilevante è giusto che sia sottolineata.

Noi non ci siamo mai sentiti circondati da vincoli, subìti quasi fossimo rappresentanti del popolo a sovranità limitata; ci siamo mossi responsabilmente alla ricerca di un permanente consenso politico, atteso che (anche se non si tratta di legge decisiva, come dirò tra qualche minuto) si tratta pur sempre di una legge di rilevanza istituzionale, perchè attiene alla soluzione di quei complessi e difficili problemi ai quali ha fatto riferimento anche il collega Onorato.

Non è decisiva questa legge. Essa per diventare produttiva di effetti deve inserirsi in un programma di riforme per la giustizia, e tale programma deve basarsi sulla rimozione del pregiudizio per cui tutto ciò che non va è colpa del giudice.

Mi avvio a concludere, sottolineando quali sono le essenziali novità derivanti dal lavoro che il Senato ha svolto: verbali degli organi collegiali (in questo modo noi riteniamo di rendere persuasiva la normativa sulla responsabilità del giudice collegiale, altrimenti impraticabile); precisazione, in materia di denegata giustizia, sia dell'ipotesi di difetto di termini che della ipotesi da noi enucleata del rifiuto (accanto all'omissione e al ritardo) come ipotesi di reato, con conseguente modifica dell'articolo 328 del codice penale (omissione, ritardo o rifiuto di atti d'ufficio); migliore definizione del giudizio di ammissibilità; efficacia del giudicato in caso di intervento del magistrato; delimitazione dell'area di responsabilità per gli estranei esperti e per i rappresentanti del popolo, ove essi partecipino all'amministrazione della giustizia; precisazione circa la misura della rivalsa in caso di pluralità di azioni per pluralità di fatti; «tendenzialità» di organi di autogoverno introdotta sia nel sistema di giustizia militare che in quello della Corte dei conti, nonchè integrazione di laici nel collegio del Consiglio di Stato; salvezza della prossima normativa in materia di riparazione degli errori giudiziari (abbiamo cancellato l'aggettivo «equa» dall'espressione «equa riparazione», posto che esso non ricorre nell'articolo 24 della Costituzione).

È certo che restano anche i cattivi segni della cattiva mediazione, ove

essa ci sia stata. Un esempio tra gli altri: non c'è stata perentoria chiarezza con quella individuazione di una *actio finium regundorum*, come era stato detto in Commissione, tra la filosofia della responsabilità per colpa e la filosofia della responsabilità per esercizio di funzione giurisdizionale (quest'ultima copre l'area della riparazione dell'errore giudiziario e della riparazione dovuta a ingiusta detenzione). In Commissione avevamo tentato di far chiarezza chiedendo la soppressione di quella parte di normativa relativa alla condizione di esperimento dei mezzi impugnatori, che è tipica della filosofia della responsabilità per errore e non già di quella della responsabilità per colpa. In quella sede, avevamo persuaso le altre parti politiche ed eravamo tutti d'accordo che questa fosse la linea giusta. Ciò è durato letteralmente lo spazio di un mattino, posto che il giorno dopo molte di quelle parti hanno revocato il loro consenso. Noi comunque continuiamo a ritenere che eravamo dalla parte della ragione, anche se, fedeli alla linea del massimo consenso possibile, abbiamo ceduto e ci siamo mossi con senso di responsabilità.

Nel complesso il giudizio che esprimiamo su questa prossima legge è positivo; il voto che daremo sarà quindi un voto positivo. Esso, risolto tale contenzioso che ci ha così a lungo occupati, comporta un impegno ad affrontare altri e altrimenti importanti problemi di riforma della giustizia, alla luce del principio per noi fondamentale che tutti hanno diritto di accedere ad essa.

Il nuovo codice di procedura penale è alle porte; quella che alcuni chiamano scommessa e che noi qualifichiamo sfida deve essere vinta: occorrono strutture, mezzi, personale, nonchè la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Anche per la necessaria anticipazione delle riforme in materia di codice di procedura civile è più che mai importante il disegno di legge sul giudice di pace. Dobbiamo affrontare le questioni legate al gratuito patrocinio e al danno derivante dalla funzione giurisdizionale, che integreranno il disegno di legge che oggi andiamo ad approvare. Occorre occuparci della responsabilità disciplinare, dell'ordinamento professionale; nell'immediato – è un nostro impegno – è previsto il dibattito attorno al provvedimento sulla violenza sessuale.

Questi sono i nostri impegni. Noi riteniamo che solo in parte sia vero che la crisi giudiziaria riposi sul difetto di professionalità dei giudici e su una loro esorbitanza. La sovraesposizione giudiziaria, soprattutto avendo alle spalle l'emergenza, secondo noi pesa nella misura in cui è anche e soprattutto conseguenza di mancate riforme anche sul terreno della nuova dislocazione dei poteri, e di mancate riforme istituzionali. Noi abbiamo fatto qui un buon lavoro.

Come Gruppo comunista diamo atto del contributo che a questo lavoro hanno dato tutti, dal Ministro guardasigilli, ai relatori, agli altri che sono intervenuti attivamente nel dibattito. Questo complesso di problemi deve adesso essere affrontato: per risolvere questi problemi occorre una forte iniziativa politica. Il voto positivo su questo provvedimento è parte dell'impegno che il Partito comunista italiano assume qui, ma di fronte al popolo italiano, per affrontare in modo congruo e risolvere nei limiti del possibile con l'aiuto di tutti questo complesso di problemi. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo che poche questioni come quella relativa alla responsabilità civile del giudice abbiano sollevato tanto interesse, tante polemiche e tante preoccupazioni nel nostro paese. Le ragioni sono molteplici. La crescita ed il consolidarsi delle libertà democratiche, l'acuirsi della cosiddetta questione morale, un diffuso senso di delusione circa l'azione disciplinare da parte dell'organo di autogoverno della magistratura, taluni esempi di straripamento di potere da parte di alcuni giudici o di protagonismo volto a raffigurare la giustizia come un potere sovrano e sottratto ad ogni forma di controllo: queste sono soltanto alcune delle tante ragioni che hanno portato il problema della responsabilità civile all'attenzione, al primo piano nel dibattito politico e giuridico nel nostro paese.

La crescente consapevolezza, poi, che vede la giustizia al centro del sistema istituzionale e che fa verificare come caduche ed effimere alcune significative conquiste sociali - se esse non sono supportate e accompagnate da certezze sul piano delle garanzie giurisdizionali - e l'egualmente innegabile constatazione che il sistema della responsabilità civile - come previsto negli articoli nn. 55, 56 e 74 del codice di procedura civile - rendeva di fatto impossibile, anche in quei casi marginali teoricamente enunciati, la risarcibilità dei danni subìti dal cittadino, hanno fatto il resto. L'acuirsi della crisi della giustizia nei suoi aspetti di «istituzione» e di «azienda», le analisi severe e a volte spietate sulla sua resa e sui suoi ritardi gravi ed inaccettabili hanno completato il quadro.

E, anche a causa del tempo prezioso innegabilmente perduto, venne così il *referendum*, al quale la Democrazia cristiana fu contraria e lo disse. Disse che era sbagliato affidare ad una consultazione su un quesito inevitabilmente conciso, e perciò stesso incomprensibile a molti, una tematica così tecnica ed insieme complessa; disse che il *referendum* avrebbe comportato il rischio di trasformarsi in una inchiesta emotiva e sommaria sulla magistratura e sui suoi spesso ingrati doveri; disse che il *referendum* avrebbe potuto sostituire alla necessaria razionalità della riflessione l'emotività dei sentimenti, della stanchezza e anche delle delusioni. La Democrazia cristiana concordò sulla necessità, d'altra parte da nessuno negata, di abrogare l'arcaico sistema previsto nel codice di procedura civile, ma insistette perchè questo avvenisse da parte dell'organo a ciò preposto, cioè dal Parlamento, attraverso il suo sistema naturale, cioè una legge di abrogazione, ma anche di sostituzione con una disciplina organica che attingesse alla Carta costituzionale ed ai significativi e rimarchevoli pronunciati della Corte costituzionale in materia.

Si disse che il *referendum* avrebbe cancellato le norme senza poterle sostituire; in effetti, sarebbe stato un dispositivo senza motivazione o, se si vuole, un dispositivo a motivazione libera.

Per questo la Democrazia cristiana, in sede di Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, si impegnò a fondo già nella IX legislatura sul disegno di legge concernente la responsabilità civile del magistrato che il ministro Rognoni formulò nell'ambito di quel pacchetto di norme che reca il suo nome. Si tratta di un precedente che merita di essere ricordato per lo sforzo posto in essere da un Ministro della Repubblica in un momento

difficile della vita politica e parlamentare del nostro paese: un contributo, tanto più apprezzabile in quanto offerto all'inizio di un dibattito che si è andato utilmente infittendo ed arricchendo di apporti preziosi, dato alla complessiva soluzione del problema.

Io ebbi l'onore di essere relatore di quel disegno di legge, e ciò mi fa oggi misurare quanto incolmabile sia l'abisso tra il vecchio e il nuovo relatore, senatore Gallo. Io, però, posso testimoniare circa l'impegno intelligente e leale che tutti i Gruppi politici misero nel ricercare allora una soluzione. Non si contarono le consultazioni, gli incontri, i comitati ristretti, gli «interpartitici».

Preziosissimi e puntuali furono i contributi di tutti, ma debbo ricordare quello dell'allora presidente del Gruppo socialista, l'attuale ministro Vassalli, e del presidente del mio Gruppo, senatore Mancino.

Fummo ad un passo dalla conclusione dell'esame di quel disegno di legge: le ragioni del dissenso erano ormai limitate alla ricerca dei termini, e sui concetti, senza essere mai esplicitamente dichiarata, un'intesa almeno a me parve essere, se non raggiunta, quanto meno prossima e vicina.

Poi, di colpo e dall'esterno, apprendemmo che l'intesa era caduta. Non si volle infatti rinunziare al *referendum* e si ebbe come immediato risultato il ricorso alle urne; ma lasciatemi dire che quel lavoro non è andato perduto.

Rieletto il Parlamento ed indetto il *referendum*, la Democrazia cristiana contribuì in misura rilevante – e sottolineando questo nostro comportamento non vogliamo affatto disconoscere il comportamento analogo che in quell'occasione tennero altri partiti politici – a che la campagna referendaria si svolgesse per quanto più possibile in maniera serena e costruttiva, privilegiando il rigore dell'argomentazione e dell'informazione rispetto all'emotività del momento ed anche del tema.

Inoltre, non ci sottraemmo al dovere di accompagnare il nostro pronunciamento politico per il sì con una nostra proposta, presentata alla Camera dei deputati dall'onorevole Gargani ed altri.

Dopo lo svolgimento del *referendum* ci rimboccammo le maniche ed accogliemmo – col rispetto e l'attenzione che meritavano – le proposte che, giorno dopo giorno – il senatore Battello le ha contate: furono undici – venivano formulate, tutte ragguardevoli ed interessanti; e con crescente rispetto attendemmo ed apprezzammo anche la proposta che provenne dal Governo e dal ministro Vassalli.

Il senatore Gallo, con il suo personale prestigio ma anche con l'autorevolezza della sua figura di relatore, ha già ritualmente sottolineato l'ammirevole impegno svolto dalla Commissione giustizia e dall'Assemblea della Camera dei deputati, così come ha sottolineato – ma è sotto gli occhi di tutti – l'eccezionale impegno svolto dalla Commissione giustizia e dall'Assemblea di questo ramo del Parlamento senza alcuna distinzione di area e di settore.

Il risultato raggiunto è innegabilmente apprezzabile: da un lato ha visto sconfitta l'attesa ingiusta di chi forse voleva una normativa punitiva per i giudici, che ignorasse i princìpi posti dalla Costituzione a tutela dell'irrinunciabile garanzia di autonomia e di indipendenza della magistratura; dall'altro, ha visto sconfitta l'attesa di una rivincita che di fatto vanificasse il risultato egualmente ineludibile ed indiscutibilmente inequivoco della consultazione referendaria.

Questa legge perciò, senatore Misserville, non vuole premiare e non vuole punire nessuno: non fa vincere nè il partito dei giudici, nè quello degli antigiudici, ma rappresenta una soluzione - certamente non perfetta, ma a nostro avviso costituzionalmente coerente, di ampio respiro e di incisiva riforma - che tenta di contemperare e di garantire il diritto del cittadino al risarcimento del danno ingiusto (conseguente all'atto, al comportamento, al provvedimento del magistrato o alla denegata giustizia) con l'esigenza, più volte ricordata, di non turbare quella posizione di indipendenza e di soggezione solo alla legge che caratterizza il magistrato, pur senza esonerarlo da ogni responsabilità.

È a questi princìpi che il Senato per questa legge che tra poco approveremo si è sostanzialmente riportato. E per questa legge noi abbiamo dato il nostro contributo, cercando di essere coerenti con alcuni princìpi che brevemente riassumerò: 1) che l'azione di risarcimento del danno fosse esercitabile direttamente contro lo Stato, e che il magistrato rispondesse solo in sede di rivalsa per responsabilità per dolo o colpa grave o per diniego di giustizia; 2) che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non potesse dar luogo a responsabilità l'interpretazione di norme di diritto o quella di valutazione del fatto; 3) che l'azione di risarcimento contro lo Stato potesse esercitarsi solo dopo l'esaurimento dei mezzi di impugnazione o degli altri rimedi, onde evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità che potessero comportare il rischio di astensioni o di ricusazione del magistrato; 4) che la sentenza pronunciata nel giudizio contro lo Stato non facesse stato nè nel giudizio di rivalsa, nè nel procedimento disciplinare, salvo nell'ipotesi del giudizio di rivalsa se il magistrato - come abbiamo stabilito con un emendamento - non fosse volontariamente intervenuto nel giudizio contro lo Stato; 5) che la responsabilità si estendesse ai magistrati che esercitano la loro funzione in organi collegiali, e ciò per evitare che si determinasse una arbitraria disparità di trattamento tra i cittadini, alla quale si sarebbe affiancata un'altra disparità riguardante i giudici.

Forse singoli e Gruppi - questo dobbiamo avere la lealtà di dirlo - hanno anche rinunciato a formulare o anche ad insistere su pure importanti emendamenti: con ciò si sono sacrificate giustificate e convinte posizioni di parte alla consapevolezza che una legge come questa abbisognasse di una larga convergenza di consenso, sì da ripetere - come ha ricordato il senatore Battello (ma anche altri colleghi) - il significativo risultato politico costituito dall'ampio voto della Camera dei deputati.

Il senatore Corleone, valoroso relatore di minoranza, nella sua replica ha definito mediocre il risultato conseguito dal Parlamento, anche in riferimento alla proposta della Commissione giustizia del Senato ed al lavoro dell'Assemblea. Noi non diciamo che il risultato sia brillante, ma crediamo che esso, non solo per l'eccezionale sforzo compiuto dalla Commissione e dall'Aula, sia significativo ed importante, soprattutto perchè siamo convinti che non è definitivo.

Ricordo l'osservazione del relatore, senatore Gallo, secondo cui non era possibile, in una materia come questa, passare da un regime di quasi totale irresponsabilità ad un regime in cui la responsabilità fosse piena e personale da parte del magistrato. Procedere per gradi ed anzi verificare sul campo l'efficacia, la praticabilità e la coerenza costituzionale di una legge è segno di equilibrio e di doverosa saggezza.

Voglio anche ricordare che, a differenza del senatore Corleone, la

Democrazia cristiana non ricerca nè vuole «grandi spaccature nel Parlamento», ma auspica un corretto e sereno confronto fra le forze politiche e, se possibile, una costruttiva, chiara e trasparente intesa su problemi di tanta rilevanza sociale. Sono sotto gli occhi di tutti le modifiche apportate prima dalla Commissione e poi dall'Aula.

Tutto ciò, onorevole senatore Misserville, non è affatto avvenuto, come le è piaciuto dire, in una atmosfera ovattata da dibattito accademico, ma in un confronto ampio e vivace, certo a volte anche sofferto - senatori Spadaccia e Corleone - ma sempre libero, senza ricercare maggioranze trasversali e con profondo e convinto rispetto per le posizioni altrui. Con questo spirito abbiamo discusso in libertà di coscienza - ma con permanente senso dello Stato - gli emendamenti da chiunque formulati e proposti. Con questo spirito ne abbiamo anche accolti e votati alcuni, anche se ciò ci ha fatto meritare l'accusa, che io definisco ingiusta, di essere stati deboli, o forse di avere ceduto e di aver determinato all'interno della Democrazia cristiana o tra le forze politiche di maggioranza talune fratture.

Senatore Onorato, nel corso del lungo ed appassionato dibattito che ha accompagnato in particolare l'esame dell'articolo 1-*bis* sulla deliberazione degli organi collegiali, lei affermò che il Senato avrebbe ascritto a suo merito di aver fatto un buon lavoro se questo articolo fosse stato approvato. Io credo, senatore Onorato, che il Senato abbia fatto un buon lavoro non soltanto votando questo articolo, ma votandone altri ed accogliendo alcuni emendamenti: ad esempio votando l'emendamento che poco fa ricordava con tanta puntualità il presidente della nostra Commissione senatore Covi, laddove, nel definire una delle ipotesi di colpa grave, l'Aula ha sostituito l'espressione che pure poteva suscitare pericoli di interpretazione, cioè l'espressione «grave violazione di legge», con quella della «disapplicazione di legge vigente».

Rimarchevole poi è l'aggiunta, sempre all'articolo 2, su proposta del relatore, di una quarta ipotesi di colpa grave, rappresentata dall'adozione di provvedimento, concernente la libertà della persona, assunto fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Allo stesso modo è significativo avere espressamente previsto al punto 7 dell'articolo 5 che costituisce caso di denegata giustizia il mancato rispetto dei termini da parte del tribunale, della Corte d'appello e della Corte di cassazione nell'adozione di provvedimenti di specifica competenza, relativi alla domanda di inammissibilità dell'azione di danno contro lo Stato.

Nè posso riferirmi per mancanza di tempo ad altre significative acquisizioni compiute dall'Aula; cito in particolare solo l'articolo 328 del codice penale, così come modificato su proposta dell'onorevole relatore.

Il nostro voto favorevole nasce quindi dalla presa di coscienza che il problema della responsabilità civile del giudice era un problema reale e difficile che occorreva affrontare e risolvere con umiltà e pazienza, senza inquietudine nè spirito di condizionamento. Si trattava di un problema reale, la cui soluzione, resa urgente dal *referendum*, ha rappresentato l'occasione per centralizzare le esigenze della giustizia nel nostro paese, ma anche per lasciar trasparire in maniera ugualmente inequivoca un'attesa concreta per una non formale, ma più vasta ed urgente riforma.

Molte proposte di legge che colgono questa esigenza sono state presentate dal ministro Vassalli ed anche dai Gruppi parlamentari. Il nuovo codice di procedura penale, che tante attese e speranze ha suscitato nel testo

elaborato dall'apposita Commissione, è stato, nel rigoroso rispetto dei termini, presentato al Parlamento. Il processo civile è all'attenzione del legislatore. Egli dovrà dedicare ai complessivi problemi della giustizia la stessa sollecitudine che utilmente ha dedicato alla responsabilità del giudice.

Per avviarmi alla conclusione, onorevole Presidente, voglio dire che si dovrà affrontare con urgenza il problema vitale della regolamentazione della responsabilità disciplinare. Dovremo cogliere questa occasione - e concludo usando le parole di un magistrato - per concorrere tutti ad assicurare nei giudici una professionalità sempre più elevata, rimuovendo dall'interno sacche di neghittosità, cacciando i pochi disonesti, isolando gli inetti, scoraggiando gli ammalati di protagonismo, impedendo gli errori evitabili, migliorando il reclutamento, rendendo trasparente l'affidamento degli incarichi direttivi affrancandoli da pressioni ideologiche e di parte.

Occorre imprimere una accelerazione alle riforme, ma un'attenzione nuova, vera e palpabile il Governo deve dedicare anche all'aspetto finanziario della giustizia. L'impegno personale del ministro Vassalli nella Commissione ed in Parlamento non ha potuto trovare nella legge finanziaria per il 1988 il riscontro che pure avevamo chiesto.

Ci auguriamo che nel prossimo assestamento di bilancio, ove non sia possibile farlo già da ora, si corregga questa tendenza e che alle parole ed ai propositi corrispondano fatti concreti e stanziamenti adeguati. Sarebbe questo un segnale di grande rilievo politico, al cui realizzarsi sentiamo di assicurare il nostro impegno.

Sono queste le ragioni del voto favorevole - scaturito dal lavoro comune ed in particolare dai pregevoli contributi del relatore, senatore Gallo, e del ministro Vassalli e preannunciato dagli interventi lucidi, appassionati e preziosi dei nostri colleghi di Gruppo, senatori Lipari, Zecchino, Di Lembo e Vitalone - che il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà ora sul disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 748 nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(DI LEMBO, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna*).

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 19 febbraio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 19 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

La seduta è tolta (*ore 21,50*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 81

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 febbraio 1988 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

NIEDDU, D'AMELIO, SALERNO, AZZARÀ, COVIELLO, VENTRE e PARISI. - «Istituzione di sezioni distaccate degli uffici tecnici erariali» (862);

COVELLO, NIEDDU, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, e SARTORI. - «Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri» (863);

MANCINO, SARTORI, DI STEFANO, MICOLINI, NIEDDU, TOTH, PERINA, PARISI, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, COVIELLO, VENTRE, ANDÒ, MAZZOLA e GENOVESE. - «Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali» (864).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CANDIOTO, BEORCHIA e COVI. - «Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF» (865).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

SARTORI ed altri. - «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernenti i ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato» (710), previo parere della 5ª Commissione;

- in sede deliberante

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari» (843), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in data 12 febbraio 1988, il senatore Diana ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, primo comma, del Regolamento, una relazione sui problemi urgenti di politica agricola comune (*Doc.* XVI, n. 1).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Garofalo ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (*Doc.* IV, n. 3).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposta

È stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore:

POLLICE. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività di Licio Gelli in quanto capo della Loggia massonica P2» (*Doc.* XXII, n. 7).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, con lettera in data 16 febbraio 1988, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, lo schema di decreto attuativo della direttiva 86/113/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria, compresa nell'elenco «B» della legge suddetta e lo schema di decreto attuativo di n. 8 direttive comunitarie, concernenti norme igienico-sanitarie per gli scambi intracomunitari dei prodotti a base di carne, comprese nell'elenco «B» della legge suddetta (nn. 13 e 14).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detti schemi sono stati deferiti alla 9ª Commissione permanente che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 marzo 1988.

Interpellanze

SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nel comprensorio dei comuni di Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica, tutti appartenenti al territorio della provincia di Ragusa, vivono oltre 100.000 cittadini;

che l'intera zona è classificata ad alto rischio sismico e necessita pertanto della creazione o del potenziamento delle strutture di protezione

civile, anche in rapporto alle previsioni, fatte in sede scientifica, di possibili, gravi eventi sismici in quell'area della Sicilia sudorientale;

che il comprensorio sopra descritto è caratterizzato dalla presenza di un agglomerato industriale, di alcune zone artigianali, di una agricoltura avanzata e trasformata, di aziende zootecniche diffuse nel territorio, di coltivazioni arboree tipiche, quali il carrubo e l'ulivo;

che la fascia costiera riguardante i comuni sopra citati si snoda per circa 50 chilometri, con 7 località balneari che nel periodo estivo vedono la presenza di 60-80 mila cittadini e con alcune strutture turistico-ricettive di recente impianto;

che, in rapporto a questi elementi, fin dal 1951, nel corso di questi decenni e, più recentemente, negli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 è stata avanzata la richiesta dell'istituzione a Modica - in rapporto anche alla sua collocazione baricentrica - di un distaccamento dei vigili del fuoco al servizio di tutto il comprensorio;

che, per raggiungere da Ragusa alcuni centri come Ispica e Pozzallo, i vigili del fuoco di Ragusa impiegano non meno di 45 minuti a causa della distanza (oltre 35 chilometri) e a causa delle condizioni negative della viabilità;

che nel corso dell'anno 1987 sono state effettuate dai vigili del fuoco di Ragusa, con grande impegno e con notevole zelo, oltre 400 interventi nei comuni di Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica a causa di incendi che hanno causato, in alcuni casi, gravissimi danni, accresciuti certamente dal fatto che, per cause non dipendenti dai vigili del fuoco di Ragusa, l'intervento non è stato tempestivo ed adeguato;

che la proposta dell'istituzione di un distaccamento dei vigili del fuoco nel comprensorio di Modica trova il sostegno unanime delle amministrazioni comunali interessate, delle forze politiche, sociali, economiche e culturali;

che nel corso degli ultimi anni la proposta in discussione ha registrato il parere favorevole del comando dei vigili del fuoco di Ragusa, della procura della Repubblica di Modica, della prefettura di Ragusa nonchè dello stesso Ministero che ha avanzato solo obiezioni di mancanza di organici;

che, da parte dell'amministrazione comunale di Modica, non solo è stata riproposta la richiesta dell'istituzione del distaccamento dei vigili del fuoco, ma è stata comunicata al Ministero dell'interno la disponibilità di locali ritenuti idonei dal comando dei vigili del fuoco di Ragusa;

che, in rapporto agli elementi sopra descritti, alle volontà unanimemente espresse per decenni, agli atti amministrativi compiuti, non si può rispondere sempre con obiezioni di carenze di organici che rinviano continuamente l'istituzione del distaccamento dei vigili del fuoco, nonostante lo stesso Ministero sia convinto della validità e fondatezza della richiesta,

l'interpellante chiede di sapere:

1) quali intendimenti abbia il Ministro dell'interno in rapporto alla richiesta della istituzione a Modica di un distaccamento dei vigili del fuoco;

2) se non ritenga, dopo 37 anni, di accogliere la richiesta avanzata dalle popolazioni di Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica, tenendo conto degli ampliamenti degli organici dei vigili del fuoco già effettuati o in via di effettuazione;

3) se non consideri fondato e necessario inserire l'istituzione del suddetto distaccamento dei vigili del fuoco nel quadro delle priorità individuate dal Ministero dell'interno.

(2-00104)

Interrogazioni

CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, TRIPODI, SCIVOLETTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Considerato:

che le trattative per il rinnovo dell'accordo interprofessionale bieticolo si sono interrotte a causa della posizione intransigente degli industriali che tendono ad addossare ai produttori agricoli i rischi di mercato, le conseguenze delle limitazioni produttive stabilite in sede CEE e gli oneri che tradizionalmente vengono assunti dall'industria;

che il permanere dello stato di incertezza, dopo l'accordo sugli investimenti e sulle superfici da seminare, crea forte e giustificato malcontento tra i produttori agricoli,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire per rimuovere le inaccettabili posizioni degli industriali e, conseguentemente, convocare le parti per favorire una positiva soluzione dell'accordo interprofessionale.

(3-00296)

FRANCHI. – *Al Ministro dei trasporti.* – (*Già* 4-01079).

(3-00297)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che negli ultimi giorni di gennaio un sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, dopo un lungo interrogatorio, procedeva all'arresto dei fratelli Casillo, potentissimi imprenditori del foggiano, già ripetutamente inquisiti dalla magistratura e da più di un magistrato indicati come «camorristi» in importanti atti giudiziari;

che, secondo le voci raccolte, atteso il silenzio stampa calato sulla vicenda, come su tutti i «guai» giudiziari dei suddetti, il magistrato avrebbe ordinato l'arresto degli imputati eccellenti alle ore 22, concedendo, seduta stante, gli arresti domiciliari e consentendo il ritorno a casa dei medesimi, non come persone in stato di detenzione, bensì come liberi cittadini;

che alle 5 del mattino seguente lo stesso magistrato avrebbe comunicato telefonicamente la concessione della libertà provvisoria,

l'interrogante chiede di sapere:

se, ad avviso del Ministro interrogato, la singolare vicenda processuale si sia svolta nel rispetto delle leggi processuali e sostanziali vigenti;

se non ritenga la carcerazione preventiva «subita» dai Casillo dalle 22 alle 5 del mattino seguente, carcerazione quindi protrattasi per sole 7 ore (un vero *record*), un assurdo giuridico, non potendosi ritenere svanite nel nulla, in pochi minuti, le ragioni giuridiche e processuali che avevano indotto al provvedimento di arresto e tenendo presente che i Casillo medesimi appaiono ai più, compreso l'interrogante, in odore di camorra;

se risponda a verità che ai Casillo, imputati come sopra, dopo l'ordine di arresto, sia stato consentito il ritorno a casa in stato di libertà;

se la decisione del magistrato, adottata alle 5 del mattino, sia stata indotta da «un ravvedimento» dello stesso, incappato in un sesquipedale abbaglio oppure in un provvidenziale consiglio piovutogli, nel bel mezzo della notte, chissà da dove;

se della vicenda sia stato informato il dirigente della procura e quale sia stato il suo ruolo nella inchiesta;

se, accertati i fatti, non ritenga la vicenda degna della sua attenzione, anche quale organo titolare dell'azione disciplinare;

se non ritenga, infine, doverosa una ispezione presso il Palazzo di giustizia di Foggia per esaminare i fascicoli processuali relativi alle azioni penali promosse in danno dei Casillo, delle quali nessuno ha più saputo nulla, tanto da ingenerare nell'opinione pubblica la convinzione che i suddetti siano a Foggia, e non solo a Foggia, persone «intoccabili».

(4-01140)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta e/o riferire al Consiglio superiore della magistratura sulla grave situazione in cui versa la procura della Repubblica di Cosenza a causa delle gravi inadempienze, volute o meno, dell'ex procuratore della Repubblica e dell'attuale sostituto dottor Mollace.

L'interrogante si riferisce alle gravi inadempienze della magistratura cosentina nella repressione di reati gravissimi (si veda la sentenza n. 827 del 1986 della Corte d'appello di Catanzaro che censura pesantemente la mancanza di accertamenti da parte della procura cosentina sulla illecita utilizzazione di decine di miliardi di finanziamento pubblico nel caso Caselle di Tarsia, Cosenza, e sui ritardi nell'avvio di annosi processi sui fatti della CARICAL o dell'ESAC ed in particolare dei processi sull'ICA-SUD, sull'IC-CREA, sulla SOMESA).

Si chiede di sapere, altresì, quanti processi siano stati istruiti a Cosenza sulla situazione dell'ESAC e quante istruttorie non abbiano potuto svilupparsi perchè sono stati fatti scadere i termini.

(4-01141)

MARNIGA. – *Al Ministro delle finanze.* – Alla luce della delibera emessa dal consiglio notarile di Brescia il 21 gennaio 1988 e delle notizie riportate dalla stampa locale sull'enorme mole di arretrato che si è creato e sulla conseguente inadeguatezza dei servizi resi dalla conservatoria di Brescia;

considerato che, all'origine della pesante situazione denunciata, vi è una storica sottodotazione di personale in quegli uffici, come risulta dai dati dei carichi di lavoro medio *pro capite*; infatti, alle 1.295 formalità per addetto risultanti a Brescia si contrappongono i valori pressochè dimezzati della maggior parte delle altre conservatorie dell'Italia, tra le quali, esemplificativamente, possono richiamarsi quelle di Rieti (483 formalità per addetto), di Enna, Foggia, Frosinone, Grosseto, La Spezia, l'Aquila, Caltanissetta (545 formalità per addetto), di Pistoia (526 formalità per addetto) e numerose altre ancora;

tenuto conto che un ulteriore rallentamento delle operazioni di competenza della conservatoria di Brescia è stato provocato dalla recente istituzione della conservatoria meccanizzata che, come è a tutti noto, nella

fase di impianto comporta sempre un fisiologico appesantimento dei tempi e delle procedure di disbrigo delle pratiche;

constatata l'importanza, per l'economia della zona, caratterizzata da una preziosa vitalità e da un elevato dinamismo, che l'efficienza del servizio di conservatoria assume nel quadro delle più elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici per i numerosi operatori economici, che nelle attuali condizioni appaiono gravemente compromesse,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro in indirizzo sia già a conoscenza dei dati relativi allo stato delle conservatorie dei registri immobiliari al 31 dicembre 1986 e del forte dislivello delle potenzialità operative dei diversi uffici, con particolare riferimento alla situazione di sovraccarico di lavoro che interessa l'ufficio di Brescia;

2) in quali tempi, attraverso quali strumenti e con quale contingente di unità di personale aggiuntivo rispetto a quello attuale si intenda fronteggiare l'insostenibile situazione della conservatoria di Brescia.

(4-01142)

PIZZOL, BERTOLDI, RUBNER. – *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che un collegamento ferroviario più diretto tra Venezia e la provincia di Bolzano garantirebbe un rapido e sicuro trasporto di passeggeri e merci tra queste due province e verso il Centro-Europa;

che questa infrastruttura di controllabile impatto ambientale e non inquinante potrebbe costituire un nuovo, valido supporto al turismo e alla economia in generale delle aree interessate;

che il collegamento indicato interessa le province di Venezia, Treviso, Bolzano, con un percorso Venezia-Conegliano-Calalzo-Dobbiaco;

che esiste già il collegamento ferroviario Venezia-Conegliano-Calalzo;

che il tratto di congiunzione mancante e da costruire è il percorso Calalzo-Dobbiaco, di modesta lunghezza e di difficoltà non molto rilevanti, visto che un tempo esisteva un sia pur insufficiente tracciato ferroviario,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali progetti o iniziative vi siano stati o vi siano da parte dell'azienda delle Ferrovie dello Stato;

quale fattibilità abbia un tale progetto;

se i singoli Ministeri ritengano utile verificare opportunità e fattibilità concreta dell'iniziativa indicata, in accordo con le regioni e gli enti locali interessati.

(4-01143)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che la Banque Nationale de Paris, secondo notizie apparse sulla stampa (sull'ultimo numero di dicembre del mensile economico «La nostra lira»), avrebbe l'intenzione di chiudere la filiale romana sita in via Veneto, 84;

che la notizia sembrerebbe trovare conferma nella chiusura di fatto dell'attività di sportello e dei conti di praticamente tutti i clienti medio-piccoli;

che la direzione generale della Banca, sita in Milano, via Meravigli, 4/6, sollecitata dal locale sindacato provinciale a smentire le notizie apparse sulla stampa, si è rifiutata di fornire chiarimenti;

che i lavoratori sia della sede milanese che delle filiali di Roma e Torino hanno scioperato nei giorni 29 gennaio e 1° febbraio 1988,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia al corrente dei reali intendimenti della Banque Nationale de Paris e se non ritenga di dover sollecitare l'istituto di credito in questione a rispettare l'articolo 136 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), che obbliga le banche ad informare preventivamente gli organismi sindacali dei programmi di ristrutturazione.

(4-01144)

PERUGINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che sembra che i notevoli ritardi che si registrano nel dare l'avvio ai lavori delle opere di viabilità siano da attribuire all'acquisizione dei prescritti pareri (comuni, regione, sovrintendenza, eccetera), la cui procedura prevede prima la presentazione del progetto, con il relativo finanziamento, poi la richiesta, alle predette amministrazioni, del parere,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di fornire elementi al riguardo e di apportare le opportune ed utili modifiche alla procedura, sin qui seguita, che determina, sia per il tempo che trascorre inutilmente (a volte anni), sia per il tracciato da risottoporre a modifiche, gravi e dannosi ritardi nella esecuzione delle opere.

(4-01145)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – In relazione a quanto affermato dal Sottosegretario di Stato per la difesa circa i reduci dai campi di sterminio (si veda «la Repubblica» del 14 gennaio 1988, pagina 12: «Il comandante del *lager* dove egli era stato prigioniero, Piero Testa, inviò nel 1945 casse di documenti e di testimonianze raccolte in 20 mesi sui campi di prigionia e inoltre è ancora vivo chi vide queste casse abbandonate nei locali del Ministero dove oggi si nega di averle ricevute»), l'interrogante chiede di sapere:

se tali casse esistano e se siano custodite presso gli uffici storici;

se la commissione di inchiesta su Leopoli e dintorni abbia potuto prendere visione dei documenti sopra citati;

quali provvedimenti urgenti si intenda prendere in merito alla notizia, anche in relazione a dichiarazioni espresse recentemente da alcuni storici come il professor Nuto Revelli;

a che punto siano i lavori della commissione di inchiesta.

(4-01146)

CALVI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, con proprio decreto del 21 gennaio 1978, il Ministro delle finanze accentrava l'importazione definitiva dei prodotti siderurgici presso alcune dogane;

che successive modificazioni a tale decreto hanno aumentato considerevolmente il numero delle dogane abilitate, ma la dogana di Formia (e quindi il porto di Gaeta) non fa parte di questo lunghissimo elenco;

che l'importo dei prodotti siderurgici, prima di tale decreto, costituiva un traffico di capitale importanza per il porto di Gaeta;

che ogni anno nel porto di Gaeta venivano movimentate oltre 40.000-50.000 tonnellate di materiale ferroso;

che la dogana di Formia, per la competenza acquisita nel settore siderurgico, può garantire all'amministrazione dello Stato la specializzazione tecnico-merceologica dei controlli e il costante, approfondito esame della documentazione che il provvedimento richiede;

che le società che dispongono di stabilimenti, depositi, magazzini e clientela nel Sud pontino hanno tutto l'interesse a sbarcare il loro materiale a Gaeta, dove i costi di sbarco e di trasporto, essendo notevolmente inferiori, incidono in misura minore sul costo del prodotto finito,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i provvedimenti che si intende assumere per la risoluzione di questa controversa questione;

se non si ritenga opportuno incentivare l'attività economica ed industriale del territorio in oggetto e non ridimensionarla con l'intervento dello Stato;

se non si ritenga opportuno che la dogana di Formia (e quindi il porto di Gaeta) venga inclusa nell'elenco delle dogane abilitate all'importazione di tutti i prodotti siderurgici.

(4-01147)

VESENTINI, NEBBIA, BERLINGUER. – *Ai Ministri dell'ambiente e della marina mercantile.* – Premesso:

che l'organo preposto al controllo dello smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, ha accertato l'esistenza di un traffico, attraverso il porto darsena di Pisa, di carichi di rifiuti tossici e nocivi diretti a porti di paesi extra comunitari, quali la Romania e la Nigeria, e provenienti da ditte del Nord, situate prevalentemente nel Veneto, in Lombardia ed in Piemonte;

che i documenti di accompagnamento di tali carichi non consentono sempre la determinazione della provenienza, della tipologia e della destinazione finale dei rifiuti;

che l'effettiva destinazione finale di essi alla Romania sembra essere contraddetta dal fatto che questo paese – interpellato dalla provincia di Torino tramite l'ambasciata – ha smentito l'esistenza di discariche adeguate allo smaltimento dei suddetti rifiuti;

che tale constatazione annulla ogni garanzia di salvaguardia della collettività dagli effetti nocivi di tali rifiuti, con potenziali conseguenze dannose, rese ancora più gravi dalla radioattività rilevata all'esterno dei contenitori di tali carichi;

che, malgrado la pericolosità, segnalata e ben nota ai responsabili, lo stoccaggio dei carichi nel porto darsena di Pisa (oltre 3.000 fusti per un totale di circa mille tonnellate) avviene per periodi di lunga durata e in condizioni ambientali lontane da quelle prescritte dalle norme vigenti,

si chiede di sapere:

se quanto sopra riferito sia a conoscenza dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile;

se risulti ai Ministri suddetti che l'imbarco a Pisa avviene a seguito del rifiuto dei porti di Genova e di Carrara;

quali controlli vengano esercitati dalle autorità in merito alla determinazione del grado di tossicità dei rifiuti, all'effettiva provenienza, alla loro destinazione finale e all'adeguatezza delle discariche destinate al definitivo smaltimento;

quali iniziative legislative i Ministri interrogati intendano intraprendere per colmare le lacune della normativa vigente, segnalate da più parti e messe in particolare evidenza da quanto sta avvenendo nel porto darsena di Pisa.

(4-01148)

POLLICE. – *Al Ministro per il commercio con l'estero.* – Per sapere se sia finalmente possibile conoscere (secondo quanto previsto dal decreto Formica) i destinatari del compenso di mediazione versato dall'Intermarine per la fornitura di due cacciamine alla Nigeria, compenso indicato dall'agenzia di stampa «Punto Critico» in quattro miliardi e 499 milioni, già oggetto della interrogazione 4-21296, presentata presso l'altro ramo del Parlamento durante la passata legislatura e rimasta priva di risposta.

(4-01149)

CALVI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che nella Pozzi-Richard Ginori ex FS Genovesi di Borgo Piave (Latina) da molti anni si stanno verificando fatti gravissimi a danno degli operai dipendenti;

che nel 1981 l'INAIL di Latina ha accertato, e nei confronti di Marasca Giovanni e nei confronti di Trolopio Giuseppe, grave ipoacusia pantonale bilaterale a carattere percettivo;

che, in conseguenza di ciò, vi è stato procedimento penale nei confronti dell'allora direttore responsabile della Pozzi, ingegner Tomi Aldo, il quale è stato condannato, sia in primo grado che in appello ed infine dalla Suprema Corte di cassazione, sezione quarta penale, con sentenza n. 344 del 1987, alla pena di lire 200.000 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite;

che l'ispettorato provinciale del lavoro di Latina, in data 5 luglio 1982, ha accertato, in relazione all'ispezione del 30 giugno 1982, reiterate violazioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

che, in data 6 gennaio 1982, l'INAIL di Latina ha accertato nei confronti dell'operaio Facci Riccardo ipoacusia percettiva bilaterale di tipo traumatico;

che, in data 31 marzo 1982, sempre l'INAIL di Latina ha accertato nei confronti dell'operaio Chieregati Mario ipoacusia pantonale bilaterale, asimmetria vestibolare, nonchè sindrome nevrasteniforme post-traumatica;

che, in data 9 maggio 1983, ancora l'INAIL di Latina ha accertato nei confronti dell'operaio Lungo Giuseppe ipoacusia percettiva bilaterale grave a carattere traumatico, nonchè silicosi polmonare;

che, in data 3 maggio 1983, l'INAIL di Latina ha accertato nei confronti dell'operaio Zorzetti Eliseo ipoacusia percettiva bilaterale di modesta entità, nonchè ipertonia sul territorio dell'ulna sinistra;

che, in data 13 dicembre 1983, l'INAIL di Latina ha nuovamente accertato nei confronti dell'operaio Visentini Settimio ipoacusia percettiva bilaterale di media entità, più accentuata a destra, di tipo traumatico;

che, in data 7 dicembre 1983, ancora l'INAIL di Latina ha accertato nei confronti di Ciocca Brillantino ipoacusia pantonale bilaterale a carattere percettivo con ulteriore aggravamento;

che il 10 settembre 1984 sempre l'INAIL di Latina ha accertato che l'operaio Lungo Giuseppe era affetto da insufficienza respiratoria da pneumoconiosi;

che, in data 18 aprile 1984, l'INAIL di Latina ha riscontrato sull'operaio Negossi Benito grave ipoacusia pantonale bilaterale;

che, con sentenza civile n. 1618 del 1985, il pretore di Latina ha riconosciuto all'operaio Iannarelli Lino una inabilità permanente del 15 per cento, dovuta ad ipoacusia neurosensoriale bilaterale di marcata entità;

che, in data 17 novembre 1984, l'INAIL di Latina ha accertato che l'operaio Zanini Lino era affetto da grave ipoacusia pantonale percettiva bilaterale;

che, con sentenza civile n. 458 del 1984, il pretore di Latina ha riconosciuto all'operaio Cipolla Martino una invalidità per malattia professionale derivante da spiccata ipoacusia bilaterale e lieve bronchite cronica asmatiforme generica;

che, con sentenza n. 1402 del 1984, il pretore di Latina ha riconosciuto all'operaio Pacifici Luigi una invalidità per malattia professionale, in conseguenza di silicosi e ipoacusia bilaterale, con invalidità permanente;

che con cartella clinica n. 129 del 1985 dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina si è diagnosticato, in fase di accettazione dell'operaio Bozza Angelo, insufficienza respiratoria acuta per edema polmonare in conseguenza di silicosi polmonare pregressa e per tale malattia l'operaio suindicato è deceduto nell'Ospedale di Latina, il 15 ottobre 1985, per arresto cardiorespiratorio;

che, in data 15 ottobre 1985, l'INAIL di Latina ha accertato sull'operaio Parente Carlo ipoacusia percettiva pantonale bilaterale;

che l'INAIL di Latina, in data 6 settembre 1985, ha accertato sull'operaio Ferrari Adolfo breve ipoacusia neurosensoriale bilaterale;

che, in date 19 maggio 1986 e 11 giugno 1986, la CISAL di Latina richiedeva all'Unità sanitaria locale LT/3 sopralluogo nello stabilimento Pozzi-Richard Ginori, a causa di una serie di infortuni verificatisi a danno di lavoratori;

che, in data 23 luglio 1986, l'Unità sanitaria locale LT/3, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, prescriveva alla Pozzi-Richard Ginori determinati ed appropriati interventi urgenti nell'ambiente di lavoro;

che, in date 29 settembre 1986, 3 ottobre 1986, 7 ottobre 1986, 13 ottobre 1986 e 28 novembre 1986, la CISAL di Latina ha richiesto all'Unità sanitaria locale LT/3 di Latina ispezioni nell'ambiente di lavoro della Pozzi-Richard Ginori, a causa dei continui e gravissimi infortuni occorsi a diversi operai, diffidando persino la predetta Unità sanitaria, per gli adempimenti del caso;

che, in data 23 aprile 1987, l'operaio Caciorgna Sergio denunciava alla pretura penale di Latina che nell'anno 1977 era stato sottoposto ad intervento chirurgico nell'Ospedale di Latina per l'asportazione di una massa di carne diagnosticata verosimilmente come «sospetto sarcoma retroperitoneale»;

che sempre nel 1977 il Caciorgna veniva ricoverato presso l'Ospedale Gemelli di Roma ove gli diagnosticavano «linfoma di Hodgkin al IV stadio» e che per tale malattia è deceduto nell'Ospedale di Latina il 14 maggio 1987;

che, in data 19 marzo 1987, l'INAIL di Latina ha accertato sull'operaio Visentini Settimio ipoacusia pantonale percettiva bilaterale in continuo peggioramento;

che la CISAL di Latina, in data 27 luglio 1987, ha richiesto all'Unità sanitaria locale LT/3.e alla regione Lazio sopralluoghi nello stabilimento della Pozzi-Richard Ginori, in quanto, da parte della Commissione ambiente, erano state riscontrate diverse deficienze e carenze nell'ambiente di lavoro, sul piano sia tecnico che igienico sanitario;

che, in data 14 ottobre 1987, la regione Lazio USL LT/3 provvedeva, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 22 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, ad una ispezione nello stabilimento Pozzi-Richard Ginori, constatando diverse deficienze tecniche nonchè carenze igienico-sanitarie;

che l'1 dicembre 1987 il sindacato CISAL di Latina, con lettera indirizzata alla USL LT/3, settore ispettivo vigilanza lavoro, chiedeva un sopralluogo urgente nello stabilimento Pozzi-Richard Ginori a seguito della esplosione, avvenuta all'interno dello stabilimento, di un avanforno, esplosione che aveva provocato danni e messo in serio pericolo l'integrità fisica dei lavoratori del reparto, con il ferimento di un operaio;

che il 18 gennaio 1987 l'operaio Martone Gerardo veniva ricoverato presso l'Ospedale civile Santa Maria Goretti di Latina per vertigini e veniva dimesso il 22 gennaio 1987;

che sempre nella predetta data veniva di nuovo ricoverato nello stesso ospedale dal quale veniva dimesso il 27 gennaio 1987;

che, infine, rientrava nel medesimo nosocomio sempre il 27 gennaio 1987 ed in tale occasione gli diagnosticavano «metastasi multipla da neoplasia», dopodichè il Martone decedeva;

che, il 16 dicembre 1987, la magistratura di Latina ha posto sotto sequestro lo spazio a fianco dello stabilimento sul quale vengono scaricati i sottoprodotti di lavorazione;

che, in data 26 gennaio 1988, ancora una volta, l'INAIL di Latina accertava sull'operaio Golinelli Aurelio ipoacusia percettiva traumatica di media entità bilaterale, più accentuata a sinistra con peggioramento;

che, pertanto, sono morti molti operai della Pozzi-Richard Ginori ex FS Genovesi di Borgo Piave, in seguito a infortuni, malattie professionali e per tumori e qui di seguito si elencano alcuni nomi:

1) Visca Pietro,
2) Matarese Luigi,
3) Arrè Giovanni,
4) Segala Guerrino,
5) Zof Tarcisio,
6) Bozza Angelo,
7) Megozzi Querino,
8) Caciorgna Sergio,
9) Martone Gerardo,
10) Colandrea Alessandro,
11) Sanavia Vittorio,
12) Ruzza Francesco,
13) Franzanito Salvatore,
14) Penatti Nino,
15) Zamparo Erminio;

che molti altri lavoratori sono stati colpiti da infortuni di diversa natura e gravità e alcuni di essi lavorano ancora nello stabilimento in oggetto, pur essendo ammalati,

si chiede di sapere se non si intenda nominare una commissione tecnica di inchiesta, composta anche da docenti universitari, onde accertare le condizioni ambientali di lavoro della Pozzi-Richard Ginori di Borgo Piave e prendere tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per la soluzione di questo grave problema e per la salvaguardia, innanzitutto e soprattutto, dell'integrità fisica dei lavoratori.

(4-01150)

TRIPODI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Considerato,

che la costituzione del consorzio CONSUD per l'affidamento della progettazione delle opere finanziate con gli stanziamenti previsti dalla legge n. 64 del 1986 ha provocato una legittima sollevazione generale di protesta degli ordini professionali a livello locale e nazionale, sostenuti dai consigli regionali, come nel caso della regione Puglia, contro una operazione non chiara e politicamente contrastante con i principi ispiratori della legge sull'intervento straordinario;

che il sostegno offerto dal Governo al consorzio per le progettazioni, nel quale si riscontra la presenza di interessi specifici della FIAT, rappresenta un preciso disegno di affidare a grandi società del Nord la progettazione delle opere da realizzare nel Mezzogiorno, discriminando così le professioni tecniche delle regioni meridionali;

che l'operazione (poco trasparente) che sta alla base della costituzione del CONSUD umilia le professioni del Mezzogiorno che esprimono risorse immense di qualità e di capacità progettuali e tecniche le quali rischierebbero di aggiungersi all'attuale drammatico stato di disoccupazione che affligge le aree meridionali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga, di fronte alla larga protesta e alle gravi conseguenze che l'attività del CONSUD provocherebbe al Mezzogiorno e alle categorie professionali, di dover sospendere immediatamente ogni rapporto e ogni affidamento di progettazioni di massima o esecutive allo stesso consorzio.

(4-01151)

TRIPODI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'ANAS ha programmato, per diverse centinaia di miliardi di lire, molti interventi per l'adeguamento e il miglioramento della rete stradale della regione calabrese, di cui si è avvertita da molto tempo la enorme necessità sia per consentire il decongestionamento del traffico, divenuto molto caotico, sia per dotare la Calabria di un assetto viario che possa contribuire allo sviluppo e offrire anche facili collegamenti con le zone interne;

che nel programma finanziario da realizzare immediatamente e in quello previsto per la fase a medio termine sono decisi interventi per la viabilità statale delle province di Cosenza e di Catanzaro, dimenticando quasi totalmente la provincia di Reggio Calabria, se si esclude l'intervento sulla strada statale n. 106 che riguarda le tre province;

che anche nella provincia di Reggio Calabria si trovano in una condizione disastrosa le seguenti arterie:

1) strada statale n. 536, tratto incrocio variante di Polistena-Taurianova e tratto Cinquefrondi-Sant'Angelo;

2) strada statale n. 111, Gioia Tauro-Locri;

3) strada statale n. 111, direzione Taurianova-Oppido Mamertina;

4) strada statale n. 112-*bis*, bivio Amato-Cosoleto;

5) strada statale n. 281, Rosarno-Cinquefrondi;

tenuto conto che trattasi di una gravissima discriminazione verso la provincia di Reggio Calabria,

l'interrogante chiede di conoscere, senza voler sostituire gli interventi programmati per le altre province, quando e come si intenda intervenire per progettare e finanziare l'ammodernamento e l'adeguamento delle citate strade statali eliminando una gravissima ingiustizia.

(4-01152)

VIGNOLA. – *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle opere disposte con le ordinanze nn. 1195/FPC, 1196/FPC e 1198/FPC del 7 e del 9 ottobre 1987, afferenti l'acquedotto della Campania occidentale, dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e di comuni limitrofi;

per quali ragioni le opere relative all'esecuzione del collegamento a valle del serbatoio di San Prisco, già affidate il 7 ottobre 1987 con l'ordinanza n. 1195/FPC all'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania, siano state, dopo ben quattro mesi, il 3 febbario 1988, con l'ordinanza n. 1352/FPC, affidate per l'esecuzione all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ripartizione completamento schemi idrici, divisione quarta, ufficio lavori di Napoli;

se tale nuovo diverso affidamento non abbia comportato ritardi nell'esecuzione delle opere;

se siano stati rispettati i tempi previsti nelle ordinanze citate per le autorizzazioni, la concessione dei pareri e, altresì, per le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

se siano state rispettate le procedure per l'affidamento dei lavori, «previa una gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate ed iscritte all'Albo nazionale costruttori per la corrispondente categoria di lavori»;

quali siano le imprese che si sono aggiudicati i lavori, se a dette imprese, per la esecuzione delle opere, sia stato posto un termine temporale, quale sia esattamente tale termine, se e quali penali siano state previste in caso di mancato rispetto del termine stesso.

(4-01153)

DE CINQUE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per conoscere:

i motivi per i quali il CIPE, nell'approvare il programma di metanizzazione delle regioni dell'Italia centro-meridionale, non ha tenuto conto dell'espresso disposto dell'articolo 6, comma 14-*quater*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che stabilisce la priorità assoluta, nell'ambito degli

interventi di cui alla legge n. 64 del 1986, per i comuni terremotati compresi nell'ambito di comunità montane delle regioni dell'Italia meridionale ed ha pertanto assegnato al secondo biennio e non al primo, come sarebbe invece stato logico attendersi in forza della suddetta norma, i bacini Abruzzo 6 ed Abruzzo 11 che comprendono numerosi comuni riconosciuti colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984 ed appartenenti sia alla provincia di Chieti che a quella di Pescara;

se non si ravvisi, pertanto, l'opportunità di rivedere la delibera adottata dal CIPE nella seduta dell'11 febbraio 1988, inserendo nel primo programma di attuazione anche i suddetti bacini, almeno limitatamente ai comuni terremotati compresi nelle comunità montane.

(4-01154)

GIUSTINELLI, LIBERTINI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI, VISCONTI, TORNATI, LOTTI. - *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che da alcuni anni parte degli Istituti autonomi delle case popolari, fra cui l'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica di Perugia, a seconda delle iniziative prese dagli uffici provinciali delle imposte dirette, sono sottoposti a verifiche ed accertamenti fiscali in riferimento all'IRPEG ed all'ILOR;

che gli uffici delle imposte dirette, a seguito di quanto sopra, hanno provveduto e stanno provvedendo, sulla base di una interpretazione della legislazione vigente che appare discutibile e che induce perciò a perplessità (valga a sostegno di tale assunto l'andamento altalenante della giurisprudenza in materia, di cui si parla in appresso), alla determinazione dei redditi ai fini IRPEG ed ILOR in modo diverso dalle denunce prodotte, il che comporta la conseguenza dell'applicazione; oltre agli interessi, di pesanti sanzioni - sotto forma di penali - con criteri di progressività, sul presupposto della recidività degli enti medesimi, atteso che le situazioni reddituali accertate si riferiscono a più anni anche lontani nel tempo;

che il comportamento in materia fiscale dei predetti enti è stato principalmente ispirato e condizionato, nel tempo, dall'incostante e difforme andamento della giurisprudenza delle commissioni tributarie di primo, secondo e terzo grado e della Suprema Corte di cassazione (in particolare con le sentenze della prima sezione civile nn. 4288 e 4289 del 2 luglio 1981, con la sentenza delle sezioni unite n. 1366 del 27 febbraio 1984 e, da ultimo, con la sentenza n. 5595 del 25 giugno 1986);

che i presupposti principali che hanno indirizzato detto comportamento degli istituti ai fini fiscali sono stati i seguenti:

a) la circostanza che nella fattispecie, per ciò che concerne i canoni di locazione, gli istituti medesimi non sono i reali fruitori dei relativi redditi, in quanto soggetti, per legge, all'onere del versamento all'Amministrazione statale, CER (Comitato per l'Edilizia Residenziale), della differenza fra le somme introitate per detto titolo e l'ammontare delle spese di amministrazione e di manutenzione, entrambe fissate nella loro entità dalla legislazione vigente;

b) la strumentalità dei beni - in considerazione delle finalità dei predetti enti, volte unicamente al raggiungimento di scopi di interesse pubblico di politica sociale - in analogia con quanto disposto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

che dette argomentazioni sono state accolte, nella incostante giuri-

sprudenza sopra richiamata, a volte favorevolmente ed a volte in modo contrario;

che le maggiori imposizioni, riferite al momento ad un limitato numero di anni, e i connessi interessi e sanzioni stanno comportando notevoli indebitamenti - peraltro destinati ad aggravarsi a seguito di ulteriori accertamenti - con la prospettiva, almeno in alcune realtà, di possibili, più gravi conseguenze;

che, pertanto, si appalesa la necessità - alla luce della natura e delle finalità previste dalla legislazione istitutiva degli enti in parola e dei compiti assegnati con successive leggi, come detto, caratterizzati dall'interesse pubblico - che la loro posizione, sotto il profilo fiscale, non venga identificata con quella dei comuni evasori e che quindi vengano ricercate nelle sedi amministrative e legislative soluzioni atte a risolvere la tematica rappresentata,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative di carattere amministrativo o legislativo s'intenda prendere al fine di scongiurare il perdurare e l'aggravarsi delle situazioni prospettate, sia allo scopo di annullare gli effetti delle sanzioni fin qui irrogate, sia nella prospettiva di fornire per il futuro certezza giuridica agli istituti, predisponendo un adeguato e ben definito regime fiscale;

2) quali risorse finanziarie s'intenda assegnare ai predetti enti, al fine di ripianare le situazioni di disavanzo formatesi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, specie negli ultimi anni;

3) quali iniziative si intenda intraprendere per pervenire ad una seria riforma degli Istituti autonomi delle case popolari, delineandone più adeguatamente e più funzionalmente le finalità, gli obiettivi, le strutture e le risorse.

(4-01155)

FILETTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Ritenuto che la Olivetti spa, appaltatrice del sistema Software per la realizzazione data-base del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato (liquidazione delle competenze fisse ed accessorie, inquadramento del personale, liquidazione conguagli promozioni, liquidazione pensioni, eccetera), ha subappaltato alla società Systena i suddetti progetti per centinaia di milioni senza che si sia realizzato alcun effettivo risultato positivo dopo circa cinque anni dall'inizio dell'operazione, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se si ritiene di intervenire per chiarire i tempi, i modi e la spesa effettuata e da effettuare per il completamento dei progetti in questione;

2) se si ritiene di chiarire le ragioni che giustificano il subappalto concesso dalla società Olivetti alla società Systena;

3) se si ritiene di individuare e chiarire i motivi per i quali si deve registrare la lungaggine dei tempi per la realizzazione del progetto in esame;

4) per il caso di acquisizione di elementi negativi concernenti la predetta operazione, se si ritiene di accertare e riferire le ragioni di opportunità e di convenienza che hanno spinto l'amministrazione dei monopoli di Stato ad appaltare recentemente la realizzazione dell'automazione della gestione del patrimonio immobiliare direttamente con la società Systena.

(4-01156)

MAFFIOLETTI, TARAMELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, ha profondamente innovato, con l'articolo 16, le procedure per le assunzioni, presso le pubbliche amministrazioni, dei lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, ha dettato modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del predetto articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,

si chiede di conoscere:

1) per quali ragioni non siano stati revocati i bandi di concorso, per i posti di cui sopra, emanati dalle amministrazioni interessate dopo (e nonostante) il perentorio termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 1986, quindi in palese violazione dell'articolo 16, ultimo comma;

2) se non si ritenga quindi di procedere subito alla revoca dei predetti concorsi già banditi e non ancora espletati, utilizzando peraltro le domande dei concorrenti secondo le procedure previste dalla nuova normativa;

3) se sia a conoscenza della circolare del Ministro per la funzione pubblica, in data 11 dicembre 1987 (attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987) che ha escluso dal campo di applicazione della legge n. 56 del 1987 non solo le forze armate e i corpi civili militarmente ordinati (così come disposto dal comma 8 del più volte ricordato articolo 16), ma anche non meglio identificate «amministrazioni o enti per i quali sono applicabili normative speciali in materia di assunzioni»;

4) se, conseguentemente, non si ritenga di intervenire per rimuovere la predetta illegittima limitazione nell'applicazione della legge e per evitare che le amministrazioni chiamate a uniformarsi alla più volte ricordata legge n. 56 del 1987 siano indotte a darne, in conseguenza, interpretazioni illegittimamente restrittive contro gli interessi dei cittadini destinatari.

(4-01157)